Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 87 del 15 aprile 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 72

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1998-15 marzo 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1998-15 marzo 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1998-15 marzo 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1999.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1998, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1998-15 marzo 1999 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1999.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1998-15 MARZO 1999 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
736.		
14 luglio 1988, Roma *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa italiano ed il Ministero degli affari esteri maltese, con allegati *A* e *B*	14 luglio 1988	9
737.		
13 settembre 1994, Gerusalemme Accordo tra il Ministro dell'interno italiano ed il Ministro di polizia di Israele per la cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacenti	13 settembre 1994	21
738.		
13 dicembre 1996, Roma Accordo di consolidamento tra Italia e Togo - Club di Parigi 23 febbraio 1995	23 aprile 1997	27
739.		
12 febbraio 1997, Roma Accordo di cooperazione tra Italia e Brasile nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope	20 maggio 1998	43
740.		
18 aprile 1997, Roma Annesso del comitato tecnico previsto nello Scambio di lettere italo-svizzero concluso a Roma il 22 agosto-6 settembre 1996 concernente il reciproco riconoscimento dei titoli di maturità rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera ai fini delle ammissioni alle istituzioni	5 febbraio 1999	51
741.		
12 giugno 1996-19 aprile 1997, Parigi Scambio di Note rettificativo dall'Accordo tra Italia e Unione Latina relativamente al suo ufficio in Roma, firmato a Roma il 1° giugno 1995	1° febbraio 1999	61
742.		
4 aprile-1° agosto 1997, Manila Scambio di note tra Italia e Filippine relativo all'estensione del *memorandum* of understanding concernente il progetto «Miglioramento dell'ospedale generale delle Filippine, firmato a Roma il 9 settembre 1994».	9 settembre 1997	65

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione di cooperazione militare tra Italia e Tunisia (Tunisi, 3 dicembre 1991) *(Vedi legge 23 marzo 1998, n. 105 in* G.U. *n. 89* del 17 aprile 1998)	20 gennaio 1999 *G.U.* n. 25 del 1° febbraio 1999
Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa italiano ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea (Roma/Seoul 16 settembre-18 ottobre 1993) *(Vedi legge 23 marzo 1998, n. 102 in* G.U. *n. 89 del 17 aprile 1998)*	4 dicembre 1998 *G.U.* n. 298 del 22 dicembre 1998
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, Protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni, con Scambio di Lettere (Bruxelles, 28 novembre 1994) *(Vedi legge 4 marzo 1997, n. 83 in* G.U. *n. 76 del 2 aprile 1997)*	1° luglio 1998 *G.U.* n. 238 del 12 ottobre 1998
Accordo di collaborazione culturale tra Italia e Brasile (Roma, 12 febbraio 1997) *(Vedi legge 16 giugno 1998, n. 196 in* G.U. *n. 147 del 26 giugno 1998)*	9 ottobre 1998 *G.U.* n. 259 del 5 novembre 1998
Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Gedda 10 settembre 1996) *(Vedi legge 19 gennaio 1998, n. 13 in S.O. n. 23/L alla* G.U. *n. 30 del 6 febbraio 1998)*	22 maggio 1998 *G.U.* n. 100 del 2 maggio 1998
Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea *(Vedi legge 23 marzo 1998 n. 72 in* G.U. *n. 81 del 7 aprile 1998)*	22 ottobre 1998 *G.U.* n. 24 del 30 gennaio 1999

736.

Roma, 14 luglio 1988

Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa italiano ed il Ministero degli affari esteri maltese, con allegati *A* e *B*

(Entrata in vigore: 14 luglio 1988)

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO

ED

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MALTESE

PREAMBOLO

Il Ministero della Difesa Italiano, nell'ambito dei rapporti di amicizia e cooperazione con la Repubblica Maltese, si impegna a costituire in Malta una Missione di assistenza tecnico-militare di seguito denominata M.I.A.T.M..

ARTICOLO 1

La M.I.A.T.M. avrà il compito di:

- fornire la propria assistenza nell'addestramento di personale maltese nei seguenti settori e specializzazioni di impiego:
  . fanteria;
  . artiglieria contraerea;
  . genio;
  . trasmissioni;
  . motorizzazione
  . palombari sommozzatori;
  . motoristi/meccanici navali;
  . piloti e specialisti di elicottero;
- assicurare un Servizio di Ricerca e Soccorso (S.A.R.). Nello svolgimento di tale servizio sarà utilizzato per quanto possibile personale maltese.

ARTICOLO 2

La M.I.A.T.M. sarà di massima composta dal seguente personale militare:

- n. 1 Ufficiale Superiore quale Capo Missione;
- n. 11 Ufficiali Superiori/Inferiori;
- n. 35 Sottufficiali,

e si avvarrà - per l'impiego a fini addestrativi o per concorso in interventi di Genio Civile - del materiale militare ed altro di dotazione propria della Missione riportati in allegato "A". La custodia e la sicurezza dello stesso, ferma restando la proprietà Italiana, sarà assicurata dalla Parte Maltese.

La relativa manutenzione e conservazione sarà effettuata da personale maltese con la supervisione di personale specializzato della Missione.
Varianti al numero, ai compiti ed alla composizione della Missione - derivate da nuove esigenze a carattere permanente - potranno, di comune accordo tra le due Parti, essere effettuate in ogni momento di validità del presente Memorandum.
Nell'ambito della composizione suindicata, potranno essere effettuate riduzioni di personale e/o variazioni delle specializzazioni dello stesso in funzione delle attività programmate e concordate tra il Capo Missione e le competenti Autorità Maltesi.

ARTICOLO 3

L'attività operativa connessa con il Servizio S.A.R. e l'attività addestrativa a favore del personale maltese verranno effettuate:

- nel rispetto delle normative in vigore presso le FF.AA. Italiane;
- secondo programmi concordati tra il Capo Missione e le Autorità Maltesi responsabili dei vari settori di attività.

Al fine di definire o aggiornare i programmi addestrativi di cui sopra, i predetti responsabili si incontreranno ogni qualvolta ritenuto necessario e comunque una volta ogni trimestre
L'attività addestrativa avrà una durata giornaliera di 8 (otto) ore, anche non continuative.

ARTICOLO 4

Allo scopo di consentire un regolare svolgimento dei programmi addestrativi concordati, le Autorità competenti maltesi si impegnano ad assicurare l'efficienza dei servizi connessi all'espletamento dell'attività in questione.
Nell'esercizio delle sue funzioni la Missione italiana prenderà accordi diretti con le predette Autorità Maltesi.
In tali funzioni non dovranno verificarsi interferenze da parte di Corpi Militari e/o civili di altri Paesi stranieri.

ARTICOLO 5

Il personale militare italiano che opera in Malta in virtù del presente Memorandum non potrà indossare l'uniforme, salvo che nello svolgimento del Servizio S.A.R. e dell'attività addestrativa militare in cui indosserà l'uniforme prevista. Il personale potrà indossare l'uniforme in altre occasioni previ accordi in tal senso tra le due parti.
Verso il personale militare italiano dovrà essere usato, in ogni occasione, lo stesso riguardo e rispetto dovuto al personale dello stesso grado appartenente alle Forze Armate Maltesi.

ARTICOLO 6

I componenti della Missione italiana, nell'espletamento dei compiti assegnati, non potranno prendere parte in nessun caso alla esecuzione di operazioni connesse direttamente o indirettamente a situazioni conflittuali con Paesi stranieri e/o al mantenimento dell'ordine pubblico o ad ogni altra attività di carattere operativo militare.

ARTICOLO 7

Il Capo della Missione italiana svolgerà le sue funzioni in stretto contatto con il Capo della Rappresentanza Diplomatica Italiana a Malta.
Ogni membro della Missione rimane soggetto alla normativa di stato propria della Amministrazione di rispettiva appartenenza e comunque al Regolamento di disciplina militare italiano.

ARTICOLO 8

La Parte maltese si impegna a fornire ai membri della Missione italiana i benefici, le esenzioni e l'assistenza indicati nell'Allegato "B".

ARTICOLO 9

La Parte italiana provvederà direttamente alla retribuzione dei componenti della propria Missione a Malta.

ARTICOLO 10

La Parte maltese assume a suo carico le spese connesse ai movimenti all'interno del territorio nazionale, effettuati per motivi di servizio, assicurando i relativi mezzi di trasporto.

ARTICOLO 11

La Parte maltese assumerà ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dai membri della Missione italiana nell'esercizio delle loro funzioni.
Nel caso in cui i danni siano stati provocati da azioni connesse con dolo o colpa grave, la Parte maltese può chiedere alla Parte italiana il risarcimento delle spese sostenute.
In tutti i casi in cui è prevista una Commissione d'inchiesta, questa dovrà comprendere un numero di Ufficiali della Missione italiana uguale a quello della componente maltese.

ARTICOLO 12

Nel quadro del presente Accordo, la Parte maltese autorizza i componenti del nucleo familiare dei membri della Missione italiana ad accedere a Malta per seguire il capo famiglia.
Durante la loro permanenza a Malta, il personale italiano e le rispettive famiglie sono tenuti a rispettare le leggi in vigore e ad astenersi da qualsiasi attività che non sia compatibile con gli scopi di questo programma ed in particolare da ogni attività politica.
La Parte maltese si impegna a prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione, nel suo territorio, dei membri della Missione italiana, delle loro famiglie e dei loro beni, nonchè dei materiali ed archivi della Missione stessa.
Ove si verifichino casi che richiedano l'esercizio della giurisdizione penale o attività di polizia con particolare riferimento a perquisizioni e controlli, le due parti coopereranno strettamente in vista della soluzione più conforme agli interessi dei due Paesi, allo spirito della cooperazione in atto ed alla buona amministrazione della Giustizia.
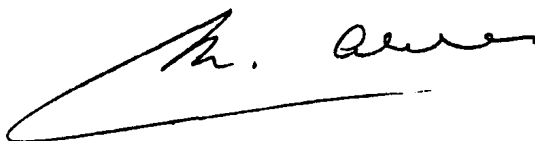
ARTICOLO 13
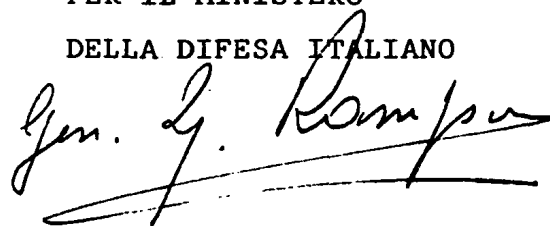
Il presente Memorandum, comprensivo degli Allegati "A" e "B" che ne costituiscono parte integrante, è redatto in due copie originali per ognuna delle due lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma e sostituirà quello ratificato a Malta in data 9 febbraio 1983. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che non intervenga una contraria manifestazione di volontà di una delle parti almeno 2 mesi prima della scadenza.

Firmato a Roma il 14 Luglio 1988.

PER IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI MALTESE

PER IL MINISTERO
DELLA DIFESA ITALIANO

ALLEGATO "A"

ELENCO DEI MATERIALI E MEZZI IN DOTAZIONE

ALLA MISSIONE ITALIANA DI ASSISTENZA TECNICO MILITARE A MALTA.

1. MATERIALI D'ARMAMENTO (incluso il munizionamento ritenuto necessario per l'addestramento):

- pistola "Beretta" cal.9 mod. 34	n. 99
- fucile semiautomatico Garand	n. 1
- FAL TA	n. 250
- mitragliatrice MG 42/59	n. 10
- mitragliatrice Browning 12,7	n. 6
- mortai da 81 mm.	n. 3
- binocoli	n. 6
- bussole	n. 4
- elmetti metallici	n.2000
- matite da segnalazione Minolux	n. 5
- maschere anti/NBC (con relativi filtri di mobilitazione)	n.1960

2. AUTOMEZZI E MEZZI SPECIALI (inclusi materiali per la manutenzione):

- motociclo	n. 1
- autovettura FIAT 131	n. 1
- autovettura FIAT Regata	n. 1
- autovetture FIAT 127	n. 1
- autovettura FIAT Ritmo	n. 4
- autovettura FIAT Uno	n. 1
- minibus FIAT 900	n. 6
- minibus FIAT 238	n. 1
- minibus FIAT Ducato	n. 1
- autovetture da ricognizione AR/76	n. 17
- autocarri medi ACM/52	n. 15
- autobus F 10	n. 3
- rimorchi 1/4 tonn.	n. 3
- elicotteri AB/212	n. 2
- trattore per traino	n. 1
- gruppo elettrogeno messa in moto elicotteri	n. 1
- pala caricatrice gommata TC/135	n. 1
- ruspa gommata C/180	n. 1
- pale caricatrici FL/14	n. 3
- apripista cingolato AD/14	n. 3
- autocarri FIAT 300 PC	n. 6
- motocompressore MATTEI	n. 1
- rullo compressore	n. 1

3. <u>MATERIALI VARI</u>

- cineproiettori sonori	n. 2
- coppia stadie invar. per livellazione	n. 2
- calcolatrici	n. 2
- duplicatore elettrico	n. 1
- epidiascopio	n. 1
- fotocopiatrici	n. 2
- livello wild completo	n. 2
- macchine da scrivere	n. 4
- plinto graduabile	n. 1
- stadia orizzontale wild	n. 2
- tavolo da disegno con tecnigrafo	n. 1
- teodolite wild T 2	n. 5
- arredi per aula didattica completa da 30 posti;	
- attrezzi vari per palestra di educazione fisica;	
- apparecchiatura per saldature (posto manutenzione) con accessori	n. 1
- compressori (posto manutenzione) con accessori	n. 2
- estrattori per cuscinetti a sfere	n. 2
- pompe varie	n. 2
- raddrizzatore di corrente	n. 1
- saldatore	n. 1
- ponte radio (comprensivo di n. 1 terminale, n. 1 ripetitore ed accessori vari)	n. 1
- gruppi elettrogeni	n. 3
- raddrizzatore	n. 1
- stazioni radio varie	n. 35
- telefoni vari	n. 19
- aula per marconisti completa	n. 1
- equipaggiamento per sommozzatori/palombari, completo di battello e lancia	n. 1
- motocompressore e gruppo refrigerante	n. 1
- camera di decompressione	n. 1

ALLEGATO "B"

BENEFICI, ESENZIONI E ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA MISSIONE ITALIANA A MALTA

ARTICOLO 1

Tutti i membri della Missione italiana nel quadro del presente Accordo, beneficiano:

- del rilascio, da parte delle Autorità Maltesi, di un documento d'identità che attesta qualifiche e funzioni svolte. Un analogo documento di identità verrà rilasciato anche ai componenti del nucleo familiare;
- di una licenza ordinaria annuale di giorni 30 oltre alle festività legalmente riconosciute durante le quali sono liberi dal servizio. Qualora la licenza ordinaria dovesse essere frazionata su richiesta della Parte maltese, le spese di trasporto saranno a carico di tale Parte;
- di una licenza straordinaria fino ad un massimo di giorni 10 concessa dal Capo Missione, che ne informa le Autorità maltesi, per giustificate ragioni familiari, per motivi gravi o eccezionali. In tal caso le spese di trasporto saranno a carico dell'interessato.

ARTICOLO 2

Nel quadro del presente Accordo, la Parte maltese:

- esenta l'importazione di mobilio ed effetti personali appartenenti ai membri della Missione ed alle loro famiglie, oltre a due autovetture per famiglia, dalle tasse di importazione e da altri carichi fiscali;
- esenta l'esportazione dei beni sopra citati dai diritti di esportazione e da ogni altro carico fiscale in occasione della partenza definitiva dal territorio maltese;
- esenta i materiali di dotazione, propri della Missione italiana, dalle tasse di importazione ed esportazione e da ogni altro carico fiscale;
- si adopera per fornire, a prezzo equo, un alloggio idoneo, con acqua corrente, energia elettrica e tutto il necessario, ad ogni singolo membro della Missione ed alla sua famiglia;

- autorizza il personale della Missione a fruire dei benefici di carattere fiscale previsti per il personale della Rappresentanza Diplomatica.

ARTICOLO 3

Nel quadro del presente Accordo, la Parte maltese garantisce l'assistenza medica gratuita ai membri della Missione italiana ed ai componenti del nucleo familiare.

737.

Gerusalemme, 13 settembre 1994

Accordo di lavoro tra il Ministero dell'interno italiano ed il Ministro di polizia dello Stato di Israele per la cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacenti

(Entrata in vigore: 13 settembre 1994)

ACCORDO DI LAVORO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL MINISTRO DI POLIZIA DELLO STATO DI ISRAELE PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

I Ministri dei due Paesi, di qui in avanti chiamati le "Parti",

CONSAPEVOLI dei fenomeni criminosi collegati al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti che colpiscono particolarmente entrambi i Paesi così da minare la sicurezza e l'ordine pubblico nonchè il benessere e l'integrità fisica di loro cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti;

RICHIAMANDOSI al Memorandum d'Intesa firmato nell'86 dai Ministri competenti dei due Paesi;

NEL TOTALE RISPETTO dei loro sistemi costituzionali, giuridici e amministrativi e nel rispetto della sovranità di entrambi gli Stati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Sulla base del presente Accordo, le Parti si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per migliorare la loro cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti;

Decidono la creazione di un Comitato bilaterale per la cooperazione nei campi sopra citati;

Il Comitato bilaterale sarà co-presieduto dai due Ministri e si riunirà ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario per rafforzare la cooperazione e allo scopo di superare gli eventuali ostacoli ad essa frapposti;
Periodicamente, e almeno ogni sei mesi, si terrà una riunione degli alti funzionari per fare il punto della situazione circa

le attività intraprese congiuntamente, per individuare i nuovi obiettivi da raggiungere e per farne rapporto ai propri Ministri.

ANTI-TERRORISMO

Circa la lotta al terrorismo, le Parti convengono sui metodi di cooperazione nei seguenti campi:

a) Scambio regolare, dettagliato e rapido di informazioni e dati su gruppi terroristici, attentati e metodi usati da terroristi, su richiesta, ma fatti salvi i trattati pertinenti e le normative dei Paesi interessati, o su iniziativa del Paese che è in possesso delle informazioni;
b) Aggiornamento regolare e reciproco circa la minaccia terroristica nonchè sulle tecniche e sulle strutture organizzative messe a punto per combatterla;
c) Scambio di esperti e corsi di formazione congiunti, da tenersi in entrambi i Paesi, su particolari tecniche investigative e operative;
d) Scambio regolare di esperienze e conoscenze tecnologiche nel campo della sicurezza allo scopo di migliorare i livelli di sicurezza dei possibili obiettivi terroristici di comune interesse per entrambi i Paesi.

CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, le Parti convengono di cooperare nei seguenti campi:

a) Scambio regolare, dettagliato e rapido di informazioni e dati riguardanti i gruppi di criminalità organizzata e i metodi utilizzati da questi gruppi su richiesta di una delle Parti o su iniziativa del Paese in possesso dell'informazione;
b) Aggiornamento regolare e reciproco circa la minaccia posta dalla criminalità organizzata e sulle tecniche e strutture organizzative create per combatterla;
c) Scambio di esperti e corsi di formazione congiunti, da tenersi in entrambi i Paesi, su particolari tecniche investigative e operative;
d) Scambio regolare di esperienze e conoscenze tecnologiche nel campo della prevenzione della criminalità organizzata;
e) Studio congiunto dello sviluppo di contatti criminali nei due Paesi;

f) Scambio di atti legislativi e strumenti legali;
g) Scambio regolare e reciproco di esperienze e conoscenze tecnologiche nel campo della sicurezza dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni;
h) Scambio di informazioni operative riguardanti le operazioni finanziarie illegali con particolare attenzione per quello che concerne le attività di riciclaggio, falsificazione di banconote e documenti, furto di opere d'arte e d'antiquariato, reati contro l'ambiente ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive nonchè altri reati che sono ritenuti particolarmente pericolosi come il traffico di armi, esplosivi e materiale strategico di interesse per entrambe le Parti.

STUPEFACENTI

Per quel che riguarda la lotta al traffico e all'abuso di stupefacenti le Parti convengono sui metodi di tale cooperazione nei seguenti campi:

a) Scambio regolare, dettagliato e rapido di informazioni e dati riguardanti il traffico di stupefacenti, gli incidenti e i metodi utilizzati dai trafficanti, sia su richiesta di una delle Parti che su iniziativa del Paese in possesso dell'informazione;
b) Aggiornamento regolare e reciproco sulla minaccia posta dal traffico di stupefacenti nonchè sulle tecniche e strutture organizzative predisposte per combatterlo;
c) Scambio di esperti e corsi di addestramento congiunti, da tenersi in entrambi i Paesi, su particolari tecniche di prevenzione, investigative e operative;
d) Scambio regolare di esperienze e conoscenze tecnologiche sui nuovi tipi di stupefacenti, sui metodi di produzione, sulle rotte utilizzate dai narcotrafficanti e sui metodi di occultamento di queste sostanze nonchè sulle tecniche di identificazione e di analisi;
e) Studio sulla possibilità che Israele entri a far parte del sistema informatico " Teledrug";
f) Metodi di controllo del traffico di droga ai posti di frontiera.

Le Parti si impegnano ad utilizzare le "consegne controllate" in operazioni congiunte nel pieno rispetto delle loro legislazioni e del loro codice penale.

IN GENERALE
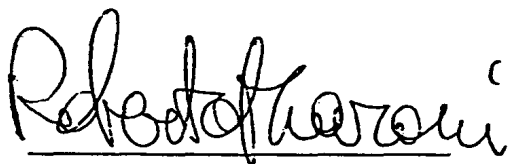
Per quanto riguarda i vari tipi di crimine sopra menzionati, nonchè altri crimini gravi, le Parti convengono, tra l'altro, i seguenti metodi di cooperazione:

a) Scambio di informazioni riguardanti i metodi di coinvolgimento della popolazione in aiuto alle forze di polizia per scopi di prevenzione del crimine;
b) Scambio di informazioni riguardanti le tecniche di identificazione di polizia scientifica in tutti i campi, ivi compresi quello degli stupefacenti, del materiale esplosivo, dei documenti falsi e di altri tipi di falsificazione;
c) Scambio di informazioni concernenti le campagne di sensibilizzazione ed educative rivolte ai giovani e a tutta la popolazione per la prevenzione del crimine e la sicurezza;
d) Scambio di informazioni circa i metodi e le tecniche per il disinnescamento e rimozione di bombe inesplose e la mobilitazione di squadre di artificieri su tutto il territorio.
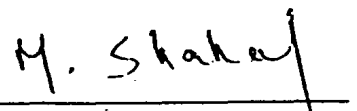
VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entrerà in vigore una volta che i due Ministri avranno firmato l'Accordo nelle loro lingue, Ebraico e Italiano. In caso di contenzioso, farà fede il testo in Inglese.

Firmato a Gerusalemme, il tredici Settembre 1994.

Ministro dell'Interno della Repubblica d'Italia	M. Shahal Ministro di Polizia dello Stato d'Israele

738.

Roma, 13 dicembre 1996

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo (Club di Parigi) firmato a Roma il 13 dicembre 1996

(Entrata in vigore: 23 aprile 1997)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 23 février 1995 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Togo, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1994, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus en application des Procès Verbaux de Paris du 6 Juin 1984 et du 22 Mars 1988;

b) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Janvier 1995 et le 30 Septembre 1997 et non réglées résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclu en application du Procès Verbal de Paris du 22 Mars 1988;

c) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article V, paragraphe 1) i) du présent Accord;

d) des dettes en intérêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1994, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus en application des Procès Verbaux de Paris du 20 Juin 1989 et du 9 Juillet 1990;

e) des mêmes dettes indiquées au paragraphe d) de cet Article, en intérêts, dues entre le 1er Janvier 1995 et le 30 septembre 1997 et non réglées;

f) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe d) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article V, paragraphe 1) ii) du présent Accord;

g) des dettes, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1994, résultant des Articles III et IV de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclu en application du Procès Verbal de Paris du 19 Juin 1992;

h) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe g) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article VII du présent Accord.

Les montants des dettes en question, indiqués en Annexes, à cet Accord pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I, paragraphs a), b), c), d) et f) seront remboursées et transférées par la Societé Nationale d'Investissement et Fond Annexes (ci après denommée "SNI - FA") agissant pour le compte du Gouvernement de la République Togolaise (ci après denommé "Gouvernement") à la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", (ci-après denommée "SACE"), dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

15.5.1997	0,33%
15.11.1997	0,19%
15.5.1998	0,20%
15.11.1998	0,21%
15.5.1999	0,22%
15.11.1999	0,24%
15.5.2000	0,25%
15.11.2000	0,27%
15.5.2001	0,28%
15.11.2001	0,30%
15.5.2002	0,32%
15.11.2002	0,33%
15.5.2003	0,35%
15.11.2003	0,37%
15.5.2004	0,40%
15.11.2004	0,42%
15.5.2005	0,44%
15.11.2005	0,47%
15.5.2006	0,49%
15.11.2006	0,52%
15.5.2007	0,55%
15.11.2007	0,58%
15.5.2008	0,61%
15.11.2008	0,64%
15.5.2009	0,68%
15.11.2009	0,71%
15.5.2010	0,75%
15.11.2010	0,79%
15.5.2011	0,83%
15.11.2011	0,88%
15.5.2012	0,92%
15.11.2012	0,97%
15.5.2013	1,02%
15.11.2013	1,08%
15.5.2014	1,13%
15.11.2014	1,19%
15.5.2015	1,26%
15.11.2015	1,32%
15.5.2016	1,39%
15.11.2016	1,46%
15.5.2017	1,54%
15.11.2017	1,62%
15.5.2018	1,70%
15.11.2018	1,79%
15.5.2019	1,88%
15.11.2019	1,98%
15.5.2020	2,08%
15.11.2020	2,19%
15.5.2021	2,30%
15.11.2021	2,42%
15.5.2022	2,54%
15.11.2022	2,67%
15.5.2023	2,81%
15.11.2023	2,95%
15.5.2024	3,10%
15.11.2024	3,26%
15.5.2025	3,42%
15.11.2025	3,59%
15.5.2026	3,78%
15.11.2026	3,97%
15.5.2027	4,17%
15.11.2027	4,38%
15.5.2028	4,60%
15.11.2028	4,84%
15.5.2029	5,06%

ARTICLE III

Les dettes visées au précedent Article I, paragraph e) seront remboursées et transférées par la "SNI-FA" agissant pour le compte du "Gouvernement" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

15.11.2002	0,12%
15.5.2003	0,20%
15.11.2003	0,28%
15.5.2004	0,38%
15.11.2004	0,48%
15.5.2005	0,58%
15.11.2005	0,70%
15.5.2006	0,82%
15.11.2006	0,94%
15.5.2007	1,08%
15.11.2007	1,22%
15.5.2008	1,36%
15.11.2008	1,52%
15.5.2009	1,70%
15.11.2009	1,86%
15.5.2010	2,06%
15.11.2010	2,26%
15.5.2011	2,46%
15.11.2011	2,68%
15.5.2012	2,92%
15.11.2012	3,18%
15.5.2013	3,44%
15.11.2013	3,70%
15.5.2014	4,00%
15.11.2014	4,30%
15.5.2015	4,64%
15.11.2015	4,98%
15.5.2016	5,34%
15.11.2016	5,72%
15.5.2017	6,12%
15.11.2017	6,54%
15.5.2018	7,00%
15.11.2018	7,46%
15.5.2019	7,96%

ARTICLE IV

Les dettes visées au précedent Article I, paragraphs g) et h) seront remboursées et transférées par la "SNI -FA" agissant pour le compte du "Gouvernement" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

30.6.1997	0,82%
31.12.1997	1,24%
30.6.1998	1,71%
31.12.1998	2,23%
30.6.1999	2,80%
31.12.1999	3,44%
30.6.2000	4,15%
31.12.2000	4,92%
30.6.2001	5,78%
31.12.2001	6,73%
30.6.2002	7,77%
31.12.2002	8,91%
30.6.2003	10,17%
31.12.2003	11,55%
30.6.2004	13,06%
31.12.2004	14,72%

ARTICLE V

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes du précedent Article II, la "SNI-FA", agissant pour le compte du "Gouvernement", s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe b) et à partir du 1er Janvier 1995 pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes a), c), d) et f), jusqu'au règlement total des montants restant dus au taux d'intérêt de:

- i) pour ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes a), b) et c) 1,40 % p.a. pour les dettes en Francs Français, de 1,40 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 1,79 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 1,48 % p.a. pour les dettes en ECU.

- ii) pour ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes d) et f) 2,98 % p.a. pour les dettes en Francs Français, de 2,98 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 3,50 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 3,09 % p.a. pour les dettes en ECU.

2) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Mai - 15 Novembre), le premier échéant le 15 Mai 1997.

ARTICLE VI

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes du précedent Article III, la"SNI-FA", agissant pour le compte du "Gouvernement", s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe e), jusqu'au règlement total des montants restant dus au taux d'intérêt de 6,91 % p.a. pour les dettes en Francs Français, de 7,50 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 7,90 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 7,37 % p.a. pour les dettes en ECU.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Mai - 15 Novembre), le premier échéant le 15 Mai 1997.

ARTICLE VII

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes du précedent Article IV, la"SNI-FA", agissant pour le compte du "Gouvernement", s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir du 1er Janvier 1995 pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes g) et h) jusqu'au règlement total des montants restant dus au taux d'intérêt de 6,15 % p.a. pour les dettes en Francs Français, de 7,01 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 7,76 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 6,39 % p.a. pour les dettes en ECU.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre), le premier échéant le 31 Décembre 1996.

ARTICLE VIII

La "SNI-FA" agissant pour le compte du "Gouvernement" s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les dettes échues et non réglées à la date du 23 Février 1995 au titre des consolidations ou des crédits garantis par la "SACE", et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard le 31 Décembre 1996.

Des intérêts de retard, calculés aux taux d'intérêts indiqués à l'Article VII de cet Accord, seront perçus sur ces montants.

ARTICLE IX

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents Articles II, III, IV, V, VI, VII et VIII de cet Accord, la "SNI-FA" agissant pour le compte du "Gouvernement" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "SACE" intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois rélevés pour les respectives devises à la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE X

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Janvier 1996 au 31 Décembre 1996 pourvu que les conditions indiquées à la Section IV, point 4 b) du Procès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 soient remplies.

ARTICLE XI

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Janvier 1997 au 30 Septembre 1997 pourvu que les conditions indiquées à la Section IV, point 4 c) du Procès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 soient remplies.
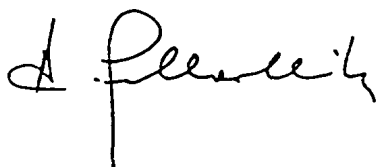
ARTICLE XII

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française le 13 Décembre 1996.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 febbraio 1995 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativo al consolidamento del debito del Togo, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in conto capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati alla data del 31 Dicembre 1994, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi del 6 giugno 1984 e del 22 marzo 1988;

b) dei debiti in capitale ed interessi dovuti tra il 1 gennaio 1995 ed il 30 settembre 1997 e non pagati derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo concluso in applicazione del Processo verbale di Parigi del 22 Marzo 1988;

c) degli interessi di mora accumulati alla data del 31 Dicembre 1994 sui debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 Dicembre 1994 ai tassi d'interesse indicati all'Articolo V, paragrafo 1) i) del presente Accordo;

d) dei debiti in interessi scaduti e non pagati alla data del 31 Dicembre 1994, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi del 20 giugno 1989 e del 9 luglio 1990;

e) degli stessi debiti indicati al paragrafo d) di questo Articolo in interessi dovuti tra il 1 gennaio 1995 ed il 30 settembre 1997 e non saldati;

f) degli interessi di mora accumulati al 31 Dicembre 1994 sui debiti indicati al paragrafo d) di questo Articolo calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 Dicembre 1994 ai tassi d'interesse indicati all'Articolo V, paragrafo 1) ii) del presente Accordo;

g) dei debiti in capitale ed interessi scaduti e non pagati alla data del 31 Dicembre 1994, derivanti dagli Articoli III e IV dell'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 19 giugno 1992;

h) degli interessi di mora accumulati alla data del 31 Dicembre 1994 sui debiti indicati al paragrafo g) di questo Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 Dicembre 1994 ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VII del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione indicati negli Annessi al presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d) e f) saranno rimborsati e trasferiti dalla Società Nazionale d'Investimento e Fondo Annessi (di seguito denominata "SNI-FA") agente per conto della Repubblica del Togo (di seguito denominata "Governo") alla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" (di seguito denominata"SACE") nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni come segue:

- 15.5.1997 0,33%
- 15.11.1997 0,19%
- 15.5.1998 0,20%
- 15.11.1998 0,21%
- 15.5.1999 0,22%
- 15.11.1999 0,24%
- 15.5.2000 0,25%
- 15.11.2000 0,27%
- 15.5.2001 0,28%
- 15.11.2001 0,30%
- 15.5.2002 0,32%
- 15.11.2002 0,33%
- 15.5.2003 0,35%
- 15.11.2003 0,37%
- 15.5.2004 0,40%
- 15.11.2004 0,42%
- 15.5.2005 0,44%
- 15.11.2005 0,47%
- 15.5.2006 0,49%
- 15.11.2006 0,52%
- 15.5.2007 0,55%
- 15.11.2007 0,58%
- 15.5.2008 0,61%
- 15.11.2008 0,64%
- 15.5.2009 0,68%
- 15.11.2009 0,71%

- 15.5.2010	0,75%
- 15.11.2010	0,79%
- 15.5.2011	0,83%
- 15.11.2011	0,88%
- 15.5.2012	0,92%
- 15.11.2012	0,97%
- 15.5.2013	1,02%
- 15.11.2013	1,08%
- 15.5.2014	1,13%
- 15.11.2014	1,19%
- 15.5.2015	1,26%
- 15.11.2015	1,32%
- 15.5.2016	1,39%
- 15.11.2016	1,46%
- 15.5.2017	1,54%
- 15.11.2017	1,62%
- 15.5.2018	1,70%
- 15.11.2018	1,79%
- 15.5.2019	1,88%
- 15.11.2019	1,98%
- 15.5.2020	2,08%
- 15.11.2020	2,19%
- 15.5.2021	2,30%
- 15.11.2021	2,42%
- 15.5.2022	2,54%
- 15.11.2022	2,67%
- 15.5.2023	2,81%
- 15.11.2023	2,95%
- 15.5.2024	3,10%
- 15.11.2024	3,26%
- 15.5.2026	3,78%
- 15.11.2026	3,97%
- 15.5.2027	4,17%
- 15.11.2027	4,38%
- 15.5.2028	4,60%
- 15.11.2028	4,84%
- 15.5.2029	5,06%
- 15.11.2029	5,06%

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo e) saranno rimborsati e trasferiti dalla "SNI-FA" agente per conto del "Governo "alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue.

- 15.5.2002	0,12%
- 15.5.2003	0,20%
- 15.11.2003	0,28%
- 15.5.2004	0,38%
- 15.11.2004	0,48%
- 15.5.2005	0,58%
- 15.11.2005	0,70%
- 15.5.2006	0,82%
- 15.11.2006	0,94%

- 15.5.2007	1,08%
- 15.11.2007	1,22%
- 15.5.2008	1,36%
- 15.11.2008	1,52%
- 15.5.2009	1,70%
- 15.11.2009	1,86%
- 15.5.2010	2,06%
- 15.11.2010	2,26%
- 15.5.2011	2,46%
- 15.11.2011	2,68%
- 15.5.2012	2,92%
- 15.11.2012	3,18%
- 15.3.2013	3,44%
- 15.11.2013	3,70%
- 15.5.2014	4,00%
- 15.11.2014	4,30%
- 15.5.2015	4,64%
- 15.11.2015	4,98%
- 15.5.2016	5,34%
- 15.11.2016	5,72%
- 15.5.2017	6,12%
- 15.11.2017	6,54%
- 15.5.2018	7,00%
- 15.11.2018	7,46%
- 15.5.2019	7,96%

ARTICOLO IV

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi g) e h) saranno rimborsati e trasferiti dalla "SNI-FA" agente per conto del "Governo" alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

- 30.6.1997	0,82%
- 31.12.1997	1,24%
- 30.6.1998	1,71%
- 31.12.1998	2,23%
- 30.6.1999	2,80%
- 31.12.1999	3,44 %
- 30.6.2000	4,15%
- 31.12.2000	4,92%
- 30.6.2001	5,78%
- 31.12.2001	6,73%
- 30.6.2002	7,77%
- 31.12.2002	8,91%
- 30.6. 2003	10,17%
- 31.12.2003	11,55%
- 30.6.2004	13.06%
- 31.12.2004	14,72%

ARTICOLO V

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, la "SNI-FA" agente per conto del "Governo", s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo b) ed a partire dal 1 gennaio 1995 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), c), d) ed f) fino al pagamento totale dei rimanenti importi ancora dovuti al tasso d'interesse di:

- i) per quanto concerne i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b) e c) 1,40% per annum per i debiti in franchi francesi, 1,40% per annum per i debiti in dollari USA, 1,79 % per annum per i debiti in lire italiane e 1,48% per annum per i debiti in ECU;

- ii) per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi d) ed f), 2,98% per annum per i debiti in franchi francesi, 2,98% per annum per i debiti in dollari USA, 3,50% per annum per i debiti in lire italiane e 3,09% per annum per i debiti in ECU.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 maggio - 15 Novembre) la prima delle quali in scadenza il 15 maggio 1997.

ARTICOLO VI

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, la "SNI-FA" agente per conto del "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo e) fino al saldo totale dei rimanenti importi ancora dovuti al tasso d'interesse di 6,91% per annum per i debiti in franchi francesi, di 7,50% per annum per i debiti in dollari USA, di 7,90% per annum per i debiti in Lire italiane e di 7,37% per annum per i debiti in ECU.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 maggio - 15 Novembre) la prima delle quali in scadenza il 15 maggio 1997.

ARTICOLO VII

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo V, la "SNI-FA" agente per conto del "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dal 1 gennaio 1995 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi g) e h) fino al saldo totale dei rimanenti importi ancora dovuti al tasso d'interesse di 6,15% per annum per i debiti in Franchi francesi, di 7,01% per annunm per i debiti in dollari USA, di 7,76% per annum per i debiti in Lire italiane e di 6,39% per annum per i debiti in ECU.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 maggio - 31 Dicembre), la prima delle quali in scadenza il 31 Dicembre 1996.

ARTICOLO VIII

La "SNI-FA" agente per conto del "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" i debiti scaduti e non pagati alla data del 23 Febbraio 1995 a titolo dei consolidamenti o dei crediti garantiti dalla "SACE" e che non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo, il prima possibile ed in ogni caso non oltre il 31 Dicembre 1996.

Interessi di mora calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VII del presente Accordo saranno riscossi su tali importi.

ARTICOLO IX

In caso di ritardo di oltre trenta giorni di qualsiasi pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III, IV, V, VII e VIII del presente Accordo, la "SNI-FA" agente per conto del Governo s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla "SACE", gli interessi di mora calcolati ai tassi d'interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi rilevati per le rispettive valute alla data di scadenza, incrementato di 1 punto in percentuale.

ARTICOLO X

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai debiti dovuti dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 a condizione che le condizioni indicate alla Sezione IV, punto 4) del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 Febbraio 1995 siano osservate.

ARTICOLO XI

Le norme del presente Accordo si applicano ai debiti dovuti dal 1 gennaio 1997 al 30 Settembre 1997 a patto che le condizioni indicate alla Sezione IV, punto 4 c) del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 Febbraio 1995 siano osservate.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese il 13 Dicembre 1996.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Togo

739.

Roma, 12 febbraio 1997

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope

(Entrata in vigore: 20 maggio 1998)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile chiamati in seguito "Parti Contraenti";

Consapevoli che i fenomeni delittuosi connessi con il crimine organizzato e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

Richiamando la Risoluzione n.45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonchè la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

Tenendo in considerazione i loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi;

Nel rispetto della sovranità di ciascuno Stato;

Convengono

ARTICOLO 1

1. Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verrà istituita una Commissione Mista per la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. La Commissione Mista sarà co-presieduta dai rappresentanti dei rispettivi Governi, che, per la Repubblica Italiana, è il Ministro dell'Interno e per la Repubblica Federativa del Brasile è il Ministro della Giustizia e si riunirà ogni qualvolta le Parti Contraenti ritengano necessario conferire un maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello.

4. Periodicamente e, comunque, almeno con cadenza annuale, avranno luogo riunioni congiunte di Alti Funzionari dei Ministeri interessati per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

ARTICOLO 2

1. In conformità con le leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte Contraente potrà promuovere procedure investigative presso gli Organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero di attività concernenti la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita;

b) la Parte Contraente richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

2. Le procedure di cui alla lettera a) del paragrafo 1 non saranno attivate nei casi in cui la Parte Contraente richiesta ritenga che queste compromettano la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

3. In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego di assistenza specificandone i motivi.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti si prodigheranno allo scopo di favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali anche attraverso introduzioni legislative che permettano di affrontare meglio la criminalità organizzata ed il traffico di droghe e reati connessi.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti si consulteranno in vista dell'adozione, per quanto possibile, di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti in conformità alle loro rispettive legislazioni nazionali, convengono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope debba estendersi alla ricerca di latitanti responsabili dei citati fatti delittuosi, ricorrendo, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di estradizione, anche all'istituto dell'espulsione, nonchè all'esecuzione di provvedimenti di sequestro dei beni provento dei fatti delittuosi in argomento.

ARTICOLO 7

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà anche nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni, di notizie ed esperienze attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;

b) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonchè sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per combatterle, anche attraverso scambi

di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;

c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;

d) studio congiunto delle questioni concernenti lo sviluppo di tali relazioni criminose;

e) scambio di atti legislativi e strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonchè di tecniche di difesa individuale utilizzate nelle operazioni di polizia;

f) collaborazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e della dinamica, nonchè delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata;

g) costante e reciproco scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;

h) scambio di informazioni operative concernenti operazioni finanziarie illegali con particolare riferimento a quelle riguardanti le attività di riciclaggio, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, nonchè altri reati particolarmente pericolosi, quali il traffico d'armi, esplosivi e materiali strategici, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 8

1. Agli effetti del presente Accordo: - sostanze stupefacenti sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; - sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; - come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art.3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

2. Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali in vigore, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie e i dati che possano contribuire alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare la collaborazione comprenderà:

a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per combatterli, anche attraverso lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;

d) lo studio congiunto di associazioni o gruppi di trafficanti, eventi e tecniche;

e) lo scambio di informazioni, dati e notizie sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze nonchè sulle tecniche di analisi;

f) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

ARTICOLO 9

1. La collaborazione prevista dal presente Accordo per la lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, rispettate le legislazioni nazionali, si estende anche ai precursori e alle sostanze chimiche essenziali.

2. Le Parti Contraenti si impegnano a utilizzare, quando previsto dalle rispettive leggi processuali penali, la tecnica delle "consegne controllate".

ARTICOLO 10

1. Ogni Parte Contraente notificherà all'altra Parte Contraente il completamento delle rispettive procedure interne necessarie all'approvazione del presente Accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un tempo illimitato, a meno che una delle Parti Contraenti lo denunci, per via diplomatica. La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la sua notifica e non inficierà la validità di qualunque obbligo contratto prima della denuncia.

3. Il presente Accordo potrà essere modificato per via diplomatica con il consenso delle Parti Contraenti, entrando le modifiche in vigore secondo il paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto a Roma, il 12 febbraio 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, essendo i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

740.

Roma, 18 aprile 1997

Scambio di Lettere costituente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di maturità rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera ai fini delle ammissioni alle istituzioni Annesso (verbale del Comitato tecnico misto italo-svizzero, allegati *A* e *B*) firmato a Roma il 18 aprile 1997

(Entrata in vigore: 5 febbraio 1999)

COMITATO TECNICO MISTO ITALO-SVIZZERO

Il giorno 18 aprile 1997 si è riunito a Roma, nei locali del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Scambi Culturali, di Via Ippolito Nievo n.35, il Comitato Tecnico Misto Italo-Svizzero, previsto dall'art.6, lettera a) dello Scambio di note firmate a Roma il 22 agosto e il 6 settembre 1996.
Il Comitato è composto da:
Delegazione italiana
Dott. ssa M.Grazia BUSCEMA - dirigente DIV.III Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione
Dott.ssa Antonina DI MARIA - Dirigente DIV II -Direzione generale per l'istruzione Classica,Scientifica e Magistrale del Ministero della Pubblica Istruzione
Dott.ssa Anna PIPERNO ispettore tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione
Dott. Luigi CLAVARINO ispettore tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione
Dott. Giancarlo BIANCIARDI - funzionario DIV.III Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

DELEGAZIONE SVIZZERA
Dott.Pierre TARAMARCAZ, Ufficio federale dell'educazione e della scienza, Berna
Dott.ssa Francesca BRAENDLI, Vice presidente Comitato della Scuola svizzera di Milano
Dott. Daniel CHRISTEN, Professore Scuola svizzera di Roma
Dott. Marc KOENIG, Direttore della Scuola svizzera di Roma,
Dott. Roberto SCHMIDLI, Direttore della Scuola svizzera di Milano
Dott.ssa Margrit WETTER GAMBARARA, Comitato della Scuola svizzera di Roma
Dott. Jean-Hubert LEBET, Consigliere, Affari culturali, Ambasciata svizzera, Roma

Viene discusso il seguente ordine del giorno:

1) criteri di scelta, procedure e tempi di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana;

2) programmi e numero di ore settimanali del corso di lingua e cultura italiana;
3) criteri di comparazione del voto o giudizio finale tra il diploma di maturità svizzero ed il diploma di maturità italiano;
4)funzione del rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione agli esami di maturità.

Il Comitato dopo ampia discussione dei temi all'ordine del giorno ha convenuto quanto segue:

1.1. il docente di italiano nelle scuole svizzere deve essere in possesso di laurea in lettere ed aver superato l'esame biennale di lingua e letteratura italiana. Ove possibile detto docente deve essere in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie di II grado.
1.2.la nomina del docente di italiano deve avvenire con la seguente procedura:
-la scuola, una volta individuato il docente da nominare, trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione Generale Scambi Culturali- la proposta di nomina e relativa documentazione;
-il Ministero verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al punto 1.1 comunica il proprio assenso alla nomina entro 15 giorni;
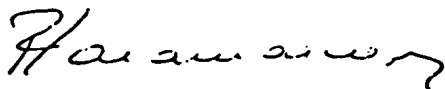
2.1.si concorda sul programma di italiano allegato al presente verbale (allegato A)
2.2.l'insegnamento di italiano verrà impartito per 4 ore settimanali per ciascun anno del liceo;
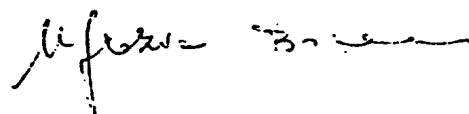
3. tenuto conto dei differenti sistemi di valutazione vigenti nei rispettivi ordinamenti, che prevedono, nel sistema svizzero una scala di voti da 60 a 90 e nel sistema italiano una scala di voti da 36 a 60, la conversione dei voti attribuiti negli esami di maturità deve essere effettuata, per quanto riguarda i voti intermedi tra il minimo ed il massimo, secondo un criterio di proporzione matematica lineare (coefficiente 0,8 per la conversione dal sistema svizzero a quello italiano e coefficiente 1,25 per la conversione dal sistema italiano a quello svizzero). Sulla base di tale criterio vengono elaborate le tabelle di conversione allegato B.

4.il rappresentante del governo italiano previsto dall'art.4, terza alinea, dello Scambio di note sarà un ispettore tecnico nominato dal Ministero della Pubblica istruzione che parteciperà alle prove di esame di maturità per verificare la regolarità dello svolgimento degli esami di italiano.

PER LA DELEGAZIONE SVIZZERA

PER LA DELEGAZIONE ITALIANA

ALLEGATO A

SCUOLA SVIZZERA PIANO DI STUDIO PER IL LICEO

LINGUA E CULTURA ITALIANA

1. Obiettivi generali

L'insegnamento della lingua e della cultura italiana nel liceo si pone i seguenti obiettivi.

- Favorire la crescita e l'autonomia intellettuale degli allievi e la loro integrazione sociale, sostenendo lo sviluppo della loro competenza linguistica e sensibilizzandoli agli aspetti pragmatici della comunicazione.
- Incoraggiare una disposizione consapevole e critica verso le manifestazioni della comunicazione verbale e non verbale, fornendo gli strumenti per valutarne il contenuto, le forme, le presupposizioni, gli scopi e le implicazioni storico-culturali.
- Sviluppare la riflessione sulla lingua nel suo duplice aspetto di espressione del pensiero e mezzo di comunicazione, individuandovi le caratteristiche di sistema formale, di norma sociale e di creatività individuale.
- Portare gli allievi alla conoscenza delle principali opere della letteratura italiana, dei loro autori e del loro contesto storico, mettendone in rilievo i rapporti con le letterature straniere.
- Preparare gli allievi agli studi superiori, introducendoli alle tecniche e agli strumenti di ricerca, e disponendoli progressivamente allo studio autonomo.

2. Programma per il biennio

2.1. Obiettivi

Nel corso del primo biennio l'allievo è progressivamente condotto a:

- affinare l'abilità linguistica passiva e attiva
- approfondire la riflessione teorica su alcuni aspetti fondamentali della comunicazione verbale e non verbale
- acquisire gradualmente gli strumenti per l'analisi del testo letterario e a coglierne la specificità
- individuare le relazioni tra il testo e il suo contesto
- saper utilizzare sussidi bibliografici e strumenti di ricerca di diverso tipo

2.2. Contenuti

Competenza linguistica

Lo sviluppo delle abilità linguistiche sarà perseguito attraverso delle attività finalizzate in particolare a:

- potenziare le competenze comunicative in vari contesti e settori
- arricchire il patrimonio lessicale
- rafforzare la padronanza sintattica
- acquisire un'autonoma capacità di lettura di testi letterari e non letterari

- sviluppare l'abilità della scrittura, adeguandola a esigenze comunicative diversificate a seconda dell'oggetto del discorso, del destinatario, del contesto ecc.

In questo senso sarà opportuno:
- proporre una varietà di situazioni per l'esercizio dell'espressione orale, quali: conversazioni, discussioni, interviste, esposizione di relazioni
- esercitare la produzione di testi scritti: sviluppo di argomentazioni su tema dato, riassunti, parafrasi, schede di lettura, relazioni, redazione di verbali
- incoraggiare l'abitudine alla lettura di testi letterari e non letterari

Riflessione sulla lingua
Saranno proposte esercitazioni tese a:
- rafforzare la conoscenza delle categorie e delle strutture grammaticali, dei rapporti di selezione e combinazione che ordinano i processi verbali, operando opportuni confronti con le altre lingue moderne
- far acquisire la consapevolezza dei legami fra pensiero ed espressione llinguistica
- sollecitare l'attenzione ai fattori, alle presupposizioni e agli scopi della comunicazione, rilevando affinità e differenze tra il linguaggio verbale e quelli non verbali
- rafforzare la sensibilità alle varietà diacroniche, geografiche, settoriali e situazionali della lingua

Educazione letteraria
La lettura di un ventaglio il più ampio possibile di testi di vario genere, in prosa e poesia, e di letterature anche straniere, dovrà essere impostata in modo da consentire all'allievo di familiarizzarsi con autori, generi, tematiche cui potrà riferirsi anche nella scelta di letture extrascolastiche.
L'avviamento all'analisi del testo avverrà attraverso l'individuazione dei temi e motivi che lo compongono, della loro articolazione e dei rapporti tra il contenuto e l'espressione.
L'allievo sarà gradualmente condotto a:
- riconoscere i principali generi letterari
- identificare forme metriche, aspetti ritmici e timbrici della poesia
- rilevare le scelte lessicali, sintattiche e retoriche compiute dall'autore e di spiegarne la funzione nel contesto dato
- ricondurre motivi, temi e stile di un testo alla sua realtà storica e culturale

Durante ogni anno sarà letta integralmente e commentata in classe almeno un'opera in prosa dell'Ottocento o del Novecento (per esempio: Manzoni, *I promessi sposi;* Pirandello, *Il fu Mattia Pascal*).
Inoltre gli allievi leggeranno a casa almeno due romanzi dello stesso periodo, anche di autori stranieri, e ne faranno l'oggetto di una relazione scritta o orale.

2.3. Indicazioni didattiche

- Le nozioni grammaticali e quelle teoriche relative all'analisi del testo letterario saranno introdotte preferibilmente partendo dal vivo di un'esperienza di lettura o di comunicazione in genere.
- La scelta delle letture avverrà in base a raggruppamenti e percorsi orientati a far emergere la persistenza e lo sviluppo di temi, motivi e forme nel tempo.

- I contenuti saranno presentati in forma problematica, in modo da favorire la partecipazione attiva degli allievi.
- L'introduzione agli elementi teorici e le difficoltà delle esercitazioni saranno graduate; l'apprendimento sarà sottoposto a costante verifica.
- Il docente cercherà di stabilire delle connessioni interdisciplinari collaborando con gli insegnanti delle altre materie, in particolare linguistiche.

2.4. Verifica dell'apprendimento

- Esercizi differenziati di redazione, quali riassunti, parafrasi, svolgimento di temi e altri lavori scritti su argomenti relativi al programma, ove si presterà particolare attenzione alla pertinenza e alla coerenza del contenuto, alla disposizione delle argomentazioni e alla correttezza dell'espressione.
- Esercizi di analisi del testo letterario (prosa e poesia) dove trovino applicazione i metodi appresi in classe.
- Esposizione orale di relazioni su letture o su tematiche inerenti al programma.

3. Programma per il triennio

3.1. Obiettivi

Il triennio si pone l'obiettivo di portare l'allievo alla conoscenza della letteratura italiana, attraverso l'esame dei testi più significativi e dei principali fenomeni culturali che hanno caratterizzato le diverse epoche, dalle origini ai giorni nostri. L'allievo imparerà a leggere nell'opera i segni del contesto storico-culturale in cui è nata. Sarà stimolata la sua capacità di un giudizio estetico basato sulla conoscenza delle dinamiche della produzione letteraria, analizzate secondo ottiche diversificate che ne mettano in luce l'oscillazione tra tradizione ed innovazione stilistica.

La centralità che sarà data al testo consentirà all'allievo di impiegare ed affinare gli strumenti critici acquisiti nel biennio precedente e ad esercitare la sua capacità di esposizione, scritta e orale, mediante dei commenti.

Il confronto con i testi sarà colto anche come un'occasione per richiamare l'attenzione dell'allievo su problemi e fenomeni della realtà extrascolastica. Quando se ne dà l'opportunità, l'insegnante si preoccuperà di sottolineare i legami con argomenti di attualità o a esemplificare tramite il testo meccanismi generali dei processi semiotici e della trasmissione culturale.

3.2. Contenuti

Il programma del trennio verte sullo studio della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri, fondandosi sulla lettura, sul commento e l'analisi dei testi dei maggiori autori della nostra storia letteraria, rilevando anche il gioco delle reciproche influenze con le letterature straniere. L'insegnante si occuperà di definire con precisione i contenuti e l'ampiezza del programma tenendo in considerazione la composizione della classe, i suoi ritmi e i suoi interessi, e organizzando percorsi di lettura di tipo sia diacronico sia sincronico costruiti sulla base di costanti tematiche o d'altro tipo. Degli autori più importanti sarà mostrata la complessità e la varietà dell'attività letteraria e saranno lette parti rappresentative delle opere maggiori.

Si suggeriscono le seguenti scansioni temporali:

Terzo anno dalle origini alla fine del Cinquecento
Quarto anno: dalla fine del Cinquecento all'Unità nazionale
Quinto anno . dall'Unità ad oggi

In tale scansione e nella definizione dei percorsi didattici, dovrà essere assicurata la lettura per parti significative o, dove possibile, per intero delle opere dei seguenti autori: Dante Alighieri (della *Divina Commedia* almeno quindici canti rappresentativi delle tre cantiche), Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Galileo Galilei, Giuseppe Parini, Carlo Goldoni, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Giosuè Carducci, Giovanni Verga, Giovanni Pascoli, Gabriele D'annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba, nonché di almeno cinque romanzieri del secondo Novecento.

3.3. Indicazioni didattiche

- Variando i riferimenti teorici e le metodologie dell'analisi, l'insegnante ne farà emergere la funzione di modello di rappresentazione delle realtà esaminate.
- Gli argomenti trattati saranno opportunamente collegati con dati e problemi di altri campi del sapere.
- Sarà assicurata la varietà di temi, di testi e di autori.
- Durante tutto il triennio non si trascureranno rilievi morfologici, sintattici e lessicali, che saranno tanto più efficaci se nasceranno dal concreto di un'esperienza di lettura.

3.4. Verifica dell'apprendimento

- Prove scritte di analisi e commento di testi letterari, la cui scelta dovrà gradualmente rendersi autonoma rispetto alle letture affrontate nel corso del ciclo.
- Prove orali costituite da analisi, commento ed esposizione di testi letterari e di saggi critici relativi ad argomenti trattati in classe.
- Relazioni (scritte e orali) su opere lette autonomamente, che siano significative sul piano tematico ed espressivo in rapporto allo sviluppo della capacità di comprensione, alla crescita degli interessi e all'ampliarsi dell'orizzonte culturale degli studenti.

Nell'insegnamento e nella valutazione il docente terrà conto della situazione particolare in cui si trovano allievi non italofoni, a seconda del grado iniziale della loro conoscenza della lingua italiana e dei progressi compiuti.

ALLEGATO B

TAVOLA DI CONVERSIONE DEI VOTI
(Esami di maturità)

Conversione di voti italiani in voti svizzeri

I	CH
60	90
59	89
58	88
57	86
56	85
55	84
54	82
53	81
52	80
51	79
50	78
49	76
48	75
47	74
46	72
45	71
44	70
43	69
42	68
41	66
40	65
39	64
38	62
37	61
36	60

Conversione di voti svizzeri in voti italiani

CH	I	CH	I
90.0	60	75.0	48
89.5	60	74.5	48
89.0	59	74.0	47
88.5	59	73.5	47
88.0	58	73.0	46
87.5	58	72.5	46
87.0	58	72.0	46
86.5	57	71.5	45
86.0	57	71.0	45
85.5	56	70.5	44
85.0	56	70.0	44
84.5	56	69.5	44
84.0	55	69.0	43
83.5	55	68.5	43
83.0	54	68.0	42
82.5	54	67.5	42
82.0	54	67.0	42
81.5	53	66.5	41
81.0	53	66.0	41
80.5	52	65.5	40
80.0	52	65.0	40
79.5	52	64.5	40
79.0	51	64.0	39
78.5	51	63.5	39
78.0	50	63.0	38
77.5	50	62.5	38
77.0	50	62.0	38
76.5	49	61.5	37
76.0	49	61.0	37
75.5	48	60.5	36
75.0	48	60.0	36

741.

Parigi, 12 giugno 1996-19 aprile 1997

Scambio di Note rettificativo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Unione Latina relativamente al suo ufficio in Roma, firmato a Roma il 1° giugno 1995

(Entrata in vigore: 1° febbraio 1999)

UNIÓN LATINA
UNION LATINE
UNIONE LATINA
UNIÃO LATINA
UNIUNEA LATINĂ

N° 11

NOTA VERBALE

L'Unione Latina presenta i suoi complimenti alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO e l'Unione Latina e ha l'onore di far riferimento all'emendamento proposto dal Ministero delle Finanze italiano all'articolo IX sezione 13, lettere D), «L'Ufficio sarà anche esentato dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, nonché dall'accisa sul gasolio, consumati dall'Ufficio, con esclusione degli impianti ad uso privato», dell'Accordo di Sede, firmato a Roma il 1° giugno 1996 tra la Repubblica Italiana e l'Unione Latina e ratificato dal Congresso dell'Unione Latina il 22 marzo 1996.

L'Unione Latina è lieta di informare la Rappresentanza Permanente d'Italia che il XVI Congresso dell'Organizzazione ha approvato mediante la Risoluzione N° 2 l'emendamento della Repubblica Italiana all'Accordo di privilegi e immunità con l'Unione Latina.

L'Unione Latina si avvale dell'occasione per rinnovare alla Rappresentanza Permanente d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Parigi, 19 aprile 1997

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'UNESCO
1, rue Miollis
75015 PARIGI

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'U.N.E.S.C.O

N O T A   V E R B A L E

La Rappresentanza Permanente d'Italia presenta i suoi complimenti all'Unione Latina e su conformi istruzioni del Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana, ha l'onore di proporre, con riferimento all'Accordo di Sede firmato a Roma il primo giugno 1995, che all'articolo IX sezione 13, lettera D) del predetto Accordo sia aggiunta la seguente formulazione che amplia l'ambito delle agevolazioni concesse all'Ufficio: "L'Ufficio sarà anche esentato dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, nonchè dall'accisa sul gasolio, consumati dall'Ufficio, con esclusione degli impianti ad uso privato".

La Rappresentanza Permanente d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Unione Latina i sensi della sua più alta considerazione.

Parigi, lì 12 JUIN 1996

(Timbro: RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNESCO IN PARIGI)

UNIONE LATINA
131, Rue du Bac

75007 P A R I S

742.

Manila, 4 aprile-1° agosto 1997

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine relativo all'estensione del MOU concernente il progetto «Miglioramento dell'Ospedale Generale delle Filippine», firmato a Roma il 9 settembre 1994».

(Entrata in vigore: 9 settembre 1997)

No. 972272

The Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Italy and, with reference to the latter's Note. No. 01175, dated 14 July 1997, has the honor to convey the concurrence of the Government of the Philippines with the Embassy's proposal to extend further the validity of the Philippine-Italy Memorandum of Understanding covering the project, "Upgrading of the Philippine General Hospital," until 9 September 1998.

The Department believes that the extension provided for the project would be sufficient for its successful completion.

The Department of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

Pasay City, 1 August 1997

AMBASCIATA D'ITALIA
MANILA
ARRIVO
Prot 1195
Data 08 AGO. 1997
Pos COOP/UPGH

No. 972272

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana e, con riferimento alla Nota Verbale N. 1175 del 14 luglio 1997, ha l'onore di confermare l'accordo del Governo Filippino alla proposta dell'Ambasciata di estendere ulteriormente la validità del Memorandum d'Intesa bilaterale riguardante il progetto "Upgrading of the Philippine General Hospital", fino al 9 settembre 1998.

Il Ministero degli Affari Esteri ritiene che l'estensione accordata al progetto sia sufficiente per una positiva conclusione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana i sensi della sua più alta considerazione.
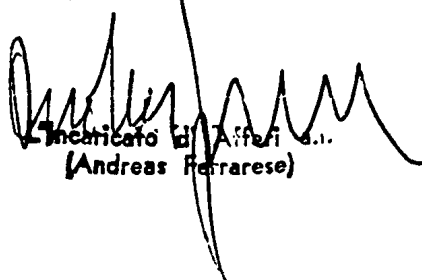
Pasay City, 1 agosto 1997

AMBASCIATA D'ITALIA - MANILA

VISTO: Si dichiara che la presente traduzione e' conforme al testo originale in lingua inglese, allegato.

Manila SEP 22 1998

L'Incaricato d'Affari a.i.
(Andreas Ferrarese)

743.

Vilnius, 20 maggio 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla riammissione delle persone

(Entrata in vigore: 24 febbraio 1999)

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla riammissione delle persone.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, di seguito denominate "Parti Contraenti",

- al fine di facilitare la riammissione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per l'ingresso o il soggiorno nel loro territorio, nonchè il transito delle persone da riammettere,

- in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità;

- richiamando la Convenzione del 4 Novembre 1950 sulla Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali;

- richiamando i principi della Convenzione sullo Status dei Rifugiati del 28 Luglio 1951, così come emendata dal Protocollo del 31 Gennaio 1967;

- adoperandosi al fine di prevenire l'immigrazione illegale;

hanno concordato quanto segue:

I. RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

1. Ciascuna Parte Contraente riammette senza alcuna formalità nel proprio territorio qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più i requisiti in vigore per l'ingresso o per il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente, se viene comprovato o si presume che la persona in questione sia cittadina della Parte Contraente richiesta.
2. La cittadinanza è comprovata o può essere presunta sulla base di un certificato di cittadinanza, un passaporto o una carta di identità, anche se tali documenti sono stati emessi in modo non corretto o sono scaduti da non più di tre anni. La cittadinanza può presumersi anche sulla base di altri elementi che saranno concordati dalle competenti autorità delle Parti Contraenti.
3. La Parte Contraente richiedente riammette, alle stesse condizioni, la suddetta persona, qualora a seguito di controlli effettuati dopo la riammissione dovesse risultare che la persona stessa non era cittadino della Parte Contraente richiesta al momento di lasciare il territorio della Parte Contraente richiedente.

II- RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza alcuna formalità, riammette nel suo territorio il cittadino di un Paese terzo o l'apolide che non soddisfino o non soddisfino più i requisiti in vigore per l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente, nella misura in cui sia comprovato che tali persone sono entrate nel territorio della Parte Contraente richiedente arrivando direttamente dal territorio della Parte Contraente richiesta.
2. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza alcuna formalità, riammette nel suo territorio il cittadino di un Paese terzo o l'apolide che non soddisfino o non soddisfino più i requisiti in vigore per l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora tali persone siano in possesso di un visto valido o di un valido permesso di soggiorno rilasciati dalla Parte Contraente richiesta.

Articolo 3

Gli obblighi di riammissione di cui all'Articolo 2 non si applicano per:
a) i cittadini di un Paese terzo avente una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;
b) i cittadini di un Paese terzo ai quali, dopo avere lasciato il territorio della Parte Contraente richiesta o dopo essere entrati nel territorio della Parte Contraente richiedente, sia stato rilasciato un visto o un permesso di soggiorno da quest'ultima;
c) i cittadini di un Paese terzo ai quali sia stato riconosciuto dalla Parte Contraente richiedente lo status di rifugiato ai sensi delle disposizioni della Convenzione di Ginevra, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 Gennaio 1967;
d) i cittadini di un Paese terzo allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Paese di origine o un altro Paese.

Articolo 4

La Parte Contraente richiedente riammette nel proprio territorio i cittadini di Paesi terzi o le persone prive di cittadinanza che, in base ad accertamenti successivi alla riammissione, al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente non soddisfacevano le condizioni di cui agli Articoli 1, 2 e 3 del presente Accordo.

Articolo 5

1.La Parte Contraente richiesta risponde per iscritto entro otto giorni ad ogni domanda di riammissione. Ogni risposta negativa deve essere motivata.
2 La Parte Contraente richiesta riammette, al massimo entro un mese, la persona di cui è stata acconsentita la riammissione. Tale periodo di tempo può essere esteso su richiesta della Parte Contraente richiedente, qualora dovessero sorgere problemi pratici o giuridici.
3. La domanda di riammissione viene sottoposta alla Parte Contraente richiesta entro un anno dalla data di ingresso illegale della persona nel territorio della Parte Contraente richiedente.

Articolo 6

La Parte Contraente richiesta rilascia a favore della persona da riammettere un documento di rimpatrio o di transito contenente le generalità della persona in questione.

III TRANSITO

Articolo 7

1. Ciascuna Parte Contraente, previa richiesta, autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi a cui sia stato rifiutato l'ingresso o che siano colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente. Il transito può aver luogo per via terrestre, ferroviaria o aerea.

2. La Parte Contraente richiedente è responsabile dell'arrivo a destinazione della persona in questione ed è tenuto a riammetterla qualora il suo ingresso in un Paese terzo non sia concesso o il proseguimento del viaggio sia comunque impossibile.

Articolo 8

1. La Parte Contraente richiedente informa la Parte Contraente richiesta, ogniqualvolta la riammissione debba essere effettuata con una scorta.
2. Le competenti autorità delle Parti Contraenti concorderanno tutte le procedure relative al transito e, ove necessario, all'organizzazione della scorta.

IV. PROCEDURE

Articolo 9

Le domande di cui agli Articoli 1-8 dovranno contenere tutti i dati relativi alla identità ed alla cittadinanza della persona da riammettere, gli orari di viaggio per il Paese di destinazione finale nonchè ogni necessaria informazione relativa al personale di scorta della suddetta persona.

Articolo 10

1. Le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta di cui agli Articoli 1-4, sono a carico della Parte Contraente richiedente, a meno che esse non debbano essere sostenute dalla Compagnia Aerea ai sensi del Protocollo 9 della Convenzione di Chicago del 1944 (ICAO).

2. Le spese relative al transito (di cui all'Articolo 7) fino alla frontiera del Paese di destinazione, nonchè qualsiasi altra spesa successiva di rientro sono a carico della Parte Contraente richiedente.

Articolo 11

1. Le autorità competenti per l'applicazione di questo Accordo sono i Ministeri dell'Interno delle Parti Contraenti. Le medesime autorità si scambieranno gli indirizzi e ogni altra utile informazione. Le Parti Contraenti provvederanno a comunicarsi le eventuali variazioni intervenute in relazione a tali autorità.

2. Le autorità competenti concorderanno tutto quanto necessario per l'applicazione di questo Accordo, per esempio:

a) le prove o elementi sulla base dei quali sia possibile dimostrare o presumere che la persona da riammettere sia arrivata nel territorio della Parte Contraente richiedente direttamente dal territorio della Parte Contraente richiesta,
b) le informazioni a sostegno dei documenti o delle prove richieste per il transito, nonchè le misure per realizzare il transito stesso,
c) la definizione dei punti di frontiera e degli orari di arrivo per effettuare la riammissione, e
d) le condizioni per il trasporto in transito dei cittadini di Paesi terzi accompagnati da una scorta dell'autorità competente.

V. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto sulla base di altri accordi internazionali.

Articolo 13

Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
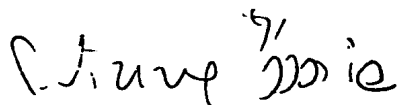
1. Questo Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicato per iscritto l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti può temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del presente Accordo, con l'eccezione dell'articolo 1, per motivi di ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica, mediante notifica scritta all'altra Parte Contraente. La sospensione può entrare in vigore immediatamente.

3. Il presente Accordo resterà in vigore per un un tempo indeterminato e potrà essere denunciato da ciascuna Parte Contraente mediante notifica scritta con effetto a decorrere dopo trenta giorni dalla data della notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..Vilnius................. il ...20 Maggio...1997.in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, lituana ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA

AGREEMENT
between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania on readmission of persons.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as the Contracting Parties.

- desirous of facilitating the readmission of persons who do not or who no longer fulfill the conditions for entry or residence on their territory, as well as the transit of the persons to be readmitted,

- in a spirit of good cooperation and on a basis of reciprocity,

- recalling the Convention of 4 November 1950 for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

- recalling the principles provided with in the Convention on the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the Protocol of 31 January 1967,

- endeavouring to prevent illegal immigration,

have agreed as follows:

I. READMISSION OF THE CITIZENS OF THE CONTRACTING PARTIES

Article 1

1. Each Contracting Party, shall readmit without any formality to its territory any person, who does not or no longer fulfill the conditions for entry or stay in force on the territory of the requesting Contracting Party, provided that it is proved or validly assumed that such a person has the citizenship of the requested Contracting Party.
2. The citizenship is proved or may be validly assumed on the basis of a citizenship certificate, a passport or an identity card, even if such documents were issued incorrectly or if they have expired for no longer than three years. The citizenship is to be also presumed on the basis of other data to be agreed on by the relevant authorities of the Contracting Parties.
3. The requesting Contracting Party shall, under the same conditions, readmit the aforementioned person, should checks following the readmission reveal that, at the time of their departure from the territory of the requesting Contracting Party, the said person did not have the citizenship of the requested Contracting Party.

II- READMISSION OF THE CITIZENS OF THIRD STATES AND STATELESS PERSONS.

Article 2

1. Each Contracting Party shall readmit to its territory, upon request of the other Contracting Party and without any formality, a citizen of a Third State or a stateless person who does not or who no longer fulfill the conditions for entry or residence in force on the territory of the requesting Contracting Party, if it is proved that such persons entered the territory of the requesting Contracting Party arriving directly from the territory of the requested Contracting Party.
2. Each Contracting Party shall, upon request of the other Contracting Party and without any formality, readmit the citizen of a Third State or a stateless person who does not or who no longer fulfill the conditions for entry or residence in force on the territory of the requesting Contracting Party, provided that such a person has a valid visa or a valid residence permit, issued by the requested Contracting Party.

Article 3

1. The obligations of readmission as provided with in the Article 2, shall not apply for:
a) citizens of a Third State having a common state border with the requesting Contracting Party;
b) citizens of a Third State who have been issued, after leaving the territory of the requested Contracting Party or after entering the territory of the requesting Contracting Party, a visa or a residence permit by the Latter;
c) citizens of a Third State who have been recognized by the requesting Contracting Party, either the status of refugee according to the provisions of the Geneva Convention, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967.
d) citizens of a Third State returned by the requested Contracting Party towards their State of origin or any other Third State.

Article 4

The requesting Contracting Party shall readmit to its own territory the citizens of Third States or stateless persons, should checks following the readmission reveal that they did not comply with the clauses under Articles 2 and 3 of the present Agreement at the time of their departure from the territory of the requesting Contracting Party.

Article 5

1.The requested Contracting Party shall reply in writing within eight days to each request for readmission. Each refusal of the readmission must be justified.
2. The requested Contracting Party shall, at the latest within a month, readmit the person whose readmission request was accepted. This period may be extended upon request by the requesting Contracting Party, should any legal or practical problem occur.
3. A request for readmission shall be submitted to the requested Contracting Party within one year after the illegal entry by a person on its territory.

Article 6

The requested Contracting Party shall issue in respect of the person to be readmitted a re-entry/transit document mentioning the identity data of the said person.

III TRANSIT

Article 7

1.Each Contracting State shall, upon request, allow the transit of the citizens of Third States and stateless persons who have been denied entry or have been deported by the requesting Contracting Party. The transit may take place by road, railway or air transport.
2. The requesting Contracting Party is responsible for the arrival at the final destination of the aforementioned person and shall readmit him/her, should his/her entry into a Third State not be admitted or the onward journey be otherwise impossible.

Article 8

1. The requesting Contracting Party shall advice the requested Contracting Party, should the deportation be carried out by means of an escort.
2. All practical arrangements concerning transit procedures and, if necessary, escort modalities shall be agreed on by the relevant authorities of the Contracting Parties.

IV. PROCEDURES

Article 9

Requests pursuant to Articles 1-8 shall be provided with all data pertaining to the identity and citizenship of the person to be readmitted, the travel schedules to the State of final destination as well as all necessary information concerning the policemen escorting the said person.

Article 10

1. The costs for transports under Articles 1-4 shall be borne by the requesting Contracting Party as far as to the border of the requested Contracting Party, unless they are to be borne by a transporting company, according to Annex 9 of the 1944 Chicago Convention (ICAO).
2. The costs for transit transport (under Article 7) as far as to the border of the State of destination, and, in any event, the costs for return transport, shall be borne by the requesting Contracting Party.

Article 11

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are the Ministries of Interior of both Contracting Parties. The same authorities shall exchange their addresses and other information facilitating communication. The Contracting Parties shall also inform each other of changes with respect to these authorities.
2. The competent authorities shall agree on all practical arrangements required for the implementation of this Agreement, regarding, for example:
a) evidence or grounds on the basis of which it is possible to show or validly assume that the person to be readmitted has arrived directly from the territory of the requested Contracting Party to the territory of the requesting Contracting Party,
b) the particulars, supporting documents and evidence required for the transfer and the measures to carry out the transit,

c) the determination of the border-crossing points and the arrival times in order to carry out the readmission, and
d) the conditions for the transport in transit of third-country nationals under escort of the competent authority.

V. GENERAL CLAUSES

Article 12

Nothing in this Agreement shall in any way affect the rights and obligations of either Contracting Party arising from other international agreements.

Article 13

Any dispute that may arise in interpretation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.
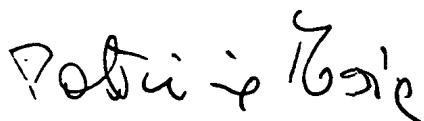
VI. FINAL CLAUSES

Article 14
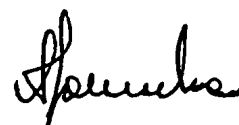
1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that the necessary constitutional procedures for its entry into force have been completed.
2. Each Contracting Party may temporarily suspend, in whole or in part, the implementation of this Agreement, with the exception of Article 1, on grounds of state security, public order, or public health through written notification to the other Contracting Party. This suspension may enter into force immediately.
3. This Agreement shall remain in force indefinitely and may be denounced by each Contracting Party by notification in writing, the denunciation taking effect thirty days after the date of the notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorised by their Governments, have signed the present Agreement.

Done at..........Vilnius.........on the..20th....day of....May.............199.7.....in two original copies in Italian, Lithuanian and English language, all three texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of the Italian Republic

On behalf of the Government
of the Republic of Lithuania

744.

Roma, 25 settembre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di cooperazione turistica

(Entrata in vigore: 25 maggio 1998)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;

c) lo stabilimento dei rispettivi Paesi di Ufficio di Rappresentanza turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate così come sui risultati della loro applicazione.

ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO VII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.

ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una della Parti Contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.
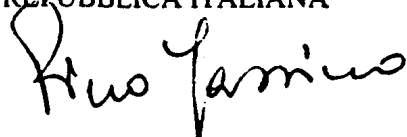
La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 25 del mese di settembre dell'anno 1997 in due originali nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

1. In caso di divergenza dell'interpretazione farà fede il testo inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELL'AZERBAIJAN

AGREEMENT ON COOPERATION IN THE SECTOR OF TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

ACKNOWLEDGING the importance that tourism can have both for their respective economies and for greater understanding between their two peoples;

CONVINCED of the need to promote active cooperation in the field of tourism taking their respective potentials into account;

CONSIDERING the interest that both Parties have in the sector of tourism;

CONSIDERING the will of both Parties to take any step aimed at preserving natural and cultural resources in order to ensure lasting development in the sector of tourism

have agreed as follows:

ARTICLE I

Both Contracting Parties shall take specific care in developing and strengthening tourist relations between both Countries with a view to improving the mutual knowledge of the history and culture of both peoples.

ARTICLE II

Both Contracting Parties shall endeavour to strengthen cooperation to promote the development of the tourist sector and shall encourage to this end the exchange of experts to promote tourism and tourist marketing by cooperating in the sectors of training and technological research with a view to better preserve and manage areas and developing tourist investment in compliance with their legislations and provisions in force.

ARTICLE III

Both contracting Parties shall favour as far as possible:

a) the carrying out of technical missions in the field of tourist promotion and entertainment with a view to exchanging their respective experiences and studying the possibilities to take joint actions to promote tourism;

b) the exchange of publications and tourist promotional material;

c) the setting up of tourist representation offices in their respective countries (whose personnel shall be subject to national laws for entry and stay);

d) the development of cooperation to protect historical buildings for tourist purposes;

e) cooperation in the field of tourist legislation.

ARTICLE IV

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of vocational training and shall facilitate the exchange of information on teaching programmes in the sector of tourism and shall explore - with the national authorities concerned - the possibility to grant scholarships for the training of experts in the management of tourist enterprises and experts in the field.

ARTICLE V

Both Contracting Parties shall endeavour to carry out study programmes in the tourist sectors of common interest concerning tourist and hotel management, by exchanging information on the studies carried out as well as on the results of their implementation.

ARTICLE VI

Both Contracting Parties shall make any effort to further develop cooperation between their respective bodies also in the context of the International Organizations operating in the sector of tourism and shall exchange information on the results respectively achieved in this field.

ARTICLE VII

With a view to ensuring the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall consult to promote bilateral meetings, where necessary.

ARTICLE VIII

Both countries shall notify - through diplomatic channels - the fulfilment of the internal procedures required by their respective national legislations.

This Agreement shall come into force at the date when the second notification is received.
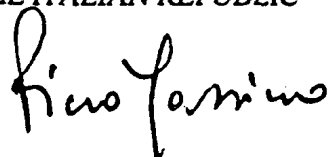
This Agreement shall last five years and shall be tacitly extended every year unless terminated by either Contracting Party in writing and through diplomatic channels three months before its expiry.

The termination of the Agreement shall not affect the carrying out of programmes and projects decided during the period of validity of this Agreement unless otherwise agreed upon by the Parties.
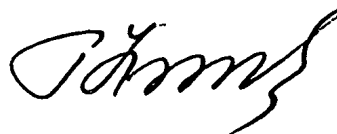
In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.

Done at Rome, on September, 25th, 1997 in two originals in Italian, Azerbaijani and English languages all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the english text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Lino Fassino

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

[illegible]

745.

Erevan, 6 ottobre 1997

Protocollo d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1997-1998

(Entrata in vigore: 28 dicembre 1998)

PROTOCOLLO D'INTESA
fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1997-98

Al fine di migliorare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Armenia, in seguito denominati "le Parti", hanno deciso di stipulare il presente Protocollo sulla Cooperazione Tecnica.

ARTICOLO 1

Le Parti convengono che la Repubblica Italiana sosterrà i progetti fra le organizzazioni italiane senza fini di lucro ed i partner armeni attraverso la concessione di un congruo contributo sul costo complessivo dei progetti stessi.

ARTICOLO 2

I progetti saranno concentrati sull'assistenza tecnica, comprese le attività di formazione e gli studi di prefattibilità e fattibilità nelle seguenti aree:
- promozione delle piccole e medie imprese;
- privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione (produzione, commercio estero e finanziamento), formazione e addestramento della manodopera, con particolare attenzione al suo impiego in imprese miste e nelle piccole e medie imprese;
- agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti;
- edilizia ed infrastrutture urbane;
- servizi sociali, protezione dell'ambiente, produzione sicura di energia;
- telecomunicazioni e trasporti;
- cultura, informazione, educazione e ricerca;
- scienza e tecnologia.

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica di Armenia sottoporrà, tramite l'Ambasciata italiana a Mosca o, qualora fosse più agevole tramite l'Ambasciata della Repubblica di Armenia a Roma, le proposte dei progetti alle Autorità italiane, nei settori sopra citati, per una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento.

Le proposte dovrano essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla loro realizzazione ed i relativi costi.

ARTICOLO 4

Il Governo della Repubblica di Armenia si impegna a dare priorità, nelle sue richieste di finanziamento. ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilità o assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalle Autorità italiane.

ARTICOLO 5

Le proposte dei progetti che non ricadano nei settori previsti dalla presente intesa potranno essere considerate dalle Autorità italiane solo su esplicita richiesta del Governo della Repubblica di Armenia che dovrà essere fatta pervenire tramite i canali diplomatici. Le sopra citate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione italiana.

ARTICOLO 6

Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti presentati da altri donatori la Parte armena designa come unica Autorità di riferimento per l'esame dei progetti e la loro negoziazione il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Armenia

ARTICOLO 7

L'eventuale contenzioso sull'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo dovrà essere risolto attraverso un negoziato tra le Parti.

ARTICOLO 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti avranno comunicato, tramite uno scambio di note verbali, di aver osservato i necessari adempimenti interni previsti.

A conferma di ciò i Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo d'intesa.

Fatto a Erevan, il 6 ottobre 1997 in due originali: ciascuno nelle lingue armena italiana ed inglese, tutte egualmente facenti fede In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Protocollo, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Armenia
E. Scammacca del Murgo	[illegible]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia on bilateral technical cooperation over the years 1997-98.

In order to improve the cooperation between the Italian Republic and the Republic of Armenia, the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred as the Parties, agreed to sign the present Memorandum on technical cooperation.

ARTICLE 1

The Parties agree that the Italian Republic will support projects agreed between Italian non profit organizations and Armenian partners through the concession of a substantial contribution to the related costs.

ARTICLE 2

The supported projects will concentrate on technical assistance, including training and pre-feasibility and feasibility studies in the following areas:

- promotion of small and medium sized enterprises;
- enterprises privatization, conversion and restructuring, enterprise management (production, foreign trade and financing), training and retraining of manpower also aimed at employment in joint-ventures and in small and medium sized enterprises;
- agriculture, food processing and marketing;
- building and urban infrastructures;
- health services, environment protection, safe production of energy;
- telecommunications and transports;
- culture, information, education and research;
- science and technology.

ARTICLE 3

The Armenian Party will submit, through the Italian Embassy in Moscow or, if better, through the Armenian Embassy in Rome, project proposals to the Italian Authorities in the above mentioned areas for an economic and technical evaluation and possible admission to contributions.

The proposals should be detailed and clearly define the objectives to be reached by each project in a finite timescale and the related costs

ARTICLE 4

The Armenian Party undertakes to give priority in its request for funding through bilateral as well as multilateral channels to the implementation of projects for wich the Italian Authorities are requested to support pre-feasibility studies and/or technical assistance.

ARTICLE 5

Project proposals that fall outside the areas described above are only eligible for approval by the Italian Authorities if Armenian Party gives a special priority to the execution of such project proposals and notify the Italian Authorities to this effect through the diplomatic channels. These project proposals will have to correspond to the general aims of the Italian cooperation policy.

ARTICLE 6

In order to ensure the greatest possible effect of the projects and, furthermore, to ensure that the project proposals will not ovewrlap with other projects conducted by others donors, the Armenian Party designates as a single channel of communication to exchange and negotiate the proposals its Ministry of Foreign Affairs.

ARTICLE 7

Dispute regarding the interpretation or application of this Memorandum shall be settled through consultations between the Parties.

ARTICLE 8

This Memorandum shall enter into force on the day of exchange of diplomatic notes between Parties notifying the fullfilment of necessary internal requirements.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Erevan on 6th October 1997, in two originals, each in Armenian, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in the interpretation of this Memorandum the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Armenia
E. Scammacca del Murgo	[signature]

746.

Addis Abeba, 2 febbraio 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale e Democratica di Etiopia sul consolidamento del debito bilaterale della Repubblica d'Etiopia

(Entrata in vigore: 19 novembre 1998)

4. – Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 87

AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
ON THE CONSOLIDATION OF THE BILATERAL DEBT OF ETHIOPIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) the debts, for both principal and contractual interest, extended to the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter referred to as "Government") or to its public sector or covered by the guarantee of the "Government" or its public sector, due from January 1, 1997 up to October 31, 1999 inclusive and not paid, relating to contracts as well as to financial arrangements concluded before December 31, 1989 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE");

b) the debts described in paragraph a) above, for principal and interest, due as at December 31, 1996 inclusive and not paid;

c) the late interest accrued as at December 31, 1996 on debts indicated in paragraph b) above, calculated from the due date up to December 31, 1996 at the rates of interest indicated in the following Article IV, paragraph 3), i);

d) the debts, for both principal and contractual interest, due from January 1, 1997 up to October 31, 1999 inclusive and not paid, relating to Government Loans as per financial conventions between the "Government" and MEDIOCREDITO CENTRALE concluded before December 31, 1989;

e) the debts described in paragraph d) above, for principal interest, due at December 31, 1996 inclusive and not paid;

f) the late interest accrued as at December 31, 1996 on debts indicated in paragraph e) above, calculated from the due date up to December 31, 1996 at the rate of interest indicated in the following Article IV, paragraph 3), ii).

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, a), b) and c) will be transferred - in the currency established in the contracts or in the financial arrangements - by the "Government" to "SACE" as follows:

30.11.1998	0,16%
31.5.1999	0,17%
30.11.1999	0,19%
31.5.2000	0,20%
30.11.2000	0,21%
31.5.2001	0,22%
30.11.2001	0,24%
31.5.2002	0,25%
30.11.2002	0,27%
31.5.2003	0,28%
30.11.2003	0,30%
31.5.2004	0,32%
30.11.2004	0,33%
31.5.2005	0,35%
30.11.2005	0,37%
31.5.2006	0,40%
30.11.2006	0,42%
31.5.2007	0,44%
30.11.2007	0,47%
31.5.2008	0,49%
30.11.2008	0,52%
31.5.2009	0,55%
30.11.2009	0,58%
31.5.2010	0,61%
30.11.2010	0.64%
31.5.2011	0,68%
30.11.2011	0,71%
31.5.2012	0,75%
30.11.2012	0,79%
31.5.2013	0,83%
30.11.2013	0,88%
31.5.2014	0,92%
30.11.2014	0,97%
31.5.2015	1,02%
30.11.2015	1,08%

31.5.2016	1,13%
30.11.2016	1,19%
31.5.2017	1,26%
30.11.2017	1,32%
31.5.2018	1,39%
30.11.2018	1,46%
31.5.2019	1,54%
30.11.2019	1,62%
31.5.2020	1,70%
30.11.2020	1,79%
31.5.2021	1,88%
30.11.2021	1,98%
31.5.2022	2,08%
30.11.2022	2,19%
31.5.2023	2,30%
30.11.2023	2,42%
31.5.2024	2,54%
30.11.2024	2,67%
31.5.2025	2,81%
30.11.2025	2,95%
31.5.2026	3,10%
30.11.2026	3,26%
31.5.2027	3,42%
30.11.2027	3,59%
31.5.2028	3,78%
30.11.2028	3,97%
31.5.2029	4,17%
30.11.2029	4,38%
31.5.2030	4,60%
30.11.2030	4,84%
31.5.2031	5,06%

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I, d), e) and f) will be transferred - in the currency established in the financial arrangement - by the "Government" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

30.11.2014	0,53%
31.5.2015	0,56%
30.11.2015	0,59%
31.5.2016	0,62%
30.11.2016	0,65%
31.5.2017	0,68%
30.11.2017	0,71%
31.5.2018	0,75%
30.11.2018	0,79%
31.5.2019	0,83%
30.11.2019	0,87%

31.5.2020	0,91%
30.11.2020	0,96%
31.5.2021	1,00%
30.11.2021	1,05%
31.5.2022	1,11%
30.11.2022	1,16%
31.5.2023	1,22%
30.11.2023	1,28%
31.5.2024	1,34%
30.11.2024	1,41%
31.5.2025	1,48%
30.11.2025	1,56%
31.5.2026	1,63%
30.11.2026	1,72%
31.5.2027	1,80%
30.11.2027	1,89%
31.5.2028	1,99%
30.11.2028	2,08%
31.5.2029	2,19%
30.11.2029	2,30%
31.5.2030	2,41%
30.11.2030	2,53%
31.5.2031	2,66%
3011.2031	2,79%
31.5.2032	2,93%
30.11.2032	3,08%
31.5.2033	3,23%
30.11.2033	3,40%
31.5.2034	3,57%
30.11.2034	3,74%
31.5.2035	3,93%
30.11.2035	4,13%
31.5.2036	4,33%
30.11.2036	4,55%
31.5.2037	4,78%
30.11.2037	5,02%
31.5.2038	5,26%

ARTICLE IV

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment on any debt mentioned in Article I of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from the maturity date, as regards debts envisaged in previous Article I, a), b), d), and e) and from January 1, 1997, as regards debts indicated in previous Article I, c) and f), until the full settlement of the debt.

3) Such interest shall be calculated as follows:

i) as regards debts referred to in previous Article I, a), b) and c) at the rate of 1,19 % p.a. as concerns debts in US Dollars, of 1,37 % p.a. as concerns debts in Italian Lire and 1,08 % p.a. as concerns debts in Deutsche Marks;

ii) as regards debts referred to in previous Article I, d), e) and f) at the rate of 1,50 % p.a..

4) The said interest shall be transferred, in the currency established in the contracts or in the financial conventions, in semi-annual payments (May 31 - November 30) beginning on 31 May 1998.

ARTICLE V

The "Government" undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE as soon as possible and in any case not later than 30 days from the signature of this Agreement all the amounts due as at January 24, 1997 and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VI

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "Government" shall pay and transfer respectively to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE", at the relevant six month LIBOR prevailing on such maturity date, plus a margin of 0,50 % p.a.;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 2,00 % p.a..

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1998 up to December 31, 1998 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. b) of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997, have been fulfilled.

ARTICLE VIII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1999 up to October 31, 1999 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. c) of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997, have been fulfilled.

ARTICLE IX

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3 of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997 (Debt swaps).

ARTICLE X

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE XI

This present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Addis Ababa on February 2nd, 1998, in two originals in the English language.
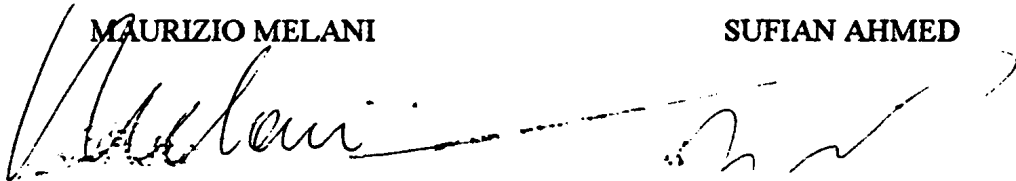
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
THE AMBASSADOR OF ITALY	THE MINISTER OF FINANCE
MAURIZIO MELANI	SUFIAN AHMED

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ETIOPIA SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO BILATERALE DELLA REPUBBLICA DI ETIOPIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

(a) dei debiti per capitale e interessi contrattuali maturati nel periodo fra il 1 gennaio 1997 ed il 31 ottobre 1999 compresi, e non regolati, concessi al Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (qui di seguito denominato il "Governo") o al suo settore pubblico, ovvero coperti da garanzia del "Governo" o del suo settore pubblico, relativi a contratti e a convenzioni finanziarie concluse prima del 31 dicembre 1989, con scadenza originaria superiore a un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano, prevista dalla legislazione italiana tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE");

(b) dei debiti di cui al precedente paragrafo (a) per capitale e interessi dovuti al 31 dicembre 1996 compreso, e non regolati;

(c) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 dicembre 1996 sui debiti di cui al precedente paragrafo (b) calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1996 ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo IV paragrafo 3 (i);

(d) dei debiti per capitale e interessi contrattuali, dovuti fra il 1 gennaio 1997 ed il 31 ottobre 1999 compresi, e non regolati, relativi ai Prestiti Governativi di cui alle convenzioni finanziarie fra il "Governo" ed il MEDIOCREDITO CENTRALE concluse anteriormente al 31 dicembre 1989;

(e) dei debiti di cui al precedente paragrafo (d), per capitale e interessi, dovuti al 31 dicembre 1996 compreso, e non regolati;

(f) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 dicembre 1996 sui debiti di cui al precedente paragrafo (e), calcolati dalla data di scadenza al 31 dicembre 1996 al tasso indicato al successivo Articolo IV, paragrafo 3(ii).

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla "SACE" come segue:

30.11.1998	0,16%
31.5.1999	0,17%
30.11.1999	0,19%
31.5.2000	0,20%
30.11.2000	0,21%
31.5.2001	0,22%
30.11.2001	0,24%
31.5.2002	0,25%
30.11.2002	0,27%
31.5.2003	0,28%
30.11.2003	0,30%
31.5.2004	0,32%
30.11.2004	0,33%
31.5.2005	0,35%
30.11.2005	0,37%
31.5.2006	0,40%
30.11.2006	0,42%
31.5.2007	0,44%
30.11.2007	0,47%
31.5.2008	0,49%
30.11.2008	0,52%

31.5.2009	0,55%
30.11.2009	0,58%
31.5.2010	0,61%
30.11.2010	0.64%
31.5.2011	0,68%
30.11.2011	0,71%
31.5.2012	0,75%
30.11.2012	0,79%
31.5.2013	0,83%
30.11.2013	0,88%
31.5.2014	0,92%
30.11.2014	0,97%
31.5.2015	1,02%
30.11.2015	1,08%
31.5.2016	1,13%
30.11.2016	1,19%
31.5.2017	1,26%
30.11.2017	1,32%
31.5.2018	1,39%
30.11.2018	1,46%
31.5.2019	1,54%
30.11.2019	1,62%
31.5.2020	1,70%
30.11.2020	1,79%
31.5.2021	1,88%
30.11.2021	1,98%
31.5.2022	2,08%
30.11.2022	2,19%
31.5.2023	2,30%
30.11.2023	2,42%
31.5.2024	2,54%
30.11.2024	2,67%
31.5.2025	2,81%
30.11.2025	2,95%
31.5.2026	3.10%
30.11.2026	3,26%
31.5.2027	3,42%
30.11.2027	3,59%
31.5.2028	3,78%
30.11.2028	3,97%
31.5.2029	4,17%
30.11.2029	4,38%
31.5.2030	4,60%
30.11.2030	4,84%
31.5.2031	5,06%

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I (d), (e) e (f) saranno trasferiti - nelle valute indicate nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

30.11.2014	0,53%
31.5.2015	0,56%
30.11.2015	0,59%
31.5.2016	0,62%
30.11.2016	0,65%
31.5.2017	0,68%
30.11.2017	0,71%
31.5.2018	0,75%
30.11.2018	0,79%
31.5.2019	0,83%
30.11.2019	0,87%
31.5.2020	0,91%
30.11.2020	0,96%
31.5.2021	1,00%
30.11.2021	1,05%
31.5.2022	1,11%
30.11.2022	1,16%
31.5.2023	1,22%
30.11.2023	1,28%
31.5.2024	1,34%
30.11.2024	1,41%
31.5.2025	1,48%
30.11.2025	1,56%
31.5.2026	1,63%
30.11.2026	1,72%
31.5.2027	1,80%
30.11.2027	1,89%
31.5.2028	1,99%
30.11.2028	2,08%
31.5.2029	2,19%
30.11.2029	2,30%
31.5.2030	2,41%
30.11.2030	2,53%
31.5.2031	2,66%
3011.2031	2,79%
31.5.2032	2,93%
30.11.2032	3,08%
31.5.2033	3,23%
30.11.2033	3,40%
31.5.2034	3,57%
30.11.2034	3,74%
31.5.2035	3,93%
30.11.2035	4,13%
31.5.2036	4,33%
30.11.2036	4,55%
31.5.2037	4,78%
30.11.2037	5,02%
31.5.2038	5,26%

ARTICOLO IV

1) Il "Governo" si impegna a corrispondere ed a trasferire rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi di ritardato pagamento sui debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b), (d) e (e) e dal 1 gennaio 1997 per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (c) e (f), fino a completa estinzione del debito.

3) Tali interessi saranno calcolati come segue:

(i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) al tasso dell'1,19% annuo per i debiti denominati in dollari USA, e dell'1,37% annuo per i debiti denominati in marchi tedeschi;
(ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (d), (e) e (f) al tasso dell'1,50% annuo.

4) Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con versamenti semestrali (31 maggio - 30 novembre), a partire dal 31 maggio 1998.

ARTICOLO V

Il "Governo" si impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, non appena possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo, tutti gli importi dovuti al 24 gennaio 1997 e non ancora corrisposti alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, relativi ai debiti non compresi nel presente Accordo.

Su tali importi saranno applicati gli interessi di ritardato pagamento.

ARTICOLO VI

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il "Governo" corrisponderà e trasferirà rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", al relativo tasso semestrale "Libor" prevalente alla data di scadenza, incrementato di 0,50 punti percentuali annui;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,00% annuo.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4. b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 ottobre 1999, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4. c) del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997

ARTICOLO IX

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti Contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II, 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997 (Swaps del debito).

ARTICOLO X

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Addis Abeba il 2 febbraio 1998 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

MAURIZIO MELANI

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

IL MINISTRO DELLE FINANZE

SUFIAN AHMED

747.

Roma, 10 febbraio 1998

Piano di azione nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa

(Entrata in vigore: 10 febbraio 1998)

PIANO DI AZIONE NELLE RELAZIONI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, nel prendere atto con soddisfazione dell'eccellente evoluzione dei loro rapporti nei campi politico, economico-commerciale, tecnico-scientifico, culturale e altri, intendono arricchire e consolidare la loro collaborazione in modo da farla evolvere verso un autentico partenariato che abbia come base di riferimento il Trattato di Amicizia e Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa firmato il 14 ottobre 1994.

In tale prospettiva e a tal fine Esse hanno adottato il presente Piano di Azione.

I. COOPERAZIONE E DIALOGO POLITICO

1 Le Parti, avendo a mente quanto previsto dall'articolo 7 del Trattato di Amicizia e Collaborazione, ribadiscono l'impegno di intensificare i contatti politici a tutti i livelli, al fine di ampliare la cooperazione sul piano internazionale e, qualora possibile, promuovere l'adozione di posizioni convergenti.

2. A tal fine i Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi si incontreranno di norma non meno di due volte all'anno.

3. Le Parti convengono inoltre di istituzionalizzare il loro dialogo politico mediante l'attivazione di un sistema di consultazioni rafforzate su temi politici di reciproco interesse, che saranno di volta in volta concordati o richiesti da una delle Parti. In tale contesto avranno luogo, almeno due volte all'anno e di norma alternativamente nelle due capitali, incontri a livello di Vice-Ministri degli Affari Esteri e/o Direttori Generali, nonché consultazioni periodiche a livello di Capi di dipartimenti.

A tutti i suindicati incontri potranno essere chiamati a partecipare esperti tecnici di entrambi i Paesi appartenenti ad Amministrazioni diverse dal Ministero degli Affari Esteri.

Le Parti inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del Trattato di Amicizia e Collaborazione, utilizzeranno le rispettive Ambasciate e Rappresentanze presso le corrispondenti organizzazioni internazionali per attuare sul piano locale le iniziative congiunte decise a livello politico.

4. Le Parti si daranno reciproco sostegno per la partecipazione a fori allargati o ristretti in cui si trattino questioni che direttamente le concernono.

5. Le Parti si consulteranno in particolare sulle attività delle Nazioni Unite, sui temi della sicurezza, compresi i rispettivi aspetti del disarmo nucleare e convenzionale, la non proliferazione nucleare, il controllo dell'esportazione degli armamenti, sulle situazioni di crisi che dovessero insorgere sul piano internazionale, sulle tematiche afferenti le regioni del Mar Nero e del Mediterraneo, compresi i Balcani ed il Medio Oriente, sulla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale.

6. Le Parti confermano il loro sostegno alle Nazioni Unite e intendono contribuire alla loro riforma affinchè l'Organizzazione possa rispondere alle sfide del XXI secolo. L'azione delle Parti, anche in futuro, mirerà a promuovere l'efficacia, la trasparenza e la democratizzazione dell'ONU. Oltre alle consultazioni tra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, Esse incoraggeranno stretti contatti di lavoro e periodici scambi di opinioni tra le Rappresentanze della Repubblica Italiana e della Federazione Russa presso l'ONU a New York, a Ginevra e a Vienna al fine di armonizzare nei limiti del possibile le loro posizioni.

7 Le Parti confermano il proprio attaccamento alla Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche mirante a liberare interamente il mondo da tale categoria di armi di distruzione di massa. Esse riconoscono che il conseguimento di questo obiettivo richiederà un impegno considerevole nei campi politico, diplomatico, tecnologico e finanziario. A tal fine Esse si

adopereranno per coordinare sempre più strettamente la propria azione in seno all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Inoltre, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro e ecologicamente corretto gli esistenti arsenali chimici, le Parti dichiarano la propria intenzione di concludere nei tempi più brevi possibile un accordo-quadro sul contributo tecnologico e finanziario dell'Italia alla realizzazione del programma federale sulla liquidazione degli arsenali chimici della Federazione Russa.

8. Le Parti considerano l'Europa la loro casa comune e si adopereranno affinché i paesi europei moltiplichino i loro sforzi a favore della pace, della stabilità e della sicurezza, sviluppando al tempo stesso relazioni di buon vicinato, reciproco rispetto, crescente fiducia, mutuo beneficio, con l'obiettivo di costruire un vero partenariato. Riconoscendo il ruolo centrale dell'OSCE a garanzia della sicurezza e stabilità in Europa, le Parti confermano il loro impegno a promuovere la costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea, e a seguito delle decisioni del Vertice di Lisbona e del Consiglio dei Ministri di Copenaghen pongono al centro della collaborazione in ambito dell'OSCE l'elaborazione di un Documento - Carta globale e ricco di contenuti sulla sicurezza europea.

Riconoscendo il ruolo chiave del Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, le Parti sottolineano l'importanza del processo di adattamento del Trattato a garanzia della stessa sicurezza di tutti gli Stati partecipanti indipendentemente dalla loro appartenenza ad alleanze politico-militari, per consolidare i loro rapporti nel campo della sicurezza e del rafforzamento della fiducia. Nel quadro dell'attività del foro OSCE di Cooperazione e per la Sicurezza, le Parti concordano sull'opportunità di promuovere un'evoluzione del documento di Vienna '94 e l'elaborazione di nuove misure per il controllo degli armamenti.

Esse ribadiscono inoltre il loro sostegno allo sviluppo della dimensione umana e di quella economica dell'OSCE, al lavoro del "Gruppo di Minsk" e dell'attività delle missioni OSCE di lunga durata nelle aree di crisi in Europa.

9. Le Parti attribuiscono grande importanza all'entrata in vigore e all'attuazione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, chiamato ad elevare i reciproci rapporti ad un livello

qualitativamente nuovo. A tale riguardo Esse contribuiranno al dialogo bilaterale con particolare riferimento alla collaborazione politica tra la Federazione Russa e l'Unione Europea.

10. Le Parti avvieranno i passi necessari per una piena e tempestiva attuazione delle iniziative di dialogo e cooperazione previste dall'Atto Fondatore per la Cooperazione e Sicurezza tra la Federazione Russa e l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord e, in particolare, per una efficace e costruttiva attività del Consiglio Permanente Congiunto.

11 Le Parti prendono atto con soddisfazione della loro collaborazione nell'ambito del G8 e ribadiscono l'impegno di fornire un contributo alla soluzione dei problemi globali nella prospettiva del Terzo Millennio.

II. COOPERAZIONE NEL SETTORE ECONOMICO, INDUSTRIALE E FINANZIARIO

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, valutando positivamente la loro cooperazione nel settore economico, industriale e finanziario sono giunte alla conclusione che esistono favorevoli presupposti per il suo rafforzamento con vantaggio per entrambi i Paesi su base stabile ed a lungo termine.

1 Le Parti continueranno ad utilizzare pienamente il meccanismo di cooperazione intergovernativa che si articola nel Consiglio Italo-Russo di Cooperazione economica, industriale e finanziaria, e nei suoi Gruppi di Lavoro, nonchè nel Comitato degli Imprenditori operante sotto l'egida del Consiglio.

2. Le Parti concordano sull'importanza di uno sviluppo costante e fruttuoso della cooperazione economica internazionale attraverso l'armonizzazione delle relazioni economiche e commerciali. Le Parti inoltre faranno tutti gli sforzi possibili per l'approfondimento e la diversificazione dei rapporti commerciali italo-russi.

3. Le Parti sono consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione tra l'Unione Europea e la Federazione Russa anche per quanto concerne l'andamento dei rapporti economici italo-russi. Nell'intento di concorrere alla realizzazione di un autentico partenariato tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, le Parti manterranno consultazioni bilaterali con riferimento all'attività degli organi congiunti (il Consiglio di cooperazione, il Comitato di cooperazione, il Comitato di cooperazione parlamentare) costituiti tra l'Unione Europea e la Federazione Russa in conformità all'Accordo di Partenariato e di Cooperazione, entrato in vigore il 1 Dicembre 1997 Le Parti dedicheranno particolare attenzione alla messa in opera globale di tale Accordo. Le Parti considerano che la liberalizzazione del proprio commercio bilaterale - nel rispetto degli Accordi multilaterali sul commercio internazionale rispettivamente sottoscritti - si tradurrà in un contributo importante al processo generale verso l'armonizzazione delle relazioni economiche e commerciali internazionali. Le Parti considerano importante che siano tenuti costanti contatti permanenti tra la Rappresentanza della Federazione Russa e quella della Repubblica Italiana presso l'Unione Europea.

4. Le Parti incoraggeranno un costante scambio d'informazioni e d'esperienze tra i competenti Ministeri dei due Paesi, nei diversi settori delle loro relazioni economiche, per facilitare la positiva definizione delle questioni attinenti alla cooperazione della Federazione Russa con l'Unione Europea, i Paesi Terzi e le Organizzazioni Internazionali. A questo fine potranno anche essere concordati scambi di funzionari per permanenze d'informazione presso le Amministrazioni competenti di ciascuno dei due Paesi.

5. Convinte che il successo delle trasformazioni democratiche ed economiche della Federazione Russa sarà favorito dalla rapida integrazione della stessa nei rapporti economici mondiali, le Parti collaboreranno nel Consiglio d'Affari Europeo, creato sotto l'egida della OSCE, e nell'ambito della Conferenza Carta dell'Energia e del Club di Parigi. La Parte italiana vivamente auspica il positivo sviluppo e la favorevole conclusione dei negoziati per l'accesso della Federazione Russa all'OMC Le Parti manterranno i contatti di lavoro intesi a facilitare la soluzione dei problemi che si pongono sul

cammino dell'ingresso della Federazione Russa nell'OCSE, nonchè per agevolare la cooperazione della Federazione Russa con il FMI, la BM e la BERS.

6. Le Parti svilupperanno la loro cooperazione anche nel quadro delle iniziative di carattere regionale, ivi comprese le possibilità che si stanno aprendo nell'ambito della CEI, della BSEC e del Processo Euro-Mediterraneo.

7 Tenendo conto dell'importanza degli accordi italo-russi firmati negli ultimi tempi - quali l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, la Convenzione contro la doppia imposizione, l'Accordo di cooperazione e di aiuto reciproco nel campo del controllo valutario, l'Accordo di Cooperazione per le materie tecnico militari e per l'industria di Difesa - le Parti confermano la loro disponibilità ad ampliare e completare, con ulteriori intese, la loro cooperazione economica, commerciale e finanziaria.

8. Le Parti auspicano una trasformazione qualitativa nella struttura del commercio reciproco, tramite l'incremento degli scambi di prodotti ad elevato contenuto tecnologico, individuando, quali settori in cui tali scambi potranno svilupparsi nel lungo termine, quelli dell'aviazione, dello spazio, delle telecomunicazioni, dei servizi postali, della conversione a fini civili delle aziende operanti per la Difesa e, più in generale, le produzioni di alta tecnologia.

Le Parti hanno preso nota con compiacimento delle iniziative congiunte intese al rafforzamento della cooperazione italo-russa in settori chiave dell'economia come quelli automobilistico, energetico, agroindustriale, dei trasporti e delle opere infrastrutturali. La Parte russa appoggerà in particolare l'organizzazione della produzione congiunta della serie di autovetture di media cilindrata a Niznij Novgorod e degli autobus per il trasporto urbano a San Pietroburgo e in altre regioni della Federazione Russa.

Le Parti incoraggeranno in tutti i modi la collaborazione tra Enti, imprese ed altri soggetti economici dei due Paesi anche mediante la costituzione e l'attività di Società Miste nonchè altre forme di cooperazione industriale. In tale quadro, le Autorità italiane e russe si adopereranno per assicurare, in concreto, favorevoli condizioni e trattamento agli investimenti effettuati nei rispettivi

territori da persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte in base alle disposizioni ed allo spirito dell'Accordo italo-russo sulla promozione e protezione degli investimenti, sottoscritto a Roma il 9 aprile 1996.

9. Le Parti reputano che lo sviluppo del commercio italo-russo e in genere della cooperazione economica esiga un'efficace collaborazione nel campo finanziario. Le Parti continueranno a ricercare l'approfondimento della loro cooperazione in campo finanziario e studieranno le possibilità del migliore utilizzo del meccanismo per il finanziamento dei progetti congiunti di cooperazione, nonchè il ricorso a fonti alternative non statali di finanziamento. In quest'ottica Esse auspicano l'intensificazione della cooperazione tra istituti bancari dei due Paesi. La Parte russa nota con soddisfazione la ripresa dell'attività della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) nei confronti della Russia.

10. Le Parti dedicheranno particolare attenzione alla promozione degli investimenti, attraverso il perfezionamento delle normative corrispondenti e l'intervento d'istituti di credito ed assicurativi specializzati.

11 Al fine di favorire la cooperazione economica bilaterale le Parti collaboreranno, anche nell'ambito dei progetti di trasporto europei e regionali, allo sviluppo delle infrastrutture per i trasporti che collegano la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

12. Le Parti, costatando con soddisfazione l'intensificarsi dei loro rapporti, riconoscono l'opportunità di utilizzare pienamente il potenziale della cooperazione interregionale nel rispetto delle ripartizioni delle competenze tra i livelli nazionali e regionali. Le Parti reputano che un lavoro più stretto con le Regioni favorirà la crescita dei tradizionali scambi d'affari e degli investimenti nonchè l'incremento di iniziative concrete.

13. Le Parti rilevano, in base all'esperienza pluriennale di cooperazione ed all'analisi delle sue prospettive, che i rapporti economici fra i due Paesi si riferiscono prioritariamente all'energia, alla meccanica, alla chimica, alla petrolchimica, all'industria farmaceutica, all'industria leggera ed alimentare, al

settore agroalimentare, alla metallurgia, alla produzione di materiale per le comunicazioni, all'edilizia. Le Parti valutano positivamente l'attività dei gruppi congiunti di lavoro, svolta nei settori di cooperazione sopraindicati. Le Parti ritengono di notevole utilità l'ampliamento della cooperazione tra le Unioni e le Associazioni russe e italiane, con natura settoriale o territoriale, composte di produttori ed esportatori, che - affiancando la Camera di Commercio Italo-Russa - promettono di diventare uno strumento efficace per l'accrescimento dei rapporti commerciali fra l'Italia e la Federazione Russa. Le Parti concordano infine sulla necessità di incoraggiare la cooperazione tra le piccole e medie imprese dei due Paesi.

14. In relazione all'iniziativa del Presidente della Federazione Russa, B.N. Eltsin, per la migliore preparazione dei quadri manageriali degli enti economici e delle imprese della Federazione Russa, le due Parti intendono realizzare attività di collaborazione per la formazione di dirigenti di aziende russe in settori chiave per lo sviluppo industriale e per il rafforzamento economico della Federazione Russa. Ove opportuno, le Parti concluderanno accordi specifici per la disciplina della loro collaborazione in questo campo.

Le Parti inoltre si attiveranno presso le istanze dell'UE per la messa in esecuzione di progetti per la formazione professionale di quadri manageriali russi nell'ambito del programma TACIS e della Fondazione Europea per la formazione di Torino (ETF).

15. Le Parti reputano infine opportuna l'intensificazione della propria cooperazione economica ed industriale all'indirizzo dei paesi terzi, attraverso la partecipazione congiunta a progettazioni e forniture di impianti, esecuzione di lavori edili, di montaggio ed altri, sfruttamento delle risorse naturali, esecuzione di commesse statali, anche nel settore dell'industria della difesa laddove consentito dalle loro legislazioni.

III. COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1 La Repubblica Italiana e la Federazione Russa prendono atto del ruolo chiave assunto dal progresso scientifico e tecnologico nello sviluppo della società moderna e della sua crescente influenza sulla formazione del panorama mondiale nel secolo a venire;

valutano con soddisfazione i risultati raggiunti grazie alla cooperazione bilaterale nei diversi campi della ricerca fondamentale e applicata e delle nuove tecnologie;

prendono atto dell'eccellente livello di collaborazione fra gli istituti scientifici e tecnologici e le università dei due Paesi;

constatano l'esistenza di una solida base per sviluppare il potenziale della cooperazione nella sfera scientifica e tecnologica.

2 Le Parti valutano positivamente l'importanza e l'attualità dell'Accordo intergovernativo sulla cooperazione scientifica e tecnologica firmato il 1° dicembre 1995, rilevando specialmente il meccanismo chiaro della regolamentazione sulle questioni della proprietà intellettuale, formulato in esso.

3. Analizzati lo stato e le tendenze di sviluppo della scienza e della tecnologia nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, le Parti ritengono che le direttrici prioritarie della cooperazione scientifica e tecnologica saranno:

– la ricerca di base e applicata nei campi delle scienze naturali, ivi comprendendo le fonti energetiche, dei nuovi materiali, dello spazio, della medicina e sanità, delle scienze farmacologiche, dell'agricoltura e del settore agro-industriale;

– le tecnologie informatiche e la elaborazione dati;

– le ricerche industriali e l' innovazione tecnologica;

– i problemi ecologici e la tutela dell'ambiente.

4. Per determinare le priorità di finanziamento nella selezione dei progetti di cooperazione, le Parti si baseranno sui seguenti criteri:
– la corrispondenza dei progetti alle direttrici prioritarie nazionali dello sviluppo della scienza e della tecnologia nei due Paesi;

– il carattere interdisciplinare dei progetti e la loro efficacia verso la creazione di nuove tecnologie;

– la correlazione dei progetti bilaterali con i progetti internazionali multilaterali, in particolare con i programmi dell'Unione Europea.

5. Le Parti favoriranno in tutti i modi il finanziamento dei progetti comuni da parte di fonti private.

6. La cooperazione scientifica e tecnologica direttamente finanziata dalle Parti sarà realizzata in conformità alle legislazioni nazionali e agli impegni internazionali e può avvenire, in particolare, nelle seguenti forme:

- scambio di pubblicazioni, documentazioni e informazioni;

- progetti e pubblicazioni comuni;

- mostre, simposi, tavole rotonde e esposizioni su temi scientifici e tecnologici;

- soggiorni di ricerca di breve e lungo periodo.

7 Nel contesto dell'evoluzione globale dell'informazione una direttrice fondamentale della collaborazione italo-russa sarà anche il campo dell'impiego e della diffusione delle Nuove Tecnologie Informatiche (NIT).

Le Parti coopereranno alla creazione della società globale dell'informazione, ivi comprendendo l'elaborazione dei principi di diritto internazionale di funzionamento di tale società e, in particolare, la determinazione per tutti i Paesi partecipanti di condizioni uguali e non discriminatorie di accesso alle Nuove Tecnologie Informatiche (NIT), che

eliminino lo squilibrio del loro sviluppo e incoraggino in ogni modo la collaborazione internazionale.

8. Le Parti intendono prestare particolare attenzione alle questioni della prevenzione dell'utilizzazione delle conquiste scientifiche e tecnologiche a scopi illegittimi. Le Parti collaboreranno, tra l'altro, per impedire la divulgazione su "Internet" di prodotti elettronici di contenuto criminoso e dannoso e per elaborare possibili provvedimenti legislativi e tecnici ed altre misure, atti a prevenire e neutralizzare le conseguenze degli abusi in questo campo.

9. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero della Scienza e delle Tecnologie della Federazione Russa sono incaricati, quali rispettivi organi coordinatori, dell'attuazione del presente piano di azione per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica.

IV COOPERAZIONE NEL CAMPO CULTURALE

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa prendono atto che lo sviluppo costante della loro collaborazione nel campo culturale si basa su profonde relazioni storiche e su un continuo e reciproco interesse dei popoli dei due Paesi per il loro ricco patrimonio culturale

L'Italia ha sempre apprezzato la ricchezza spirituale della Russia, la letteratura classica russa e l'arte russa. La Russia a sua volta ha considerato e considera l'Italia come una delle culle della cultura mondiale, in particolare per il suo enorme contributo all'arte antica e rinascimentale e per il patrimonio architettonico e musicale.

Le Parti, inoltre, consapevoli della ricchezza attuale delle capacità creative dei due Paesi ed alla luce dei progressi dell'ultimo decennio in sede multilaterale ed europea, in particolare nel quadro del Consiglio d'Europa, si impegnano ad estendere la loro collaborazione culturale, perché diventi una

delle componenti più importanti dello sviluppo delle relazioni italo-russe nel loro insieme.

A tale riguardo le Parti ritengono che l'evoluzione strutturale dei legami bilaterali debba avvenire con sempre maggiore dinamismo coinvolgendo la società civile, comprese le organizzazioni non governative, le associazioni femminili, giovanili e sportive, le città, le regioni ed i cittadini.

Le Parti, allo scopo di svolgere un attivo ruolo di coordinamento in campo culturale e di favorire lo sviluppo dei suddetti legami dando ad essi la maggiore efficacia possibile, si impegnano a migliorare i meccanismi di consultazione per dare sistematicità alle riunioni della Commissione mista culturale (istituendo Sottocommissioni per specifici problemi: borse di studio, cooperazione interuniversitaria, etc.), affinché ciò avvenga con frequenza biennale.

Le Parti ritengono prioritari i seguenti obiettivi:

1 la conclusione di un nuovo Accordo culturale che individui le direttrici di cooperazione culturale e concordi gli interventi prioritari sulla base di un corrispondente programma di esecuzione;

2. la firma di programmi regolari di collaborazione intergovernativi nel campo della cultura e dell'istruzione;

3. la conclusione di un Accordo specifico per l'istituzione e l'attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca e del Centro Culturale Russo a Roma:

4. la conclusione di intese tecniche in altri settori quali quelli dell'istruzione secondaria superiore, della cinematografia, etc.,

5. lo sviluppo ulteriore della cooperazione nei settori della scienza e dell'istruzione allo scopo di:

– approfondire e ampliare contatti diretti tra le Accademie, i Centri di Ricerca, le Università e le Scuole;

– favorire la costituzione di Università e di Centri di Ricerca (progetti già esistenti: l'Istituto Archeologico italo-russo a Mosca e l'Università italo-russa della Calabria e di Nizhni Novgorod);

– esaminare la possibilità di concludere un Accordo intergovernativo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi di gradi e titoli accademici;

– ricercare la possibilità di aumentare reciprocamente le mensilità di borse di studio, destinate agli studenti, ai ricercatori ed ai docenti;

– favorire l'apertura ed il funzionamento, in Italia ed in Russia, di scuole bilingui sia italiane che russe, integrando il curriculum di studio con l'insegnamento della lingua e cultura dell'altro Paese e rilasciando titoli di studio finali riconosciuti da entrambi i Paesi;

– inserire l'insegnamento dell'informatica nei curricula scolastici della scuola secondaria.

6. lo stimolo alla divulgazione delle lingue e letterature di ambedue i Paesi per mezzo:

– dell'incremento delle possibilità di preparazione e perfezionamento degli insegnanti di lingua sulla base di reciprocità, in particolare, della lingua russa nell'Istituto della Lingua Russa "A.S. Pushkin" e nelle università della Federazione Russa;

– dell'impiego più attivo degli insegnanti di lingua nelle università e in altri istituti di ambedue i Paesi nel quadro degli scambi bilaterali;

– della ricerca delle possibilità di aumentare le risorse per l'istruzione degli studenti, per la preparazione e il perfezionamento degli insegnanti di lingua e letteratura di ambedue i Paesi;

7 l'esame dell'opportunità di creare un meccanismo di sponsorizzazione bilaterale, con lo scopo di realizzare, sia in Italia che in Russia, progetti su grande scala riguardanti tournées, mostre ed altre iniziative di carattere artistico-culturale;

8. lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel campo della protezione e valorizzazione dei monumenti storici e culturali, intensificando, in conformità con le legislazioni nazionali e gli impegni internazionali, la collaborazione per prevenire l'importazione e l'esportazione illegali dei beni culturali di entrambi i Paesi e attivando le necessarie consultazioni diplomatiche al riguardo;

9. l'intensificazione delle attività della Commissione mista italo-russa per gli scambi giovanili, in conformità con l'Accordo intergovernativo sugli scambi giovanili, incluse l'elaborazione e la firma del susseguente Programma di cooperazione in questo campo per gli anni 1998-1999;

10. il sostegno alle organizzazioni non governative italiane e russe che partecipano attivamente allo sviluppo delle relazioni bilaterali culturali;

11 la promozione della collaborazione a livello locale e regionale attraverso più stretti rapporti nel campo culturale tra le regioni e le città dei due Paesi.

Questo Piano d'Azione non ha carattere esaustivo. A seconda delle necessità le Parti possono introdurvi le integrazioni ed i cambiamenti ritenuti necessari.

Firmato a Roma il 10 febbraio 1998 in due esemplari, ognuno dei quali in lingua italiana e russa, entrambi i testi essendo egualmente autentici.

Per la Repubblica Italiana **Per la Federazione Russa**

748.

Buenos Aires, 18 maggio 1998

Accordo tra il Ministero delle finanze della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Federale delle entrate pubbliche della Repubblica Argentina concernente la collaborazione scientifica e tecnologica nel settore fiscale

(Entrata in vigore: 21 dicembre 1998)

ACCORDO
TRA
IL MINISTERO DELLE FINANZE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE ENTRATE PUBBLICHE
DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
CONCERNENTE
LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
NEL SETTORE FISCALE

Il Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le Parti,

rilevando il comune interesse a sviluppare azioni di collaborazione nel settore fiscale in considerazione delle analogie derivanti dalla politica fiscale adottata nei due Paesi, e

nell'intendimento di effettuare scambi tecnici tra le Amministrazioni Finanziarie per il loro costante perfezionamento,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a cooperare nel settore fiscale, ampliando e promuovendo reciprocamente la conoscenza delle rispettive legislazioni in campo fiscale e dei mezzi della loro applicazione.

ARTICOLO 2

Nella prospettiva di tale cooperazione, le Parti si impegnano a collaborare nell'intento:

1. di promuovere una politica di scambi conoscitivi sulle rispettive esperienze nel settore fiscale al fine di stabilire procedure permanenti per lo scambio di notizie ed informazioni nei settori della fiscalità di reciproco interesse, anche sull'applicazione degli accordi esistenti;
2. di favorire la definizione e l'avvio di iniziative che consentano l'interscambio di soluzioni organizzative ed elaborazioni di raffronto delle linee strategiche individuate, nonché di promuovere una politica di scambi tecnologici delle rispettive esperienze nel settore dei sistemi informatici fiscali;
3. di favorire la definizione e l'avvio di iniziative che permettano lo scambio di soluzioni integrali per i servizi, le applicazioni, le tecnologie e la formazione.

ARTICOLO 3

Al fine di conseguire i fini sopra indicati, le Parti si impegnano a:

a) nominare Rappresentanti all'interno delle loro strutture che fungano da punti di riferimento per la definizione delle modalità operative di esecuzione nei termini del presente Accordo e per il coordinamento delle attività che traggono origine in conseguenza del presente Accordo;

b) inviare i propri esperti per consulenze tecnico-scientifiche nei settori individuati, previa individuazione dei temi da sviluppare;

c) svolgere corsi di formazione per i propri funzionari al fine dell'acquisizione di conoscenze fiscali e/o tecnologiche di interesse di ciascuna Amministrazione Finanziaria;

d) considerare prioritari i seguenti temi:

- assistenza amministrativa tra le Amministrazioni delle Finanze;
- modelli per combattere l'evasione fiscale;
- tecniche di accertamento;
- fiscalità internazionale;
- amministrazione dei contribuenti con riferimento alla rilevanza economica;
- riscossione dei debiti morosi;
- armonizzazione fiscale nei procedimenti di integrazione economica;
- uso delle reti di dati per ricevere e trasmettere informazioni relative ai contribuenti e/o responsabili;
- organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Finanziaria;
- analisi ed individuazione dei programmi e delle applicazioni informatiche idonee ad incrementare l'efficienza e la velocità operativa delle diverse aree dell'Amministrazione Finanziaria.

ARTICOLO 4

Le Parti si impegnano ad effettuare ampliamenti nel presente Accordo in relazione alle necessità di cooperazione che possano prospettarsi.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni e si intenderà rinnovato tacitamente per un identico periodo, salvo che una delle Parti notifichi per iscritto all'altra la denuncia con non meno di sei mesi di anticipo sulla data di scadenza.
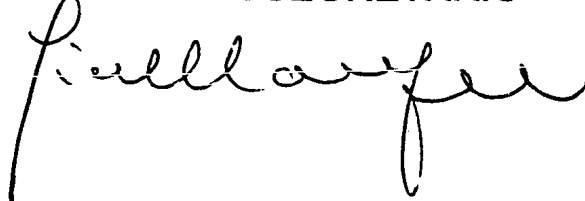
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Buenos Aires il 18 maggio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
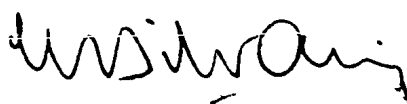
PER IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	**PER L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE ENTRATE PUBBLICHE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**
IL SOTTOSEGRETARIO	**L'AMMINISTRATORE FEDERALE**

ACUERDO
ENTRE
EL MINISTERIO DE FINANZAS
DE LA REPUBLICA ITALIANA
Y LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
SOBRE LA COLABORACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
EN EL CAMPO FISCAL

El Ministerio de Finanzas de la República Italiana y la Administración Federal de Ingresos Públicos de la República Argentina, en adelante denominados las Partes,

resaltando el común interés en desarrollar acciones de colaboración en el sector fiscal teniendo en consideración las analogías derivantes de la política fiscal adoptada en ambos Países, y

con el objetivo de efectuar intercambios técnicos entre las Administraciones Tributarias para su constante perfeccionamiento,

han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Partes se comprometen a cooperar en el sector fiscal, ampliando y promoviendo recíprocamente los conocimientos legislativos y los medios de aplicación de los mismos en el campo fiscal.

ARTICULO 2

En el marco de tal cooperación, las Partes se comprometen a colaborar a fines de:

1. promover una política de intercambio de conocimientos sobre las respectivas experiencias en el sector fiscal, con el objetivo de establecer procedimientos permanentes para el intercambio de novedades e información de interés recíproco en materia de fiscalización, incluyendo lo relacionado con la aplicación de los acuerdos existentes;
2. favorecer la definición y la puesta en marcha de iniciativas que permitan el intercambio de soluciones organizativas y la elaboración de comparaciones de las líneas estratégicas establecidas, así como promover una política de intercambio tecnológico de las respectivas experiencias en el sector de los sistemas informáticos fiscales;
3. favorecer la definición y la puesta en marcha de iniciativas que permitan el intercambio de soluciones integrales para servicios, aplicaciones, tecnologías y capacitación.

ARTICULO 3

A los efectos de alcanzar los fines precedentemente indicados, las Partes se comprometen a:

a) nombrar Representantes en el seno de las propias estructuras que sirvan de punto de referencia para la definición de las modalidades operativas de ejecución según los términos del presente Acuerdo y para la coordinación de las actividades que se originen como consecuencia del mismo;

b) enviar sus propios expertos en asesoramiento técnico-científico en los sectores designados, previa individualización de los temas a desarrollar;

c) dar cursos de capacitación a sus propios funcionarios con el fin de adquirir conocimientos fiscales y/o tecnológicos de interés para cada Administración Tributaria;

d) considerar prioritarios los siguientes temas:

- asistencia administrativa entre las Administraciones Tributarias;
- modelos para combatir la evasión fiscal;
- técnicas de verificación;
- fiscalización internacional;
- administración de los contribuyentes de acuerdo a su relevancia económica;
- recaudación de deudas morosas;
- armonización fiscal en los procedimientos de integración económica;
- uso de redes de datos para recibir y transmitir información de los contribuyentes y/o responsables;
- organización de las oficinas centrales y periféricas de la Administración Tributaria;
- análisis e individualización de los programas y de las aplicaciones informáticas idóneas para incrementar la eficiencia y la velocidad operativa de las diferentes áreas de la Administración Tributaria.

ARTICULO 4

Las Partes se comprometen a efectuar ampliaciones al presente Acuerdo, en la medida en que las necesidades de cooperación lo hicieren aconsejable.

ARTICULO 5
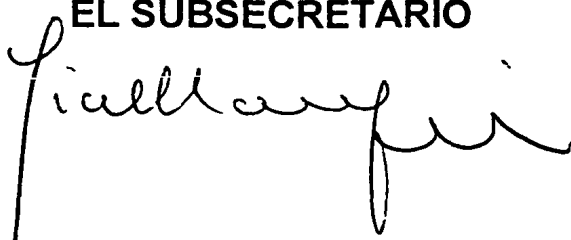
El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento en que las Partes se hayan notificado oficialmente el cumplimiento de los respectivos procedimientos constitucionales.

El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años y se considerará renovado automáticamente por un idéntico período, salvo que una de las Partes notifique por escrito a la otra su finalización con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento.
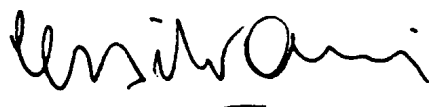
En fe de lo cual, los suscritos Representantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

Hecho en Buenos Aires el 18 de mayo de 1998, en dos originales, cada uno en idioma italiano y español, siendo ambos textos igualmente fehacientes.

POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA REPUBLICA ITALIANA	**POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA**
EL SUBSECRETARIO	**EL ADMINISTRADOR FEDERAL**

749.

Manila, 29 aprile-2 giugno 1998

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo all'estensione del MOU concernente il progetto «Miglioramento dell'Ospedale Generale delle Filippine», firmato a Roma il 9 settembre 1994, la cui validità era stata estesa con scambio di Note del 4 aprile-1° agosto 1997

(Entrata in vigore: 9 settembre 1998)

No. 982145

The Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Italy and with reference to the latter's Note No. 01043, dated 29 April 1998, has the honor to convey the concurrence of the Philippine Government with the Italian Government's proposal to extend further the validity of the Philippine-Italy Memorandum of Understanding (MOU) covering the project, "Upgrading of the Philippine General Hospital (PGH)," from 9 September 1998 to 9 September 1999.

The Department looks forward to the successful completion of the PGH upgrading project within the aforementioned period of its extension.

The Department of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

Pasay City, 2 June 1998

N. 982145

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PRESENTA I SUOI COMPLIMENTI ALL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E CON RIFERIMENTO ALLA NOTA VERBALE N.01043 DEL 29 APRILE 1998, HA L'ONORE DI CONFERMARE L'ACCORDO DEL GOVERNO FILIPPINO ALLA PROPOSTA DEL GOVERNO ITALIANO DI ESTENDERE ULTERIORMENTE LA VALIDITA' DEL MEMORANDUM D'INTESA (M.O.U.) ITALO-FILIPPINO CONCERNENTE IL PROGETTO "UPGRADING OF THE PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL (P.G.H.) ", DAL 9 SETTEMBRE 1998 AL 9 SETTEMBRE 1999.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SI ASPETTA CHE LA POSITIVA CONCLUSIONE DEL PROGETTO "UPGRADING P.G.H." AVVENGA NELL'AMBITO DEL SUDDETTO PERIODO DI ESTENSIONE.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SI AVVALE DELL'OCCASIONE PER RINNOVARE ALL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA I SENSI DELLA SUA PIU' ALTA CONSIDERAZIONE.

PASAY CITY, 2 GIUNO 1998

AMBASCIATA D' ITALIA

No. 1043

The Embassy of the Republic of Italy presents its compliments to the Department of Foreign Affairs and refers to the enclosed Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Project "Upgrading of the Philippine General Hospital", signed in Rome on September 9, 1994. The validity of said MOU was subsequently extended to September 9, 1998, as per the Department's Note Verbale No. 972272 dated August 1, 1997 (copy attached).

The Embassy of the Republic of Italy has the honour to request the Department's kind assistance in conveying to the relevant Philippine Authorities, through the National Economic and Development Authority (NEDA), a proposal for a one-year extension of said MOU from September 9, 1998 to September 9, 1999. The Project, which is funded by the Italian Government and implemented by the Italian NGO "ARCS" (ARCI Cultura e Sviluppo), is expected to be completed by September 1999, since the pertaining activities are still on-going and further supplies are planned.

The Embassy of the Republic of Italy, in accordance to Article 10.3 of said MOU, awaits the consent of the Philippine Government to this proposal and, while thanking the Department for the kind attention and cooperation given in this matter, avails itself of this opportunity to renew to the Department of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Manila, 29 APR. 1998

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

MANILA

N. 1043

L'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRESENTA I SUOI COMPLIMENTI AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E FA RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, CONCERNENTE IL PROGETTO "UPGRADING OF THE PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL", FIRMATO A ROMA IL 9 SETTEMBRE 1994. LA VALIDITA' DEL SUDDETTO M.O.U., CON NOTA VERBALE DI CODESTO MINISTERO N. 972272 DEL 1 AGOSTO 1997 (COPIA ALLEGATA), E' STATA ESTESA AL 9 SETTEMBRE 1998.

L'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA HA L'ONORE DI RICHIEDERE LA CORTESE COLLABORAZIONE DI CODESTO MINISTERO PER TRASMETTERE ALLE COMPETENTI AUTORITA' FILIPPINE, ATTRAVERSO LA NATIONAL ECONOMIC AND DEVELOPMENT AUTHORITY (NEDA), LA PROPOSTA DELL' ESTENSIONE DI UN ANNO DEL SUDDETTO M.O.U. DAL 9 SETTEMBRE 1998 AL 9 SETTEMBRE 1999. IL PROGETTO, FINANZIATO DAL GOVERNO ITALIANO E ATTUATO DALL'ONG ITALIANA "ARCS" (ARCI CULTURA E SVILUPPO), DOVREBBE CONCUDERSI NEL SETTEMBRE 1999, VISTO CHE LE RELATIVE ATTIVITA' SONO TUTTORA IN CORSO E CHE E' PREVISTA LA FORNITURA DI ULTERIORI ATTREZZATURE.

L'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SECONDO QUANTO ALL'ART 10.3 DI DETTO M.O.U. AUSPICA IL CONSENSO DEL GOVERNO FILIPPINO ALLA PRESENTE PROPOSTA E, NEL RINGRAZIARE IL MINISTERO PER LA CORTESE ATTENZIONE E COLLABORAZIONE ACCORDATA IN PROPOSITO SI AVVALE DELL'OCCASIONE PER RINNOVARE AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI I SENSI DELLA SUA PIU' ALTA CONSIDERAZIONE.

MANILA, 29 APRILE 1998

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
MANILA

750.

Victoria, 9 giugno 1998

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Seychelles

(Entrata in vigore: 24 novembre 1998)

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica delle Seychelles ed il Governo della Repubblica Italiana, nello pirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi, hanno convenuto quanto egue:

Articolo 1

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica delle Seychelles (di seguito denominato <<Governo >> o beneficianti della sua garanzia, scaduti e non pagati alla data del 30 giugno 1997, relativi ad operazioni che prevedono un pagamento scaglionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria beneficianti di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della <<Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione>>, di seguito denominata <<SACE>>;

b) degli interessi di ritardato pagamento accumulati alla data del 30 giugno 1997 sui debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 30 giugno 1997 al tasso d'interesse indicato all'Articolo III, paragrafo 2) i) del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in oggetto sono indicati negli annessi al presente Accordo, e potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Articolo II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e b) saranno rimborsati dal<< Governo>> e trasferiti alla <<SACE>> nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 16 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali dovuta il 30 giugno 1999 e l'ultima il 31 dicembre 2006.

Articolo III

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il << Governo>> s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla <<SACE >> gli interessi relativi ai debiti in questione, a partire dal 1 luglio 1997 fino al pagamento totale degli stessi debiti.

2) Gli interessi saranno calcolati come segue:

i) fino al 30 giugno 1997 al tasso del 2,81% annuo;

ii) a decorrere dal 1 luglio 1997, al tasso d'interesse corrispondente al <<Libor>> a sei mesi rilevato per il franco svizzero sul Financial Times (Tabella tassi d'interesse in valuta euro) il primo giorno lavorativo che precede l'inizio di ogni periodo d'interesse (1 gennaio - 1 luglio) aumentato di 0.50 punti di percentuale.

3) Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre), la prima delle quali avente scadenza il 30 giugno 1998.

Articolo IV

In caso di ritardo su qualsiasi pagamento previsto ai precedenti Articoli II, III il <<Governo>> s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla <<SACE>> gli interessi di ritardato pagamento calcolati ad un tasso d'interesse corrispondente al <<Libor>> a sei mesi rilevato per il franco svizzero sul Financial Times (Tabella tassi d'interesse in valuta euro) alla data di scadenza, aumentato di 1 punto di percentuale.

Articolo V

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati al precedente Articolo I.

Articolo VI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Victoria, in due esemplari, in lingua francese, il 9 giugno 1998.

Per il Governo della
Repubblica delle Seychelles
Francis Chang Leng

Per il Governo della Repubblica
Italiana
Alberto Balboni

751.

L'Aja, 15 giugno 1998

Accordo tra l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e la Repubblica Italiana relativo agli impianti nelle zone di Doganella e del IV lotto dello stabilimento militare dei materiali di difesa N.B.C. Santa Lucia Civitavecchia

(Entrata in vigore: 4 novembre 1998)

FACILITY AGREEMENT BETWEEN THE ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS AND THE REPUBLIC OF ITALY FOR DOGANELLA AND IV LOTTO AREAS OF THE STABILIMENTO MILITARE DEI MATERIALI DI DIFESA N.B.C., SANTA LUCIA CIVITAVECCHIA, THE REPUBLIC OF ITALY

The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, hereinafter referred to as the "Organisation" or "OPCW",

and the Republic of Italy, hereinafter referred to as "the inspected State Party", both constituting the Parties to this Agreement,

have agreed on the following arrangements in relation to the conduct of inspections in accordance with Part IV(B) of the Verification Annex on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, hereinafter referred to as "the Convention",

at Doganella and IV Lotto areas of Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa N.B.C., Santa Lucia, via Braccianese Km. 67,3, 00053 Civitavecchia, the Republic of Italy, with geographical co-ordinates of 42° 08' 17" North latitude, 11° 49' 25" East longitude,

declared under Article III of the Convention and Part IV(B) of the Verification Annex, and further described in that declaration, hereinafter referred to as the "facility".

Section 1. General Provisions

1. The purpose of this Agreement is to facilitate the implementation of the provisions of the Convention in relation to the verification conducted at the facility pursuant to Article IV of the Convention and Part IV (B) of the Verification Annex and in accordance with the obligations of the inspected State Party and the Organisation under the Convention.

2. Nothing in this Agreement shall be applied or interpreted in a way that is contradictory to the provisions of the Convention. In cases of inconsistency between this Agreement and the Convention, the Convention shall prevail.

3. The Parties have agreed to apply for planning purposes the administrative factors contained in Attachment 1 of this Agreement.

4. Any planned change to the information, including that contained in Part A of Attachment 1 and Attachment 5 of this Agreement, which might impact on the planning for the verification at the facility shall be communicated to the Organisation by the inspected State Party as soon as possible, but normally no less than 30 days before it would take effect.

5. Any change to the information, including that contained in Part B of Attachment 1 of this Agreement, which might impact on the planning for the verification at the facility, shall be communicated to the inspected State Party by the Organisation as soon as possible, but normally no less than 30 days before it would take effect.

6. In case of any development due to circumstances brought about by unforeseen events which could affect inspection activities at the facility the inspected State Party shall notify the Organisation and the Inspection Team as soon as the development has occurred.

7. The Inspection Team shall consist of up to 12 persons.

8. The language for communication between the Inspection Team and the inspected State Party during inspections will be English.

9. In case of need for the urgent departure or emergency evacuation or urgent travel of inspector(s) from the territory of the inspected State Party, the head of the Inspection Team shall inform the inspected State Party of such a need. The inspected State Party shall arrange without undue delay such departure, evacuation or travel. In all cases the inspected State Party shall determine the means of transportation and routes to be taken involved in travel. The costs of such departure, evacuation or travel, due to personal reasons of inspectors, shall be borne by the Organisation.

10. Inspectors shall wear unique badges provided by the inspected State Party while within the facility perimeter.

Section 2. Health and Safety

1. Health and safety matters are governed by the OPCW Health and Safety Policy and Regulations. The specific arrangements for implementing the OPCW Health and Safety Policy in relation to inspections of the facility are contained in Attachment 2 of this Agreement.

2. All applicable health and safety regulations relevant to the conduct of the inspection shall be made available for use by the Inspection Team at the facility.

3. In case of need to modify any health and safety-related arrangements at the facility, contained in Attachment 2 of this Agreement, bearing on the conduct of the verification, the inspected State Party shall notify the Organisation in accordance with paragraph 4 of Section 1. Any such modification shall apply provisionally until the inspected State Party and the Organisation have reached agreement on this issue. In case no agreement has been reached by the time of the completion of the inspection the relevant information may be included in the Preliminary Findings. Any agreed modification shall be recorded in Attachment 2 of this Agreement in accordance with paragraph 2 of Section 16 of this Agreement.

4. The representative of the facility shall brief the Inspection Team with due regard to local health and safety regulations. The briefing shall include:

   (a) the health and safety measures at the facility and the likely risks that may be encountered during the inspection;

   (b) specific inspection activities which must be limited within particular areas at the facility for reasons of health and safety;

   (c) specific activities (emergency response) expected of the Inspection Team in the event of the facility emergency to include hazardous chemical releases, fires or explosions; and

   (d) any additional health and safety measures that need to be observed at the facility.

   If requested by the Inspection Team, detailed reasons for measures related to subparagraphs (b) and (d) above shall be provided as well as alternatives to limitations, if any.

   Upon request, the Inspection Team shall certify receipt of the information referred to above if provided in written form.

5. The Inspection Team shall conduct its inspection activities in a manner which does not endanger the facility, its personnel or inspection personnel.

6. The inspected State Party shall provide medical services to the Inspection Team members as agreed in Attachment 2 and Attachment 13 of this Agreement.

7. In the case of emergencies or accidents involving Inspection Team members while at the facility, the Inspection Team shall comply with the facility emergency procedures and the inspected State Party shall, to the maximum extent possible, provide medical and other assistance in a timely and effective manner with due regard to the rules of medical ethics if medical assistance is requested. If the Organisation undertakes alternative or additional measures for medical support in such cases, the inspected State Party shall render assistance to such measures, including measures referred to in paragraph 9 of Section 1 of this Agreement to the extent it can.

8. The inspected State Party shall, to the extent possible, assist the Organisation in carrying out any inquiry into an accident or incident involving a member of the Inspection Team.

9. Notwithstanding other provisions of this Section, the Inspection Team shall have the right to request at any time environmental samples to be taken at the facility and analysed by the inspected State Party for the purposes of personal health and safety of the Inspection Team. The Inspection Team shall be provided with results of such analysis or environmental monitoring data that the inspected State Party considers pertinent to the health and safety of the Inspection Team. The Inspection Team shall be immediately informed of any hazards to the health and safety of the members of the Inspection Team if such hazards are present.

Section 3. Confidentiality

Matters related to confidentiality are governed by the Convention, including its Confidentiality Annex, and the OPCW Policy on Confidentiality. The specific arrangements for implementing the provisions of the Convention and the OPCW Policy on Confidentiality in relation to the protection of confidential information at the facility, if any, are contained in Attachment 3 of this Agreement.

Section 4. Media and Public Relations

Media and public relations are governed by the OPCW Media and Public Affairs Policy. The specific arrangements for the Inspection Team's contacts with the media or the public, if any, in relation to inspections of the facility, are contained in Attachment 4 of this Agreement.

Section 5. Information on the Facility

1. The boundary of the inspected facility delineated by the borders indicated on the site diagrams are contained in the Initial Declarations of the inspected State Party. Any revisions to the site diagram shall be included in Attachment 5 of this Agreement.

2. In addition to the information referred to in paragraph 1 of this Section, during each pre-inspection briefing, the Inspection Team shall be provided with other information about the facility. That information is referred to in Section 8 of this Agreement.

3. Any information about the facility that the Inspection Team requests or the inspected State Party has volunteered to provide to the Inspection Team shall be provided during the pre-inspection briefing, but not later that the end of the inspection.

4. All records of the facility required under Attachment 9 shall be kept by the inspected State Party for a minimum of 10 years after entry into force of the Convention.

Section 6. Standard Maintenance Activities of the Inspected State Party at the Facility

The inspected State Party may continue standard maintenance activities at the facility and shall keep detailed records of any such activity having been carried out. The records shall be maintained at the facility and be subject to inspection by the Organisation.

Section 7. Equipment

1. Monitoring instruments installed at the facility by the inspected State Party may be used for verification purposes at the facility. The Organisation and the inspected State Party may agree to replace, upgrade or modify any such instruments, if necessary. The list of existing monitoring instruments at the facility that has been agreed for use by the Organisation are contained in Part A of Attachment 6 of this Agreement.

2. The Inspection Team shall have the right to use for its monitoring instruments tamper proof seals or, if agreed with the inspected State Party, has its instruments installed in tamper proof boxes. The inspected State Party shall, at the request of the Inspection Team, provide the following:

   (a) all necessary utilities for the installation and operation of the monitoring instruments, including electricity, water, fuel, heating and sewage, as required; and

   (b) the site preparation necessary to accommodate the installation of monitoring instruments in the process areas of the facility.

3. As agreed between the inspected State Party and the Organisation, the inspection equipment listed in Part A of Attachment 7 of this Agreement will, at the discretion of the Organisation and on a routine basis, be brought onto the facility and used in accordance with the Convention and any applicable regulations established by the Organisation and any specific arrangements contained in that Attachment.

4. The provisions of paragraph 3 of this Section, are without prejudice to the right of the Technical Secretariat to select and, without prejudice to the right of the inspected State Party, bring onto the inspected facility any item from the List of Approved Equipment of the Organisation which it determines to be necessary to fulfil the inspection requirements. The relevant provisions of the Convention shall apply with regard to any use of such equipment. Any restriction by the inspected State Party on the use of such equipment does not remove its obligation to demonstrate its compliance to the extent that satisfies the inspection requirements under the inspection mandate.

5. The list of items of equipment available on-site, not belonging to the Organisation which the inspected State Party has volunteered to provide to the Inspection Team upon its request for use on-site during the conduct of the verification, together with any procedures for the use of such equipment, if required, any requested support which can be provided and conditions for the provision of equipment is listed in Part B of Attachment 7 of this Agreement. The inspected State Party will keep Part B of Attachment 7 of this Agreement in the most up to date state possible. Prior to any use of such equipment the Inspection Team may verify that the performance characteristics of such equipment are consistent with those for similar approved equipment of the Organisation, or for items of equipment which are not on the List of Approved Equipment of the Organisation, consistent with the intended purpose for using such equipment.

6. The specific location(s) of storage area(s) that the inspected State Party agreed to provide for the Inspection Team's equipment, and supplies, agreed storage requirements as well as locations and procedures for equipment maintenance and calibration are contained in Part C of Attachment 7 of this Agreement.

7. Specific arrangements for decontamination of the Inspection Team's equipment are contained in Part D of Attachment 7 of this Agreement.

8. At the beginning of the inspection, the Inspection Team shall verify the precise location of the facility utilising visual and map reconnaissance, a site diagram or other suitable techniques. The Inspection Team shall have the right to use approved location-finding equipment to confirm the geographic co-ordinates declared.

Section 8. Pre-inspection Activities

1. Upon arrival and before the commencement of inspection activity, the Inspection Team shall, in accordance with paragraph 37 of Part II of the Verification Annex, be briefed by the facility representatives. This briefing shall include the following:

   (a) an overview of the information contained in Attachment 5, with an emphasis on any changes to that information since the last time the Inspection Team was present at the facility;

   (b) information on the activities stipulated in Section 6 of this Agreement;

   (c) specification of any health and safety information as contained in paragraphs 3 and 4 of Section 2 of this Agreement; and

   (d) information on administrative and logistic arrangements additional to those contained in Attachment 13 of this Agreement, if any, that will apply during the inspection, as contained in Section 13 of this Agreement.

Section 9. Conduct of the Inspection

9.1 Standing arrangements

1. The inspection period shall begin immediately upon completion of the pre-inspection activities.

2. Throughout the inspection the head of the Inspection Team shall coordinate with the representative of the inspected State Party about verification activities which would require participation or assistance of the inspected State Party to enable the inspected State Party to arrange for the necessary measures to provide access and support to the Inspection Team as appropriate without delaying the conduct of inspection activities.

3. The inspected State Party shall ensure adequate working conditions for the Inspection Team to carry out the inspection. The Inspection Team shall have the right to seal its agreed work space, including equipment storage area.

4. Pursuant to the Verification Annex, the Inspection Team shall have unimpeded access to all parts of the inspected facility as defined by the declared perimeter. This shall include access to any munitions, devices, bulk containers or other containers therein.

5. While at the inspection site, the Inspection Team shall be free to conduct visual inspections, records checks, inventorying, weighing and measuring, having photographs or images taken, sampling and analysis, tagging for analysis, sealing and marking, monitoring, interviews or other checks and activities consistent with the provisions of the Convention.

9.2 Provisions for inspections procedure

The inspection procedures are contained in Attachment 14 of this Agreement.

9.3 Arrangements for interviews

The agreed procedures for interviews are contained in Attachment 8 of this Agreement.

9.4 Access to and inspection of documentation and records

1. Without prejudice to the right of the Inspection Team, in accordance with provisions of Part II of the Verification Annex, to inspect any documentation and records they deem relevant to the conduct of its mission, the inspected State Party shall make available to the Inspection Team, upon request, within 24 hours records and documentation, listed in Attachment 9 of this Agreement, that will be routinely required for the conduct of the verification.

2. The Inspection Team shall have the right to request the inspected State Party to provide to it copies of factual information contained in the documentation and records relevant to the inspection mandate and to retain such copies.

3. The aforementioned records and other documentation shall be provided to the Inspection Team in their existing format at the premises of Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa N.B.C., S. Lucia, Civitavecchia at the facility.

9.5 Communications

1. The Inspection Team's communication equipment and procedures governing its use are contained in Part E of Attachment 7 of this Agreement. The provision of communications services to the Inspection Team by the inspected State Party shall be in accordance with Attachment 13 of this Agreement.

2. The inspected State Party shall agree to the use of means of communication between Inspection Team subgroups in accordance with Part II of the Verification Annex.

9.6 Photographs

1. Photographs shall be taken in accordance with Part II of the Verification Annex.

2. The Inspection Team shall also have the right to request to have a photographic record of seals and tags it employs during the conduct of the inspection.

9.7 Inventorying

1. In carrying out the inventory the Inspection Team shall have the right:

   (a) to use any of the following inspection techniques:

      (i) inventory all the OCW and ACW stored at the facility;
      (ii) inventory all the OCW and ACW stored in specific buildings or locations at the facility, as chosen by the inspectors; or
      (iii) inventory all the OCW and ACW of one or more specific types stored at the facility, as chosen by the inspectors; and

   (b) to check all items inventoried against agreed records.

9.8 Seals, markers and other inventory control devices

1. Inventory control procedures for markers and other inventory control devices are contained in Attachment 10 of this Agreement.

2. The Inspection Team shall employ, as appropriate, agreed markers or other inventory control procedures to facilitate an accurate inventory of the chemical weapons at the facility.

3. The Inspection Team shall install such agreed seals as may be necessary to clearly indicate if any stocks are removed, and to ensure the securing of the storage facility during the inventory. After completion of the inventory, such seals will be removed unless otherwise agreed. Sealing procedures applicable to specific types of seals are contained in Attachment 10 of this Agreement. The list of seals left in place, as agreed, at the conclusion of the inspection shall be attached to the document on Preliminary Findings.

9.9 Measurements

1. Measurements taken by the inspected State Party shall be provided to the Inspection Team at its request and signed by the representative of the inspected State Party and a member of the Inspection Team. If the Inspection Team does not certify the data, it shall provide written comments in regard to the way measurements were taken by the inspected State Party. The data may be recorded in the Preliminary Findings.

2. Measurements taken by member(s) of the Inspection Team shall be recorded. The measurements may be certified by a representative of the inspected State Party at his/her discretion, as soon as practicable after they are gathered. If the representative of the inspected State Party does not certify the data, he/she shall provide written comments in regard to the way measurements were taken by the member(s) of the Inspection Team. The data may be recorded in the Preliminary Findings.

9.10 Representative of the inspected State Party

1. In discharging its functions the Inspection Team shall communicate with personnel of the facility only through the designated representative(s) of the inspected State Party.

2. Notwithstanding the Inspection Team's right not to be delayed or otherwise hindered in the exercise of its functions, the representative(s) of the inspected State Party shall have the right to accompany the Inspection Team and assist it in exercising its functions throughout the in-country period. The inspected State Party shall ensure that its representative(s) is at all times reached by the head of the Inspection Team and designated members of the Inspection Team either in person or by telephone. The inspected State Party shall provide the names and means of contact for its designated representative(s) to the head of the Inspection Team.

9.11 Tagging munitions, devices or containers for analysis

1. Procedures for tagging munitions, devices or containers for analysis are contained in Attachment 11 of this Agreement.

9.12 Sampling and analysis of chemical weapons for verification purposes

1. Procedures for sampling and analysis for verification purposes, as appropriate, are contained in Attachment 12 of this Agreement.

Section 10. Clarifications

In accordance with Part II of the Verification Annex the Inspection Team shall have the right to request clarifications in connection with ambiguities that arise during the verification. Such requests shall be made promptly through the representative of the inspected State Party. The representative of the inspected State Party shall expeditiously provide the Inspection Team with such clarification as may be necessary to remove the ambiguity. If the ambiguity has not been removed at the end of the period covered by the document on Preliminary Findings compiled in accordance with Part II of the Verification Annex, the Inspection Team shall immediately notify the Technical Secretariat. The Inspection Team shall include in the document on Preliminary Findings, compiled in accordance with Part II of the Verification Annex any unresolved question, relevant clarifications, and a copy of any photographs taken.

Section 11. Post-inspection Procedures

1. In accordance with Part II of the Verification Annex, at the conclusion of the debriefing upon the completion of the inspection, the inspected State Party may provide written comments to the Inspection Team on any issue related to the conduct of the verification.

2. Within 24 hours after receipt of the Preliminary Findings, the inspected State Party may provide written comments to the Inspection Team on any issue related to the conduct of the verification.

Section 12. Visits

1. This Section applies to visits conducted pursuant to paragraphs 15 and 16 of Part III of the Verification Annex.

2. The size of a team on such a visit shall be limited to the number of personnel required to perform the specific tasks for which the visit is being conducted and shall not exceed the size of Inspection Team referenced in Part B of Attachment 1 of this Agreement.

3. The duration of the visit pursuant to this Section shall be limited to the minimum time required to perform the specific tasks for which the visit is being conducted and in any case shall not exceed the estimated duration of inspections contained in Part B of Attachment 1 of this Agreement. Access provided during the visit shall be limited to that required to perform the specific tasks for which the visit is being made, unless otherwise agreed to with the inspected State Party.

4. Administrative and cost of verification arrangements for such a visit shall be the same as for the conduct of an inspection.

Section 13. Administrative Arrangements

1. The inspected State Party shall provide or arrange for the provision of the following amenities listed in detail in Attachment 13 of this Agreement to the Inspection Team in a timely manner throughout the duration of the inspection:

   (a) communication means (telephone and fax as available at the site);
   (b) working space, including equipment storage space;
   (c) medical care;
   (d) equipment and utilities support;
   (e) other services and support as identified in all pertinent sections of this Agreement.

2. The inspected State Party shall arrange for the availability of (to be borne directly by members of the Inspection Team): hotel accommodation, meals at restaurants.

3. Requests from the Inspection Team for the inspected State Party to provide or arrange amenities shall be made in writing by an authorised member of the Inspection Team[1] using the form contained in Attachment 13 of this Agreement. Requests should normally be made as soon as the need for amenities has been identified. The provision of such requested amenities shall be certified in writing by the authorised member of the Inspection Team. Copies of all such certified requests shall be kept by both Parties.

4. The Inspection Team has the right to refuse amenities that in its view are not needed for the conduct of the inspection which carry with it the inspected State Party's expectation of reimbursement.

5. For the amenities to be provided by the inspected State Party in accordance with paragraph 1 of this Section the following provisions shall apply:

   (a) the Inspection Team shall be provided with wholesome meals, available either in a dining facility or at a location agreed to by the Inspection Team and the representative of the inspected State Party;
   (b) lodging for the Inspection Team shall be hotel-type accommodations; and
   (c) for the transportation of Inspection Team on-site, the inspected State Party shall provide the number of vehicles as specified in Attachment 13 of this Agreement.

---

1. The name of the authorised member of the Inspection Team should be communicated to the inspected State Party no later than at the Point of Entry.

Section 14. Claims Related to Liabilities

Any claim, on the basis of intent or gross negligence, by the inspected State Party against the Organisation, or by the Organisation against the State Party in respect of any damage or injury resulting from inspections at the facility in accordance with this Agreement, without prejudice to paragraph 22 of the Confidentiality Annex, shall be settled in accordance with the provisions of Article XIV of the Convention.

Section 15. Status of Attachments

The Attachments form an integral part of this Agreement. Any reference to the Agreement includes the Attachments.

Section 16. Amendments

1. Amendments to this Agreement may be proposed by each Party and shall be agreed to and enter into force under the same conditions as provided for under Section 18 of this Agreement.

2. Modifications to the Attachments of this Agreement, other than Attachment 1 and Part B of Attachment 7 may be agreed upon in writing at any time between the representative of the Organisation and the representative of the inspected State Party, provided that they are both specifically authorised to do so. Each Party to this Agreement may revoke its consent to a modification not later than four weeks after it had been agreed upon. After this time period the modification shall be considered meeting the requirements of Section 18 of this Agreement.

3. Updates to Part A of Attachment 1 and Part B of Attachment 7 of this Agreement shall be made by the inspected State Party. Updates to Part B of Attachment 1 of this Agreement shall be made by the Organisation.

Section 17. Settlement of Disputes

Any dispute between the Parties that may arise out of the application or interpretation of this Agreement shall be settled in accordance with Article XIV of the Convention.

Section 18. Entry into Force

This Agreement shall enter into force after the approval of the Executive Council and the signature of the Parties, at the date on which the Organisation and the inspected State Party exchange written notifications that their internal requirements for entry into force have been met.

Section 19. Privileges and Immunities

Nothing in this Agreement shall be understood as a waiver of the privileges and immunities granted to the Organisation and its officials by the inspected State Party.

Section 20. Duration and Termination

This Agreement shall cease to be in force upon confirmation that the stocks declared under Part IV(B) of the Verification Annex have been destroyed.

Section 21. Signature

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised respectively by the Government of Italy and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, have signed the present Agreement.

Done at The Hague (The Netherlands) on 15th day of June 1998 in two originals in the English language.

H.E. Mr Giorgio Testori
Permanent Representative to the OPCW
Ambassador to the Kingdom of the Netherlands

For the Government of Italy

Mr José M. Bustani
Director General

For the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

ATTACHMENTS

Attachment 1.	Administrative Factors
Attachment 2.	Health and Safety Requirements and Procedures
Attachment 3.	Confidentiality
Attachment 4.	Media and Public Relations
Attachment 5.	Information on the Facility to be Provided by the Inspected State Party
Attachment 6.	Monitoring Instruments (if any)
Attachment 7.	Inspection Equipment
Attachment 8.	Arrangements for Interviews
Attachment 9.	Records to be Maintained by Facility
Attachment 10.	Inventorying, Markers and Seals
Attachment 11.	Procedures for Tagging Munitions, Devices or Containers for Analysis
Attachment 12.	Sampling and Analysis for Verification Purposes
Attachment 13.	Administrative Arrangements
Attachment 14	Provision for Inspection Procedure

Attachment 1. Administrative Factors

Part A: To be updated by the inspected State Party:

(a) Facility working hours: 08:00 hrs to 16:30 hrs (days), and break for lunch from 13:00 hrs to 14:30 hrs;
working days: every week from Monday to Friday

(b) Holidays or other non-working days: Christmas(24 and 25 December); December 31 and January 1; Epiphany(January 6); Easter; December 6; April 25; May 1; August 15; Due to the climate and personnel on leave, during the month of August the activities are kept to the minimum.

(c) Physical and/or other potential constraints to inspection activities: none;

(d) Inspection activities which could not be supported during non-working hours with notation of times and activities: during non working-hours activities could be supported only in exceptional circumstances and after consultation between the Inspection Team and the inspected State Party.

B: To be updated by the Organisation:

(a) Estimated period of inspection (for planning purposes): Five days

(b) Approximate Inspection Team size: up to twelve persons

(c) Number of sub teams (consisting of no less than two inspectors per sub team) to be accommodated: up to three teams

(d) Estimated volume and weight of equipment to be brought on-site: 1200 kg; 6 m3

Attachment 2. Health and Safety Requirements and Procedures

Part A: Basic principles

1. Applicable health and safety regulations of the Organisation, with agreed variations from strict implementation, if any: As required

2. Applicable health and safety regulations of the inspected State Party: As reported in the initial briefing

Part B: Detection and monitoring

1. Agreed hazard specific standards for workspace exposure limits and/or concentrations:

Agent	Vapour 8-hr TWA (AEL) vapour	Vapour Toxicity mg-min/m^3	Liquid or Aerosol Toxicity	Onset and duration of symptoms and comments
i) Mustard	0.003 mg/m^3	Eye 10-50 Airway 100-500 Skin 200-1,000 Death 1,500	Blister 10ug Death 100mg/kg	Cell damage 1-2 min Clinical effects 4-8 hours
ii) DM	unknown		Pulverised solid ICt_{50} 22-220 mg-min/m^3 LCt_{50} 1500 mg-min/m^3	2-3 min onset 2-3 hr duration
iii) CG	0.04 mg/m3	LCt 50 3200		clinical effects after 4-12 hours
iv) PD	unknown	LCt_{50} 2600 ICt50 vomiting 16 ICt50 blister 1800		arsenical

2. Procedures for detection and monitoring performed by the inspected State Party, using its own equipment, including data to be provided to the Inspection Team: monitoring will be conducted through charger tubes and CW military detection kits

3. Agreed procedures for detection and monitoring performed by the Inspection Team in the least intrusive manner, including data to be collected: monitoring equipment approved by the OPCW taking into account facility safety regulations

4. Agreed procedures for workspace sampling and analysis for purposes of personal safety of the Inspection Team: CW hand held detectors or other approved equipment

Part C. Protection

1. Protective equipment for the Inspection Team to be provided by the Organisation, and agreed procedures for equipment certification and use, if required:
   Inspection team personnel will use OPCW approved protective equipment (IPE).

2. Protective equipment for the Inspection Team to be provided by the inspected State Party, and agreed procedures, personnel training, and personnel qualification tests and certification required; and agreed procedures for use of the equipment:
   Personal decontamination system (PDS) procedures. The Inspection Team should be familiar with PDS procedures and use of decontaminant. The inspected State Party will test the protective mask when required.

Part D. Medical requirements

1. Personnel medical standards of the inspected State Party to be applied to the members of the Inspection Team:
   Inspection team should be knowledgeable on symptoms of CWA present in the air, and on the use of IPE.

2. Medical screening procedures for members of the Inspection Team:
   Medical screening is the responsibility of the Inspection Team (Medical Officer).

3. Agreed medical assistance to be provided by the inspected State Party:
   Same as applicable to the personnel working at the site.

4. Emergency medical evacuation procedures:
   Medics and doctors are on-call for the entire duration of the inspection. Ambulance and first aid is provided by the inspected State Party. A dedicated telephone line to the Italian hospital for emergency use is provided.

5. Agreed additional medical measures to be taken by the Inspection Team: As required

6. Procedures for emergency response to chemical casualties of the Inspection Team:
   The inspected State Party doctor arrives on site by ambulance and provides all first aid and, if necessary, goes to the hospital for additional help (a reaction team is always available on-site, fire department, medics and specialised personnel on decontamination/rescue).

Part E. Modification of inspection activities

Activities that cannot be carried out due to health and safety reasons, and agreed alternatives to accomplish the inspection goals: None

Part F. Decontamination procedures of the facility

1. Information about those parts of the facility which have already been decontaminated at the time of the request and those where decontamination procedures have not been completed:
No parts of the facility must be considered as being decontaminated unless checked by Inspection Team.

2. Decontamination methods used: It will depend on the type of agent present.

3. Level of decontamination achieved at each part of the facility:
Acceptable level of decontamination is normally achieved in each part of the facility

4. Expected duration of decontamination activities: On a case by case situation.

Attachment 3. Confidentiality

The OPCW Policy on Confidentiality and the Confidentiality Annex of the Convention will apply.

Attachment 4. Media and Public Relations

The inspected State Party shall ensure that the Inspection Team is not subjected to attention through the news media of a type which could hamper the Inspection Team activities during the in-country period.

The Inspection Team will follow the OPCW Media and Public Affairs Policy at all times. The Inspection Team Leader shall be responsible for ensuring strict adherence of the Inspection Team to that policy

When the inspected State Party considers it desirable, for a better public understanding of the background through the verification activities, to arrange contacts with the news media with the participation of the Inspection Team Leader, the representative of the inspected State Party and the Inspection Team Leader will consult and agree the content of any statement prior to contact with the news media. The facility and other interested parties including the OPCW will be given the opportunity to comment on any statement prior to issue.

Attachment 5. Information on the Facility to Be Provided by the Inspected State Party

1. Detailed destruction sites and plants information (for both Old and Abandoned CW):

- Name, address, and location of the destruction facility
- Detailed site diagram
- Detailed buildings drawings
- Facility design drawings, process drawings, and piping and instrumentation design drawings
- Technical descriptions, including design drawings and instrument specification for the following:
    - Removal of chemical fill from munitions, devices, and containers;
    - Temporary collection and storage of chemical fill; and
    - Destruction of munitions, devices, and containers.
- Technical process description, including material flow rates, temperature, pressure, design and destruction efficiency
- Designed destruction rate for each type of chemical
- Description of destruction process products, and method of their ultimate disposal including the inventory of the end-product containers storage as well as any related analytical record (i.e. leaking analysis of As content in the waters, etc.)
- Plant operations manuals
- Laboratory operations and quality assurance and control manuals
- Environmental permits and analysis
- Safety and medical plans
- Description of any temporary ACW and OCW holding area present within the destruction facility, including site and facility drawings and storage capacity for each type of chemical weapons to be destroyed
- Description of the living quarters and working premises for the inspectors
- Suggested measures for international verification of chemical weapons destruction.
- General plan of the destruction of OCW and ACW
- Detailed annual plan of activities as scheduled
- Detailed annual inventory of bulk chemicals and munitions to be destroyed and already destroyed
- Detailed records concerning destruction operations and related activities, including:
    - Design;
    - Building construction or modification;
    - Equipment installation;
    - Equipment Check-out and operator training;
    - Operation of destruction process; and
    - Inactive periods.

2. **Detailed storage areas information (for both Old and Abandoned CW):**

- Name, address, and location of the storage areas
- Detailed site diagrams
- Detailed buildings drawings
- Technical descriptions, including munitions design and/or drawings and complete inventory for the following:
  - Type, quantity and storage area of the munitions, devices, and containers by munitions and by chemical fill;
  - Temporary collection of chemical fill; and
  - Destruction of munitions, devices, and containers.
- Detailed records of removal of munitions or newly receipts munitions of the storage sites (i.e. Ammunition transfer record, shipping documents, receipt documents)
- Detailed records of standard maintenance activities carried out
- Environmental permits and analysis
- Safety and medical plans
- Description of the living quarters and working premises for the Inspection Team
- Suggested measures for international verification of the storage of Old and Abandoned CW

Attachment 6. Monitoring Instruments (if any)

Part A. Monitoring instruments of the inspected State Party agreed for use by the Inspection Team:

To be negotiated between the inspected State Party and the Organisation as per inspection.

Part B. Monitoring instruments of the Inspection Team agreed for use by the inspected State Party:

Hand-held detectors such as the AP2C and the CAM2 and other equipment approved by the OPCW will be used.

Attachment 7. Inspection Equipment

Part A: Equipment referred to in paragraph 3 of Section 7 of this Agreement as approved by the Conference of the State Parties(C-I/DEC.71)

1. Portable equipment

(1) Global positioning system (GPS)
(2) Weighing equipment
(3) Tape measures (3 m, 30 m, 100 m)
(4) Callipers and steel ruler
(5) Seals (fibre optic and packages) with seal tool
(6) Seals (frangible, fractural, adhesive)
(7) Instant camera with films
(8) 35 mm camera with films
(9) Video camcorder + portable video player with tapes
(10) Binoculars
(11) Datascope
(12) Night-vision scope
(13) Magnifying glass
(14) X-ray equipment
(15) IR spectrometer (FT-IR)
(16) Rechargeable batteries (Ni-Cd) + battery rechargers
(17) Shoulder bag
(18) Tool belt
(19) Compass
(20) Tags/tie on/markers (permanent)
(21) Military detector kit for CW agents
(22) Hand-held CW detector/monitors (HHD)
(23) Military detector training kit
(24) Commercial detector kit (with tubes)
(25) Test paper packages for CW agents
(26) Thermochromic tape packages
(27) Sample collection kit
(28) Alleged use sample collection kit
(29) Sample collection kit for munitions
(30) FT-IR sample preparation kit
(31) GC/MS sample preparation kit
(32) Sample transport kit (small samples)
(33) Sample transport kit (large samples)
(34) Gas chromatograph/mass spectrometer (GC/MS)
(35) Acoustic resonance spectroscopy (ARS) non-destructive evaluation equipment
(36) Ultrasonic pulse echo (EPU) Non-destructive evaluation equipment
(37) Neutron induced prompt photon spectroscopy (NIPPS) Non-destructive evaluation equipment
(39) Power transformer
(40) Power stabiliser
(41) Generators

2. **Protective and safety equipment**
   (1) Boots (disposable)
   (2) Chemical protective clothing
   (3) Air permeable CW protective suits
   (4) Protective masks (military type)
   (5) Spare canister (military)
   (6) Spare canister (industrial)
   (7) Safety goggles
   (8) Protective gloves with liners
   (9) Leather work gloves
   (10) Industrial safety helmet with hearing protection
   (11) Cotton coveralls
   (12) Disposable coveralls
   (13) UV protective glasses
   (14) Water bottle
   (15) Flashlight explosion proof
   (16) First aid kits (personal)
   (17) Self-contained breathing apparatus (SCBA)
   (18) Respirator industrial
   (19) Equipment bags with heat sealer
   (20) Mask fit test kit
   (21) Cooling vest
   (22) Impermeable suits
   (23) Impermeable suits for training
   (24) Cold weather gear
   (25) Decontamination kit (personal)
   (26) Safety lantern
   (27) Safety shoes
   (28) Flammability/explosive/air quality/monitor
   (29) Boots (reusable)/boots
   (30) Team decontamination kit

3. **Medical equipment**
   (1) Chemical weapons casualty treatment kit
   (2) Advanced treatment kit
   (3) General first aid kit
   (4) Water filter kit
   (5) Wet bulb globe thermometer
   (6) Patient monitor

4. **Administrative equipment**
   (1) Calculator
   (2) Computer (notebook/printer)
   (3) Satellite link telephones
   (4) Portable fax machines
   (5) Exterior extension cords
   (6) Secure voice telephone
   (7) Short range radios
   (8) Maintenance tool kit
   (9) Equipment transport containers

5. **Occupational health equipment**
   (1) Individual heat stress monitor
   (2) Portable acetylcholinesterase activity monitor

Part B: Equipment referred to in paragraph 5 of Section 7 of this Agreement

Transport

1.	4-wheel-drive vehicle	3
2.	2-ton truck	1

Miscellaneous

1.	Liquid nitrogen	1 drum of 100 litres

Complete decontamination, including decontamination solutions.

Part C: Agreed storage requirements, locations and procedures for equipment maintenance and calibration

The minimum size of the equipment storage room required would be a 5×5 m enclosed room. This room must be able to be locked and secured with tamper proof seals. Since all equipment are calibrated and maintained prior to the inspection, maintenance activity will be carried out on need base.

A separate room which can be locked and sealed will be needed for the NIPPS radioactive source and liquid nitrogen container. Room size must be not less than 40 m^2

Part D: Arrangements for decontamination of the Inspection Team's equipment

The decontamination of equipment has to be done before departure from the site. The decontamination procedures have to be performed in accordance with the OPCW Health and Safety Regulations, or regulations of the site, if more stringent, by the Inspection Team and the inspected State Party.

Part E: Procedures for use of the approved communications equipment belonging to the Organisation

The Inspection Team can use any communication equipment provided by the Organisation. Hand held radio can operate within frequencies bands previously notified to and approved by the inspected State Party. It can only be used inside the agreed perimeter in areas in which there are no safety limitations such as those close to areas in which explosives are deposited.

REQUEST FOR AND CERTIFICATION OF EQUIPMENT AVAILABLE ON SITE TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 5 OF SECTION 7

Date: ______________________________

Facility: ______________________________

Inspection number: ______________________________

Type and number of item(s) of equipment requested:

On a case by case basis and referred to the quality of inspection.

Approval of the request by inspected State Party:

____

Comments on the request by the inspected State Party:

____

____

____

____

Certification of the authorised member of the Inspection Team that the requested item(s) of equipment have been provided

____

Comments, if any, by the authorised member of the Inspection Team in regard to the equipment provided

____

____

____

____

____

____

Name and signature of the authorised member of the Inspection Team:

____

Name and signature of the representative of the inspected State Party:

____

Attachment 8. Arrangements for Interviews

The inspected State Party will provide magnetic recording support for any interview in accordance with Part II of the Verification Annex. Any recording of interviews can only be done with the consent of inspected State Party. Two copies of the tape will be done by the inspected State Party and one copy will be provided by the inspected State Party to the inspection for inclusion in the. Preliminary Findings.

Attachment 9. Records to Be Maintained by Facility

- Inventory of munitions by type, calibre and chemical fill
- Transfer record form storage to destruction areas
- Destruction plans
- Destruction records
- Medical statistics
- Incident reports
- Temporary holding area storage records
- Effluent monitoring
- Safety record
- Environmental monitoring record
- Any transfer to the final storage after the destruction as well as the inventory of the latter
- Any other transfer into or outside the facility
- Registration records for scheduled chemicals that are required by the national legislation for the implementation of the Convention
- Process flow diagram of the destruction facility, including PID, piping, etc.
- Analytical records, chemical analysis and reports, as appropriate
- Detailed records of standard maintenance activities carried out

Attachment 10. Inventorying, Markers and Seals

Escorts and/or interpreters should be provided by the inspected State Party while conducting the inventory to assist the inspectors.

The Inspection Team shall have the right to seal and tag munitions and containers and to have instant camera's photographs taken for the purpose of future sample analysis before destruction. The escort shall have the right to give advice and suggestion in doing so.

The Inspection Teams shall have the right to check shipment or records while inventorying, the escorts should provide such help.

The Inspection Team shall have the right to ask for clearance of any ambiguity at the site regarding the inventory.

Attachment 11. Procedures for Tagging Munitions, Devices or Containers for Analysis

In accordance with this Agreement the Inspection Team shall have the right to select munitions, devices and containers from which samples are to be taken, or upon which non-destructive evaluation (NDE) may be performed, and to affix to such munitions, devices and containers a unique tag that will indicate an attempt to remove or alter the tag. The agreed procedures for tagging chemical weapons are contained below:

(a) Information regarding the type of item, date, time, identification number of the tag and location shall be recorded;

(b) Two instant camera photographs will be taken of the tag (one will be retained by the Inspection Team and one will be given to the inspected State Party);

(c) In the case of damage or loss of the tag the inspected State Party shall provide immediate clarification to the Technical Secretariat with an appropriate explanation.

Attachment 12. Sampling and Analysis for Verification Purposes

1. Sampling and analysis shall be carried out in cases where analytical information is required in addition to that obtained during non-destructive evaluation (NDE) in order to fulfil the inspection mandate. A sample shall be taken from a tagged item at the storage area or at the destruction areas as soon as practically possible in accordance with the corresponding destruction programmes, and in any case, not later than by the end of destruction operations.

2. Each case of sampling at the facility shall be subject to agreement between the Inspection Team and the representative of the inspected State Party. Sampling shall be limited to the minimum necessary to fulfil the inspection mandate.

3. The representatives of the inspected State Party or of the inspected facility shall take samples at the request of the Inspection Team in the presence of the Inspection Team. The Inspection Team shall have the right to be present when such samples are taken by representatives of the inspected State Party.

4. If the Inspection Team is granted the right to take samples itself, the relevant advance agreement between the Inspection Team and the inspected State Party shall be in writing. The representatives of the inspected State Party or of the inspected facility shall have the right to be present during sampling.

5. The Inspection Team's sampling equipment shall as a rule be used for taking samples required for the purposes of the inspection.

6. The Inspection Team's equipment for the transfer and containment of samples shall as a rule be used when taking samples. If the Inspection Team finds it necessary to use equipment for the transfer and containment of samples available at the inspection site not belonging to the Technical Secretariat and requests the inspected State Party, to enable the use of such equipment, the inspected State Party shall comply with the request to the extent it can.

7. If the inspected State Party considers that the request from the Inspection Team for a sample to be taken at the facility, will pose a safety risk or unduly interfere with facility operations, the inspected State Party shall be required to provide an explanation for its response to the Inspection Team request and to suggest an alternative course of action. The action of the inspected State Party, the relevant explanation thereof, the suggested alternative course of action and the results thereof, as well as comments by the head of the Inspection Team, shall be recorded in the Preliminary Findings.

8. The inspected State Party shall provide for use by the Inspection Team a securable sample storage facility, located at Doganella, IV Lotto, Building 42 Reserved Area and Building 30, to prevent deterioration of samples taken during the inspection.

9. The use of this sample storage facility by the Inspection Team shall be able to be locked and sealed for security purposes.

10. Where possible, the analysis of samples shall be performed on-site. The Inspection Team shall have the right to perform on-site analysis of samples using approved equipment brought to the site. Without prejudice to the Inspection Team's right to perform analysis of samples, the inspected State Party may offer to perform analysis of all samples on-site in the presence of the Inspection Team. Alternatively, the Inspection Team may request that this analysis on-site be performed in its presence by the inspected State Party.

11. The procedures for sample handling and sample splitting in case samples are to be taken for analysis at a designated off-site laboratory are listed below:

    (a) Samples will be collected by the Inspection Team or by the inspected State Party under the supervision of the Inspection Team. On-site analysis will be the recommended method of analysis. The Inspection Team shall, if it deems necessary, transfer samples for analysis off-site at laboratories designated by the Organisation. The inspected State Party has the right to retain portions of all samples taken or take duplicate samples. All samples will be labelled with a bar code which will keep the samples identity unknown to off-site parties. The bar code number will be recorded in a sample log book and will be regarded as OPCW highly protected material.

    (b) A Chain of Custody form will travel with all samples. With any transfer of control of the samples the approved custodians of the samples and a witness will have to sign the Chain of Custody form. The samples during transport will be contained in special safety containers and a tamper proof seal will affixed across the opening of the container. If this seal is broken any time during the transportation of the samples then the samples are considered to be compromised and must be discarded.

    (c) Samples going for off-site analysis will first be sent to the OPCW Laboratory near The Hague, the Netherlands, for archiving and distribution to two selected off-site laboratories. These off-site laboratories will have no knowledge of the samples origin or any information about the samples.

12. Procedures for the disposal of hazardous waste generated during sampling and on-site analysis during the inspection are listed below:

    (a) All samples or equipment which will come into contact with hazardous CW agents and toxic chemicals will be decontaminated.

    (b) The appropriate OPCW laboratory decontamination solutions will be used. All laboratory glassware or plasticware will be rinsed and soaked in such solutions overnight.

    (c) Any equipment soiled with CW agents will be decontaminated immediately

Attachment 13. Administrative Arrangements

(a) Phone and fax machine will made available by the inspected State Party;

(b) Appropriate in-country transportation* shall be provided; as per the inspection notification;

(c) Working space, including storage space, at the inspected facility and consisting of office space for up to 12 people with office furniture, changing room with clothing rack and shower;

(d) Lodging at an appropriate hotel and consisting of single rooms of reasonable standards for each person of the Inspection Team;

(e) Meals (breakfast, lunch, dinner) at convenient location ;

(f) Medical care, as necessary, at Doganella IV Lotto areas where operations are conducted must be available;

(g) Interpretation service*

(i) number of interpreters: 2/3*
(ii) estimated interpretation time: approximately 50 hours per week, including Saturday and Sunday, as appropriate and as per written request of the Inspection Team on form "Request of Amenities to Be Provided or Arranged"
(iii) languages English/Italian;

(h) Other upon request*

(i) Copy machine

The plan for accommodating future the Inspection Team is provided hereby. This includes building ·rooms as given in the plan and transportable working space for laboratory and decontamination.

* To be reimbursed by thc Technical Secretariat.

IV LOTTO

A: Container for protecting clothes (decontaminated).
B: Container for protecting clothes (contamininated).
C: Container for the NIPPS (radio active source).
D: Container for the test equipment

REQUEST FOR AMENITIES TO BE PROVIDED OR ARRANGED

Date: ____________________

Facility:

____

Inspection number:

____

Category of amenities requested:

____
____
____
____
____

Description of amenities requested:

____
____
____
____
____

Approval of the request by inspected State Party:

____

Comments on the request by the inspected State Party:

____
____
____
____
____

Certification of the authorised member of the Inspection Team that the requested amenities have been provided

____

Comments by the authorised member of the Inspection Team in regard to the quality of the amenities provided

____
____
____

Name and signature of the authorised member of the Inspection Team

____

Name and signature of the representative of the inspected State Party

____

Attachment 14. Provisions for Inspection Procedure

1. The Inspection Team shall have the right of unimpeded access to the declared area during inspection. Inspected State Party shall provide assistance for such access. Inspected State Party should help the Inspection Team in preparation of decontamination procedure before any access to such areas. The related health and safety rules of the inspected State Party or OPCW which ever is more stringent should be followed. The Inspection Team should count each type of item of CW and compare these with the declared ones. The Inspection Team should count each package, container and measure the size to compare against declarations. The Inspection Team shall count the records coming from the storage areas and going out to the destruction areas to confirm non-diversion.

2. For the purpose of verification of specific types and quantity of munitions/chemical fills being destroyed, the Inspection Team shall have the right to use the following techniques:

   Visual inspections
   Inventorying and measuring
   Having photos taken
   Tagging, sampling and analysis, etc.
   Interview, record checking

   For the purpose of verifying the process of destruction, the Inspection Team shall have the right of accessing related documents such as flow diagrams, operation manuals, environmental monitoring documents and so on. The inspected State Party should provide such help.

4. To verify the end product of Adamsite destruction in the final mass, the analysis of the cementation process has to be provided by inspected State Party. To verify the product of Mustard PD mixture destruction, records of analysis of neutralised and cemented product to be provided. Records of any As leaching from the cemented Adamsite and HD-PD end product to be provided.

5. For the verification of mutilation of metal parts, records on drilling and cutting operations and shipment to the outside facilities should be provided. Final disposal record of the mutilated part should be maintained.

6. Procedures for the verification of the destruction process and of the demilitarisation process:

   (a) For CW agents:
   Irreversibility of the destruction process has to be established by the analysis of the end product.
   Analytical monitoring of the scrubber effluents for residue of CWA has to be provided.
   Environment (air and water effluents) has to be monitored for residual CWA.

(b) For munitions bodies:
Destruction process should ensure safety of handling of filled munitions. After demilitarisation, chemical decontamination of shells has to be performed by a proper decontaminating agent. Physical destruction of the shell bodies has to be ascertained. In case that unfilled munitions or parts of shell bodies are not physically destroyed immediately, because that will be done later at the appropriate foundry, inspected State Party has to prepare and maintain full records of these munitions.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO D'IMPIANTO FRA

L'ORGANIZZAZIONE PER LA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE

E

LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LE AREE DOGANELLA E IV LOTTO DELLO

STABILIMENTO MILITARE DEI MATERIALI DI DIFESA N.B.C.

DI SANTA LUCIA, CIVITAVECCHIA, REPUBBLICA ITALIANA

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, qui di seguito definita "Organizzazione" o "OPAC"

e la Repubblica Italiana, qui di seguito definita "lo Stato Parte ispezionato", che insieme costituiscono le Parti al presente Accordo,

hanno concordato le seguenti disposizioni in relazione allo svolgimento delle ispezioni, in conformità con la Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche della Convenzione per la Proibizione della messa a punto, produzione, stoccaggio e impiego delle armi chimiche e sulla loro distruzione, qui di seguito definita "la Convenzione"

presso le aree Doganella e IV Lotto dello Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa N.B.C., Santa Lucia, Via Braccianense Km. 67,3, 00053 Civitavecchia, Repubblica Italiana, con coordinate geografiche 42°08'17" latitudine nord e 11°49'25" longitudine est,

hanno dichiarato ai sensi dell'Articolo III della Convenzione e della Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche, ed hanno descritto ulteriormente in tale dichiarazione, ciò che qui di seguito è definito "l'impianto"

Sezione 1. Disposizioni generali

1. Scopo del presente Accordo è quello di facilitare l'attuazione delle disposizioni della Convenzione in relazione alla verifica condotta nell'impianto, in base all'Articolo IV della Convenzione e della Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche ed in conformità con gli obblighi dello Stato Parte ispezionato e dell'Organizzazione, di cui alla Convenzione.
2. Nulla nel presente Accordo sarà applicato o interpretato in un modo che non sia conforme alle disposizioni della Convenzione. In casi di incompatibilità fra il presente Accordo e la Convenzione, prevarrà la Convenzione.
3. Le Parti hanno concordato di applicare ai fini della pianificazione i fattori amministrativi di cui all'Allegato 1 al presente Accordo.
4. Qualunque modifica programmata delle informazioni, comprese quelle contenute nella Parte A dell'Allegato 1 e nell'Allegato 5 al presente Accordo, e che potrebbe avere ripercussioni sulla pianificazione della verifica all'impianto, sarà comunicata all'Organizzazione dallo Stato Parte ispezionato non appena possibile, ma di norma non meno di 30 giorni prima dell'eventuale entrata in vigore.
5. Qualunque modifica delle informazioni, comprese quelle contenute nella Parte B dell'Allegato 1 al presente Accordo, e che potrebbe avere ripercussioni sulla pianificazione della verifica presso lo stabilimento, sarà comunicata allo Stato Parte ispezionato dall'Organizzazione non appena possibile, ma di norma non meno di 30 giorni prima dell'eventuale entrata in vigore.

6. Qualora dovessero verificarsi sviluppi dovuti a situazioni insorte a seguito di eventi imprevisti che potrebbero coinvolgere le attività ispettive,nell'impianto, lo Stato Parte ispezionato ne darà immediata notifica all'Organizzazione ed alla Squadra Ispettiva.
7. La Squadra Ispettiva sarà composta da un massimo di 12 persone.
8. La lingua di comunicazione fra la Squadra Ispettiva e lo Stato Parte ispezionato durante le ispezioni sarà l'inglese.
9. In caso di necessità dovuta ad una partenza urgente o ad un'evacuazione di emergenza o a un viaggio urgente di uno o più ispettori dal territorio dello Stato Parte ispezionato, il capo della Squadra Ispettiva ne informerà lo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato organizzerà tale partenza, evacuazione o viaggio senza indebito ritardo. In ogni caso lo Stato Parte ispezionato deciderà i mezzi di trasporto e il percorso del viaggio. Le spese di tale partenza, evacuazione o viaggio dovuti a motivi personali degli ispettori saranno sostenute dall'Organizzazione.
10. Durante la loro permanenza nel perimetro dell'impianto, gli ispettori porteranno un passi individuale fornito dallo Stato Parte ispezionato.

Sezione 2. Sanità e Sicurezza

1 Le questioni relative a Sanità e Sicurezza sono disciplinate dalla Politica e dalle Norme Sanitarie e di Sicurezza dell'OPAC. Le specifiche norme di attuazione della Politica Sanitaria e di Sicurezza dell'OPAC attinenti alle ispezioni dell'impianto sono indicate all'Allegato 2 del presente Accordo.
2. Tutte le norme sanitarie e di sicurezza applicabili allo svolgimento dell'ispezione saranno messe a disposizione per l'applicazione da parte della Squadra Ispettiva nell'impianto.
3. Qualora si rendesse necessario modificare una qualunque delle norme sanitarie e di sicurezza dell'impianto, di cui in Allegato 2 al presente Accordo, che incidano sullo svolgimento della verifica, lo Stato Parte ispezionato ne darà comunicazione all'Organizzazione, in conformità con il paragrafo 4, Sezione 1. Ogni modifica si applicherà in via provvisoria, fino a quando lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione non avranno raggiunto un accordo in merito. Qualora, al momento della conclusione dell'ispezione, non sia stato raggiunto nessun accordo, le informazioni pertinenti possono essere inserite nei Risultati Preliminari. Tutte le modifiche concordate saranno registrate in Allegato 2 al presente Accordo, in conformità con il paragrafo 2 della Sezione 16 del presente Accordo.
4. Il rappresentante dell'impianto informerà debitamente la Squadra Ispettiva sulle norme sanitarie e di sicurezza locali. Le informazioni includeranno:
   (a) le misure sanitarie e di sicurezza presso lo stabilimento ed i probabili rischi a cui si potrà andare incontro durante l'ispezione;
   (b) le specifiche attività ispettive che devono essere limitate all'interno di aree particolari dell'impianto per motivi di sanità e di sicurezza;
   (c) le attività specifiche (risposta alle emergenze) che la Squadra Ispettiva dovrebbe applicare in caso di emergenze nell'impianto, comprese emissioni chimiche pericolose, incendi o esplosioni;

(d) qualunque altra misura sanitaria o di sicurezza addizionale che deve essere osservata presso lo stabilimento.

Su richiesta della Squadra Ispettiva, saranno forniti dettagli sulle misure relative ai precedenti commi (b) e (d), nonché eventuali alternative ai limiti.

Su richiesta, la Squadra Ispettiva accuserà ricevuta delle informazioni di cui sopra, se fornite per iscritto.

5. La Squadra Ispettiva svolgerà le attività ispettive in modo da non recare alcun danno all'impianto, al suo personale o al personale ispettivo.
6. Lo Stato Parte ispezionato fornirà servizi medici ai membri della Squadra Ispettiva, come concordato agli Allegati 2 e 13 del presente Accordo.
7. In caso di emergenze o incidenti in cui siano coinvolti membri della Squadra Ispettiva durante la loro permanenza nell'impianto, la Squadra Ispettiva si atterrà alle procedure di emergenza dell'impianto e lo Stato Parte ispezionato fornirà, nella misura più ampia possibile, assistenza medica e di altro tipo tempestivamente ed efficacemente, con debito riguardo alle norme di etica medica, qualora si renda necessaria assistenza medica. Qualora l'Organizzazione adotti misure alternative o aggiuntive di supporto medico particolari, lo Stato Parte ispezionato fornirà assistenza per tali misure, comprese quelle di cui al paragrafo 9 della Sezione 1 del presente Accordo, nella misura del possibile.
8. Lo Stato Parte ispezionato, nella misura del possibile, assisterà l'Organizzazione per condurre un'inchiesta sull'incidente o l'infortunio in cui siano rimasti coinvolti membri della Squadra Ispettiva.
9. Ferme restando le altre disposizioni della presente Sezione, la Squadra Ispettiva avrà il diritto di chiedere in qualunque momento campioni dell'ambiente, che lo Stato Parte ispezionato preleverà nell'impianto ed analizzerà ai fini della salute e della sicurezza personali della Squadra Ispettiva. Alla Squadra Ispettiva saranno inviati i risultati di tali analisi o i dati di monitoraggio ambientale, ritenuti importanti dalla Squadra Ispettiva per la salute e la sicurezza della Squadra Ispettiva. La Squadra Ispettiva sarà immediatamente informata di eventuali pericoli per la salute e la sicurezza dei membri della Squadra Ispettiva.

Sezione 3. Riservatezza

Le questioni relative alla riservatezza sono regolamentate dalla Convenzione, compreso l'Allegato sulla Riservatezza e dalla Politica dell'OPAC sulla Riservatezza. Le specifiche norme di attuazione delle clausole della Convenzione e della Politica OPAC sulla Riservatezza per la protezione delle informazioni riservate dell'impianto si trovano in Allegato 3 al presente Accordo.

Sezione 4. Mezzi di Comunicazione e Pubbliche Relazioni

Le le relazioni con i Mezzi di Comunicazione e le Pubbliche Relazioni sono regolamentate dalla Politica OPAC sui Mezzi di Comunicazione e gli Affari Pubblici. Le disposizioni specifiche sui contatti fra la Squadra Ispettiva ed i mezzi di comunicazione o con il pubblico, ove necessario e relativamente alle ispezioni dell'impianto, si trovano in Allegato 4 al presente Accordo.

Sezione 5. Informazioni sull'Impianto

1. I confini dell'Impianto ispezionato delineati dai limiti indicati sui diagrammi del sito sono contenuti nelle Dichiarazioni Iniziali dello Stato Parte ispezionato. Le eventuali revisioni del diagramma del sito saranno incluse nell'Allegato 5 al presente Accordo.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, nel corso di ciascuna riunione informativa precedente l'ispezione, la Squadra Ispettiva riceverà altre informazioni sull'impianto. Tali informazioni sono riportate alla Sezione 8 del presente Accordo.
3. Tutte le informazioni sull'impianto richieste dalla Squadra Ispettiva o che lo Stato Parte ispezionato ha inteso fornire liberamente alla Squadra Ispettiva saranno date nel corso della riunione informativa precedente l'ispezione, ma non oltre la fine dell'ispezione.
4. Tutti i documenti sell'impianto richiesti ai sensi dell'Allegato 9 saranno conservati dallo Stato Parte ispezionato per un periodo minimo di 10 anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione.

Sezione 6. Attività di manutenzione standard dello Stato Parte ispezionato nell'impianto

Lo Stato Parte ispezionato può proseguire le attività di manutenzione standard nell'impianto e conserverà una dettagliata documentazione di tutte le attività svolte. I relativi documenti saranno conservati nell'impianto e saranno oggetto di ispezione da parte dell'Organizzazione.

Sezione 7. Attrezzature

1. Gli strumenti di controllo istallati nell'impianto dallo Stato Parte ispezionato possono essere usati ai fini di verifica dell'impianto. L'Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato possono concordare di sostituire, aggiornare o modificare qualsiasi strumento, ove necessario. L'elenco degli strumenti di controllo esistenti nell'impianto, concordato e messo a disposizione dell'Organizzazione, si trova nella Parte A dell'Allegato 6 al presente Accordo.

2. La Squadra Ispettiva avrà il diritto di usare per i suoi strumenti di monitoraggio sigilli a prova di manomissione o, qualora concordato con lo Stato Parte interessato, di installare i suoi strumenti in scatole sigillate. Lo Stato Parte ispezionato, su richiesta della Squadra Ispettiva, fornirà quanto segue:
   (a) tutte le utenze necessarie per istallare e far funzionare gli strumenti di controllo, compresi elettricità, acqua, carburante, riscaldamento e fognature, in base alle necessità;
   (b) la preparazione logistica necessaria ad ospitare l'installazione degli strumenti di controllo nelle aree di lavorazione dell'impianto.

3. Come convenuto fra lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione, l'attrezzatura ispettiva di cui alla Parte A dell'Allegato 7 al presente Accordo, a discrezione dell'Organizzazione e su base ordinaria, sarà portata nell'impianto ed usata in conformità con la Convenzione, con tutti i regolamenti applicabili stabiliti dall'Organizzazione e con le specifiche disposizioni elencate in detto Allegato.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 della presente Sezione non pregiudicano il diritto del Segretariato Tecnico di scegliere e, fermo restando il diritto dello Stato Parte ispezionato, di portare nell'impianto quanto indicato nell'Elenco delle Attrezzature Approvate dell'Organizzazione e che essa ritiene necessario per soddisfare le esigenze dell'ispezione. Le disposizioni pertinenti della Convenzione si applicheranno a tutti gli usi di tali attrezzature. Eventuali restrizioni dello Stato Parte ispezionato all'uso di tali attrezzature non eliminano l'obbligo che ad esso incombe di dimostrare il suo adempimento, nella misura necessaria a soddisfare le esigenze dell'ispezione, di cui al mandato ispettivo.
5. L'elenco delle parti delle attrezzature disponibili in loco, e che non appartengono all'Organizzazione, che lo Stato Parte ispezionato si è offerto di fornire alla Squadra Ispettiva su sua richiesta per uso sul posto durante lo svolgimento della verifica, insieme con le eventuali procedure per l'impiego di tali attrezzature, se necessario, qualunque supporto che può essere fornito su richiesta e le condizioni per la fornitura delle attrezzature figurano nella Parte B dell'Allegato 7 al presente Accordo. Lo Stato Parte ispezionato terrà la Parte B dell'Allegato 7 al presente Accordo il più aggiornato possibile. Prima di usare le attrezzature, la Squadra Ispettiva può verificare che le caratteristiche relative alle prestazioni di tali attrezzature siano conformi a quelle di analoghe attrezzature approvate dell'Organizzazione, ovvero a quelle di parti di attrezzature che non figurano nell'Elenco delle Attrezzature Approvate dell'Organizzazione, siano conformi allo scopo per l'uso di tali attrezzature.
6. L'ubicazione specifica dell'area o delle aree che lo Stato Parte ispezionato ha convenuto di mettere a disposizione per sistemare le attrezzature della Squadra Ispettiva, i rifornimenti, le esigenze di sistemazione concordate e l'ubicazione e le procedure per la manutenzione e la calibratura delle attrezzature figurano nella Parte C dell'Allegato 7 al presente Accordo.

7. Le disposizioni specifiche per la decontaminazione delle attrezzature della Squadra Ispettiva figurano nella Parte D dell'Allegato 7 al presente Accordo.
8. All'inizio dell'ispezione, la Squadra Ispettiva verificherà l'ubicazione precisa dell'impianto, utilizzando la ricognizione visiva e sulle carte, un diagramma del sito o altre tecniche adeguate. La Squadra Ispettiva avrà il diritto di usare le attrezzature approvate di individuazione della località, a conferma delle coordinate geografiche dichiarate.

Sezione 8. Attività precedenti l'ispezione

1. All'arrivo e prima dell'inizio dell'attività ispettiva, la Squadra Ispettiva, in conformità con il paragrafo 37 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche, riceverà informazioni dai rappresentanti dell'impianto. Tali informazioni comprenderanno:

   (a) una panoramica delle informazioni di cui in Allegato 5, ponendo in evidenza eventuali modifiche intervenute dall'ultima visita effettuata nell'impianto dalla Squadra Ispettiva;
   (b) informazioni sulle attività di cui alla Sezione 6 del presente Accordo;
   (c) dettagli sulle informazioni sanitarie e di sicurezza, di cui ai paragrafi 3 e 4 della Sezione 2 del presente Accordo;
   (d) informazioni sulle disposizioni amministrative e logistiche eventualmente non comprese nell'Allegato 13 al presente Accordo, che si applicheranno durante l'ispezione, come previsto dalla Sezione 13 del presente Accordo.

Sezione 9. Svolgimento dell'ispezione

9.1 Disposizioni permanenti

1. Il periodo ispettivo inizierà non appena saranno state portate a termine le attività pre-ispettive.
2. Nel corso dell'intera ispezione, il capo della Squadra Ispettiva coordinerà con il rappresentante dello Stato Parte ispezionato le attività di verifica che richiederanno la partecipazione o l'assistenza dello Stato Parte ispezionato, al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre le misure necessarie a fornire accesso e supporto alla Squadra Ispettiva, ove necessario, senza ritardare lo svolgimento delle attività ispettive.
3. Lo Stato Parte ispezionato garantirà condizioni di lavoro adeguate, onde consentire alla Squadra Ispettiva di eseguire l'ispezione. La Squadra Ispettiva avrà il diritto di chiudere i locali di lavoro concessi, compresa l'area di deposito delle attrezzature.

4. In conformità con l'Annesso sulle Verifiche, la Squadra Ispettiva avrà illimitato accesso a tutte le parti dell'impianto ispezionato definito dal perimetro dichiarato. Ciò comprenderà l'accesso a tutte le munizioni, i dispositivi e tutti i tipi di containers che si trovano al suo interno.
5. Durante la permanenza nel sito dell'ispezione, la Squadra Ispettiva sarà libera di svolgere ispezioni visive, controlli degli archivi, attività inventariali, operazioni di pesatura e misurazioni, scattare fotografie o riprendere immagini, effettuare campionatura ed analisi, etichettare ai fini dell'analisi, sigillare e selezionare, monitorare, intervistare o svolgere altri controlli o attività conformi alle disposizioni della Convenzione.

9.2 Disposizioni per le procedure ispettive

Le procedure ispettive figurano in Allegato 14 al presente Accordo.

9.3 Disposizioni per le interviste

Le procedure concordate per le interviste figurano in Allegato 8 al presente Accordo.

9.4 Accesso a documentazione ed archivi e relativa ispezione

1. Fermo restando il diritto della Squadra Ispettiva, in conformità con le disposizioni della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche, di ispezionare tutti i documenti e gli archivi consideranti pertinenti ai fini dello svolgimento della missione, lo Stato Parte ispezionato, su richiesta, metterà a disposizione della Squadra Ispettiva, entro 24 ore, gli archivi e documenti di cui in Allegato 9 al presente Accordo, che saranno necessari normalmente per effettuare la verifica.
2. La Squadra Ispettiva avrà il diritto di chiedere allo Stato Parte ispezionato di fornire copie di informazioni contenute nei documenti e atti attinenti il mandato di ispezione e di trattenere tali copie.
3. Gli atti e gli altri documenti sopra menzionati saranno consegnati alla Squadra Ispettiva nel formato esistente presso i locali dell'impianto dello Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa N.B.C., S. Lucia, Civitavecchia.

9.5 Comunicazioni

1. I mezzi per le comunicazioni della Squadra Ispettiva e le procedure che disciplinano il loro impiego sono indicate nella Parte E dell'Allegato 7 al presente Accordo. L'erogazione di servizi di comunicazione alla Squadra Ispettiva da parte dello Stato Parte ispezionato avverrà in conformità con l'Allegato 13 al presente Accordo.
2. Lo Stato Parte ispezionato consentirà di usare mezzi di comunicazione fra i sottogruppi della Squadra Ispettiva, come previsto alla Parte II dell'Annesso sulle Verifiche.

9.6 Fotografie

1 Le fotografie saranno scattate in conformità con la Parte II dell'Annesso sulle Verifiche.
2. La Squadra Ispettiva avrà inoltre diritto a chiedere di prendere una documentazione fotografica dei sigilli e delle etichette che applicherà nel corso dell'ispezione.

9.7 Inventario

1. Nello svolgimento dell'inventario, la Squadra Ispettiva avrà diritto a:

(a) avvalersi di ciascuna delle seguenti tecniche ispettive:
- (i) inventariare tutte le OCW e ACW conservate nell'impianto;
- (ii) inventariare tutte le OCW e ACW conservate in edifici o punti specifici nell'impianto, scelti dagli ispettori; oppure
- (iii) inventariare tutte le OCW e ACW di uno o più tipi specifici, conservate nell'impianto, in base alla scelta degli ispettori;

controllare tutti gli articoli inventariati confrontandoli con i fascicoli concordati.

9.8 Sigilli, contrassegni ed altri dispositivi di controllo inventariale

1 Le procedure di controllo inventariale per i contrassegni e gli altri dispositivi di controllo inventariale figurano in Allegato 10 al presente Accordo.
2. La Squadra Ispettiva userà, ove necessario, i contrassegni concordati o altre procedure di controllo inventariale per rendere più agevole in inventario accurato delle armi chimiche dello stabilimento.
3. La Squadra Ispettiva applicherà i sigilli concordati che potranno essere necessari per indicare chiaramente se vengono rimosse scorte e per garantire che vengano chiusi i depositi durante l'inventario. A completamento dell'inventario, i sigilli saranno asportati, tranne nei casi in cui non venga diversamente concordato. Le procedure applicabili a tipi specifici di sigilli figurano in Allegato 10 al presente Accordo. L'elenco dei sigilli che saranno lasciati sul posto, come concordato, a conclusione dell'ispezione, sarà allegato al documento sui Risultati Preliminari.

9.9 Misurazioni

1. Le misurazioni effettuate dallo Stato Parte ispezionato saranno consegnate alla Squadra Ispettiva, su sua richiesta, e firmate dal rappresentante dello Stato Parte ispezionato e da un membro della Squadra Ispettiva. Qualora la Squadra Ispettiva non autentichi i dati, fornirà commenti scritti sul modo in cui lo Stato Parte ispezionato ha proceduto alle misurazioni. I dati possono essere inseriti nei Risultati Preliminari.
2. Le misurazioni effettuate dai membri della Squadra Ispettiva saranno verbalizzate. Esse potranno essere autenticate da un rappresentante dello Stato Parte ispezionato, a sua discrezione, non appena possibile dopo la rilevazione. Qualora il rappresentante dello Stato Parte ispezionato non autentichi i dati, egli fornirà commenti scritti sul modo in cui i membri della Squadra Ispettiva hanno proceduto alle misurazioni. I dati possono essere inseriti nei Risultati Preliminari.

9.10 Rappresentante dello Stato Parte ispezionato

1. Nell'espletare le sue funzioni, la Squadra Ispettiva comunicherà con il personale dell'impianto solo tramite il/i rappresentante/i designato/i dello Stato Parte ispezionato.
2. Fermo restando il diritto della Squadra Ispettiva di non subire ritardi o di non essere in altro modo ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni, il rappresentante/i dello Stato parte ispezionato avrà/avranno il diritto di accompagnare la Squadra Ispettiva ed assisterla durante l'espletamento delle sue mansioni in tutto il periodo di permanenza nel Paese. Lo Stato Parte ispezionato garantirà che il/i suo/suoi rappresentate/i possa/no essere in qualunque momento raggiunto/i dal capo della Squadra Ispettiva e dai membri designati della Squadra Ispettiva di persona o per telefono. Lo Stato Parte ispezionato darà al capo della Squadra Ispettiva i nomi ed i mezzi con cui contattare il/i rappresentanti designati.

9.11 Etichettatura delle munizioni, dei dispositivi o dei container ai fini dell'analisi

1. Le procedure per etichettare le munizioni, i dispositivi o i container ai fini dell'analisi figurano in Allegato 11 al presente Accordo.

9.12 Campionatura ed analisi delle armi chimiche ai fini della verifica

1 Le procedure per la campionatura e l'analisi ai fini della verifica, se del caso, figurano in Allegato 12 al presente Accordo.

Sezione 10. Chiarimenti

In conformità con la Parte II dell'Annesso sulle Verifiche, la Squadra Ispettiva avrà il diritto di chiedere chiarimenti sulle ambiguità che potranno insorgere nel corso della verifica. Tali richieste saranno presentate tempestivamente, tramite il rappresentante dello Stato Parte Ispezionato. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato fornirà rapidamente alla Squadra Ispettiva i chiarimenti che potranno essere necessari ad eliminare le ambiguità. Qualora, a conclusione del periodo preso in esame nel documento sui Risultati Preliminari, compilato in base alla Parte II dell'Annesso sulle Verifiche, l'ambiguità non sarà stata eliminata, la Squadra Ispettiva ne darà immediata notifica alla Segreteria Tecnica. La Squadra Ispettiva inserirà nel documento sui Risultati Preliminari, compilato in conformità con la Parte II dell'Annesso sulle Verifiche, tutte le questioni rimaste irrisolte, i relativi chiarimenti ed una copia di tutte le fotografie scattate.

Sezione 11. Procedure post-ispettive

1. In conformità con la Parte II dell'Annesso sulle Verifiche, a conclusione della riunione informativa sulla conclusione dell'ispezione, lo Stato Parte ispezionato potrà far pervenire alla Squadra Ispettiva commenti scritti su ogni questione relativa allo svolgimento della verifica.
2. Entro 24 ore dalla ricezione dei Risultati Preliminari, lo Stato Parte ispezionato potrà far pervenire alla Squadra Ispettiva commenti scritti su qualunque questione relativa allo svolgimento della verifica.

Sezione 12. Visite

1 La presente Sezione si applica alle visite svolte in base ai paragrafi 15 e 16 della Parte III dell'Annesso sulle Verifiche.
2. La composizione della squadra per tali visite sarà ristretta al numero di persone a cui si richiede di espletare le mansioni specifiche per le quali si svolge la visita e non supererà l'entità numerica della Squadra Ispettiva di cui alla Parte B dell'Allegato 1 al presente Accordo.
3. La durata della visita di cui alla presente Sezione sarà limitata al tempo strettamente necessario ad espletare le mansioni specifiche per cui si svolge la visita e in ogni caso non supererà la durata prevista delle ispezioni, di cui alla Parte B dell'Allegato 1 al presente Accordo. L'accesso consentito durante la visita si limiterà a quello necessario a svolgere le mansioni specifiche per cui si effettua la visita, tranne nei casi in cui diversamente concordato con lo Stato Parte ispezionato.
4. Le disposizioni amministrative e quelle relative al costo della verifica per tale visita saranno quelle che si applicano allo svolgimento di un'ispezione.

Sezione 13. Disposizioni amministrative

1. Lo Stato Parte ispezionato fornirà o darà disposizioni affinché la Squadra Ispettiva disponga dei seguenti servizi, dettagliatamente descritte in Allegato 13 al presente Accordo, tempestivamente e per l'intera durata dell'ispezione:

   (a) mezzi di comunicazione (telefono e fax, a seconda delle disponibilità del luogo);
   (b) locali per lavorare, compresi quelli adibiti a deposito attrezzature;
   (c) assistenza medica;
   (d) supporto attrezzature e utenze;
   (e) altri servizi e supporto, come illustrato in tutte le sezioni pertinenti del presente Accordo.

2. Lo Stato Parte ispezionato predisporrà la disponibilità di una sistemazione alberghiera e vitto in ristoranti (a spese dei membri della Squadra Ispettiva).
3. Le richieste della Squadra Ispettiva allo Stato Parte ispezionato, affinché fornisca o predisponga servizi, saranno rivolte per iscritto da un membro autorizzato della Squadra Ispettiva[1], avvalendosi del modulo di cui in Allegato 13 al presente Accordo. Le richieste dovrebbero di norma essere avanzate non appena si individua l'esigenza dei servizi. L'offerta di tali servizi richiesti sarà autenticata per iscritto da un membro autorizzato della Squadra Ispettiva. Copie delle richieste autenticate saranno conservate dalle due Parti.
4. La Squadra Ispettiva ha il diritto di rifiutare i servizi che, a suo parere, non sono necessari per lo svolgimento dell'ispezione e che dovrebbe comportare un rimborso per lo Stato Parte.
5. Per i servizi che lo Stato Parte ispezionato dovrebbe fornire, in base al paragrafo 1 della presente Sezione, si applicheranno le seguenti disposizioni:

   a) la Squadra Ispettiva dovrebbe ricevere pasti, disponibili presso una mensa o un locale concordato dalla Squadra Ispettiva e dal rappresentante dello Stato Parte ispezionato;
   b) la sistemazione per la Squadra Ispettiva dovrebbe essere di tipo alberghiero;
   c) per il trasporto della Squadra Ispettiva in loco, lo Stato Parte ispezionato predisporrà il numero di veicoli specificato in Allegato 13 al presente Accordo.

[1] Il nome del membro autorizzato della Squadra Ispettiva dovrebbe essere comunicato allo Stato Parte ispezionato al più tardi al Punto d'Ingresso.

Sezione 14. Vertenze connesse con Responsabilità

Tutte le vertenze derivanti da intenzionalità o grave negligenza dallo Stato Parte ispezionato verso l'Organizzazione, o dall'Organizzazione verso lo Stato Parte, relative a danni o lesioni verificatisi nel corso delle ispezioni presso l'impianto in base al presente Accordo, fermo restando il paragrafo 22 dell'Annesso sulla Riservatezza, saranno composte in conformità con le disposizioni dell'Articolo XIV della Convenzione.

Sezione 15. Status degli Allegati

Gli Allegati formano parte integrante del presente Accordo. Tutti i riferimenti all'Accordo comprendono anche gli Allegati.

Sezione 16. Emendamenti

1. Ciascuna Parte può proporre di emendare il presente Accordo. Gli emendamenti saranno concordati ed entreranno in vigore alle stesse condizioni specificate nella Sezione 18 del presente Accordo.
2. Le modifiche agli Allegati al presente Accordo, diversi dall'Allegato 1 e dalla Parte B dell'Allegato 7, possono essere concordate per iscritto in qualsiasi momento fra i rappresentanti dell'Organizzazione e quelli dello Stato Parte ispezionato, a condizione che essi siano all'uopo specificatamente autorizzati. Ciascuna Parte al presente Accordo può revocare il proprio consenso ad una modifica non oltre quattro settimane dopo che essa è stata concordata. Una volta superato tale periodo, si riterrà che la modifica soddisfi i criteri di cui alla Sezione 18 del presente Accordo.
3. Gli aggiornamenti alla Parte A dell'Allegato 1 ed alla Parte B dell'Allegato 7 al presente Accordo saranno apportati dallo Stato Parte ispezionato. Gli aggiornamenti alla Parte B dell'Allegato 1 al presente Accordo saranno apportati dall'Organizzazione.

Sezione 17. Composizione delle controversie

Eventuali controversie fra le Parti che dovessero insorgere dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo saranno composte in conformità con l'Articolo XIV della Convenzione.

Sezione 18. Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Esecutivo e la firma delle Parti, alla data in cui l'Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato si scambieranno le notifiche scritte di comunicazione dell'avvenuto espletamento delle formalità interne per l'entrata in vigore.

Sezione 19. Privilegi e immunità

Nulla nel presente Accordo sarà inteso come una rinuncia ai privilegi ed alle immunità concesse all'Organizzazione ed ai suoi funzionari dallo Stato Parte ispezionato.

Sezione 20. Durata e sospensione

Il presente Accordo cesserà di essere in vigore alla conferma che le scorte dichiarate ai sensi della Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche sono state distrutte.

Sezione 21. Firma

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati rispettivamente dal Governo Italiano e dall'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto all'Aja (Paesi Bassi) il 15 giugno 1998 in due originali in lingua inglese.

S.E. Giorgio Testori
Rappresentante Permanente presso l'OPAC
Ambasciatore presso il Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo Italiano

Dott. José M. Bustani
Direttore Generale

Per l'Organizzazione per la
Proibizione delle Armi Chimiche

ALLEGATI

Allegato 1. Elementi amministrativi

Parte A: Aggiornamenti a cura dello Stato Parte ispezionato

(a) Orario di lavoro dell'impianto: 08.00 – 16.30 (giorni) con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30;
giorni lavorativi: ogni settimana dal lunedì al venerdì

(b) Festività ed altri giorni non lavorativi: Natale (24 e 25 dicembre); 31 dicembre e 1 gennaio; Epifania (6 gennaio); Pasqua; 6 dicembre; 25 aprile; 1 maggio, 15 agosto; per motivi climatici e di congedo del personale, nel mese di agosto le attività sono ridotte al minimo.

(c) Limiti fisici e/o altri limiti potenziali alle attività ispettive: nessuno.

(d) Attività ispettive che non potrebbero essere assistite nelle ore non lavorative con annotazione di tempi ed attività: nelle ore non lavorative si potrebbe prestare assistenza alle attività solo in casi eccezionali e previa consultazione fra la Squadra Ispettiva e lo Stato Parte ispezionato.

B: Aggiornamento a cura dell'Organizzazione

(a) Periodo previsto per l'ispezione (per motivi di pianificazione): cinque giorni.

(b) Entità approssimativa della Squadra Ispettiva: fino a dodici persone.

(c) Numero di gruppi all'interno della squadra (formati da non meno di due ispettori ciascuno) da ospitare: fino a tre.

(d) Volume e peso presunti delle attrezzature da portare in loco: 1200 kg; 6 m3

Allegato 2. Requisiti e procedure sanitarie e di sicurezza

Parte A: Principi fondamentali

1. Regolamenti sanitari e di sicurezza applicabili dell'Organizzazione, con eventuali variazioni concordate rispetto ad una rigida applicazione: in base alle necessità

2. Regolamenti sanitari e di sicurezza applicabili dello Stato Parte ispezionato: cfr. le informazioni iniziali

Parte B: Individuazione e monitoraggio

1. Specifici livelli di rischio concordati relativi ai limiti e/o alle concentrazioni di esposizione all'interno dell'area di lavoro:

Agente	Vapore 8-hr vapore TWA (AEL)	Tossicità del vapore Mg-min/m3	Tossicità di Liquidi o aerosol	Insorgenza e durata sintomi e commenti
i) Iprite	0,003 mg/m3	Occhi 10-50 Vie respir. 100-500 Pelle 200-1000 Morte 1.500	Vesciche 10ug Morte 100mg/kg	Lesioni cellulari 1-2 mi Effetti clinici 4-8 ore
ii) DM	sconosciuto		Solido in polvere ICt_{50} 22-220 mg -min/m3 LCt_{50}1500 mg-mi	Insorgenza 2-3 min. Durata 2-3 ore
iii) CG	0,04mg/m3	LCt_{50} 3200		Effetti clinici dopo 4-12 ore
iv) PD	sconosciuto	LCt_{50} 2600 ICt50 vomito 16 ICt50 fiala 1800		Arsenicale

2. Procedure per individuazione e monitoraggio sono svolte dallo Stato Parte ispezionato, che si avvale delle sue attrezzature, compresi i dati da fornire alla Squadra Ispettiva: il monitoraggio si svolgerà tramite tubi caricatori e kit militari di identificazione delle armi chimiche.

3. Procedure concordate per identificazione e monitoraggio svolte dalla Squadra Ispettiva nel modo meno invadente possibile, compresi i dati da raccogliere: attrezzature di controllo approvate dall'OPAC, tenendo conto dei regolamenti dell'impianto in materia di sicurezza.

4. Procedure concordate per la campionatura e l'analisi dell'area di lavoro ai fini della sicurezza personale della Squadra Ispettiva: rivelatore portatile di armi chimiche o altri apparecchi omologati.

Parte C. Protezione

1. Misure protettive per la Squadra Ispettiva a cura dell'Organizzazione e procedure concordate per l'autentica e l'uso delle attrezzature, su richiesta: il personale della Squadra Ispettiva userà i materiali protettivi approvati dall'OPAC (IPE).
2. Materiali protettivi per la Squadra Ispettiva forniti dallo Stato Parte ispezionato, e procedure concordate, formazione del personale e test di qualificazione del personale e titoli richiesti; procedure concordate per l'impiego di attrezzature: procedure relative al sistema di decontaminazione personale (PDS). La Squadra Ispettiva dovrebbe essere a conoscenza delle procedure PDS e saper usare il decontaminante. Lo Stato Parte ispezionato collauderà la maschera protettiva, qualora necessario.

Parte D. Requisiti medici

1. Standard medici per il personale dello Stato Parte ispezionato da applicare ai membri della Squadra Ispettiva: la Squadra Ispettiva dovrebbe essere a conoscenza dei sintomi degli Agenti di Armi Chimiche presenti nell'atmosfera e dell'uso dell'IPE.

2. Procedure di screening medico per i membri della Squadra Ispettiva: lo screening medico è di pertinenza della Squadra Ispettiva (Ufficiale Medico).
3. Assistenza medica concordata a cura dello Stato Parte ispezionato: la stessa adottata per il personale che lavora in loco.

4. Procedure mediche in caso di evacuazione di emergenza: paramedici e dottori sono soggetti a reperibilità durante l'intera durata dell'ispezione. L'ambulanza ed il pronto soccorso saranno forniti dallo Stato Parte ispezionato. Sarà disponibile una linea telefonica dedicata collegata all'ospedale italiano da usare in caso di emergenza.

5. Ulteriori misure mediche concordate adottate dalla Squadra Ispettiva: su richiesta.

6. Procedure di emergenza in caso di incidenti chimici a favore della Squadra Ispettiva: il medico dello Stato Parte ispezionato arriverà in loco in ambulanza per il pronto soccorso e, se necessario, si dirigerà verso l'ospedale per ulteriore assistenza (in loco saranno sempre disponibili un gruppo di pronto soccorso, una squadra antincendio, medici e personale specializzato in decontaminazione/soccorso).

Parte E. Modifiche alle attività ispettive

Attività che non si possono svolgere per motivi di salute e di sicurezza, ed alternative concordate per realizzare gli obiettivi dell'ispezione: nessuna.

Parte F. Procedure per la decontaminazione dell'impianto

1. Informazioni sulle parti dell'impianto che sono già state decontaminate al momento della richiesta e su quelle in cui non sono state completate le procedure di decontaminazione: non si deve considerare decontaminata nessuna parte dell'impianto che non sia stata sottoposta a controllo dalla Squadra Ispettiva.

2. Metodi di decontaminazione impiegati: dipenderanno dal tipo di agente presente.

3. Livello di decontaminazione raggiunto in ogni parte dell'impianto: è stato di norma raggiunto un livello accettabile di decontaminazione in ogni parte dell'impianto.

4. Durata prevista delle attività di decontaminazione: caso per caso.

Allegato 3. Riservatezza

Si applicheranno la Politica OPAC sulla Riservatezza e l'Allegato sulla Riservatezza della Convenzione.

Allegato 4. Mezzi di informazione e relazioni pubbliche

Lo Stato Parte ispezionato garantirà che la Squadra Ispettiva non sia oggetto di attenzione da parte di mezzi di informazione che potrebbe ostacolare le attività del laSquadra Ispettiva durante il periodo di permanenza nel paese.

La Squadra Ispettiva seguirà costantemente la Politica sui Mezzi di Informazione e gli Affari Pubblici dell'OPAC. Il Capo della Squadra Ispettiva sarà responsabile del rigoroso rispetto di tale politica da parte della Squadra Ispettiva.

Qualora lo Stato Parte ispezionato, per una migliore comprensione pubblica della situazione tramite le attività di verifica, ritenga auspicabile stabilire contatti con i mezzi di informazione, con la partecipazione del Capo della Squadra Ispettiva, il rappresentante dello Stato Parte ispezionato ed il Capo della Squadra Ispettiva si consulteranno e concorderanno il contenuto di ogni dichiarazione prima che avvenga il contatto con i mezzi di informazione. All'impianto ed alle altre parti interessate, compresa l'OPAC, sarà data la possibilità di commentare ciascuna dichiarazione prima della pubblicazione.

Allegato 5. Informazioni sullo stabilimento a cura dello Stato Parte ispezionato

1. Informazioni dettagliate sui siti e gli impianti di distruzione (per le Armi Chimiche obsolete ed abbandonate):

- Nome, indirizzo e ubicazione dell'impianto di distruzione
- Diagramma dettagliato del sito
- Planimetria dettagliata degli edifici
- Planimetria dell'impianto, schemi di processo e planimetrie delle tubature e strumentazioni
- Descrizioni tecniche, compresi i disegni dei progetti e le specifiche degli strumenti per quanto segue:
  - rimozione delle sostanze chimiche da munizioni, dispositivi e containers;
  - raccolta e conservazione temporanea delle sostanze chimiche;
  - distruzione di munizioni, dispositivi e containers.
- Descrizione dei processi tecnici, compresi i diagrammi di flusso dei materiali, temperatura, pressione, design e capacità di distruzione
- Tasso di distruzione previsto per ogni tipo di elemento chimico
- Descrizione dei prodotti dei processi di distruzione, e metodo della relativa eliminazione definitiva, compreso l'inventario dei containers del prodotto finale, e relativa documentazione analitica (ad esempio, analisi delle infiltrazioni nelle acque ecc.)
- Manuali di funzionamento degli impianti
- Operazioni di laboratorio e manuali di garanzia e controllo qualità
- Permessi ed analisi ambientali
- Piani di sicurezza e medici
- Descrizione di tutte le aree di permanenza temporanea delle ACW ed OCW presenti all'interno dell'impianto di distruzione, compresi i disegni del sito e dell'impianto e la capacità di conservazione per ogni tipo di armi chimiche da distruggere
- Descrizione delle aree di permanenza e dei locali di lavoro per gli ispettori
- Misure proposte per la verifica internazionale della distruzione delle armi chimiche
- Piano di distruzione generale delle OCW e delle ACW
- Piano annuale dettagliato delle attività programmate
- Inventario annuale dettagliato dei contenitori dei prodotti grezzi e delle munizioni da distruggere e di quelli già distrutti
- Documenti dettagliati sulle operazioni di distruzione ed attività collegate, compresi:
  - progetti
  - costruzione o modifiche all'edilizia
  - installazione delle attrezzature
  - controllo delle attrezzature in uscita e formazione degli operatori
  - funzionamento del processo di distruzione
  - periodi inattivi.

2. Informazioni dettagliate sulle aree di stoccaggio (per le armi chimiche obsolete e abbandonate)

- Nome, indirizzo ed ubicazione delle aree di stoccaggio
- Diagrammi dettagliati dei siti
- Planimetrie dettagliate degli edifici
- Descrizioni tecniche, compresi i disegni delle munizioni e/o i disegni e gli inventari completi di quanto segue:
  - tipo, quantità ed area di conservazione di munizioni, dispositivi, e containers per munizioni e per sostanze chimiche;
  - raccolta temporanea di sostanze chimiche;
  - distruzione di munizioni, dispositivi e containers.
- Documenti dettagliati sullo spostamento di munizioni o di munizioni recentemente collocate nei luoghi adibiti a depositi (ad esempio, documenti sul trasferimento delle munizioni, documenti di spedizione, ricevute)
- Documenti dettagliati delle attività di manutenzione standard svolte
- Permessi ed analisi ambientali
- Piani Sanitari e di sicurezza
- Descrizione delle aree di permanenza e dei locali di lavoro per la Squadra Ispettiva
- Misure proposte per la verifica internazionale della conservazione delle armi chimiche obsolete e abbandonate

Allegato 6. Strumenti di monitoraggio(se del caso)

Parte A. Strumenti di monitoraggio dello Stato Parte ispezionato ad uso della Squadra Ispettiva

Da negoziare fra lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione, a seconda dell'ispezione.

Parte B. Strumenti di monitoraggio della Squadra Ispettiva ad uso dello Stato Parte ispezionato

Saranno usati rilevatori portatili, quali l'AP2C e CAM2, ed altre attrezzature approvate dall'OPAC.

Allegato 7. Materiali per l'ispezione

Parte A: Materiali di cui al paragrafo 3 della Sezione 7 del presente Accordo, approvati dalla Conferenza degli Stati Parte (C-I/DEC.71)

1 Materiali portatili

(1) Sistema di posizionamento globale (GPS)
(2) Strumenti per la pesatura
(3) Metri (3 m, 30 m, 100 m)
(4) Regoli calibrati e di acciaio
(5) Sigilli (fibre ottiche e imballaggi) con relativo apparecchio
(6) Sigilli (frangibili, divisibili, adesivi)
(7) Macchina fotografica istantanea con pellicole
(8) Macchina fotografica da 35 mm con pellicole
(9) Telecamera portatile e videoregistratore con nastri
(10)Binocoli
(11)Dispositivo di visualizzazione dati
(12)Dispositivo di visualizzazione notturna
(13)Lente d'ingrandimento
(14)Apparecchiatura a raggi X
(15)Spettrometro a raggi infrarossi (FT-IR)
(16)Batterie ricaricabili (Ni-Cd) + ricaricatori per batterie
(17)Borsa portatile
(18)Marsupio porta-oggetti
(19)Compasso
(20)Pennarelli indelebili per l'etichettatura
(21)Rivelatore militare per agenti di armi chimiche
(22)Rivelatore/monitors di armi chimiche portatile (HHD)
(23)Kit di addestramento per rilevatori militari
(24)Kit per rilevatori commerciali (con tubi)
(25)Risme di carta per test per agenti di armi chimiche
(26)Scatole di nastri termocromici
(27)Kit per la raccolta di campioni
(28)Kit per la raccolta di campioni per uso presunto
(29)Kit per la raccolta di campioni per munizioni
(30)Kit di preparazione per campioni FT-IR
(31)Kit di preparazione per campioni GC/MS
(32)Kit di trasporto campioni (piccoli campioni)
(33)Kit di trasporto campioni (grandi campioni)
(34)Cromatrografo a gas/spettrometro di massa (GC/MS)
(35) Spettroscopio a risonanza acustica (ARS) Attrezzatura di valutazione non distruttiva
(36) Eco ad impulsi a ultrasuono (EPU) Attrezzatura di valutazione non distruttiva
(37) Spettroscopio rapido a fotoni alimentato a neutroni (NIPPS) Attrezzatura di valutazione non distruttiva

(38) Trasformatore elettrico
(39) Stabilizzatore elettrico
(40) Generatori

2. Attrezzature protettive e di sicurezza·

(1) Stivali (usa e getta)
(2) Vestiario di protezione contro gli agenti chimici
(3) Abiti protettivi contro le armi chimiche permeabili all'aria
(4) Maschere protettive (di tipo militare)
(5) Scatola metallica con pezzi di ricambio (militare)
(6) Scatola metallica con pezzi di ricambio (industriale)
(7) Occhiali protettivi
(8) Guanti protettivi foderati
(9) Guanti da lavoro in pelle
(10)Casco industriale con paraorecchie
(11)Tute in cotone
(12)Tute usa e getta
(13)Occhiali protettivi da raggi UV
(14)Borraccia
(15)Torcia elettrica a tenuta
(16)Kit di pronto soccorso (personale)
(17)Apparecchio per la respirazione autonoma (SCBA)
(18)Respiratore industriale
(19)Contenitori per apparecchiature con tenuta di calore
(20)Kit di collaudo per maschere
(21)Abito per raffreddamento
(22)Abiti impermeabili
(23)Abiti impermeabili per addestramento
(24)Equipaggiamento per climi freddi
(25)Kit di decontaminazione (personale)
(26)Lampada di sicurezza
(27)Scarpe di sicurezza
(28)Monitor anti-incendio/anti-esplosivo/per la qualità dell'aria
(29)Stivali (riciclabili)/stivali
(30)Kit di decontaminazione

3. Apparecchiature mediche

(1) Kit per il trattamento degli incidenti causati da armi chimiche
(2) Kit di trattamento avanzato
(3) Kit di pronto soccorso generico
(4) Kit per filtrare l'acqua
(5) Termometro a bulbo bagnato

(6) Monitor per pazienti

4. Materiali amministrativi

(1) Calcolatrice
(2) Computer (notebook/stampante)
(3) Telefoni con collegamento via satellite
(4) Fax portatili
(5) Cavi con prolunga per esterni
(6) Telefono secure voice
(7) Radio a onde corte
(8) Kit di strumenti per manutenzione
(9) Containers per trasporto attrezzatura

5. Attrezzi sanitari professionali

(1) Monitor tensione calore individuali
(2) Monitor portatile per attività acetilcolinesterase

Parte B: Materiali di cui al paragrafo 5 della Sezione 7 del presente Accordo

Trasporti

1. Veicolo a trazione anteriore	3
2. Camion da 2 tonnellate	1

Varie

1. Azoto liquido	1 fusto da 100 litri

Decontaminazione completa, comprese le soluzioni per decontaminazione.

Parte C: Requisiti concordati per la conservazione, collocazione e prassi per manutenzione e calibratura

La dimensione minima della stanza per la conservazione dei materiali richiesta sarebbe 5x5. Deve essere possibile chiudere a chiave e sigillare la stanza con sigilli a prova di manomissione. Poiché tutti materiali vengono calibrati e sottoposti a manutenzione prima dell'ispezione, l'attività di manutenzione si svolgerà in base alle necessità.
Sarà necessaria una stanza separata che possa essere chiusa a chiave e sigillata per la fonte radioattiva NIPPS e per il container di azoto liquido. La stanza non deve misurare meno di 40 m^2.

Parte D: Disposizioni per la decontaminazione dei materiali della Squadra Ispettiva

La decontaminazione dei materiali deve essere effettuata prima della partenza dal sito. Le procedure di decontaminazione devono essere svolte dalla Squadra Ispettiva e dallo Stato Parte ispezionato in conformità con i Regolamenti Sanitari e di Sicurezza dell'OPAC, o con i regolamenti del sito, se più rigorosi,.

Parte E: Procedure per l'uso degli apparecchi per le comunicazioni approvati di proprietà dell'Organizzazione

La Squadra Ispettiva può usare tutti i materiali per le comunicazioni forniti dall'Organizzazione. La radio portatile può funzionare entro bande di frequenza precedentemente notificate ed approvate dallo Stato Parte ispezionato e potrà essere usata solo all'interno del perimetro concordato, in aree in cui non ci sono limiti di sicurezza, quali quelle adiacenti alle aree in cui sono depositati gli esplosivi.

RICHIESTA E CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DA RENDERE DISPONIBILI IN LOCO IN BASE AL PARAGRAFO 5 DELLA SEZIONE 7

Data: ____

Impianto: ____

Numero dell'ispezione: ____

Tipo e numero di articoli dei materiali richiesti:

Su base caso per caso e in riferimento alla qualità dell'ispezione.

Approvazione della richiesta dello Stato Parte ispezionato:

____

Commenti dello Stato Parte ispezionato sulla richiesta:

____

____

____

Certificazione del membro autorizzato della Squadra Ispettiva che gli articoli dei materiali richiesti sono stati forniti

____

Eventuali commenti del membro autorizzato della Squadra Ispettiva sui materiali forniti

____

____

____

Nome e firma del membro autorizzato della Squadra Ispettiva:

____

Nome e firma del rappresentante dello Stato Parte ispezionato:

____

Allegato 8. Disposizioni per i colloqui

Lo Stato Parte ispezionato fornirà un supporto di registrazione magnetica a tutte le interviste, in conformità con la Parte II dell'Annesso sulle Verifiche. Si può procedere alle registrazioni delle interviste solo con il consenso dello Stato Parte ispezionato. Due copie del nastro saranno a cura dello Stato Parte ispezionato e una copia sarà data dallo Stato Parte ispezionato, che la inserirà nei Risultati Preliminari.

Allegato 9. Documentazione da conservare nello stabilimento

- Inventario di munizioni per tipo, calibro e contenuto chimico
- Documentazione di trasferimento dalle aree di immagazzinamento a quelle di distruzione
- Piani di distruzione
- Atti di distruzione
- Statistiche mediche
- Relazioni sugli incidenti
- Documenti su quanto conservato nell'area di deposito temporanea
- Controllo dei materiali di scarico
- Documenti sulla sicurezza
- Documenti sul monitoraggio ambientale
- Trasferimenti al deposito definitivo dopo la distruzione e relativo inventario
- Altri trasferimenti da o verso l'impianto
- Documenti di registrazione per prodotti chimici delle tabelle richiesti dalla legislazione nazionale per l'attuazione della Convenzione
- Diagramma di flusso del processo dell'impianto di distruzione, compresi PID, tubature, ecc.
- Documenti analitici ed eventuali analisi e relazioni chimiche
- Documenti dettagliati sulle attività di manutenzione standard svolte

Allegato 10. Inventario, contrassegni e sigilli

Lo Stato Parte ispezionato metterà a disposizione scorte e/o interpreti che assisteranno gli ispettori durante lo svolgimento dell'inventario.
La Squadra Ispettiva avrà il diritto di sigillare ed etichettare le munizioni ed i containers e di scattare fotografie con la macchina istantanea ai fini dell'analisi dei campioni prima della distruzione. La scorta avrà il diritto di fornire consulenza e avanzare proposte in merito.

Le Squadre Ispettive avranno diritto di controllare spedizioni o archivi nel corso dell'inventario, e le scorte presteranno aiuto in tal senso.

La Squadra Ispettiva avrà diritto di chiedere chiarimenti in merito ad eventuali dubbi relativi all'inventario.

Allegato 11. Procedure di etichettatura di munizioni, dispositivi o containers da analizzare

In conformità con il presente Accordo, la Squadra Ispettiva avrà diritto di scegliere munizioni, dispositivi e containers da cui prelevare campioni, ovvero su cui si possono svolgere valutazioni non distruttive (NDE), nonché di apporre a tali munizioni, dispositivi e containers un unico sigillo che indicherà se sono stati effettuali tentativi di toglierlo o alterarlo. Le procedure concordate per etichettare le armi chimiche sono qui di seguito elencate:

(a) saranno registrate informazioni relative al tipo di articolo, data, ora, numero di identificazione dell'etichetta e ubicazione;
(b) saranno scattate due fotografie istantanee dell'etichetta (una per la Squadra Ispettiva e l'altra per lo Stato Parte ispezionato);
(c) nel caso di danno o perdita dell'etichetta, lo Stato Parte ispezionato invierà immediatamente alla Segreteria Tecnica chiarimenti con adeguate spiegazioni.

Allegato 12. Campionatura ed analisi ai fini della verifica

1. La campionatura e l'analisi si svolgeranno in casi in cui si richiedono informazioni analitiche aggiuntive oltre a quelle ottenute nel corso della valutazione non distruttiva (NDE), al fine di dare esecuzione al mandato dell'ispezione. Si preleverà un campione da un articolo etichettato presso l'area di deposito o presso le aree di distruzione non appena possibile, in base ai corrispondenti programmi di distruzione, e in ogni caso non oltre il termine delle operazioni di distruzione.
2. Ogni caso di campionatura presso l'impianto sarà soggetto ad accordo fra la Squadra Ispettiva ed il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. La campionatura si limiterà al minimo necessario per eseguire il mandato dell'ispezione.
3. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato o dell'impianto ispezionato preleveranno campioni su richiesta della Squadra Ispettiva in presenza della stessa. Quest'ultima avrà il diritto di essere presente quando tali campioni saranno prelevati dai rappresentanti dello Stato parte ispezionato.
4. Nel caso in cui alla Squadra Ispettiva si conceda il diritto di prelevare campioni, l'accordo sarà preso preventivamente e per iscritto dalla Squadra Ispettiva e dallo Stato Parte ispezionato. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato o dell'impianto ispezionato avranno il diritto di essere presenti durante il prelevamento.
5. I materiali per la raccolta dei campioni della Squadra Ispettiva saranno di norma usati per prelevare i campioni necessari ai fini dell'ispezione.
6. Le attrezzature della Squadra Ispettiva per il trasferimento e la conservazione dei campioni saranno di norma usate nel prelevare i campioni. Qualora la Squadra Ispettiva, per trasferire e conservare i campioni disponibili presso il luogo dell'ispezione, ritenga necessario usare l'attrezzatura non di proprietà del Segretariato Tecnico, e chieda allo Stato Parte ispezionato l'abilitazione all'uso dei tale attrezzatura tecnica, lo Stato Parte ispezionato ottempererà alla richiesta, nella misura del possibile.
7. Qualora lo Stato Parte ispezionato ritenga che la richiesta della Squadra Ispettiva di prelevare una campione presso l'impianto possa attentare alla sicurezza o interferisca indebitamente con il funzionamento dell'impianto, allo Stato Parte ispezionato si chiederà di fornire una spiegazione della sua risposta alla Squadra Ispettiva e di proporre una procedura alternativa. L'azione dello Stato Parte ispezionato, la relativa spiegazione, la procedura alternativa proposta e l'esito di quest'ultima, come pure i commenti del capo della Squadra Ispettiva, saranno verbalizzati nei Risultati Preliminari.
8. Lo Stato Parte ispezionato metterà a disposizione della Squadra Ispettiva un deposito per i campioni, che possa essere reso sicuro, presso la Doganella, IV Lotto, nell'area riservata dell'edificio 42 e dell'Edificio 30, per impedire che i campioni prelevati durante l'ispezione si deteriorino.

9. Tale deposito per campioni, che verrà usato dalla Squadra Ispettiva, dovrà poter essere chiuso a chiave e sigillato ai fini della sicurezza.
10. Ove possibile, l'analisi dei campioni avverrà in loco. La Squadra Ispettiva avrà il diritto di sottoporre ad analisi i campioni sul posto avvalendosi delle attrezzature approvate appositamente portate. Fermo restando il diritto della Squadra Ispettiva di sottoporre i campioni ad analisi, lo Stato Parte ispezionato può offrire di sottoporre ad analisi tutti i campioni sul posto, alla presenza della Squadra Ispettiva. In alternativa, la Squadra Ispettiva può chiedere che tale analisi in loco si svolga alla presenza dello Stato parte ispezionato.
11. Le procedure per la consegna dei campioni e la loro suddivisione nel caso in cui i campioni debbano essere sottoposti ad analisi presso un laboratorio designato fuori dal sito sono qui di seguito elencate:

(a) i campioni saranno raccolti dalla Squadra Ispettiva o dallo Stato Parte ispezionato sotto la supervisione della Squadra Ispettiva. L'analisi in loco sarà il metodo di analisi raccomandato. La Squadra Ispettiva, qualora lo ritenga necessario, trasferirà i campioni per farli analizzare fuori dal sito presso laboratori designati dall'Organizzazione. Lo Stato Parte ispezionato ha il diritto di trattenere una parte dei campioni prelevati o prenderne dei duplicati. Tutti i campioni saranno etichettati con un codice a barre che manterrà sconosciuta l'identità dei campioni alle parti estranee al sito. Il numero del codice a barre sarà annotato in un registro apposito e sarà considerato materiale OPAC altamente protetto.

(b) Tutti i campioni saranno accompagnati da un documento attestante l'Iter di Conservazione. Ad ogni trasferimento del controllo dei campioni, i loro sorveglianti autorizzati ed un testimone dovranno firmare tale documento. Durante il trasporto, i campioni saranno contenuti in containers speciali e lungo tutti i lati di apertura del container verrà apposto un sigillo a prova di manomissione. Qualora il sigillo si dovesse rompere in qualunque momento nel corso del trasporto dei campioni, questi saranno considerati compromessi e dovranno essere scartati.

(c) I campioni che verranno sottoposti ad analisi fuori dal sito dovranno precedentemente essere inviati al Laboratorio OPAC presso L'Aja, Paesi Bassi, per archiviazione e distribuzione a due laboratori selezionati esterni al sito. Questi ultimi non dovranno venire a conoscenza dell'origine dei campioni, né di alcuna informazione ad essi relativa.

12. Riportiamo qui di seguito le procedure per l'eliminazione delle scorie pericolose derivanti dalla campionatura e dall'analisi in loco durante l'ispezione:
    a) tutti i campioni o le attrezzature che verranno a contatto con agenti AC pericolosi ed elementi chimici tossici saranno decontaminati;
    b) saranno impiegate le adeguate soluzioni di decontaminazione da laboratorio dell'OPAC. Tutti i contenitori da laboratorio in vetro o in plastica saranno lavati e una notte in tali soluzioni;
    c) tutte le attrezzature che vengono a contatto con agenti AC saranno immediatamente decontaminate.

Allegato 13. Disposizioni amministrative

(a) Lo Stato Parte ispezionato metterà a disposizione telefono e fax;

(b) si provvederà al trasporto* all'interno del paese, come previsto dalla notifica dell'ispezione;

(c) il luogo di lavoro, compreso lo spazio per il deposito, presso l'impianto ispezionato e consistente in un ufficio che possa ospitare un massimo di 12 persone con mobili, una stanza adibita a spogliatoio con attaccapanni e doccia;

(d) sistemazione presso un albergo adeguato, consistente con stanze singole di livello ragionevole per ogni membro della Squadra Ispettiva;

(e) pasti (colazione, pranzo e cena) in locali adeguati;

(f) presso le aree del IV Lotto della Doganella dove si svolgono le operazioni deve essere disponibile l'assistenza medica, in caso di necessità;

(g) servizio di interpretariato*

(i) numero di interpreti: 2/3*;
(ii) orario di interpretariato previsto: circa 50 ore la settimana, compresi sabati e domeniche, in base alle necessità e su richiesta scritta della Squadra Ispettiva sul modulo "Richiesta di servizi da fornire o organizzare";
(iii) lingue: inglese/italiano;
(h) altro su richiesta*
(i) fotocopiatrice

Si acclude un piano dei locali da mettere a disposizione della Squadra Ispettiva, che comprende le stanze in un caseggiato, come indicato nel piano, e spazio di lavoro mobile per il laboratorio e la decontaminazione.

* Il Segretariato Tecnico provvederà al relativo rimborso

IV LOTTO

A: Container per la protezione degli abiti (decontaminati)
B: Container per la protezione degli abiti (contaminati)
C: Container per NIPPS (fonte radioattiva)
D: Container per le apparecchiature da collaudo

RICHIESTA DI SERVIZI DA FORNIRE O PREDISPORRE

Data: ______________________________

Impianto: ______________________________

Numero dell'ispezione: ______________________________

Categoria dei servizi richiesti:

____

____

____

Descrizione dei servizi richiesti:

____

____

____

Approvazione della richiesta dello Stato Parte ispezionato:

____

Commenti sulla richiesta dello Stato Parte ispezionato:

____

____

____

Certificazione del membro autorizzato della Squadra Ispettiva attestante che i servizi richiesti sono stati forniti

____

____

Commenti del membro autorizzato della Squadra Ispettiva sulla qualità dei servizi forniti

____

____

Nome e firma del membro autorizzato della Squadra Ispettiva

____

Nome e firma del rappresentante dello Stato Parte ispezionato

____

Allegato 14. Disposizioni per le procedure ispettive

1. La Squadra Ispettiva avrà diritto di accesso illimitato all'area dichiarata durante l'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato fornirà assistenza per l'accesso. Lo Stato Parte ispezionato dovrebbe aiutare la Squadra Ispettiva nella preparazione della procedura di decontaminazione prima del momento dell'accesso nelle aree. Ci si dovrà attenere alle norme sanitarie e di sicurezza dello Stato Parte ispezionato o dell'OPAC, a seconda di quali sono le più severe. La Squadra Ispettiva dovrebbe contare ogni tipo di articolo di AC e confrontarlo con quelli dichiarati. La Squadra Ispettiva dovrebbe contare ogni pacco e container e misurarne le dimensioni, confrontandole con quelle dichiarate. La Squadra Ispettiva conterà i documenti in arrivo dalle aree di deposito ed in uscita verso le aree di distruzione a conferma dell'assenza di deviazioni.

2. Ai fini della verifica di tipi e quantità specifiche di munizioni/elementi chimici da distruggere, la Squadra Ispettiva avrà diritto ad usare le tecniche seguenti:
   - ispezioni visive
   - inventario e misurazioni
   - fotografie
   - etichettatura, campionatura ed analisi ecc.
   - interviste e controllo dei documenti

   Allo scopo di verificare il processo di distruzione, la Squadra Ispettiva avrà diritto ad accedere ai documenti pertinenti, quali diagrammi di flusso, manuali operativi, documenti sul monitoraggio ambientale ecc. Lo Stato Parte ispezionato dovrebbe fornire tale aiuto.

4. Per verificare il prodotto finito della distruzione di Adamsite nella massa finale, lo Stato Parte ispezionato deve provvedere all'analisi del processo di cementazione. Per verificare il prodotto della distruzione della miscela iprite PD, devono essere messi a disposizione i documenti relativi alle analisi del prodotto neutralizzato e cementato. Devono inoltre essere forniti documenti delle perdite di As dal prodotto finito cementato Adamsite e HD-PD.

5. Per verificare la mutilazione delle parti in metallo, devono essere messi a disposizione i documenti sulle operazioni di perforazione, taglio e spedizione verso gli stabilimenti esterni. Si dovrà conservare la documentazione dell'eliminazione finale della parte mutilata.

6. Procedure per la verifica del processo di distruzione e del processo di smilitarizzazione:

   (a) Per gli agenti AC:
   l'irreversibilità del processo di distruzione deve essere determinata con l'analisi del prodotto finito.
   Deve essere fornito un controllo analitico degli effluenti ibridi per i residui di ACC. L'ambiente (effluenti atmosferici ed idrici) deve essere sottoposto a controllo per i residui di ACC.

(b) Per le munizioni:

il processo di distruzione dovrebbe garantire la sicurezza della manipolazione di munizioni piene. Dopo la smilitarizzazione, un adeguato agente decontaminante deve provvedere alla decontaminazione chimica dei bossoli. Deve essere accertata la distruzione fisica dei bossoli. Qualora le munizioni vuote o parti dei bossoli non vengano distrutti fisicamente all'istante, in quanto tale operazione verrà eseguita in un secondo momento presso una fonderia adeguata, lo Stato Parte ispezionato deve preparare e conservare una completa documentazione di tali munizioni.

752.

Roma, 22 luglio 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

(Entrata in vigore: 25 dicembre 1998)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

di seguito chiamate Parti Contraenti,

al fine di facilitare la riammissione delle persone illegalmente entrate o soggiornanti sul territorio dell'altra Parte Contraente;

in uno spirito di collaborazione e su base della reciprocità;

con l'intenzione di regolare il fenomeno dei flussi migratori illegali in linea con i principi sanciti dall'Unione Europea;

richiamando la Convenzione del 4 novembre 1950 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

richiamando i principi della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

hanno concordato quanto segue:

Sezione I

RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

1. Ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte e senza alcuna formalità, riammette nel proprio territorio qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più i requisiti in vigore per l'ingresso o per il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente, se viene comprovato o ragionevolmente presunto che la persona in questione sia cittadina della Parte Contraente richiesta.

2. La Parte Contraente richiedente riammette nel proprio territorio, alle stesse condizioni, la persona di cui al comma 1, qualora a seguito di controlli effettuati dopo la riammissione dovesse risultare che detta persona non era cittadino della Parte Contraente richiesta al momento di lasciare il territorio della Parte Contraente richiedente.

Articolo 2

1. L'identità e la cittadinanza della persona da riammettere ai sensi dell'articolo 1, comma (1), saranno accertate per mezzo dei seguenti documenti validi:
- carta d'identità attestante la cittadinanza della persona;
- passaporto o documento sostitutivo di viaggio corredato di fotografia;
- carta militare d'identità o altro documento d'identità del personale delle Forze Armate corredato di fotografia del titolare;

2. La cittadinanza potrà essere presunta sulla base di:
- uno dei documenti di cui al precedente comma, scaduto;
- qualsiasi altro documento ufficiale che porti all'identificazione di detta persona;
- un documento di registrazione consolare, un certificato di cittadinanza o un documento di stato civile;
- deposizioni verbalizzate fornite da testimoni in buona fede alle Autorità competenti della Parte Contraente richiedente;
- altri documenti che aiutino a comprovare l'identità di detta persona;
- fotocopie dei documenti di cui sopra;
- dichiarazioni della persona in questione verbalizzate dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiedente.

3. Ove necessario, la Parte Contraente richiedente può richiedere l'intervento delle Autorità diplomatico-consolari della Parte Contraente richiesta per accertare la cittadinanza della persona suscettibile di essere destinataria di un provvedimento di riammissione. Tale persona sarà escussa nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre tre giorni lavorativi dopo la richiesta, nel posto in cui la persona si trova oppure, se ciò dovesse risultare impossibile, presso il più vicino ufficio diplomatico-consolare della Parte Contraente richiesta. Qualora venga accertato che la persona sia cittadina della Parte Contraente richiesta, le stesse Autorità diplomatico-consolari emetteranno immediatamente il documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone le cui istanze di rinuncia alla cittadinanza risultino ancora pendenti dinanzi alle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta.

Articolo 3

1. La domanda di riammissione è inviata via telefax o via telex alle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta e dovrà comprendere:
a) le generalità della persona in questione, nonché altre informazioni che portano a definire l'identità di detta persona;
b) elementi relativi ai documenti di cui all'art. 2 del presente Accordo;
c) l'itinerario previsto, mezzi di trasporto, data e ora presunta della riammissione e punto di frontiera da attraversare;
d) indicazioni sull'eventuale necessità di scorta di polizia e/o assistenza medica. Nel caso in cui la scorta debba essere fornita dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiedente, le generalità degli ufficiali che scortano la persona.

Articolo 4

1. Qualora la domanda di riammissione sia basata sui documenti di cui all'Articolo 2, comma 1, la risposta sarà fornita immediatamente o al massimo entro 48 ore dal momento della ricezione della domanda.

2. Qualora la richiesta di riammissione sia basata su documenti diversi da quelli indicati all'art. 2 comma 1, e la Parte Contraente richiesta non possa stabilire l'identità della persona nel termine fissato al precedente comma 1, ne informa la Parte Contraente richiedente prima della scadenza di detto termine. La risposta definitiva deve essere data non oltre 7 giorni. Qualsiasi rifiuto di riammissione sarà motivato.

3 Nel caso in cui la Parte Contraente richiesta abbia risposto positivamente alla richiesta di riammissione, ne informerà la competente rappresentanza diplomatica o consolare che rilascerà senza ritardo alla persona il documento necessario per il rimpatrio.

4 La Parte Contraente richiedente espellerà la persona la cui riammissione sia stata concordata entro un periodo massimo di 30 giorni dalla data in cui viene ricevuta l'approvazione della Parte Contraente richiesta. Il presente termine potrà essere prorogato tramite consenso reciproco.

Sezione II

RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI

Articolo 5

1. Ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, riammette sul proprio territorio i cittadini di Paesi terzi o apolidi che non soddisfino i requisiti in vigore per l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente, e per i quali sia comprovato che:
a) sono pervenuti nel territorio della Parte Contraente richiedente dal territorio della Parte Contraente richiesta, oppure
b) sono in possesso di permesso di soggiorno valido o visto rilasciati dalla Parte Contraente richiesta.

2. ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte Contraente, riammette anche l'apolide entrato nel territorio della Parte Contraente richiedente con documento di viaggio rilasciato dalla Parte Contraente richiesta che dia diritto al ritorno sul territorio della Parte Contraente che lo ha rilasciato.

3. La provenienza dal territorio della Parte Contraente richiesta può essere constatata, in particolare, sulla base degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta:
a) timbro di ingresso o di uscita autentico o eventuali altre annotazioni apposte dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti;
b) titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti;
c) visto utilizzato scaduto;
d) titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l'ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dalla Parte Contraente richiesta;
e) conti d'albergo;
f) mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta;
g) carte di accesso nominative a istituzioni pubbliche o private;
h) possesso di ricevuta relativa a operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata sul territorio della Parte Contraente richiesta;
i) dichiarazioni sufficientemente dettagliate rese a pubblici ufficiali della Parte Contraente richiedente dalla persona interessata;
l) dichiarazioni testimoniali comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiesta, debitamente verbalizzate dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiedente;
m) fotocopia di uno dei documenti di cui sopra.

Articolo 6

La Parte Contraente richiedente riammetterà alle stesse condizioni la persona espulsa dal proprio territorio ai sensi del presente Accordo per la quale, in base ad accertamenti successivi effettuati dall'altra Parte Contraente, si dimostri che al momento dell'espulsione dal territorio della Parte Contraente richiedente non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Non esiste obbligo di riammissione per i cittadini di Paesi terzi e apolidi che al momento dell'ingresso sul territorio della Parte Contraente richiedente erano in possesso di, o hanno in seguito ottenuto, un visto d'ingresso o un permesso di soggiorno validi, rilasciati da tale Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le domande di riammissione dei cittadini di Paesi terzi dovranno specificare le generalità e gli estremi dei documenti d'identità in possesso della persona da riammettere, nonché le indicazioni relative alla sua permanenza nel territorio della Parte Contraente richiesta e alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte Contraente richiedente.

2. Le risposte alle domande di riammissione dei cittadini di Paesi terzi dovranno essere fornite nel più breve tempo possibile e comunque non oltre otto giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. La Parte Contraente richiesta prende in consegna la persona di cui è stata accordata la riammissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della risposta positiva. Qualora dovessero sorgere problemi di ordine pratico o legali, il suddetto termine potrà essere esteso, dietro richiesta della Parte Contraente richiedente.

4. Le Parti Contraenti si impegnano a rinviare in via prioritaria i cittadini di Paesi terzi direttamente allo Stato di cui hanno la cittadinanza.

Sezione III

TRANSITO

Articolo 9

1. Ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte Contraente, autorizza il transito via aerea dei cittadini di Paesi terzi cui sia stato rifiutato l'ingresso o che siano colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente.

2. La Parte Contraente richiedente è responsabile dell'arrivo al Paese di destinazione finale della persona in questione ed è tenuta a riammetterle qualora il loro ingresso in quest'ultimo o in un Paese terzo non sia permesso o se il proseguimento del viaggio sia comunque impossibile.

Articolo 10

1. La domanda di transito viene comunicata direttamente dall'Autorità competente della Parte Contraente richiedente all'Autorità competente della Parte Contraente richiesta.

2. La domanda comprenderà informazioni su:
a) identità personale, documenti di viaggio e cittadinanza della persona interessata;
b) data di arrivo nel, e partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta;
c) eventuale necessità di scorta di polizia e/o assistenza medica e, nei casi in cui la scorta di polizia sia fornita dalla Parte Contraente richiedente, generalità dei membri della scorta.

Articolo 11

Ai sensi del presente Accordo, la domanda di transito può essere rifiutata a una persona che:
a)sia esposta al pericolo di persecuzione, nello Stato di destinazione finale e/o in uno qualsiasi degli Stati di transito successivo, per motivi legati alla sua razza, religione, nazionalità, convinzioni politiche o appartenenza a un particolare gruppo sociale;
b) rischi nel Paese di destinazione o in uno dei Paesi di transito un procedimento penale o l'esecuzione di una condanna penale, a meno che non riguardino l'ingresso illegale.
c) costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la salute pubblica della Parte Contraente richiesta.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 12

1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno informazioni statistiche e operative sulla migrazione illegale transfrontaliera e coopereranno nella preparazione di analisi e previsioni in questo campo.

2. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti debbono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni sulla protezione dei dati personali vigenti in ciascuna delle Parti Contraenti. In tale contesto:
a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati personali comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
b) ciascuna Parte Contraente informa, su richiesta, l'altra Parte Contraente in merito all'utilizzo dei dati personali comunicati;
c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

Articolo 13

1. I costi relativi alla riammissione delle persone, ivi compresi quelli per la scorta di polizia, il sostentamento e il trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta, saranno sostenuti dalla Parte Contraente richiedente.

2. I costi risultanti dall'allontanamento in transito attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta, ivi compresi i costi delle scorte di polizia e della ripresa in carico, saranno sostenuti dalla Parte Contraente richiedente.

Articolo 14

1. Le Autorità competenti per l'applicazione di questo Accordo sono il Ministero dell'Interno italiano e il Ministero dell'Interno bulgaro. Le medesime Autorità si scambieranno informazioni relative agli indirizzi e ai posti di frontiera che potranno essere utilizzati a scopo di riammissione e transito nonché ogni altra informazione utile.
2. Le Autorità competenti concorderanno quanto necessario per l'applicazione di questo Accordo e si informeranno reciprocamente su eventuali variazioni in merito alle informazioni di cui al comma (1).

Articolo 15

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto sulla base di altri Accordi internazionali.

Articolo 16

1. Ogni modifica o integrazione al presente Accordo dovrà essere apportata di comune intesa tra le Parti Contraenti.

2. Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica in spirito di amicizia e comprensione.

Articolo 17

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due Note Verbali con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
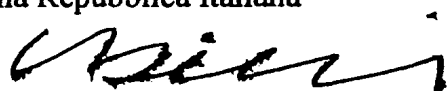
2. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante preavviso scritto di 90 giorni inviato tramite i canali diplomatici.

3. Ciascuna Parte Contraente potrà sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, ad eccezione dell'art.1, l'applicazione del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o sanitarie, dandone preavviso tramite i canali diplomatici. La sospensione entra in vigore dalla data di ricezione del preavviso oppure da altra data indicata in quest'ultimo. Le Parti Contraenti si informano reciprocamente per via diplomatica sulla cessazione di tale misura e il ripristino dell'applicazione dell'Accordo.
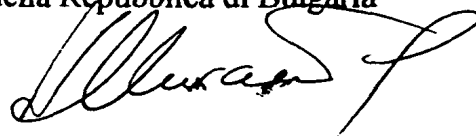
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo."

Fatto a Roma, il 22 luglio 1998, in due originali, ciascuno in lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria

753.

Bratislava, 30 luglio 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, con tre allegati

(Entrata in vigore: 1° gennaio 1999)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca
(di seguito chiamate "Parti Contraenti")

al fine di facilitare la riammissione delle persone illegalmente entrate o presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente;

in uno spirito di collaborazione e su base di reciprocità;

nell'intento di prevenire l'immigrazione illegale;

nel rispetto dei principi della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

hanno concordato quanto segue:

Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti

Art.1

1) Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, la persona che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora sia accertato o ragionevolmente presunto che detta persona sia cittadino della Parte Contraente richiesta.

2) La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni e senza formalità una persona allontanata dal proprio territorio in conformità al comma 1, su richiesta dell'altra Parte Contraente, qualora da ulteriori accertamenti risulti che essa, al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

Art.2

1) La cittadinanza della persona oggetto di provvedimento di allontanamento in base all'art.1, comma 1, è considerata accertata con i documenti di seguito elencati in corso di validità:

Per la Repubblica Slovacca:
a) certificato di cittadinanza;
b) passaporto;
c) lasciapassare;
d) carta d'identità della Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, Repubblica Federativa Ceca e Slovacca con l'iscrizione della cittadinanza della Repubblica Slovacca;
e) carta d'identità della Repubblica Slovacca.

Per la Repubblica Italiana:
a) certificato di cittadinanza;
b) decreto di naturalizzazione;
c) passaporto;
d) carta d'identità per i cittadini italiani.

2) La cittadinanza della persona oggetto di provvedimento di allontanamento in base all'art.1, comma 1, è da ritenersi ragionevolmente presunta in presenza di uno dei documenti e/o dati elencati:
a) documento scaduto indicato al comma 1;
b) documento rilasciato dalle Autorità ufficiali della Parte Contraente richiesta, che attesti l'identità dell'interessato, in particolare documenti militari, libretto di navigazione, patente di guida;
c) documenti di stato civile;
d) fotocopia di uno dei documenti sopra elencati;
e) dichiarazione dell'interessato acquisita dall'Autorità amministrativa o giudiziaria della Parte Contraente richiedente;
f) deposizione verbalizzata dall'Autorità amministrativa o giudiziaria della Parte Contraente richiedente resa da testimoni affidabili;
g) ogni altro elemento accettato dalla Parte Contraente richiesta, valutato concretamente caso per caso.

Art.3

1) Qualora la cittadinanza sia accertata o presunta sulla base degli elementi di cui all'art.2, le Autorità consolari della Parte Contraente richiesta rilasciano immediatamente, su richiesta della Parte Contraente richiedente, un lasciapassare che consenta la riammissione dell'interessato.

2) Qualora sussistano dubbi circa la cittadinanza della persona da riammettere, le Autorità consolari della Parte Contraente richiesta procedono all'audizione dell'interessato entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.

3) Qualora a seguito dell'audizione si stabilisca che la persona interessata è in possesso della cittadinanza della Parte Contraente richiesta, l'Autorità consolare provvede all'immediato rilascio del lasciapassare.

Art.4

1) La richiesta di riammissione deve contenere:
a) i dati relativi all'identità della persona;
b) elementi relativi ai documenti di cui all'art.2 del presente Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza;
c) informazioni su eventuali necessità di carattere medico o di altra natura.

2) La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello che costituisce l'allegato 1.

3) La richiesta deve essere trasmessa alle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta via telefax o telex.

4) La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio, o al più tardi entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Detto termine può essere prorogato di 3 giorni per il caso previsto dall'art. 3 comma 2 dell'Accordo.

5) La persona di cui è richiesta la riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell'accettazione della Parte contraente richiesta.

Riammissione dei cittadini dei Paesi terzi

Art. 5

1) Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora è entrato nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato nel territorio della Parte Contraente richiesta o comunque in provenienza diretta dal territorio di quest'ultima.

2) Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora detto cittadino sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di qualsiasi natura rilasciato dalla Parte Contraente richiesta e in corso di validità.

Art. 6

1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 comma 1, l'ingresso o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio della Parte Contraente richiesta sono accertati o constatati sulla base di uno dei seguenti elementi di prova:

a) timbro d'ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsificati o contraffatti;
b) titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da meno di 2 anni;
c) visto scaduto da meno di 6 mesi;
d) titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l'ingresso della persona nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dalla Parte Contraente richiesta.

2) L'ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta può essere constatato sulla base di uno o più degli indizi di seguito indicati, da valutarsi caso per caso:

a) documento rilasciato dall'Autorità competente della Parte Contraente richiesta indicante l'identità della persona interessata;
b) documenti di stato civile;
c)titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di 2 anni;
d)fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;
e)titolo di trasporto;
f)conti di albergo;
g)carte di accesso a istituzioni pubbliche o private;
h)ricevuta relativa a operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata;
i)dichiarazioni rese da pubblici ufficiali;
l) dichiarazioni testimoniali comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dall'Autorità competente.

3) La domanda di riammissione deve contenere gli elementi previsti dall'art. 4 del presente Accordo e dovrà essere fatta compilando il modulo allegato 2. Le Parti Contraenti si impegnano prioritariamente a rinviare il cittadino del Paese terzo allo Stato di cui ha la cittadinanza.

Art. 7

La Parte Contraente richiedente riammette nel proprio territorio la persona nei riguardi della quale, dopo successive verifiche alla sua riammissione da parte della Parte Contraente richiesta, risultano non soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 al momento della sua uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

Art. 8

L'obbligo di riammissione di cui agli artt. 5 e 6 non riguarda i cittadini di Paesi terzi:
a) ai quali la Parte Contraente richiedente abbia riconosciuto lo status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra del 18 luglio 1951 così come emendata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b) i quali siano stati prima rinviati dalla Parte Contraente richiesta al loro Stato di origine o di abituale residenza;

c) che abbiano una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;

d) che soggiornino nel territorio della Parte Contraente richiedente da più di 180 giorni.

Riammissione in transito

Art. 9

1) Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il transito via aerea sul proprio territorio di cittadini di Stati terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto di ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente.

2) La Parte Contraente richiedente si assume per intero la responsabilità del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il suo Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione qualora, per una qualsiasi ragione, la prosecuzione del viaggio e l'ammissione da parte dello Stato di destinazione finale non possa più essere assicurata.

3) La Parte Contraente richiedente è tenuta a segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, che la persona oggetto del provvedimento di allontanamento è munita di documento di viaggio e di titolo di viaggio, nonché l'eventuale necessità di scorta.

Art. 10

1) La richiesta di transito viene comunicata direttamente tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti. Essa deve essere fatta compilando il modulo allegato 3 e deve contenere le informazioni relative all'identità e alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all'ora e al luogo di partenza verso il Paese di destinazione finale, così come, ove del caso, le informazioni relative al personale che effettua la scorta.

2) Le Parti Contraenti si adopereranno per limitare le operazioni di transito ai casi di stranieri che non possono essere rinviati direttamente al loro Paese di destinazione.

Art. 11

Il transito può essere rifiutato se:

a) nel Paese di destinazione o in altri eventuali Paesi di transito la persona in questione sarebbe esposta a trattamenti disumani, ovvero la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero in pericolo a causa della propria nazionalità, religione, razza o appartenenza a un determinato gruppo sociale o politico;

b) nel Paese di destinazione o in uno dei Paesi di transito la persona rischia un procedimento penale e l'esecuzione di una condanna penale, a meno che questi non riguardino l'ingresso illegale.

Copertura delle spese

Art. 12

1) Le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta delle persone da riammettere in base agli artt. 1 e 5 del presente Accordo, nonché le spese dell'eventuale viaggio di ritorno in base all'art. 7, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

2) Le spese fino alla frontiera del Paese di destinazione relative al transito di cui all'art. 9 del presente Accordo, nonché qualsiasi altra spesa successiva di rientro, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

Protezione dei dati personali

Art. 13

1) I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti debbono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti Contraenti.

2) In tale contesto:

a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati personali comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;

b) ciascuna Parte Contraente informa, su richiesta, l'altra Parte Contraente in merito all'utilizzo dei dati personali comunicati;

c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

Disposizioni finali

Art. 14

1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione dei cittadini stranieri derivanti, alle Parti Contraenti, da altri accordi internazionali.

2) Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni degli accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei diritti dell'uomo.

Art. 15

Le Autorità competenti per l'applicazione di questo Accordo sono il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca. Le medesime Autorità si scambieranno gli indirizzi e ogni altro dato necessario per l'applicazione del presente Accordo.

Art. 16

Ciascuna delle Parti Contraenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o sanitarie, può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, con l'eccezione dell'art. 1, l'applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta, per via diplomatica, all'altra Parte Contraente.

Art. 17

Le controversie riguardanti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti in via amichevole o mediante negoziato.

Art. 18

1) Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.
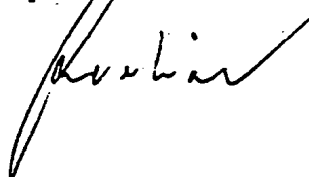
2) Il presente Accordo ha una validità illimitata. Potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi all'altra Parte Contraente.

FATTO a Bratislava.... il 30 luglio..199.8.....in due originali in lingua italiana e slovacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Slovacca

Allegato n°1

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Richiesta di riammissione
di un cittadino di una Parte Contraente

data della richiesta: ora:

Ufficio richiedente
tel.: fax:

Ufficio richiesto
tel.: fax:

a) identità della persona di cui si richiede la riammissione

cognome: nome:

data di nascita: luogo di nascita:

cittadinanza: pratica n°:

b) elementi che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza:

1. documenti che consentono di accertare la cittadinanza
2. elementi che consentono di presumere la cittadinanza

c) soggiorno nel territorio della parte richiedente

data d'ingresso: durata del soggiorno:

data e luogo del fermo:

condizioni di soggiorno:

soggiorno irregolare / rilascio di un permesso di soggiorno

provvedimento di allontanamento:

d) modalità di riammissione proposte:

data della consegna: ora della consegna:

luogo della consegna:

mezzo di trasporto ed
eventuale numero del volo:

e) allegati:

numero degli allegati

f) comunicazione dell'avvenuta ricezione della richiesta:

data: ora:

decisione adottata: autorizzazione: rifiuto:

firma

nome e grado del funzionario:

g) modalità di riammissione:

nome e grado del funzionario:

h) osservazioni

i) informazioni su eventuali necessità di carattere medico e di altra natura.

in caso di rifiuto precisarne il motivo in allegato.

Allegato n° 2

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

richiesta di riammissione
di un cittadino di uno stato terzo

data della richiesta: ora:

Ufficio richiedente:
tel.: fax:

Ufficio richiesto:
tel.: fax:

a) identità della persona di cui si richiede la riammissione

cognome: nome:

data di nascita: luogo di nascita:

nazionalità: pratica n°:

b) documenti e visti:

1° documenti:
(di viaggio, d'identità, di cittadinanza,
di soggiorno)

2° visti
(data di rilascio, validità ecc.)

3° timbri d'ingresso / d'uscita

4° altri documenti

c) soggiorno nel territorio della parte richiedente

data d'ingresso:

durata del soggiorno:

data e luogo del fermo:

itinerario di viaggio:

osservazioni in merito alle condizioni di soggiorno:

elementi relativi al soggiorno nel territorio della parte richiesta

d) modalità di riammissione proposte:

data della consegna: ora della consegna:

luogo della consegna:

mezzo di trasporto ed
eventuale numero del volo:

e) allegati:

numero degli allegati

f) comunicazione dell'avvenuta ricezione della richiesta:

data: ora:

decisione adottata: autorizzazione: rifiuto:

firma

nome e grado del funzionario:

g) modalità di riammissione

nome e grado del funzionario:

h) osservazioni

i) informazioni su eventuali necessità di carattere medico e di altra natura.

in caso di rifiuto precisarne il motivo in allegato.

Allegato n° 3

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

richiesta di autorizzazione al transito per l'allontanamento di uno o più cittadini di Paesi terzi

Ufficio richiedente:
tel.: fax:

richiesta n° data:

Ufficio richieste: tel.: fax:

a) modalità di transito aereo:

b) data, ora e luogo d'arrivo nel territorio del paese di transito:

il alle
aeroporto n° del volo: compagnia area

c) data, ora e luogo di partenza dal paese di transito

il alle
aeroporto n° del volo: compagnia aerea

d) destinazione finale

e) richiesta di autorizzazione al transito n°

f). identità dello/degli straniero/i allontanato/i

cognome nome data e luogo di nascita natura del provvedimento documento di viaggio

g) scorta si no

h) composizione della scorta

cognome nome qualifica documento di viaggio

i) eventuali osservazioni complementari

l) decisione della parte richiesta:

autorizzazione al transito sul territorio della parte richiesta	si	no
scorta fornita dalla parte richiesta	si	no
scorta fornita dalla parte richiedente	si	no
scorta mista	si	no

Autorità firmataria

754.

Gerusalemme, 13 agosto 1998

MOU tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per il miglioramento degli acquedotti di Hebron e Gerico

(Entrata in vigore: 13 agosto 1998)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

on the project:

Upgrading of Water Systems in Hebron and Jerico Cities

Whereas the Italian Directorate General for Development Cooperation (hereinafter referred to as "Donor") wishes to contribute funds to the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as the "UNDP") for the project: "Upgrading of Water Systems in Jerico and Hebron Cities" (hereinafter referred to as the "Project");

Whereas the UNDP and the Palestinian Water Authority are about to enter into a cooperation agreement regarding the implementation of the above mentioned project;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

1 The UNDP shall establish a trust fund under its financial rules and regulations as far as the receipt and administration of the contribution is concerned;

2. The Donor shall make available to the UNDP the contribution in the amount of US$ 3,000,000 (three million);

3. The Donor shall deposit the full contribution in one instalment to the UNDP Contributions Account, Chase Manhattan Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 - Account number 015-002284. Any additional amount related to mutually agreed additional services may be deposited in the same account;

4. All financial accounts and statements shall be expressed in US dollars.

ARTICLE 2

1 The trust fund shall be used by UNDP to meet the costs of the project as set out in the relevant project document (see Annex 1) as well as the costs of

support services as indicated in the paragraph 2 below

2. The trust fund shall be charged with support costs for all project expenditures. This amount shall be used by UNDP, in according to its rules and regulations, as reimbursement of support services provided by the Executing Agency. The support cost shall be calculated at a 8% flat rate.

3. Any interest income deriving from the contribution to the trust fund shall be credited to the same trust fund in accordance with UNDP procedures.

4. The Donor reserves the right to claim repayment in full or in part of the contribution if part or the totality of funds are found to be misused or not satisfactorily accounted for. Before claiming repayment, the Parties shall consult with the view to reach a solution of the matter

ARTICLE 3

1 The UNDP shall carry the overall responsibility for the execution of the Project and shall act, in partnership with the Municipalities of Hebron and Jerico, as co-implementing agency as indicated in the relevant project document. The responsibility of UNDP as Executing Agency as well as the other Implementing Agencies pursuant to this Agreement and the relevant project document shall begin upon receipt of the contribution by UNDP in accordance with Article 1, paragraph 3 above.

2. If unforeseen increases in project expenditures occur due to inflationary factors, fluctuations in exchange rates or other unforeseen contingencies, UNDP shall submit to the Donor on a timely basis a supplementary estimate showing the additional funding required. The Donor shall use its best endeavour to obtain the additional contribution required.

ARTICLE 4

1 Ownership for equipment, supplies and other property financed by the contribution shall vest in the UNDP during the project implementation. Upon its completion, such ownership will be transferred according to the relevant policies and procedures of the UNDP

ARTICLE 5

1 The contribution of the Donor shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures provided for in the UNDP financial rules and regulations.

ARTICLE 6

1 The UNDP shall provide the Donor with following reports prepared in accordance with UNDP accounting and reporting procedures:

a) a quarterly project implementation report and other progress reports as they may be required by the Donor;

b) an annual financial report which will provide information on income expenditures during the previous period;

c) a final report within six months from the date of completion of the Project including a detailed statement of accounts showing income expenditures by year and by budget line.

ARTICLE 7

1 The UNDP shall notify the Donor when all project activities, for which the trust fund was established, have been completed.

ARTICLE 8

1 UNDP should not commit itself to expenses in excess to the amount provided for by the Donor as per Art.1 , paragraph 2.

2 Notwithstanding the completion of the project, the UNDP shall continue to hold unutilized funds until all commitments and liabilities incurred in the implementation of the Project have been satisfied.

3. Any fund that remains unspent after all commitments and liabilities have been satisfied shall be returned to the Donor unless otherwise agreed in writing.

ARTICLE 9

1 The present Memorandum of Understanding may be terminated by UNDP or the Donor upon consultations between the Parties. The Memorandum of Understanding will cease to be in force thirty days after either Party has given written notice to the other Party of its decision to terminate the Memorandum of Understanding.

2. Notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding, the UNDP shall continue to hold the un-utilized funds until all commitments and liabilities have been satisfied.

3. Any fund that remains unspent after such commitments and liabilities have been satisfied shall be returned to the Donor unless otherwise agreed in writing.

ARTICLE 10

1 The present Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature
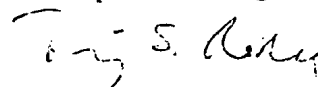
In witness whereof, the undersigned, duly authorised by their respective Authorities, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Jerusalem, on 13 August 98 in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic:

For the United Nations Development Programme:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sul progetto

Miglioramento della qualità delle reti idriche nelle città di Hebron e Gerico

Premesso che la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito definita "Donatore") desidera contribuire finanziariamente al Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (qui di seguito definito UNDP) per il progetto "Miglioramento della qualità delle reti idriche nelle città di Hebron e Gerico" (qui di seguito definito il "Progetto");

Premesso che l'UNDP e l'Autorità Palestinese per l'Acqua stanno per stipulare un accordo di cooperazione sull'attuazione del progetto sopra menzionato;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1. L'UNDP istituirà un fondo fiduciario ai sensi delle sue norme e regolamenti finanziari per ricevere ed amministrare il contributo.
2. Il Donatore metterà a disposizione dell'UNDP il contributo per un ammontare di 3.000.000 (tre milioni) di dollari USA.
3. Il Donatore verserà l'intera somma del contributo in unica soluzione sul Conto Contributi dell'UNDP, Chase Manhattan Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 – Numero di conto 015-002284. Ogni altra somma aggiuntiva relativa a servizi addizionali reciprocamente concordati potrà essere versata sullo stesso conto.
4. Tutti i conti e le dichiarazioni finanziarie saranno espressi in dollari USA.

ARTICOLO 2

1 Il fondo fiduciario sarà usato dall'UNDP per coprire i costi del progetto, come enunciato nel relativo documento del progetto (Cfr. Allegato 1), nonché le spese per i servizi di supporto, come indicato al successivo paragrafo 2.

2. Sul fondo fiduciario saranno addebitate le spese di supporto per tutte le spese progettuali. Tale somma sarà usata dall'UNDP, in conformità con le sue norme e regolamenti, come rimborso per i servizi di supporto erogati dall'Agenzia Esecutrice. I costi di supporto saranno calcolati al tasso fisso dell'8%.

3. Tutti gli interessi maturati sui contributi al fondo fiduciario saranno accreditati sullo stesso fondo fiduciario, in conformità con le procedure dell'UNDP

4. Il Donatore si riserva il diritto di chiedere il rimborso totale o parziale del contributo se tutto il fondo o parte di esso dovesse essere mal impiegato o impiegato in maniera non soddisfacente. Prima di chiedere il rimborso, le Parti si consulteranno per risolvere la questione.

ARTICOLO 3

1 L'UNDP sarà globalmente responsabile dell'esecuzione del Progetto e, insieme con i Comuni di Hebron e Gerico, fungerà da agenzia di attuazione, come indicato nel relativo documento di progetto. La responsabilità dell'UNDP in qualità di Agenzia Esecutrice, nonché delle altre Agenzie d'Attuazione, in conformità con il presente Accordo ed il relativo documento di progetto, avrà inizio quando l'UNDP avrà ricevuto il contributo, come previsto al precedente Articolo 1, paragrafo 3.

2. Qualora le spese progettuali dovessero subire un aumento imprevisto dovuto a fattori inflazionistici, fluttuazioni dei tassi di cambio o altre situazioni contingenti impreviste, l'UNDP presenterà tempestivamente al Donatore un preventivo supplementare indicante i fondi addizionali richiesti. Il Donatore si adopererà al meglio per ottenere il contributo addizionale richiesto.

ARTICOLO 4

1 La proprietà di attrezzature, forniture ed altre proprietà finanziate con il contributo apparterrà all'UNDP durante l'attuazione del progetto, mentre alla sua conclusione essa sarà trasferita, in conformità con le politiche e procedure dell'UNDP in materia.

ARTICOLO 5

1 Il contributo del Donatore sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione interne ed esterne previste dalle norme e dai regolamenti finanziari dell'UNDP

ARTICOLO 6

1 L'UNDP consegnerà al Donatore le seguenti relazioni, preparate in conformità con le procedure contabili e informative dell'UNDP:

a) una relazione trimestrale sull'attuazione del progetto ed altre relazioni sullo stato di avanzamento eventualmente richieste dal Donatore;
b) una relazione finanziaria annuale contenente informazioni sulle spese del periodo precedente;
c) una relazione finale entro sei mesi dalla data di chiusura del progetto, contenente un dettagliato estratto conto indicante le spese suddivise per anno e per linea di bilancio.

ARTICOLO 7

1 L'UNDP comunicherà al Donatore la conclusione di tutte le attività progettuali per le quali è stato creato il fondo fiduciario.

ARTICOLO 8

1 L'UNDP non si impegnerà per spese superiori all'importo erogato dal Donatore, di cui all'Articolo 1, paragrafo2.
2. A conclusione del progetto, l'UNDP continuerà a disporre dei fondi non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e gli oneri assunti durante la realizzazione del Progetto.
3. Tutti i fondi rimasti non spesi dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e gli oneri saranno restituiti al Donatore, tranne nei casi in cui non sia stato diversamente concordato per iscritto.

ARTICOLO 9

1. Il presente Memorandum d'Intesa può essere sospeso dall'UNDP o dal Donatore previa consultazione fra le Parti. Il Memorandum d'Intesa cesserà di essere in vigore trenta giorni dopo che l'una o l'altra Parte avrà comunicato per iscritto all'altra la sua decisione di sospenderlo.
2. Ferma restando la sospensione del presente Memorandum d'Intesa, l'UNDP continuerà a disporre dei fondi non utilizzati fino a quando tutti gli impegni e le passività non siano state onorate.
3. Tutti i fondi rimasti non spesi dopo che saranno stati onorati impegni e passività saranno restituiti al Donatore, tranne nei casi in cui non sia stato diversamente concordato per iscritto.

ARTICOLO 10

1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore al momento della firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Gerusalemme il 13 agosto 1998 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite

755.

Parigi, 9 settembre 1998

Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per l'estensione nei Territori Palestinesi del programma di rafforzamento del Ministero dell'educazione, con allegato programma e tredici allegati

(Entrata in vigore: 9 settembre 1998)

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) ON THE EXTENSION IN THE PALESTINIAN TERRITORIES OF THE PROGRAM FOR THE STRENGTHENING OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND HIGHER EDUCATION

Whereas the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "Italy" or "Party") is prepared to support the project "Extension of the program for the strengthening of the Ministry of Education and Higher Education" (hereinafter referred to as the "Project") as described in the attached project document which forms an integral part of the present Agreement (Annex 1);

Whereas the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as UNESCO) is prepared to accept the responsibility for the implementation of the Project;

the two Parties have agreed on the following:

1 The contribution of Italy, amounting to US$ 1,000,000, will cover the cost of a project aiming at the strengthening the Ministry of Education and Higher Education of the Palestinian National Authority as mentioned in the project document.

2. The project will effectively start upon payment of the first instalment, and shall be implemented and monitored according to the project document and the annual workplans to be jointly prepared by UNESCO, Italy and the Palestinian National Authority.

3. UNESCO will exercise the overall responsibility for the project execution, making every effort to ensure the timely delivery of inputs and the production of outputs.

4. The contribution of Italy will not exceed US$ 1,000,000 and will cover the cost of the project as well as project support costs (overhead) calculated at 5% (five per cent) of project expenditures.

5. Funds due to UNESCO under the present Agreement shall be transferred in two instalments. The first disbursement shall be made upon completion of the internal approval procedures by Italy. The second disbursement shall be made subject to the approval by Italy of the annual progress report and the respective financial statement. Funds shall be utilized by UNESCO according to the agreed annual workplans. The funds shall be transferred to the Chase Manhattan Bank N.A. International Money Transfer Division, New York, N.Y 10015, Account no. 949-1-191558, with specific instruction for deposit to the project "Extension of the program for the strengthening of the Ministry of Education and Higher Education"

6. UNESCO shall not make any modification to the objectives, outputs, activities and workplans, as they appear in the project document, without approval by the Italian Party which shall be provided within a reasonable time limit.

7 UNESCO shall submit to Italy an annual progress report; upon completion of project activities, UNESCO shall submit a Final Project Report showing that project activities have been fully implemented. Beyond formal monitoring and reporting requirements, UNESCO agrees to keep Italy informed of key issues and problems as they may arise. Upon completion of project activities, Italy and UNESCO will carry out, in collaboration with the Palestinian National Authority, a joint evaluation.

8. UNESCO shall mantain a separate budget for the funds of the Project in accordance with its financial regulations and other applicable rules and procedures. It shall submit to Italy by the 31st of May of each year a yearly financial statement covering the period 1 January-31st December of the previous year, showing funds received and spent during the same period. At the end of the Project, UNESCO shall submit a final financial statement certified by the responsible Financial Officer, showing a breakdown of expenditures for each budget line, as approved in the initial budget.

9. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through negotiations or by such other means as the Parties shall agree in writing.

10. This Agreement shall enter into force at the date of its signature and shall remain in force until the completion of all project activities.

11 This Agreement may be terminated by either Party on 90 (ninety) days written notice to the other Party. Notwistanding the termination of this Agreement, UNESCO will continue to hold any unitilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion.

12. Any unspent balance that remains after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to Italy. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds shall also be returned to Italy.

13. UNESCO and Italy appoint the following focal points who shall receive all communications and contacts related to the implementation of the present Agreement:

For the Government of the Italian Republic:

Capo Ufficio VI (Bacino del Mediterraneo e del Vicino Oriente)
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale Farnesina, ROMA
Tel: (39-6) 3691 4241/2383
3235 986
Fax: (39-6) 3235 980

For UNESCO:

Mr Hallak
Director, IIEP
UNESCO
7-9, Rue Eugène Delacroix
Paris 75116

The parties agree to inform each other of any change in the above focal points.

In witness thereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement.

Done in Paris, on in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

The Representative of
Italy to UNESCO
Ambassador Gabriele Sardo

For UNESCO

The Director of Bureau
Extrabudg. Funding Sources
B. Duvieusart

9 Sept 1998.

ITALIAN - PALESTINIAN CO-OPERATION

ITALY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GENERAL DIRECTORATE FOR
DEVELOPMENT CO-OPERATION (DGCS)

PALESTINE
PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY
MINISTRY OF EDUCATION

AN EXTENSION OF THE PROJECT STRENGTHENING THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE PALESTINIAN AUTHORITY THROUGH THE USE OF TEACHING MATERIALS FOR BASIC EDUCATION AND THE TRAINING OF TEACHERS

PROJECT DOCUMENT

Amount Requested	US$ 1,000,000
Duration	Two years, 1997 - 1999
Executing Agency	The International Institute for Educational Planning (IIEP) of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

July 1997

AN EXTENSION OF THE PROJECT STRENGTHENING THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE PALESTINIAN AUTHORITY THROUGH THE USE OF TEACHING MATERIALS FOR BASIC EDUCATION AND THE TRAINING OF TEACHERS

CONTENTS

Part I

Background Information (*)

1. The Political Context (see map in Annex 2)

Peace Accords

1.1 The Israeli-Palestinian Declaration of Principles (DOP) was signed in Washington D.C. at the White House on 13 September 1993 in the presence of the President of the United States, the Foreign Minister of the Federation of Russia, the Chairman of the PLO and the Prime Minister of Israel.

1.2 Negotiations continued between the PLO and Israel to put into force the DOP. Extensive and exhaustive talks were carried out in different places (Cairo, Taba, Paris, Oslo, etc.) which, at the end, culminated with the Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area (Gaza - Jericho Agreement) which was signed in Cairo on 4 May 1994. The agreement covers such issues as the scheduled withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area, the Palestinian police force and safe passages. It also covers the establishment of the Palestinian Authority (PA), its structure, composition and the scope of its powers, rights and jurisdiction as well as the transfer of authority from the Israelis to this newly established PA in the civil sector for the Gaza Strip and the Jericho area.

1.3 On 28 August 1994 Israel and the PLO signed the Agreement on Preparatory Transfer of Powers and Responsibilities from the Israeli authority to the Palestinian authority in the fields of education, culture, health, social welfare, tourism, direct taxation and Value Added Tax (VAT) on local products in the West Bank and circumscribed the scope of the powers of the PA for the West Bank. In September 1995, the agreement OSLO-2 was signed, giving the PA responsibility for the 6 cities in the West Bank, other than Jericho, and their 400 villages.

(*) Part 1 draws heavily from: 'Primary and Secondary Education in the West Bank and Gaza Strip: overview of the system and needs for the development of the Ministry of Education', Paris, UNESCO, June 1995.

The Creation of the PA

1.4 The PA was immediately established upon the completion of the Israeli withdrawal from the Gaza and Jericho area by the end of May 1994. The transfer of powers for the West Bank followed with the signing of the Transfer Agreement on 28 August 1994. Subsequently, the Israeli Civil Administration was dissolved and the Israeli military government was withdrawn.

1.5 In accordance with the Gaza-Jericho Agreement, the PA will consist of one body of twenty-four members. The PA has legislative, executive and judiciary powers as specified in the Gaza-Jericho Agreement and the Transfer Agreement. The PA can thus pass such legislative acts as laws and basic laws, promulgate secondary legislation and make amendments to certain existing laws in consistency with the agreements. The PA can also exact justice through an independent judiciary body; it has the power to administer the departments transferred to it and may establish, within its jurisdiction, other departments and administrative units necessary to fulfil its responsibilities. It can formulate policies and supervise their implementation and enter into discussion with representatives from other states and international organizations as specified in the agreements.

The Creation of a Ministry of Education and Higher Education

1.6 A Ministry of Education and Higher Education was created in August 1994 with a relatively small staff in accordance with the Gaza-Jericho agreement with the PA-member Yasser Amro as Minister. On 28 August 1994, with the signing of the Transfer Agreement, responsibility for the education system in the West Bank was transferred to the PA. Consequently, the Ministry had responsibility for the entire education sector, including government, private and UNRWA schools. It was responsible for all levels of education from kindergarten to higher education and all streams – general, vocational and technical. To adequately fulfil its obligations the Ministry was significantly expanded and began operations from an office in Ramallah. In 1996, the Ministry split into two Ministries, the Ministry of Education and the Ministry of Higher Education.

1.7 As an administrative unit created by the PA, the Ministry of Education has executive and legislative powers in all matters regarding education except Higher Education matters. It thus has the authority to formulate policies, to pass legislation and to carry out all administrative work in the sector of education. It also has the power to establish and maintain registers and statistics on the population and to issue certificates, licenses and documents, which is especially important for the

sector of education. The Ministry can enter into discussion with other states and international organizations so that economic or other agreements destined to provide assistance to the Palestinian people in their development can be concluded.

2. The Economic and Social Context

2.1 Between 1968 and 1980 the economies of the Occupied Territories grew rapidly with an average annual increases of 7 per cent and 9 per cent in real terms per capita GDP and GNP respectively. These increases were triggered.by a number of factors: rapid integration with Israel and the regional economic boom (World Bank, 1993, Vol. 1). At the same time living conditions improved substantially as numbers of households obtained access to municipal water and electricity and general household wealth increased. Infant mortality decreased, literacy rates increased and health care as well as other social services were improved. Growth slowed down in the early 1980s as in many parts of the world and the economy declined after 1987 with the onset of the Intifada, which caused severe disturbances in economic relations with Israel.

2.2 Today an estimated 2.4 million Palestinians live in the West Bank and Gaza. Of these, approximately 1.6 million live in the West Bank which extends over 6,257 km2 and approximately 800,000 Palestinians live in the Gaza Strip (378 km2). Population density is thus significantly higher in the Gaza Strip than in the West Bank. Currently the demographic situation is characterized by a high population growth (the fertility rate for 1985-1990 was 7.1 children per woman.) and a very young age structure with 46 per cent of the population younger than 15 years. 60 per cent of the Palestinians live in rural areas. This suggests unusually high urbanization among Palestinians by third world standards. In 1991 the unemployment rate was running at approximately 7.9 per cent; however, it has to be noted that many people are in reality underemployed. the health care provided in the West Bank and Gaza (by public, UNRWA and private institutions) is satisfactory, especially when compared with other developing countries. However, access is not equally provided in rural and urban areas, with urban areas offering a higher density of health care services. Surprisingly only 30 per cent of the population is covered by health insurance. Yet this does not seem to prevent people from seeking medical assistance. In general terms the social indicators are rather encouraging, especially when compared with other developing countries. Still, there remains an enormous need for improvement.

2.3 The economy of the West Bank and Gaza is dominated by the service sector. Industrial production – at less than 8 per cent of the GDP – plays a much smaller economic role in the West

Bank and Gaza than it does in the rest of the Arab region or in other economies with similar income levels (World Bank, 1993, Vol. 2). Small , underdeveloped enterprises often employing fewer than four staff members dominate the production and service sector. Tourism has stagnated mostly due to the lack of relevant infrastructure. Even agriculture, before 1967 the backbone of the economies of the West Bank and Gaza, experienced no notable growth mostly due to limited water resources, shrinking land and the restriction of trade with agricultural products (World Bank, 1993, Vol.2, pp. 6, 7). Today agriculture accounts for only 30 per cent of the GDP in both the West Bank and Gaza.

2.4 In the West Bank the fastest growing sectors over the past ten years have been the construction sector in terms of employment and the industrial sector in terms of output. In the Gaza Strip the construction sector has also witnessed the highest employment growth rate. The greatest increase in output comes from the public sector closely followed by agriculture.

2.5 One of the main imbalances in the Palestinian economy is the unusually heavy dependence on Israel. In 1991, 39 per cent of the Gaza labour force and 31 per cent of the West Bank labour force were employed in Israel (World Bank, 1993, Vol. 1, p. 7). During the past twenty-five years there was a major redirection of trade towards Israel. Israel has become practically the sole trading partner of the Occupied Territories while trade relations with other countries in the region have declined almost completely due to restraints such as regulatory and security restrictions, seasonal quotas, requirements regarding proof of origin, etc.

2.6 Two other problems facing the Palestinian economy are the unusually low degree of industrialization and the poor state of public infrastructure and services. The average urban water supply is only sixty litres a day while current electricity consumption lies at approximately 690 kwh per capita annually. Largely due to deficiencies in the distribution systems between 40-60 per cent of the water and approximately 20 per cent of the electricity is wasted before reaching the consumer. The roads are in very poor condition and there is an important lack of telecommunications capabilities. In Gaza and the West Bank the ratio of telephone subscribers to the total population is 1:46.

2.7 Participation in the labour force is relatively low due to the large percentage of population under 15 years, the low rate of participation by women – only 48 per cent according to FAFO (p.387) – and the large number of individuals who have dropped out the labour force. The total

active labour force was approximately 333,300 in 1992 out of a working age population of around 851,800. (World Bank, ~1993, Vol. 2, p. 165) (The data was derived from the Israel Central Bureau of Statistics.) Thus approximately 39 per cent of the working age population are members of the labour force. It has to be noted, however, that labour force participation is especially low among women: In 1992 the participation rate of women in the labour force was 6.9 as opposed to 72.2 among men.

3. Structure of the existing Educational and Social Settings

The Organizational set up

3.1 The organizational set-up of the Ministry (see Annex I) consists of:

- the Minister of Education assisted by the Deputy Minister;
- three Assistants to the Deputy Minister (of which one for the West Bank and one for Gaza affairs);
- fifteen Director Generals (Jerusalem Educational Affairs, Internal Control and Auditing, Building and Projects, Supplies and Equipment, Financial Affairs, Administrative Affairs, Public and International Affairs, Student Affairs and Extra-curricula activities, Textbooks and Printing, Curriculum Development, Educational Technology, Examination, Training and Supervision, General Education, Planning, Research and Development);
- a department of Legal Affairs and a Registry.

3.2 The public educational system is organized at four levels:

- central;
- regional (Gaza and the West Bank);
- district (thirteen educational districts);
- local (municipalities, villages, schools).

3.3 The Minister is assisted by an Educational Council and a Group of Educational Advisers.

3.4. In most municipalities there is a Parents-Teachers Association advising and assisting both the local authorities and schools as well as the Education Director of the district. In villages the village council has the same assisting role. In some communities these Associations are very active, while in others their level of involvement is only marginal.

A Multiple System

3.5 Following the Arab-Israeli hostilities in 1948 the Gaza Strip came under Egyptian administration while the West Bank was united with the East Bank as the Hashemite Kingdom of Jordan. In 1967 the West Bank and the Gaza Strip were occupied by Israel. The Gaza Strip continued under occupation until May 1994 when the Israeli forces withdrew and the Civil Administration handed over the authority to the new PA established immediately after the signing of the Gaza-Jericho Agreement on 4 May 1994. The West Bank achieved its autonomy with the agreement of September 1995. The Oslo-2 agreement defined the statute of the city and villages of the West Bank. In August 1994 education services for Gaza and for the West Bank were handed over to the PA.

3.6 The Egyptian government implemented its education system in Gaza and the Jordanian government implemented its system in the West Bank to facilitate the movement of Palestinian students in public institutions of the respective countries without difficulty. Thus, all rules and regulations concerning content and structure of education as well as textbooks, school examinations, general examinations, promotions of pupils to higher classes, teachers' qualifications, holidays, length of school year, study plans, etc. in Gaza and the West Bank correspond to those of educational institutions in Egypt and the East Bank of Jordan respectively.

3.7 The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA) was created in 1950 to provide basic services of health, education and social services to Palestinian refugees throughout the region. It offers basic education programmes in Jordan, Lebanon, Syria, the West Bank and Gaza. The policy is to use the same curriculum as that of the country which is hosting the refugees.

3.8 When Gaza and the West Bank fell under Israeli occupation in 1967 the Egyptian and the Jordanian education systems continued to be adopted by all educational institutions as was the case prior to 1967. Some modifications were introduced by the Israelis on prescribed Egyptian or Jordanian textbooks to suppress any information which they considered as being directed against Israel or the occupation, or which could promote or develop the Palestinian identity, such as some information concerning the history and geography of the region.

3.9 Education programmes in both the Gaza Strip and the West Bank were provided by three entities until 1967. These were UNRWA and the private sector for both areas, while public schools

were administered by the Jordanian government in the West Bank and the Egyptian government in Gaza. Since 1967 public schools have been administered by the Israeli Civil Administration and headed by an Israeli Education Officer. This lasted until May 1994 in Gaza and Jericho and until the end of August 1994 in the West Bank, when all public educational institutions were handed over to the PA. The MOE has technical and political authority over private schools and UNRWA which has administrative and financial autonomy.

The Structure

3.10 The education system has the following structure:

- Kindergarten: two years (age group 4-5 years) provided by local or international NGOs
- Basic Cycle: ten years (age group 6-15 years)
- Secondary Cycle: two years (age group 16-17 years)
- Higher Education: Intermediate: two years (equivalent to community college)
  University: four years or more.

Higher Education

3.11 The Palestinian higher education institutions consist of community colleges and universities. The community colleges (or junior colleges) aim at meeting the middle level, semi-professional human resource requirements and are of two-year duration. Universities aim at providing high-level professional human resources and are of at least four-year duration.

3.12 Students are admitted to the community colleges and universities upon successfully completing the secondary school and passing the general secondary school examination (Tawjihi).

3.13 In the past twenty-seven years higher education institutions in the West Bank and Gaza expanded tremendously. All universities and most of the community colleges were established after 1967 on the initiative of the private sector. Currently, there are 9 universities – 6 in the West Bank and 2 in Gaza, in addition to the Open University (AL-Quods) – and 21 community colleges – 16 in the West Bank and 5 in Gaza. All universities are private. Of the community colleges there are 4 public, 12 private and 4 UNRWA colleges.

3.14 Despite the relatively large number of universities and community colleges, there is a shortage in places at these institutions given the number of students who pass in the Tawjihi examination. In 1995, about 15,260 students have passed the Tawjihi examination. A large number of Palestinians pursue their higher education in institutions abroad, particularly at the undergraduate level. It is estimated that at least 3,000 of those who have passed the examination in 1995, went to universities abroad.

3.15 Higher education institutions have tremendously suffered from disruptions such as complete closures of up to almost four years, sporadic closures and curfews on some student's homes during the past seven years of the Intifada.

The Basic Cycle

3.16 The basic education cycle is compulsory. Public schools levy a tuition fee of 60 Shekels in the basic cycle and 80 Shekels in secondary education. However, those who cannot afford this fee are exempt from it. UNRWA schools are free of charge whereas students have to pay tuition fees in private schools.

3.17 In the Gaza Strip at the end of the basic cycle, students are promoted either to schools offering academic education or to vocational education secondary schools according to their marks, their interest and the availability of places in these two types of secondary schools.

3.18 In the West Bank students who successfully complete the ten-year basic education cycle are promoted to the two-year secondary cycle according to their marks, their interest, the places available and other relevant regulations.

The Secondary Cycle

3.19 In both the Gaza Strip and the West Bank the secondary cycle is divided into two programmes: academic and vocational. The academic programme consists of two streams: one scientific and one literary. The vocational secondary programme is composed of commercial, agricultural or industrial studies in the Gaza Strip and the additional subject of nursing in the West Bank.

3.20 At the end of the secondary cycle, students sit for the general secondary school examination (Tawjihi). In the Gaza Strip the Tawjlhi was organized by the Egyptian education authorities until 1994. In the West Bank the Tawjihi was administered by an examination committee which sent the results to the Jordanian Ministry of Education in order for them to be adopted, until June 1994. In the school year of 1994/1995 the P.A Ministry of Education administered the Tawjihi in both the West Bank and the Gaza Strip.

3.21 Both in the West Bank and Gaza Tawjihi is conducted in one phase. The examination is conducted in June.

3.22 The Tawjihi examination has five streams in Gaza and six in the West Bank: scientific, literary, industrial, commercial and agricultural in both and, additionally, nursing in the West Bank. The bulk of students are in the literary stream, then follow the scientific streams. Very few students join the vocational streams.

3.23 In the 1996/1997 non-formal education centres, there were 14 vocational schools, 4 in the West Bank and one in Gaza; 9 more schools were in Jerusalem. Out of these 14 vocational schools 10 are industrial schools, 2 are agricultural and 2 commercial. There has been no significant expansion of the vocational secondary schools or any updating of premises or equipment in either Gaza or the West Bank since 1967. Thus, the premises have deteriorated and the equipment is out-of- date. There was no training of instructors, whether locally or abroad. Furthermore, schools offering. courses in the scientific stream have not had any significant increase in the number of students enrolled.

UNRWA Schools

3.24 UNRWA schools cover only nine grades as the tenth grade has not yet been introduced in UNRWA schools due to financial restraints. Thus, in the Gaza Strip they cover the entire basic education cycle, whereas in the West Bank only the first nine grades of basic education are covered. After successfully passing the tenth grade UNRWA students in Gaza either join the public secondary schools (academic/ vocational) or the UNRWA vocational training centre. UNRWA students in the West Bank who successfully complete the ninth grade are accepted in public schools. Some of them join private schools, if they can meet the expenses.

3.25 UNRWA schools follow the Egyptian education system in Gaza and the Jordanian system in the West Bank as implemented in the respective public schools in matters concerning the curricula, textbooks, study plans, duration of the school year, regulations governing examinations, holidays, promotion, repetition of classes, etc.

3.26 UNRWA operates one vocational training centre in Gaza and one in the West Bank. These centres offer, among other things, courses in mechanical, metal, electrical and building trades of two-year duration after the respective basic education cycles, leading to a diploma and not to the vocational Tawjihi.

The Private Sector

3.27 The private sector is mainly interested in the pre-school sector i.e. kindergartens, which are run by local or international NGOs. There are very few private schools. In the 1996/1997 school year there are only 11 private schools in Gaza, which are both secondary, and 147 in the West Bank –in the basic and in the secondary cycles. The Gaza private schools have an enrolment of 3,569 students while 43,624 students are enrolled in private schools in the West Bank – in the basic and in the secondary cycles. Private schools are subject to supervision, licensing and control by the PA education authorities.

3.28 Private schools cover both the basic cycle and the secondary cycle. Some of the private schools are noted for their high standard, while others are of ordinary or even mediocre standards. They also follow the Egyptian or the Jordanian educational systems according to their location.

Some private schools start teaching English or other languages like French or German (in addition to English) from the first elementary grade.

Educational Indicators

3.29 In the 1996/1997 school year 711,775 students, of which 49.9 per cent were female, were enrolled in a total of 1,531 schools in the West Bank and Gaza Strip. Annex 4, at the end of the report provides a breakdown of these enrolments according to gender, cycle and agency.

4. Schools and School Premises

The Gaza Strip

4.1 There were 166 public schools in Gaza in the 1996/1997 school year accommodated in 97 school premises. Thus 80 schools, i.e. about 50 per cent of the total number of schools, operate on double shifts. All school buildings were constructed for educational services. There are therefore no rented schools in Gaza. However, many of these schools have deteriorated to the extent that they need either to be demolished and reconstructed or completely renovated. Some of the schools were built more than fifty years ago. Many of them have galvanized steel roofs, which make maintenance difficult and are not suited for the hot summers in the region. Latrine units are either missing, insufficient in number or require replacement. Most of the funds spent on school maintenance since 1967 have been collected from the student's parents or were donated by the local community.

4.2 UNRWA operates 161 schools in 99 school buildings. In the 1996/1997 school year 120 UNRWA schools are operating on double or triple shifts. The school population increased in 1996/1997 by more than 15,000 students as compared to the 1995/1996 school year. This increase may be attributed to the natural population growth estimated at about 4-5 per cent and to the admission of children of returnees to Gaza. Most of UNRWA schools were built in the 1950s and 1960s. Thus, many of them require either complete maintenance and renovation or reconstruction. UNRWA has a programme to build additional classrooms to accommodate the increase in school population, in order not to operate some schools on triple shift. Under the Peace Implementation Programme (PIP) UNRWA manages a US$ 25 million programme to renovate existing schools and to re-build new schools replacing dilapidated and unsafe existing school premises.

4.3 As a result of the high rate of natural growth in the school population in the Gaza Strip and the very limited additional classrooms constructed annually, a large number of classes are defined as over-crowded, i.e. accommodating more than 48 students. As an example, about 29 per cent of the total class-sections in UNRWA schools in Gaza are overcrowded, while the average classroom size ranges between 42-52 m2. Thus, the area per student is generally less than 1 m2. This is much below the acceptable international standard ranging between 1.5 m2 to 1.75 m2 per student. The distance between the first row of school desks and the chalkboard in many schools does not exceed 1 m, which has a negative impact on the students' possibility to read from the chalkboards or charts.

4.4 In the 1996/1997 school year, about 15,000 additional students have been admitted to public schools and about 10,000 additional students to UNRWA schools. Partly, this growth can be attributed to the natural school population growth and partly to the number of Palestinians returning to the Gaza Strip. The entire scope of the shortfall of classrooms is not yet fully known, but probably very substantial. In order to eliminate overcrowding, triple shifts and eventually double shifts will have to be assessed.

4.5 If as a result of the peace accords, there is a massive return of Palestinians from the Diaspora to the Gaza Strip, especially of those who were displaced after the 1967 war, more schools will have to be constructed to accommodate the children of the returnees. It is premature, however, to predict the exact increase in enrolment this would cause.

The West Bank

4.6 In 1996/1997, there were 946 public schools in the West Bank. Some of the schools in the West Bank, especially in small villages, are very small with few classrooms while other schools accommodate several hundreds of students especially in cities and towns. In some districts schools operate on double shifts in order to accommodate the natural school population growth. In the Hebron and South Hebron districts, for example, out of 215 public schools, there are 36 schools operating in the afternoon shift. In some other districts, as in Nablus, all schools operate in single shift.

4.7 In the West Bank a considerable number of public schools are still accommodated in rented buildings, which were not constructed for educational purposes. In Bethlehem, for example, 17 schools operate on rented premises and in Nablus 28. Not all rented facilities are suitable. The classrooms are very small (16-20 m2) . There is often neither enough ventilation nor lighting and no specialized rooms such as laboratories and suitable playgrounds or sports facilities are available. Many of the buildings have deteriorated to an extent that they are collapsing, as is the case of some rented schools in Tulkarem, Nablus or Hebron. They have cracked ceilings and walls which leak in the winter. It is estimated that about 20 per cent of the public schools in the West Bank operate on rented premises.

4.8 As in the Gaza Strip a number of new schools have been built and some have been rehabilitated during 1996/1997 school year.

4.9 UNRWA operates 100 schools in the West Bank. Of these, 22 operate on double shift. Another 28 schools are accommodated in rented premises. The UNRWA constructed schools, which were built in the early 1950s or 1960s, have deteriorated to the extent that many need comprehensive maintenance or replacement due to lack of proper maintenance resulting from insufficient financial resources.

4.10 As in Gaza under the PIP, UNRWA is improving the infrastructure in the West Bank. Since October 1993 the agency received about US$ 10 millions to upgrade schools and to build 9 new schools in the West Bank. UNRWA preparatory schools have science laboratories, libraries and multi-purpose rooms of double classroom size, i.e. about 100 m2.

5. Access: The Right to Education

5.1 There have been great strides made in educational access since the period of the British mandate. Education is mandatory and available to nearly everyone in the primary cycle. Literacy rates for young people (15-19) are near 80 per cent. Although exact enrolment rates do not exist due to the lack of relevant data, it is estimated that enrolment rates in primary school are 102 per cent and in secondary schools 45 per cent. Tertiary education is widely available and accessible to those who wish to continue their education.

5.2 A number of problems remain. While education is compulsory from grades one to ten, there is little evidence of any enforcement. If a family decides to keep their child out of school, little is done to force the child to attend. During the first nine years of schooling female students drop out in greater numbers than male students, especially after the basic cycle (See Annex 4 at the end of the volume). Although the gender distribution among the population is believed to be half male and half female, only 49.9 per cent of all the students enrolled in the West Bank and Gaza Strip are female, and in the secondary cycle the female constituent is only 45.4 per cent. This indicator does not take into account the situation among those never enrolled and reliable enrolment rates are not available due to the lack of relevant data.

5.3 There are several reasons for this imbalance. Most often marriage constraints, family pressure or economic reasons are the main cause. Girls living in villages with no female or co-educational schools or offering no higher levels of education tend to drop out more frequently than their male counterparts, since parents often do not allow them to join schools in neighbouring towns. This also explains why the female constituent in secondary schools in the West Bank (44.9

per cent) with its rural areas is lower than in the urban Gaza Strip (46.4 per cent). Parents worry about their daughters safety or the corruption of morals, when attending schools away from the village. Poor parents often do not want to spend too much on transport for their daughter, especially when they have a son whose education has to be assured.

5.4 Rural areas offer insufficient facilities. Villages often do not have a secondary school, forcing children to spend long hours commuting to school. In some areas public transportation is not available regularly. Families who want to provide their children with a quality education prefer to be in urban areas. Schools in urban areas tend to have better facilities and more qualified teachers.

5.5 Although there are special programmes for handicapped students, largely through the efforts of local NGOs and charitable groups, the quality of facilities and programmes varies greatly. No programmes for handicapped students are offered in the public system.

5.6 The educational system in the West Bank and Gaza suffers from a problem that is common elsewhere in the Middle East: students who leave school at some point in their early life find it difficult, if not impossible, to reenter the system. This problem has become particularly severe after the Intifada and is of a larger scope than expected. There are perhaps 50,000 individuals who were imprisoned or dropped out of the system.

6. Quality of Education

6.1 One of the most critical problems facing the education system in the West Bank and Gaza is the deterioration of the quality of education. Results of studies conducted by some institutions such as Tamer Institute in Language and Mathematics revealed considerable weakness in writing, estimation skills and problem-solving. Furthermore, international tests in mathematics and science for eighth grade students, which were administered in a sample of public, private and UNRWA schools in the West Bank and in UNRWA schools in the Gaza Strip, revealed that educational achievement is very low compared to other countries which participated in these tests.

School Time Lost During the Intifada

6.2 One factor which may have led to a deterioration in the quality of education is the loss of teaching time during the Intifada. Since December 1987 schools in Gaza and the West Bank suffered tremendously as a result of the measures of Israeli authorities, which were directed at

ending the Intifada. All schools in the West Bank were virtually closed throughout 1988. There were no school closures in Gaza during the first year of the Intifada. The average school time lost during the first three years ranged from 30-40 per cent of the normal school year. The percentage ranged from 15-30 per cent during the period from January 1991 until June 1994, when the PA took over the authority in the field of education in the Gaza Strip from the Israelis.

6.3 As a result the achievements of the students have deteriorated. Although some forms of popular education, distance education and alternative education were introduced and self-learning materials/educational kits were prepared and distributed to students, the standards have fallen to a level that requires compensation education for all grades in the different cycles.

Specialized Facilities and School Utilities

6.4 Poor and insufficient learning environments have also taken their toll on the quality of Palestinian education. Public schools in basic education do not have any specialized facilities such as science laboratories or science rooms, libraries, home-economics units, arts and crafts rooms, etc. In some schools the library is a cupboard with some books located in the head teacher's room. The same is true for science tools. Hence, students may complete the basic cycle without having been exposed to any science experiments, art activities or the borrowing of library books. However, some UNRWA schools are well equipped and dispose of the above named facilities.

6.5 Some secondary schools have the above named specialized rooms, but in most cases the equipment/tools/supplies are not sufficient or do not match the curriculum. Library books are very limited in number and scope. Many chemicals needed to perform experiments such as concentrated acids were not allowed by the Israeli authorities. This has adversely affected the quality of education provided to the Palestinian children.

6.6 Most public schools lack the common facilities and utilities necessary for the normal functioning of sports and recreational activities such as playgrounds, sports fields (volley-, basket-, hand- and football), boundary walls, etc. Often, furniture is not sufficient and the furniture that is available has deteriorated as a result of lack of maintenance and, in addition, is often not suitable for the age and size of the students, being either too small or too large due to the operating of many schools on double shift. Finally, the shortage or absence of audio-visual equipment, teaching/learning materials and education kits, computers, mimeographing machines, photocopiers and printers have to be stressed.

Teaching Staff

6.7 There are a total of 26,188 primary and secondary school teachers in the West Bank and Gaza Strip of which 13,535 are female. The public schools in the West Bank have 9,429 primary and 4,524 secondary teaching posts. In Gaza there are 3,147 primary and 1,564 secondary teaching posts. The teaching staff has not had any significant in-service teacher training to improve its competence and up-date teaching strategies and methods during the past twenty-seven years of occupation. More than 65 per cent of the teachers have the teacher training diploma which requires two years of training. The rest only has a first university degree and has not received any additional professional teacher training. Furthermore, there is not enough teaching staff. The student/teacher ratio amounts to an average of 28 students per teacher in the West Bank and 35 in the Gaza Strip in public schools.

Internal Efficiency

6.8 Since basic education is compulsory in the West Bank and Gaza, all children of 6-15 years should theoretically be in school. However, the actual enrolment figures in the three cycles seem to indicate that this has not yet been achieved. Although the percentage of enrolment of school-aged children is unclear due to the difficulties in obtaining data on population, there seems to be a considerable amount of wastage within the education system either in drop-outs or repetition, possibly indicating a low level of internal efficiency.

6.9 It is very difficult to give the drop-out rates (percentage of those who entered a grade but did not complete it) in public schools in the West Bank and Gaza due to non-availability of sufficient data. However, in 1995/1996 the drop out rate was 2.7.

6.10 The drop-out rates in UNRWA schools is given in Table 1 overleaf.

Table 1. Drop-out rates in UNRWA schools in the basic cycle in the West Bank and Gaza in the 1992/1993 school year.

Cycle	West Bank			Gaza		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Elementary	3.0	2.2	2.6	2.0	1.9	1.9
Preparatory	6.2	9.0	7.7	4.4	5.4	4.9

6.11 It can easily be seen that drop-out rates in boys schools in the basic cycle are higher than in girls schools, while in preparatory schools, they are higher for girls than boys. Overall the rates are relatively low.

6.12 Another factor, which is considered an indicator of internal efficiency, is repetition rates. Sufficient school data on public schools is not available; therefore only repetition rates of UNRWA schools in the West Bank and Gaza are shown in Table 2.

Table 2. Repetition rates in UNRWA schools in the West Bank and Gaza in the 1992/1993 school year.

Cycle	West Bank			Gaza		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Elementary	6.0	6.2	6.1	8.3	6.5	7.4
Preparatory	7.6	7.2	7.4	11.4	6.8	9.2

7. Relevance of Education

7.1 Making the educational system in the West Bank and Gaza responsive to human resource needs of the area is going to be a great challenge. Historically, the school system was academically oriented providing basic literacy and numeracy skills to a majority of the population and preparing a minority for college. In the past Palestinian students were regarded as some of the best prepared in the region. A high percentage went on to university, where they usually performed extremely well. Palestinians were noted for their drive and academic excellence. They became the most highly skilled and experienced technicians and academics in the Arab world. Recently, however,

concerns that the system on the whole is not functioning as well anymore have been raised. Besides showing serious deficiencies in the quality and variety of the education provided, it is questionable whether the system can provide the necessary human resources for the development of a flourishing Palestinian economy.

7.2 The formal educational system in the West Bank and the Gaza Strip has not been oriented toward the internal labour needs of the area for the past twenty-seven years. This may be due to the fact that the highest demand has been for unskilled or semi-skilled labour. The majority of Palestinians provided manual and/or unskilled labour in Israel, while some were employed as skilled workers mainly in the Gulf countries until the collapse of the oil boom and later the war between Iraq and Kuwait led to the loss of employment for many. Since there was very little demand for highly skilled technical or managerial labour in Israel these fields of education deteriorated and there are fewer Palestinians with adequate technical and managerial skills today. If significant changes occur in the economic structure in the near future as, for example, an expansion of tourism and of transportation and telecommunications infrastructure, it is improbable that the educational system will be able to supply the needed human resources in the short term. Thus labour from abroad, particularly the Palestinian Diaspora, will be required to supply to technical and managerial labour for the Palestinians.

7.3 In a recent study conducted by the Intentional Assessment of Educational Progress in a number of countries, students were tested for industrial skills. Students from the West Bank and Gaza scored very low in mathematics and science tests and a number of tests that require novel tasks – precisely the areas where presumed employment is supposed to lie. There is little capacity to develop those skills at present. Except for some vocational courses established by the Civil Administration, which were created primarily to meet the licensing requirements of Israel. The vocational and training programmes in the school system have decayed.

7.4 At university level there is a striking imbalance between the fields of the humanities and social sciences and that of science and technology. Student enrolment in the literary studies and social sciences is much higher than in the latter. This tendency is already reflected at the secondary level, where the literary stream is predominant over the scientific in the academic programme. The universities offer fewer courses in technology and science than in the social sciences. This may in some part be due to the lack of financial resources necessary for purchase and maintenance of adequate equipment and facilities. Theoretical studies dominate instead of practical studies.

Furthermore, there is a larger number of qualified academic teaching staff in literary studies and social sciences than in the sciences and technological studies.

7.5 The vocational system is not well developed at either the secondary or tertiary level; similar problems at university level prevail. A lack of financial resources for adequate equipment and facilities and of qualified teaching staff led to fewer courses being offered in the secondary vocational and technical than in the academic stream and equally makes these courses less attractive to students. As fewer students have a scientific or vocational background there will be fewer students choosing these fields for tertiary studies.

7.6 Overall, this leads to a very weak correlation between education and income and a significant gap between the education of workers and their actual type of work. Whereas 50 per cent of the labour force has ten or more years of education only 15 per cent hold high and mid-professional jobs. The highest unemployment rates are amongst university graduates especially in literary and social science studies and business administration. Technical and technological graduates do not meet employment problems in spite of the limited job opportunities in the West Bank and Gaza. Clearly, a stronger relation between education and the labour market has to be developed in order to provide the country with the human resources it will need to develop a healthy economy. Significant changes need to be made in the curricula and vocational and technical education as well as science and technology studies need to be strengthened.

7.7 Some of the immediate needs can be satisfied through innovative training programmes like non-formal education, continuing education, apprenticeship programmes and short and medium length training programmes. In the long run, however, it is indispensable for the PA to revise the education system in the West Bank and Gaza Strip in such a way that current and future human resource needs can be met.

First Year of Palestinian Education Administration

7.8 During 1994/95, the first year of the Palestinian Education Administration, the Ministry of Education and Higher Education has accomplished a large number of tasks in both building the central offices and district offices through staffing and equipment and accomplished a number of urgent tasks as follow :

7.8.1 Organisation of Examination of Tawjihi for the first time under total control and monitoring by the Palestinian Administration, and issuing of certificates.

7.8.2 Negotiating and signing agreements of co-operation with the Hashemite Kingdom of Jordan and the Arab Republic of Egypt on equivalencies of graduation of Diploma issued by the three partners.

7.8.3 Organisation of approximately 2000 workshops, courses, forums for supervisors, headmasters and teachers in various districts in co-operation with UNESCO, Malaysia, France, Italy, Japan, United Kingdom and various education institutions from Europe and North America.

7.8.4 Reconstruction and rehabilitation of schools from the Gaza Strip in co-operation with UNESCO and the Kingdom of Saudi Arabia, UNRWA, PECDAR.

7.8.5 Reforming the higher education system of Palestine; the initial phase has been to change all short term faculties (two years, Diploma), into full programme of four years each; in addition new curricula, more fitting with the development need of the Palestinian society, have been worked out.

7.8.6 In co-operation with various partners, a curriculum development centre was established in Ramallah, and has initiated work on this programme.

7.8.7 A major capacity building effort has been launched throughout the Palestinian education administration with the assistance of UNESCO IIEP, and the co-operation of the Italian Government.

PART II
THE PROJECT

1. Introduction

1.1 This project aims at strengthening the Ministry of Education of Palestine with a view to improving the quality of basic education through a more intensive use of teaching materials, and thereby to upgrading the country's human resources and by building the Capacity of the Ministry in developing and implementing educational policies and plans.

1.2 Education in Palestine – i.e. the West Bank and the Gaza strip – is provided by three types of institutions:

(I) the public sector, previously administered by the Israeli Civil Administration, which runs basic (primary and lower secondary) schools, secondary (upper secondary) schools, and community colleges;

(ii) UNRWA/UNESCO, which runs basic schools and community colleges for registered Palestinian refugees;

(iii) the private sector which runs schools at all levels, from pre-school to post-secondary.

1.3 The Palestinian Ministry of Education, is responsible for the whole basic educational system in the country, and for the co-ordination between the various educational institutions. The Ministry comprises fifteen Departments at central level (Annex 1); two Regional Offices in Ramallah and Gaza; and thirteen Districts Education Offices, eleven in the West Bank and two in the Gaza strip (see Map in Annex 2, Organization chart in Annex 3).

1.4 An Italian mission to Palestine identified the overall project in November 1994, benefitting from the comprehensive study of education undertaken at the same time by a UNESCO mission. A joint ITALY/UNESCO mission, fielded in March 1995, prepared a draft project proposal entitled "Strengthening the Ministry of Education of the Palestinian Authority through the use of teaching materials for basic education and the training of teachers"[1]. A third mission, organized jointly by

[1] Referred to as "Approved Project" throughout this document

the Government of Italy and UNESCO/IIEP, finalised the document during a visit to Palestine from 26 January to 3 February 1995. The Italian Government subsequently approved the project in November 1996, with an allocation amounting to US$2,000,000; the project became operational in June 1997. In May 1997, a joint ITALY/IIEP mission in Palestine, finalized the present proposal. The problems of Palestinian education, as analysed by these successive missions, are summarized in the following section.

2. Problem analysis

2.1 There are apparently no problems of access in the first grades of schooling. Basic education is compulsory for all children, and the enrolment rate is estimated at 102 per cent for the basic cycle and 45 percent for secondary education. In 1996/97 there were 1,118 basic schools with 655,992 students, of which 49% were girls, showing an almost perfect equity in distribution between genders; and 383 secondary schools with 55,783 students, of which 46.9% were females. Details on enrolment by cycle, gender and agency are shown in Annex 4.

2.2 The major problem is the general **decline in the quality of basic education**, and, as a consequence, **of secondary and higher education**. International educational achievement tests have shown that Palestinian students, who formerly ranked high in such tests, are now lagging behind those from neighbouring countries, especially in maths and science. The result is a **decline in the quality of Palestinian human resources**, the major trump card for the country's future development.

2.3 The **Intifada** has no doubt been a major reason for the decline in education quality. For many years **school attendance has dropped** due to frequent school closures and to the turning of student interests towards political struggle and away from preparing for their future. Now that peace is on the way, regular school attendance has gradually returned back to normal.

2.4 A second reason of the low quality of education is the considerable **inequity in teaching conditions** between the West Bank and Gaza, as well as within these two areas, so that the quality of education varies widely in the country. In the Gaza strip public schools are overcrowded, their buildings often dilapidated, and teaching materials scarce, while conditions are better in the West Bank. Teaching conditions are also better in urban than in rural areas. Finally the various agencies providing education in Palestine have different resources available, which results in differences in the quality of education they offer.

Figure 1. Problem analysis

2.5 The third major cause of the decline in the quality of basic education is the prevalence of **unattractive teaching methods**, particularly in the earlier grades. More often than not classroom teaching is based on establishing discipline, rote learning and chalk and talk. Little attention is paid to child development. Children, even from grade I, tend to spend the full school day behind their desks working with their textbooks and copybooks, a severe contrast with the participatory experience they had during Intifada.

2.6 Many factors have led to this situation. **School buildings** are often in poor condition, due to lack of financial resources for maintenance or construction. Classrooms are often only furnished with desks chairs and a chalkboard. Some have no shelves, no door locks, no lockers in which teaching material – if available – could be safely stored, no pin-boards to pin children's artwork on.

2.7 Present **curricula and textbooks**, developed for other countries, are not sensitive to the cultural, social and economic needs of the Palestinian people. The structure and curricula of education differ between the West Bank and Gaza due to their previous attachment respectively with Jordan and Egypt: basic and secondary education include respectively ten grades and two

grades in the West Bank, nine and three grades in the Gaza strip. The system is now being unified by the Palestinian Authority.

2.8 In disadvantaged schools there is a **shortage of teaching materials**, ranging from library books to maps and science tools. Students may complete their basic cycle without ever having been exposed to any science experiment, art activity or borrowed a library book. Many teachers have no means of producing their own didactic material which is particularly needed as long as textbooks from other countries are used. What is worse is that when it is available, **teaching material is little used in the early grades** to make teaching attractive. However it should be said that, in general, schools and students have sufficient classroom supplies such as chalk, notebooks and pencils, to cover their needs, including those of poor children which are financed by social aid.

2.9 The dearth and insufficient use of school materials are attributed to various causes: the **inadequacy of classroom maintenance and furniture** which does not warrant a safe storage of school equipment; the **lack of community funding**; the **poor ability and motivation of teachers**, most of whom are accustomed to rely mainly on the chalkboard and rote learning; and an **inadequate guidance by headmasters and district supervisors.**

2.10 Most teachers in public schools should be, by their training, adequately prepared to teach in basic education classes: 50 percent of them hold the teacher training diploma provided by the community colleges after a two-year post-secondary course, and the rest have a higher level of instruction. However teacher training in most colleges and universities is weak and, as a result, many teachers have insufficient subject knowledge and **a poor teaching ability.** Lacking knowledge and practice in teaching methodologies, unprepared to communicate effectively with children who are less obedient than formerly, they rarely use creative teaching methods. Moreover, in the traditional culture, teachers are expected to be providers of knowledge rather than facilitators of learning. This problem was made worse by the absence of in-service training.

2.11 **Teachers are not adequately supervised**, particularly those teaching in the early grades of basic education. Headmasters, absorbed by administrative tasks for which they have never been trained, are not used to provide pedagogical guidance to the teachers in their institutions. District supervisors, who are assigned distinct subject matters, tend to give priority to the senior grades where teaching is more specialized, although supervision covers in principle all grades and all subjects.

2.12 Finally, being a new public institution, the Palestinian Ministry of Education suffers from an **inadequate capacity for policy formulation and management** which constrains its ability to plan, implement and monitor the various actions required to improve the quality of basic education.

3. Analysis of objectives

3.1 Addressing the problems of education described above requires meeting a number of objectives which are positive reflections of those problems. The development of Palestine requires to **upgrade the quality of human resources**, and especially to enhance their intellectual potential. To achieve this goal, the **quality of basic education should be improved,** as well as the **quality of secondary and higher education.** Improving the quality of basic education requires the continuation of **regular school attendance** by children, for which the **maintenance of peace** is a necessary condition, as well as **more equitable teaching conditions** among schools.

3.2 To improve the quality of basic education, an essential requirement is a **more attractive and active teaching,** keeping students interested in what they learn. Improving the quality of education through more attractive teaching and more equitable teaching conditions are thus central objectives for the upgrading of human resources in Palestine with a view to further the development of the Palestinian people. In order to meet these objectives, major improvements are needed in several areas: **better school buildings and furniture; new curricula and textbooks** appropriate to the needs of the Palestinian people; the **provision and use of adequate teaching materials** particularly in the earlier grades of basic education; **teachers trained in modern and effective educational practices; adequate supervision of and advice to teachers by headmasters and district supervisors,** again especially in the earlier grades; and a **higher capacity of policy formulation and management** among the educational cadre.

3.3 The set of these various objectives constitutes the basic framework of the M O E's **programme area** aimed at improving the quality of basic education, and each of these objectives forms the purpose of one or several **projects** having mutual links with the other projects in the programme. The purpose of the present project is to ensure the provision and use of teaching materials in grades I-IV of 100 pilot disadvantaged schools and contribute to the capacity of the Palestinian Authority to up-grade other schools accordingly. The other projects, either under way or at the proposal stage, which will assist the country in meeting the other objectives concurring for the quality improvement of basic education are enumerated in Table 3, on page 29.

Figure 2. Analysis of objectives

3.4 The concurrence of various means is needed to ensure the provision and use of adequate teaching materials. **Teaching materials should be provided** to the classes where they are insufficient, and this requires not only the **delivery of teaching equipment**, but also of **duplicating equipment** for the **production of more and better teaching materials by the teachers.** Such materials will especially be important during the next few years because students will continue to use textbooks developed for other countries until national curricula are designed.

3.5 Since many disadvantaged school buildings are in poor condition, **classrooms must be prepared to receive teaching materials and equipment**, otherwise teachers will not be able to store and use them properly. As part of the equipment, particularly the duplicating machines, is too expensive to be distributed to all the classes and even to all the schools, **School Resources Centres** (SRCs) should be prepared in schools and District Resource Centres (DRCs) in District Education Offices, where this equipment will be stored. Teachers will be able to use these centres for the production of their teaching materials.

3.6 There is also a need to **mobilize the communities** so that they increase their contribution for materials once the initial provision is used up, in order to sustain the project. This can be done

by the establishment of **Parents-Teachers Associations** and by incentives for potential contributors such as a **preference given to local bidders** in the tender process for the purchase of equipment.

3.7 As the majority of teachers, unfamiliar with modern teaching methods, rely mostly on the chalkboard and on rote learning, **they should be trained and motivated to produce teaching materials and use them** in their classes. Thus **in-service training** is required to explain the bases of modern teaching methods to teachers and train them practically in how to use the equipment and how to produce their own teaching materials. This should be followed with proper **guidance by headmasters and supervisors** during the school year. Teachers should be motivated to change their teaching methods. The incentive of working in **revamped classrooms** and the provision of a **mini-budget** to prepare their teaching materials is expected to produce this motivation.

3.8 To guide the teachers, **headmasters and district supervisors should be motivated and trained** in special **in-service training courses.** Headmasters and supervisors should be encouraged to participate in the programme by the material resources brought by the project to the schools and to the District Education Offices: **revamping of classrooms, establishment of School and District Resource Centres.**

4. External assistance to Palestinian basic education

4.1 Since the early days of its operation, the Palestinian Ministry of Education was approached by numerous donors and organizations regarding assistance to the education sector. In most cases donors suggested areas of co-operation they preferred and projects they have already identified and formulated. Many of these suggested projects overlapped and duplicated each other. The Ministry of Education was concerned that donations will be wasted on activities which will not be within its priorities for development in the sector. It was also worried about the possible negative effects of competition between donors over the more attractive projects. Therefore the Ministry initiated donor co-ordination meetings to which all potential donors with local representatives were invited periodically. These were later replaced by meetings of the Education Sector Working Group (SWG) as part of the structure created by the Local Aid Co-ordination Committee co-chaired by the World Bank and the United Nations.

4.2 During the first six months the SWG met monthly. This was later changed to bi-monthly meetings. Information about donations to the education sector is continuously updated by the Ministry of Education upon information received regularly from donors. The SWG meetings serve

to share this information, create co-ordination between donors and inform donors about the needs and priorities of the Ministry. In many cases these meetings resulted in granting emergency assistance to the Ministry of Education for immediate and urgent needs which could not be funded by the Palestinian National Authority (PNA).

4.3 In order to ensure that aid is directed towards the needs of the sector and the priorities of the Ministry of Education, the Ministry produced a draft policy paper. This outlined the major areas of assistance needed within the sector until 1997. Most of these areas were later further detailed and translated into project concepts as part of the activity to develop a National Plan of Action for Palestinian Children. This will be published by the Palestinian Ministry of Planning and International Co-operation under the title **Agenda for Social Renewal.** Furthermore the Ministry set up a Committee for the monitoring and co-ordination of donor assistance, chaired by the Deputy Minister. The Ministry has also established a Department for the sole purpose of following up on issues of fund-raising and external relations. This Department co-ordinates issues of international aid to education closely with the Palestinian Ministry of Planning and International Co-operation.

4.4 So far the Ministry of Education was relatively successful in attracting funds from several donors to areas of need and priority identified in its draft policy paper. Table 3, next page, shows the main projects under way or proposed for the improvement of Palestinian basic education. Donors vary in terms of methods of co-operation with the Ministry. Some prefer to just fund projects identified by the Ministry. Others see co-operation as working together with the Ministry in all stages of identification, preparation, and even implementation and evaluation. The Ministry favours the method which allows the donor to work as a partner providing technical input and expertise lacking in Palestine. It prefers to have donors involved in supporting the improvement of the quality of education at large through the development of various components within the system. This has been the approach adopted so far by the Italian Government which was among the very first contributors to projects aimed at building the capacity of the Ministry and developing important aspects within basic and post-secondary education. **Annex 5** shows the list of education projects financed in Palestine by the Italian Government.

Table 3 Main international assistance projects for the improvement of Palestinian basic education as of May 1997

Area	Donor	Title	Amount US$ 000s	Status	Executing Agency
1. Building of schools	Belgium	Const. Equip. 4 schools	2,762	underway	
	E U	Const.Equip. 8 classrooms	2 381	underway	UNRWA
	E U	Const. Equip. 3 schools	3,793	underway	UNRWA
	Germany (KFW)		2,000	proposal	M O E
	Japan	Reconstruction of 13 schools	2,500	underway	UNDP
	Japan	School construction in Jericho	1,600	underway	UNDP
	Japan	Construction of 2 schools	2,000	proposal	M O E
	Japan	Rehabilitation in poor communities	1,000	underway	M O E
	Italy	Construction of schools	1,000	proposal	UNESCO/EAR
	Netherlands	Rehabilitation	4,800	proposal	M O E
	Norway	Construction	2,500	proposal	M O E
	Saudi Arabia	Rehabilitation of 17 schools	8,936	completed	UNESCO
	Saudi Arabia	Renovation & repairs	1,000	underway	UNESCO
	Saudi Arabia	3 projects of upgrading	2,632	underway	UNRWA
	Sweden	Construction of 1 school	1,000	proposal	PECDAR
	Switzerland	Rehabilitation of 11 schools	2,632	underway	PECDAR
	Switzerland	2 projects of rehabilitation	8,936	underway	MOE/PECDAR
	World Bank	7 projects const. & rehabilitation	28,332	various	UNESCO
2. Curriculum Development	Italy	Phase I Curriculum Development	300	completed	UNESCO
	Italy	Phase II Curriculum Dev.	450	proposal	M O E
3. Textbooks	World Bank	Textbook printing	7,000	completed	M O E
	Netherlands	Printing school textbooks	5,000	proposal	M O E
4. Training of teachers	World Bank	Teacher orientation	300	proposal	M O E
	U K	In-service training	?	proposal	M O E
	UNICEF	Active learning	145	underway	M O E

Area	Donor	Title	Amount US$ 000s	Status	Executing Agency
5. Capacity building of MOE	Italy	Training 1000 officers & school personnel in Ed. planning & management	750	underway	UNESCO/IIEP
	Italy	Training in management, educational planning and budgeting	321	underway	UNESCO/IIEP
	Japan	Support to central administration	400	underway	M O E
	UNESCO	Support to MOE	280	underway	M O E
	UNESCO	Support to MOE	100	completed	M O E
	UNESCO/Italy	Strengthening Ministry of Education	2 000	underway	UNESCO/IIEP

5. Objectives of the Project

5.1 *Development objective and Intermediate objectives*

As discussed above, the present project's long term goal is that the quality of Palestinian Human Resources be upgraded through an improved quality of basic education, obtained by:

* using more attractive, active teaching methods; and by
* more equitable teaching conditions between schools.

A programme is being developed by the Ministry of Education to address the global issue of the quality of basic education with a view to further the development of Palestine. This programme will be comprised of several projects aiming at specific objectives, including the present one, as explained in para 4.3 and illustrated in Table 3 above.

5.2 *Beneficiaries*

The direct beneficiaries of the project will be at least 13,300[2] children, half of them females, aged six to ten, studying in grades I to IV in 57 disadvantaged public schools. These children are in the most crucial years for the development of knowledge, values, attitudes and skills, upon which all their future development depends.

[2] 57 schools x 4 grades x 1.5 classes per grade x 39 students per class = 13,338 children (according to official 1995/96 statistics)

Among the indirect beneficiaries will be at least 440[3] teachers and 57 headmasters of the schools involved (50 percent females) as well as the district educational officers, insofar as the project will enable them to work in better conditions and improve their efficiency. Other indirect beneficiaries will be some 50 communities where the project schools are located, since the project will generate some job opportunities. Finally the Ministry of Education and Higher Education will benefit both from the reinforcement of basic education provided by the project and from the increased management capacity developed among its cadre through implementing the project.

5.3 *Specific objective*

The project addresses only a segment of the enrolment in basic schools. It aims both to test the effectiveness of investments in teaching materials on the quality of education, and to transfer the experience gained to all the government run basic education schools.

The project's specific objective is thus that, on its completion:

> **adequate teaching materials be effectively used in grade I-IV classes of 57 disadvantaged government run basic schools. The teaching materials provided and/or produced should be designed taking into account gender issues.**

6. Project strategy

6.1 The project strategy has been chosen among several alternatives considering criteria such as resource availability, contribution to objectives, probability of achieving those objectives, incentives for the beneficiaries and other actors, possible side effects and synergy with other projects. The strategy chosen has five major characteristics: it is a grassroots approach; it establishes a network of Resource Centres to support teachers; it has built-in incentives; it includes public relations activities; finally it takes advantage of synergic effects with other projects to strengthen the Ministry of Education.

6.2 During the occupation period, and due to the neglect of the educational system by the military authorities and the consequent deterioration of the system, the Palestinians had to adopt a grassroots approach to sustaining it and preventing its complete collapse: headmasters, teachers, students and the local community had to work on their own in the school environment to sustain the schools and to improve educational quality. The present project will conform to this **grassroots approach.** Students will be involved in the process by making education more interesting and exciting. For this purpose teachers will be motivated and trained to gradually adopt more active teaching methods through the use of educational materials, and to produce part of these materials at school or at the District Resource Centres with equipment provided by the project. In-service

[3] 13,338 students / 30 (pupil-teacher ratio) = 444 teachers (according to official 1995/96 statistics)

teacher training will be largely done at schools by headmasters and district supervisors who will have been trained for this purpose and also for the purpose of advising teachers. It is also expected that the teachers will develop professionally through the use of the District Resource Centres and the chance to work on collaborative projects and activities, and to exchange knowledge and experience with colleagues and supervisors while using these centres. In other words, the training model used will emphasize a grassroots approach that allows teachers to partly control their own professional development program while, at the same time, provide training for supervisors and headmasters so that they can provide leadership and advice to the teachers.

6.3 To support the teachers in the improvement of their teaching methods and in the production of teaching materials, the project will establish **Resource Centres** all over the country. Each of the projet schools will create a **School Resource Centre** (SRC) in one of its rooms, generally the teachers' room as there is rarely another space available. The SRC's will be:

- small workshops where teachers will be able, with the participation of their students, to duplicate supplementary teaching materials, to prepare posters, to make demonstration materials out of wood, metal, etc.;
- stores for equipment and materials which are too costly or too rarely used to be distributed to each class;
- places where teachers will exchange experiences.

SRC's will be open to teachers of neighbouring schools who can use the equipment for their own purposes, with a view to creating, in the future, a school cluster around each SRC.

6.4 In addition the project will establish three **District Resource Centres** (DRC's) in addition to those already functioning. Like SRC's, DRC's will be workshops open to teachers who wish to prepare their teaching aids, but they will include more advanced equipment for the creation of learning materials which cannot be produced in an economically viable way at the school level. They will also serve as training centres for trainers and teachers. They would be open even in the afternoons and on Fridays.

6.5 The main purpose of the project is to improve the quality of education by helping teachers to change their teaching habits from blackboard and rote learning to active methods. World experience shows that this is not easy. Therefore the project includes **incentives** for teachers to use the new methods. Such incentives include improved classroom environment: repainted classrooms, shelves and pin-boards, teaching equipment etc.; and a mini-budget for each teacher to prepare his/her own teaching materials. Headmasters and district officers will also be encouraged to participate actively in the project by the improved working environment (revamped classrooms, Resource Centres in the schools and District Education Offices).

6.6 Government and communities will be incited to take action for the repainting and preparation of classrooms and other facilities by the provision of building materials under the project. Communities will be encouraged to participate actively in financing the purchase of teaching materials by other incentives: involvement of Parents-Teachers Associations in school management (such Associations will be established in schools where they do not exist); and a preference given to local bidders in the procurement of the materials provided by the project.

6.7 The success of the project will depend to a large extent on the attitudes of the parents, the communities, and the education professionals. Therefore the project includes **awareness raising activities** such as school festivals and seminars to inform the parents, the communities and nearby teacher educators as well as the general public about the project, its achievements and the education given to children in the project schools.

6.8 The project will also develop the capacity of the Ministry of Education for formulating effective educational policies and plans and seek mutual reinforcement with other projects being implemented in Palestinian schools to improve the quality and efficiency of education, and particularly with projects financed by the Government of Italy (see Table 3, section 4 and Annex 5):

- the capacity-building project (Project 534/RAB/11), executed by UNESCO/IIEP, which undertakes to train headmasters, who will play a major role in the present project, in school management;

- the capacity building project (Project 534/RAB/13), executed by UNESCO/IIEP, to assist key-decision makers concerning the finance and budgeting in schools;

- the curriculum development project (Project 534/RAB/10) under implementation by UNESCO;

- the proposed project on policy analysis and formulation for the development of the Ministry of Education, under consideration by the Government of Italy; and,

- the first phase of the present project already approved by the Italian Government with an allocation of US $ 2.0 million.

7. Project Outputs, Activities and Inputs

Project outputs and activities are presented in Table 4.

Table 4 Project Outputs and Activities

OUTPUTS:

1	Headmasters and Supervisors motivated and trained to train and guide teachers in the production and use of teaching materials
/2.	Teachers motivated, trained and guided to produce and use teaching materials
3.	Communities, parents, educators and general public mobilized to support quality improvements in schools
4.	Classrooms, School Resource Centres (SRC's) and District Resource Centres (DRC's) repaired and prepared to receive materials
5.	Equipment and teaching materials provided to schools and DRC's
6.	Build capacity of Ministry of Education to develop and implement educational policies and plans

ACTIVITIES:

1.1	Organize four-days orientation sessions for 87 district supervisors and headmasters
1.2	Train 87 supervisors and headmasters in non residential workshops during two school years by twenty trainers trained under the "Approved Project"
2.1	Train 360 teachers after school hours and during vacations, under supervisors and headmasters
2.2	Assist teachers in producing, using and evaluating materials
3.1	Raise awareness of the project through school festivals and other communication functions
3.2	Prepare a videotape on the project
3.3	Establish or strengthen Parents-Teachers Associations
4.1	Prepare classrooms, plus a room to establish a small School Resource Centre in each project school, install tack strips and shelves
4.2	Prepare facilities to establish three new District Resource Centres, in addition to the ten existing District Resource Centres, as shown in the "Approved Project"
5.1	Call for tenders and check delivery of equipment & supplies
6.1	Select national resource persons
6.2	Mobilize an international consultant to develop training materials and to conduct training courses
6.3	Conduct IIEP's supervision

OUTPUT 1 Headmasters and Supervisors motivated and trained to train and guide teachers in the production and use of teaching materials.

ACTIVITY 1.1 Organize four-days orientation sessions for 87 district supervisors and headmasters

Ten supervisors from each of the three District Education Offices not trained under the "Approved Project" and all headmasters of the 57 participating schools will undergo an initial orientation of four days with the participation of an international consultant acting as a resource person. The orientation will include a one-day official opening of the project for all participants together, followed by three regional sessions of three days each. The purposes of the official opening will be to inform participants about the objectives and strategy of the project, while the regional sessions will discuss it and plan its implementation in details. The sessions will review the results of the school survey made during project preparation and the Plan of Operations and hear the report on the Project Manager's study tour. Proposals will be made on how the project's implementation can best be organized in each of the districts concerned. The performance of attendees will be evaluated with an eye for identifying district level leadership.

ACTIVITY 1.2 Train 87 supervisors and headmasters in non residential workshops during two school years under twenty trainers (trained under the "Approved Project")

In each district ten supervisors in charge of key subject matters (e.g. Arabic, science, maths and social studies) and headmasters (or deputy headmasters) of the project schools will be trained by the above-mentioned trainers so as to be able, in their turn, to train and advise the teachers involved in the project on how to make education more interesting through the use of teaching materials and how to produce supplementary teaching materials with the equipment provided.

The training programme will consist of 48 days of non residential workshops, distributed during the two school years in the project period. Their agenda will include a majority of hands-on practical exercises. Trainees will be divided into small groups so as to ensure active participation in exercises. The workshops will be organized at district level preferably in the District Resource Centres where participants will be able to use the equipment and supplies provided by the project.

INPUTS for Output 1

The project – i.e. the donor – will finance:

1) *the costs of lunch and travel for 87 supervisors and headmasters participating in the orientation sessions, as well as stationery for the sessions;*
2) *the honorarium, subsistence and travel of an international consultant to be provided by the Executing Agency who will act as a resource person for the orientation session;*

3) *the costs of lunch, travel and stationery for 87 supervisors and headmasters to be trained at district level.*

Annex 7 shows the detailed expenditures to be paid by the project for Output 1.

The Government will:

1) provide the premises for the orientation session and for the training of supervisors and headmasters;
2) finance staff salaries, except for the project manager who will be financed from the "Approved Project".

OUTPUT 2 Teachers motivated, trained and guided to produce and use teaching materials

ACTIVITY 2.1 Train 285 teachers after school hours and during vacations, under supervisors and headmasters

For the reasons explained above under "Project strategy", the in-service training of teachers will in major part take place at their own school, under their Headmasters or Deputy Headmasters and/or District Supervisors. However in-school training will be preceded by a one-week district level session during vacations for all the teachers involved (i.e. about 40-50 in each district) to introduce the project, discuss its planning and familiarize teachers with the use of the equipment placed in the District Resource Centre. The rest of the training will consist of sessions of variable duration in the School Resource Centre, according to the particular needs of each school, after school hours or during vacations.

ACTIVITY 2.2 Assist teachers in producing, using and evaluating materials

Teachers will be encouraged to generate supplementary written materials and simple teaching aids, using the duplicator and the tools available in each School Resource Centre. Other materials can be produced with the more advanced equipment available at the District Resource Centre for use in schools throughout the district. Each teacher will be provided with a mini-budget to pay for miscellaneous expenditures related to the preparation of their teaching materials. Headmasters or Deputy Headmasters will monitor the production, use and evaluation of teaching materials by teachers and advise them if need be, visiting the classes and the School Resource Centre periodically. Supervisors will also spend time in each teacher's classroom, observing teaching practices and advising teachers on changes that would achieve the project's objectives.

INPUTS for Output 2

The project will finance lunch and travel costs for the initial district-level briefing session; and a mini-budget to encourage each teacher to prepare his own teaching materials. ***Annex*** *8 shows the detailed expenditures to be paid by the project for Output 2.*

Government will provide the premises and continue to pay for the trainers' and trainees' salaries.

OUTPUT 3 Communities, parents, educators and general public mobilized to support quality improvements in schools

ACTIVITY 3.1 Raise awareness of the project through school festivals and other communication functions

Parental and community involvement being important for the success of the project, orientation to communities and parents will be achieved in each school through a one-day school festival and an information exchange session which will involve children, parents and teachers.

To encourage private teacher training institutes to include the production and use of teaching materials and training in active teaching methods in their curriculum, one-day orientation seminars will be held every six months. Associated with these seminars will be the production of public information materials for hand-outs and for use in the media.

ACTIVITY 3.2 Prepare a videotape on the project

Under a local sub-contractual arrangement, a videotape (BETACAM S.P.) of approximately 10 minutes will be prepared showing how the project was executed from inception to termination. This tape will be distributed by the Palestinian TV and will be included in the UNESCO video library for worldwide distribution. It will be incorporated in the videotape for the "Approved Project".

ACTIVITY 3.3 Establish or strengthen Parents-Teachers Associations

Parents-Teachers Associations will be established in the project schools where they do not already exist. The Association will meet at regular intervals with the Headmaster and the Deputy Director of the District Education Office to assess the project's execution.

INPUTS for Output 3

The project will pay for:

- *lunch costs for 30 teachers from private teacher training institutes to be invited at three orientation seminars, i.e. 3 days x 30 x $10 = $1,350*
- *the total costs of production of additional 10 minutes to be added to the videotape produced under the "Approved Project" i.e. $ 5,000.*

Government will provide the premises, and pay for staff salaries and festival costs. The cost of producing 7,000 copies of public information materials

OUTPUT 4 Classrooms, School Resource Centres (SRC's) and District Resource Centres (DRC's) repaired and prepared to receive materials

ACTIVITY 4.1 Repaint classrooms plus a room to establish a small School Resource Centre in each project school, install tack strips and shelves

The 57 schools for the districts will be selected from the 72 schools listed in Annex 10; the listed schools for each district, as shown below, is proportional to the enrolment of government schools:

- District Jenin	12
- District Naplus	11
- District Salfit	3
- District Tulkarem	6
- District Qalqilya	5
- District Ramallah	12
- District Jerusalem	2
- District Bethlehem	6
- District Jericho	1
- District Hebron	8
- District South Hebron	9
- District Gaza	14
- District Khan Younis	11

At least 50 percent of the total enrolment in grades I-IV of project schools should be girls.

Under this activity, each project school will prepare its grades I-IV classrooms to receive the teaching materials provided by the project. In addition, each school will identify a suitably secure small room to establish a School Resource Centre (SRC) to serve as a workshop where teachers will prepare or duplicate their teaching materials and where school-level equipment will be stored, and as a meeting place where teachers will exchange experiences.

The following works will be carried out in each grade I-IV classroom of the project schools requiring them, and in each SRC room:

- cleaning and repainting where required;
- electrical repairs where required;
- installation of tack strips for visual materials;
- installation of shelves.

Classroom repair works will take place during vacations so as not to disrupt teaching.

The condition of project schools, and consequently the works to be undertaken, vary from school to school. **Annex 8, II**, prepared on the basis of the survey undertaken during project preparation, shows the average cost estimates per school of labour and building materials to be used for school repairs under the project.

ACTIVITY 4.2 Prepare facilities to establish three new District Resource Centres

The District Resource Centres (DSC's) to be established under the project will serve to make available to teachers techniques and technologies for the creation of learning materials, which could not be produced economically at school level. They will also be used to train headmasters, supervisors, and partly teachers in the production and use of teaching materials (see Output 1 above).

Facilities in the ten previously existing District Resource Centres will be maintained. Three other Districts Resource Centres will be created in the newly established districts.

The relevant District Education Officers have identified rooms for the establishment of each of the three new DRC's. In these facilities the following works will be carried out to enable them to serve as DRC's: remodelling, painting, installation of shelves and tack strips, electrical repairs and security fixtures on the windows and doors. Cost estimates for these works are shown in **Annex 8, III.**

The budget for outputs 4.1 and 4.2 will be submitted for approval to the Italian Government before actual expenditure begins.

OUTPUT 5 Equipment and teaching materials provided to schools and DRC's

ACTIVITY 5.1 Call for tenders and check delivery of equipment & supplies

Annex 11 shows the detailed lists and cost of equipment and supplies to be provided under the project to classrooms, School Resource Centres and to District Resource Centres. As a number of

schools already have some teaching materials, even if in insufficient numbers, priority has been given to equipment for the production of teaching materials by teachers and students, i.e. duplicators, photocopiers, laminating machines, work benches and tools, as well as supplies for their use, so that teachers can adjust their lessons to the interests of children and stimulate their active participation in the educational process. Lockers are provided to classrooms where they are missing so as to keep equipment and supplies in security. School libraries are not included on the understanding that these will be provided under the World Bank financed "Textbook" project.

Supplies have been calculated on the basis of two-year consumption and include those needed by the teachers to use the equipment provided and prepare their own teaching materials. On the contrary classroom supplies which are currently available in the schools (see para 2.8) are not included.

Priority in the delivery of equipment and supplies will be given to District Resource Centres for the training of Supervisors and Headmasters.

Equipment and supplies will be purchased as much as possible through subcontractors at district level, with a 15% preference for local bidders so as to provide incentives to local communities.

The Government will continue to pay salaries of M O E staff involved in these activities.

OUTPUT 6 Build capacity of Ministry of Education to develop and implement educational policies and plans

ACTIVITY 6.1 Mobilize national consultants for conducting training courses for the MOE staff at central and districts levels

At least six national consultants will be identified, trained and mobilized to conduct six three-week courses, two in each area of specialization (senior and junior levels) in :

- National and regional educational planning, school mapping and statistics
- Administration, Human resources management, School and supplies management
- Budgeting, Financing and Accountancy.

This programme will concern about 100 MOE staff in the Central and District levels. Each training course will take into account at least one staff from each district (13) and 5 responsible officials from related departments of the central administration.

ACTIVITY 6.2 Training sessions - preparation and assistance

An international consultant will be mobilized for a one-month period for assisting in drawing-up the content of the course, develop training materials, conduct training sessions, evaluate the training and provide special guidance to trainers. The costs of the consultant will be financed from an ITALY/UNESCO Funds-in-Trust Project. The project itself will finance all other costs under activity 6.2.

ACTIVITY 6.3 Provide the technical supervision of IIEP

IIEP will provide specific assistance to guarantee the quality and conformity with international standards of the training programmes. For this purpose, a specialist from the Institute will go to Palestine, twice a year, to supervise the preparation and the implementation of the training sessions. In coordination with national authorities, he will also assess the impact of these sessions. In particular, he will ensure that new working methods are being implemented and that staff efficiency is increased when they resume their functions.

ACTIVITY 6.4 Provide a Project Manager for 12 months

INPUTS for output 6

- 6 local consultants for five months each at US$ 2 000 per month (6 x 5 x $2 000)
$60 000

- Training abroad for 1 month for each local consultant covering travel, DSA and fees ($7 000 for each consultant covering travel, DSA and fees)
$42 000

- A project manager for 24 months (24 x $3 000 and $7 468 for 2 missions at $ 2 000, 2 missions at $1 000, 1 mission at $1 468)
$ 79 468

8. Objectively verifiable indicators

With a view to facilitate the monitoring of the project, objectively verifiable indicators (OVI's), defining the contents of the objectives and outputs in measurable terms, are specified in **Table 5**, as well as the means or sources of verification.

Table 5 Objectively verifiable indicators

	INDICATORS	MEANS OF VERIFICATION
DEVELOPMENT OBJECTIVE		
	Ten years after project completion the average educational level of 15-19 year olds will reach 10 years instead of 8-9 at present as a consequence of higher retention	Census data
INTERMEDIATE OBJECTIVES		
Equity	At project completion 33% of Basic schools in country will have the minimum equipment and supplies required	Education statistics, Final evaluation
Quality	At project completion average objective test results in Arabic, Maths and Science of students in project classes will be 20% higher than before project	School records Project's progress reports Final evaluation
Teaching	At project completion active tasks will occupy 30% of students' time in project classes	Inspection reports Project's progress reports Final evaluation
SPECIFIC OBJECTIVE	At project completion:	
	a) 80% of teaching materials supplied will be effectively used in project classes b) Project teachers will produce an average 50 supplementary teaching materials per year	School records Inspection reports Project's progress reports Final evaluation
OUTPUTS	At project completion:	
1 HM, Superv.	80% of Headmasters & Supervisors trained will consider that training was appropriate to prepare them to train and guide teachers	Course evaluations Project's progress reports Interviews
2 Teachers	80% of project teachers will consider that training was appropriate to prepare them to produce and use teaching materials	Course evaluations Project's progress reports Interviews
3 Communities	Communities involved in the project will have increased by an average 20% their contribution to the quality of education	School records, Insp. rep. Project's progress reports Interviews
4 Bdg repairs	80% of classrooms and resource centres rooms involved in the project will have been properly renovated and prepared to use and maintain the materials provided	School records, Insp. rep. Project's progress reports Interviews
5 Materials	a) 80% of project classes will have received adequate equipment and supplies in relation to their needs b) 80% of prototypes will have been used by artisans and/or teachers as models for the production of teaching materials	School records, Insp. rep. Project's progress reports Interviews
ACTIVITIES	Compare actual starting and completion dates of each activity with target dates in project implementation time chart	Project's progress reports

9. Project management, monitoring, audit and evaluation

9.1 **Project management.** The same project manager appointed by the Ministry of Education for the "Approved Project", will act as project manager for this project. The project will cover his salary during the implementation period. In the daily running of the project, the project manager will be supported by a team of officers paid by the Ministry. The job description of the Project manager is in **Annex 15**. His first task will be to prepare a plan of action for the project, in co-operation with Italy/DGCS, the Palestinian Authority, and UNESCO/IIEP.

9.2 **Project co-ordination mechanism and project committees.** The Ministry will use the same coordinator as in the "Approved Project" and the same **project co-ordination mechanism** that will bring together the key persons responsible for project implementation at school, district and central levels. At district level a project committee will preferably be established including the DEO Director (or Deputy Director), three representatives of the headmasters and three representatives of the ten selected district supervisors (section 7, activity 1.4). The district project committees will meet monthly with all the supervisors and headmasters involved in the project and representatives of participating teachers to examine results and to agree on targets to be met the following month. The committees will report to the Supervision Department of the Ministry of Education.

9.3 **Procurement of materials, equipment and supplies.** All building materials, equipment and supplies for the project, if available locally, will preferably be purchased through district-level subcontracts. The beneficiary of each subcontract will be designated through a district level tendering process, with a preference of 15% for district residents. The district projet committee will meet under the project manager's chairmanship and with the participation of the Tender Committee of the Ministry of Education and Higher Education and of UNESCO/IIEP to take decisions on the award of tenders. Reception of the materials in each project school will be certified by the School Committee and the school's headmaster.

9.4 All purchases from abroad will be exempt from import duties.

9.5 **Monitoring and evaluation.** A baseline survey of project schools will be undertaken during the first two months of project implementation with the participation of an international consultant. The survey, done on a random sample of project schools, will concern the scholastic achievements of students in the first four grades, the condition of the premises and the availability of equipment and supplies in the same grades.

9.6 Progress reports will be prepared periodically by the project manager as required by the donor, and submitted to UNESCO/IIEP. These in turn will be forwarded to the donor along with other materials and justifications that may be required. They will report on the delivery of inputs

and on the progress in the implementation of the various activities and outputs, with specific reference to the objectively verifiable indicators listed in section 8 above.

9.7 Tripartite reviews will take place annually between the Palestinian authorities, UNESCO/IIEP and the government of Italy. The donor will carry out additional monitoring/evaluation missions if necessary.

9.8 A final evaluation of the project will be undertaken during the last two months of project implementation. This evaluation will be carried out against the objectives, outputs, activities, inputs and indicators set out in the present project document. The final evaluation will include an end-of-project survey to assess the student's achievements and the condition of schools. This survey will be designed in a way to ensure comparability with the baseline survey done at the beginning of the project.

10. Assumptions and risks

The success of the project will depend, not only on the factors which it is trying to influence, but also on a certain number of external assumptions on which the project has little or no control. For the sake of clarity these assumptions are made explicit in **Table 6** overleaf. Should these assumptions not become effective, the project would probably end up in partial or total failure. **Other risks may delay project implementation**. Such are those arising from the day-to-day political problems. For instance:

- the current restriction affecting the travel of Palestinians between the West Bank and Gaza as well as between these territories and Tel Aviv airport could interfere with training;

- the importation of equipment into Palestine may experience delays at the Israeli customs;

- because of the difficulties met by the Palestinian authorities to collect revenue or to raise donor funds to cover recurrent costs, teachers working on the project may not receive full salaries; this risk may be avoided if the efficiency of the Palestinian financial administration improves;

- staff mobility for personal reasons may engender unforeseen problems in project execution; this risk may be lowered by a strong community participation creating a favourable environment for teachers.

Table 6 Important assumptions

DEVELOPMENT OBJECTIVE AND INTERMEDIATE OBJECTIVES

a) Peace and regular school attendance will be maintained

b) Next Government will confirm priority attached to qualitative improvement of basic education

c) At project completion government and communities will have sufficient funds to support capital and recurrent costs necessary to maintain improvements and extend them to all schools and all grades

d) The Government shall promulgate a Plan for the development of education in Palestine

SPECIFIC OBJECTIVE

d) The Palestinian Authority will ensure the timely implementation of the project

e) District Education Officers and Supervisors will be provided with adequate budget for school supervision

ACTIVITY 1.3

f) Practical summer courses for education supervisors can be organized effectively by the Ministry of Education in co-operation with experienced educationists from national institutions

11. Sustainability of the Project

11.1 **Agents.** Will the agents responsible for sustaining the project's outputs have the capacity to do so? The main agents concerned are Headmasters at school-level and District Education Officers and Supervisors at district level. Both Headmasters and Supervisors receive specific training under the project and in addition Headmasters are trained in school management under project 534/RAB/11, also financed by the Government of Italy. Mutual reinforcement between the two projects (para 6.8 above) will contribute to the organizational sustainability of this initiative.

11.2 **Finance.** The main issues are summarized in assumptions c and e in Table 6, section 10 above. Will the Government have enough funds to extend and maintain the improvements initiated by the project? Will the Ministry provide enough funding for school supervision? At present, given the flow of international assistance to Palestinian education, the assessment is no doubt positive provided enough attention is given both by the M O E and by donors to the key

question of school supervision. In the more distant future, the answer will depend very much on political and macro-economic factors which are at this point difficult to predict.

Given the impossibility to quantify the long term benefits of investing in primary education in Palestine, cost-benefit analysis or cost-efficiency of the project is not possible. However many international studies confirm the high social rates of return of investments in primary education in developing countries.

11.3 **Unplanned impact.** The provision of large amounts of teaching materials by external aid sources may induce communities and parents who have paid for these materials so far, to decrease their future expenditures in this field. This tendency could be avoided by:

- limitation of materials provided under the project to reasonable amounts;
- public relations efforts (output 3);
- careful monitoring of this risk during project implementation.

12. Duration and total cost of the project

12.1 The project will be implemented over a period of two years after its approval. The time chart of the project's implementation is shown in **Annex 11**.

12.2 The total cost of the project is US$1,000,000. The project budget by component and by activity is shown in **Annex 6**.

AN EXTENSION OF THE PROJECT
STRENGTHENING THE MINISTRY OF EDUCATION
OF THE PALESTINIAN AUTHORITY
THROUGH THE USE OF TEACHING MATERIALS
FOR BASIC EDUCATION
AND THE TRAINING OF TEACHERS

ANNEXES

ANNEX 1

Organization and Administrative Structure of the Ministry of Education

ANNEX 2

MAP: PALESTINIAN TERRITORIES
● Directorates of education
Limit of districts
10 Kms
Mediterranean Sea
ISRAEL
WEST BANK
JENIN
TULKARM
NABLUS
QALQILYA
SALFIT
RAMALLAH
JERICHO
JERUSALEM
BETHLEHEM
HEBRON
DURA
(South HEBRON)
Dead Sea
GAZA
GAZA STRIP
KHAN YOUNIS

Annex 3

District Education Offices

ANNEX 4

Table on Schools and Enrolment in the West Bank, Gaza and East Jerusalem

توزيع المدارس حسب المديرية والجنس والمرحله والموقع للعام 1997/1996

Distribution of Schools by Directorate, Gender, Stage and Locality in 1996/1997

Secondary Only			أساسية وثانوية Basic & Secondary			أساسية Basic			رياض أطفال Kindergartens			المجموع Total	Gender	Directorate
مخيم Camp	قرية Village	مدينة City	مخيم Camp	قرية Village	مدينة City	مخيم Camp	قرية Village	مدينة City	مخيم Camp	قرية Village	مدينة City			
3	3	23	4	221	159	127	487	504	69	263	373	2 236	T مجموع	المجموع العام Grand Total
2	3	12	2	79	62	54	111	199	0	0	4	528	M ذكور	
1	0	7	2	77	64	49	135	172	0	1	10	518	F اناث	
0	0	4	0	65	33	24	241	133	69	262	359	1 190	Co-ed مختلطة	
0	1	0	0	19	8	5	19	17	0	0	0	69	M ذكور	جنين Jenin
0	0	1	0	10	8	3	22	16	0	0	0	60	F اناث	
0	0	1	0	3	2	1	33	4	4	39	26	113	Co-ed مختلطة	
0	0	1	0	4	7	6	14	19	0	0	0	51	M ذكور	نابلس Nablus
0	0	1	0	10	5	5	20	21	0	0	0	62	F اناث	
0	0	0	0	20	2	0	35	13	6	45	39	160	Co-ed مختلطة	
0	0	0	0	2	1	0	4	1	0	0	0	8	M ذكور	سلفيت Salfit
0	0	0	0	5	1	0	7	1	0	0	0	14	F اناث	
0	0	0	0	11	0	0	9	0	0	16	2	38	Co-ed مختلطة	
0	0	1	0	5	6	3	7	10	0	0	0	32	M ذكور	طولكرم Tulkarm
0	0	0	0	6	4	3	6	11	0	0	0	30	F اناث	
0	0	2	0	4	0	1	16	1	2	15	17	58	Co-ed مختلطة	
0	0	0	0	2	2	0	3	6	0	0	0	13	M ذكور	قلقيلية Qalqilya
0	0	0	0	2	3	0	2	4	0	0	0	11	F اناث	
0	0	0	0	8	0	0	19	1	0	16	7	51	Co-ed مختلطة	
0	0	3	0	16	7	5	18	8	0	0	0	57	M ذكور	رام الله Ramallah
0	0	0	0	15	9	5	32	7	0	0	1	69	F اناث	
0	0	1	0	13	14	0	49	16	2	38	42	175	Co-ed مختلطة	
0	0	0	0	1	7	2	4	7	0	0	3	24	M ذكور	القدس Jerusalem
0	0	0	0	1	9	2	1	7	0	0	7	27	F اناث	
0	0	0	0	0	5	0	5	7	0	3	15	35	Co-ed مختلطة	
0	0	0	0	11	4	1	9	6	0	0	0	31	M ذكور	بيت لحم Bethlehem
0	0	0	0	10	5	2	11	4	0	1	2	35	F اناث	
0	0	0	0	2	6	1	23	10	3	31	26	102	Co-ed مختلطة	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	M ذكور	أريحا Jericho
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	F اناث	
0	0	0	0	3	0	2	3	3	0	0	6	17	Co-ed مختلطة	
0	1	2	0	11	4	1	16	31	0	0	0	66	M ذكور	الخليل Hebron
0	0	1	0	10	5	2	16	34	0	0	0	68	F اناث	
0	0	0	0	0	2	1	8	9	2	21	29	72	Co-ed مختلطة	
0	0	0	0	7	2	1	15	13	0	0	0	38	M ذكور	جنوب الخليل South Hebron
0	0	0	0	7	2	2	17	10	0	0	0	38	F اناث	
0	0	0	0	1	0	0	27	2	2	25	12	69	Co-ed مختلطة	
0	2	15	0	219	132	54	470	301	21	250	234	1 698	T مجموع	مجموع الضفة الغربية WB Total
0	2	8	0	78	49	24	109	119	0	0	3	392	M ذكور	
0	0	3	0	76	52	24	134	116	0	1	10	416	F اناث	
0	0	4	0	65	31	6	227	66	21	249	221	890	Co-ed مختلطة	
0	1	1	0	0	9	15	1	46	0	0	1	74	M ذكور	غزة Gaza
0	0	2	0	0	6	13	1	32	0	0	0	54	F اناث	
0	0	0	0	0	2	9	1	36	20	7	89	164	Co-ed مختلطة	
2	0	3	2	1	4	15	1	34	0	0	0	62	M ذكور	خانيونس Khan Younis
1	0	2	2	1	6	12	0	24	0	0	0	48	F اناث	
0	0	0	0	0	0	9	13	31	28	6	49	136	Co-ed مختلطة	
3	1	8	4	2	27	73	17	203	48	13	139	538	T مجموع	مجموع قطاع غزة GS Total
2	1	4	2	1	13	30	2	80	0	0	1	136	M ذكور	
1	0	4	2	1	12	25	1	56	0	0	0	102	F اناث	
0	0	0	0	0	2	18	14	67	48	13	138	300	Co-ed مختلطة	

Jerusalem Directorate includes Muslim Wakf and Private Schools only

مديرية القدس تشمل مدارس الأوقاف الإسلامية والخاصة فقط

ANNEX 4 (Continued)

توزيع الطلبة والشعب والمساحة المخصصة لكل طالب ومعدل الازدحام حسب المديرية وموقع المدرسة والمرحلة للعام 1997/1996

Distribution of Students, Classrooms, Area per Student and Student per Classroom by Directorate, School Locality and Stage in 1996/1997

Secondary Stage					Basic Stage					Locality الموقع	Directorate
Stud./Class	m2/Stud.	Classes Area m2	Classes	Students	Stud./Class	m2/Stud.	Classes Area m2	Classes	Students		
30	1.4	78 327	1 851	55 783	37	1.1	696 736	17 615	655 992	Total المجموع	المجموع العام Grand Total
33	1.3	50 577	1 163	37 965	39	1.1	370 573	8 796	345 354	City مدينة	
25	1.6	24 387	621	15 285	32	1.1	227 303	6 688	214 266	Village قرية	
38	1.3	3 363	87	2 533	45	1.0	98 860	2 131	96 372	Camp مخيم	
30	1.3	3 647	95	2 880	39	1.0	21 502	577	22 619	City مدينة	جنين Jenin
21	1.8	2 764	73	1 543	30	1.2	31 303	912	27 169	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	39	1.1	3 661	87	3 428	Camp مخيم	
35	1.3	4 554	100	3 472	36	1.0	21 891	613	22 052	City مدينة	نابلس Nablus
21	1.7	2 993	83	1 745	31	1.1	31 897	914	28 492	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	40	0.9	5 774	160	6 404	Camp مخيم	
26	1.7	366	8	210	38	1.0	1 618	41	1 560	City مدينة	سلفيت Salfit
20	3.1	2 346	38	755	31	1.1	11 638	337	10 294	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	Camp مخيم	
30	1.4	2 769	65	1 962	38	1.0	13 933	355	13 489	City مدينة	طولكرم Tulkarm
20	1.5	1 122	38	730	31	1.1	11 697	355	10 908	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	40	1.0	3 425	90	3 578	Camp مخيم	
33	1.3	1 146	26	849	42	1.0	9 058	219	9 121	City مدينة	قلقيلية Qalqilya
19	1.9	948	26	495	29	1.2	8 537	246	7 165	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	Camp مخيم	
22	1.8	6 111	149	3 343	31	1.1	23 252	671	20 791	City مدينة	رام الله Ramallah
23	1.5	3 541	101	2 353	31	1.0	41 952	1 303	40 379	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	40	1.1	6 951	160	6 479	Camp مخيم	
17	1.6	2 164	79	1 324	28	1.0	13 608	491	13 968	City مدينة	القدس Jerusalem
28	1.4	402	10	280	32	0.9	3 938	133	4 238	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	39	1.1	1 812	43	1 667	Camp مخيم	
27	1.5	2 702	68	1 860	32	1.3	14 299	352	11 243	City مدينة	بيت لحم Bethlehem
26	1.5	2 459	65	1 672	32	1.0	22 218	697	22 225	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	39	1.1	2 972	68	2 654	Camp مخيم	
28	1.5	629	15	427	34	1.1	3 188	86	2 933	City مدينة	أريحا Jericho
11	2.2	91	4	42	26	1.6	2 501	62	1 593	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	40	1.0	1 792	45	1 808	Camp مخيم	
33	1.4	4 534	96	3 127	38	0.9	35 447	1 055	37 632	City مدينة	الخليل Hebron
26	1.4	3 123	83	2 163	36	1.0	22 293	652	23 362	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	39	1.0	1 566	40	1 579	Camp مخيم	
34	1.3	1 676	37	1 273	38	1.0	13 248	344	13 112	City مدينة	جنوب الخليل South Hebron
28	1.5	2 232	54	1 488	32	1.0	24 602	757	24 248	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	35	1.5	2 046	39	1 382	Camp مخيم	
26	1.5	52 319	1 311	33 993	33	1.0	413 617	11 904	397 572	Total المجموع	مجموع الضفة الغربية WB Total
28	1.5	30 298	738	20 727	35	1.0	171 042	4 804	168 520	City مدينة	
23	1.7	22 021	573	13 266	31	1.1	212 576	5 368	200 073	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	40	1.0	29 999	732	28 979	Camp مخيم	
41	1.2	10 419	222	9 032	44	1.1	111 438	2 326	101 528	City مدينة	غزة Gaza
45	1.1	1 200	24	1 081	44	1.1	3 973	82	3 636	Village قرية	
0	0.0	0	0	0	49	1.0	32 383	672	32 943	Camp مخيم	
40	1.2	9 860	203	8 206	45	1.2	88 093	1 666	75 306	City مدينة	خانيونس Khan younis
39	1.2	1 166	24	938	44	1.0	10 754	238	10 555	Village قرية	
38	1.3	3 363	67	2 533	47	1.1	36 478	727	34 450	Camp مخيم	
40	1.2	26 008	540	21 780	45	1.1	283 119	5 711	258 420	Total المجموع	مجموع القطاع GS Total
41	1.2	20 279	425	17 238	44	1.1	199 531	3 992	178 834	City مدينة	
42	1.2	2 366	48	2 019	44	1.0	14 727	320	14 193	Village قرية	
38	1.3	3 363	87	2 533	48	1.0	68 861	1 399	67 393	Camp مخيم	

Jerusalem Directorate includes Muslim Wakf and Private Schools only

مديرية القدس تشمل مدارس الأوقاف الإسلامية والخاصة فقط

ANNEX 4 (Continued)

توزيع الطلبة حسب المديرية والجنس والجهة المشرفة للعام 1997/1996
Distribution of Students by Directorate, Gender and Supervising Authority in 1996/1997

Private Kindergartens Total	Private Kindergartens Female	Private Kindergartens Male	Private Schools Total	Private Schools Female	Private Schools Male	UNRWA Total	UNRWA Femal	UNRWA Male	Government Total	Government Female	Government Male	Grand Total Total	Grand Total Female	Grand Total Male	Directorate
69 134	32 970	36 164	43 624	18 978	24 646	187 518	94 521	92 997	480 633	234 239	246 394	780 909	380 708	400 201	Grand Total
5 239	2 491	2 748	1 342	424	918	5 392	2 921	2 471	50 905	24 152	26 753	62 878	29 988	32 890	Jenin
7 594	3 648	3 946	2 499	884	1 615	8 490	4 163	4 327	51 176	25 297	25 879	69 769	33 992	35 767	Nablus
1 000	492	508	0	0	0	0	0	0	12 819	6 131	6 688	13 819	6 623	7 196	Salfit
4 019	1 930	2 089	240	86	154	3 578	1 802	1 776	26 849	13 288	13 561	34 686	17 106	17 580	Tulkarm
2 252	1 091	1 161	45	11	34	2 232	1 151	1 081	15 353	7 176	8 177	19 882	9 429	10 453	Qalqilya
7 181	3 514	3 667	11 251	4 995	6 256	10 321	6 386	3 935	51 773	25 298	26 475	80 526	40 193	40 333	Ramallah
2 647	1 329	1 318	11 994	5 814	6 180	2 445	1 328	1 117	7 038	3 654	3 384	24 124	12 125	11 999	Jerusalem
5 234	2 542	2 692	7 387	3 435	3 952	4 247	2 549	1 698	28 020	14 002	14 018	44 888	22 528	22 360	Bethlehem
568	276	292	945	442	503	2 363	1 139	1 224	3 495	1 759	1 736	7 371	3 616	3 755	Jericho
5 758	2 731	3 027	3 998	1 498	2 500	4 897	3 337	1 560	58 968	28 507	30 461	73 621	36 073	37 548	Hebron
2 528	1 195	1 333	354	106	248	3 770	1 930	1 840	37 379	17 879	19 500	44 031	21 110	22 921	South Hebron
44 020	21 239	22 781	40 085	17 695	22 380	47 735	28 706	21 029	343 776	167 143	176 632	476 585	232 783	242 802	WB Total
15 126	7 035	8 091	3 392	1 239	2 153	60 348	29 233	31 115	84 482	41 397	43 085	163 348	78 904	84 444	Gaza
9 988	4 696	5 292	177	44	133	79 435	38 582	40 853	52 376	25 699	26 677	141 976	69 021	72 955	Khan Younis
25 114	11 731	13 383	3 569	1 283	2 286	139 783	67 815	71 968	136 858	67 096	69 762	305 324	147 925	157 399	GS Total

Jerusalem Directorate includes Muslim Wakf and Private Schools only

ANNEX 4 (Continued)

توزيع الطلبة حسب المديرية والجنس والجهة المشرفة للعام 1997/1996
Distribution of Students by Directorate, Gender and Supervising Authority in 1996/1997

Private خاصة – Kindergartens Total	Kindergartens Female	Kindergartens Male	Schools Total	Schools Female	Schools Male	UNRWA Total	UNRWA Female	UNRWA Male	Government Total	Government Female	Government Male	Grand Total Total	Grand Total Female	Grand Total Male				Directorate
69 434	32 970	36 164	43 624	18 978	24 646	187 518	94 521	92 997	480 633	234 239	246 394	780 909	380 708	400 201				Grand Total مجموع العام
23	4	19	39	7	32	790	329	461	935	455	480	42	24	18	1 828	819	1 009	Jenin
30	7	23	47	11	36	788	355	433	957	436	522	30	21	9	1 851	829	1 022	Nablus
13	2	11	8	2	6	277	110	167	182	81	101	11	1	10	491	196	295	Salfit
14	1	13	18	5	13	429	184	245	463	249	215	18	15	3	941	453	488	Tulkarm
6	0	6	6	0	6	279	104	176	247	128	119	1	0	1	538	232	306	Qalqilya
12	1	11	31	13	18	827	349	479	1 024	467	558	40	25	15	1 933	854	1 080	Ramallah
6	2	4	5	0	5	117	65	52	186	82	104	22	16	6	335	164	171	Jerusalem
6	0	6	27	10	17	428	177	252	519	223	296	31	20	11	1 011	430	582	Bethlehem
2	0	2	0	0	0	61	26	36	78	37	41	1	1	0	142	63	79	Jericho
10	0	10	31	14	18	928	379	550	919	468	452	32	13	19	1 920	873	1 047	Hebron
5	1	4	15	3	13	619	219	399	630	269	361	6	1	5	1 274	492	781	South Hebron الخليل
126	18	108	228	64	162	5 542	2 295	3 247	6 138	2 893	3 246	232	136	96	12 262	5 404	6 858	WB Total الضفة الغربية
15	2	13	69	19	50	1 041	348	693	1 309	715	593	23	13	10	2 457	1 097	1 360	Gaza
8	0	8	43	10	33	835	282	553	824	457	367	28	16	12	1 738	765	973	Khan Younis
23	2	21	112	29	83	1 876	630	1 246	2 133	1 172	961	51	29	22	4 195	1 882	2 333	GS Total قطاع غزة

Jerusalem Directorate includes Muslim Wakf and Private Schools only

القدس تشمل مدارس الأوقاف الإسلامية والخاصة فقط

ANNEX 4 (Continued)

أعداد الطلبة والمعلمين ومعدل عدد الطلبة لكل معلم حسب المديرية والجهة المشرفة للعام 1997/1996

توزيع الطلبة حسب المديرية والجنس والجهة المشرفة للعام 1997/1996

Distribution of Students by Directorate, Gender and Supervising Authority in 1996/1997

Private الخاصة – Kindergartens Total	Female	Male	Private – Schools مدارس Total	Female	Male	UNRWA وكالة الغوث Total	Female	Male	Government حكومة Total	Female	Male	Grand Total المجموع العام Total	Female	Male	Directorate	المديرية
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24 646	187 518	94 521	92 997	480 633	234 239	246 394	780 909	380 708	400 201	Grand Total	المجموع العام
35	151	5 239	20	66	1 342	34	160	5 392	28	1 828	50 905	29	2 205	62 878	Jenin	جنين
28	276	7 594	18	139	2 499	34	247	8 490	28	1 851	51 176	28	2 513	69 759	Nablus	نابلس
53	19	1 000	0	0	0	0	0	0	26	491	12 819	27	510	13 819	Salfit	سلفيت
34	118	4 019	10	23	240	35	101	3 578	29	941	26 849	29	1 183	34 686	Tulkarm	طولكرم
41	55	2 252	11	4	45	38	58	2 232	29	538	15 353	30	655	19 882	Qalqilya	قلقيلية
27	264	7 181	16	683	11 251	34	303	10 321	27	1 933	51 773	25	3 184	80 526	Ramallah	رام الله
24	109	2 647	19	638	11 994	28	86	2 445	21	335	7 038	21	1 167	24 124	Jerusalem	القدس
28	190	5 234	18	411	7 387	31	136	4 247	28	1 011	28 020	26	1 749	44 888	Bethlehem	بيت لحم
28	20	568	19	50	945	35	68	2 363	25	142	3 495	26	279	7 371	Jericho	أريحا
27	215	5 758	20	205	3 998	36	136	4 897	31	1 920	58 968	30	2 476	73 621	Hebron	الخليل
32	79	2 528	21	17	354	33	115	3 770	29	1 274	37 379	30	1 484	44 031	South Hebron	جنوب الخليل
29	1 497	44 020	18	2 234	40 055	34	1 410	47 735	28	12 262	343 775	27	17 404	476 585	WB Total	مجموع الضفة الغربية
28	546	15 126	21	164	3 392	40	1 511	60 348	34	2 457	84 482	35	4 678	163 348	Gaza	غزة
30	335	9 988	17	10	177	39	2 023	79 435	30	1 738	52 376	35	4 107	141 976	Khan Younis	خانيونس
29	881	25 114	20	175	3 569	40	3 534	139 783	33	4 195	136 858	35	8 785	305 324	GS Total	مجموع قطاع غزة

Jerusalem Directorate includes Muslim Wakf and Private Schools only

مديرية القدس تشمل مدارس الأوقاف الإسلامية والخاصة فقط

ANNEX 5

Education projects funded by the Italian Government in Palestine

Donor (Country/Agency:	Italy
Person to contact:	Mr. Enrico Nardi, Consul General of Italy

Project Related Information / Project Funding

	Topic	Location	Funding source	Executing Agencies	Counterparts	Area/field	Status	Date from	Date to	Disbursement to date in $US	Amount in $US
1.	Strengthening the Ministry of Education	West Bank and Gaza	Italy	MOE/ UNESCO		All departments	Under implementation				2 000 000
2.	Support to Kalandia Training Center	Kalandia Training Center	Italy	UNRWA		Buildings and Projects and Vocational Training	Under implementation	1995	10/7/1995		2 082 773
3.	Training science teachers	West Bank and Gaza	Italy	MOE/ UNESCO (IBE)		Training	Implemented				50 000
4.	Phase I of Curriculum Development Center	West Bank	Italy	MOE/ UNESCO		Curriculum Development Center	Under implementation	1994	1995		300 000
5.	Scholarships	West Bank and Gaza	Italy	Italy		Higher Education	To be implemented				1 100 000
6.	Strengthening of existing vocational training institutions	West Bank and Gaza	Italy	MOE/Italy		Vocational Education and Community Colleges	To be implemented	April 1996	October 1996		1 500 000
7.	Schools Health Promotion Program	West Bank and Gaza	Italy	MOE/Italy	MOH	Training and Student Affairs	Under implementation				100 000
8.	Rehabilitation and strengthening of primary education	West Bank and Gaza	Italy	UNESCO		General Education	750 000	1996			1 000 000
9.	Capacity building in educational planning and management	West Bank and Gaza	Italy	UNESCO IIEP/MOE		Planning and Educational Development	Under implementation	1995	1996		
Total											8 882 773

ANNEX 6
PROJECT BUDGET

A. BY COMPONENT

COMPONENT	FIRST YEAR *US$*	SECOND YEAR *US$*	TOTAL *US$*
10. PROJECT PERSONNEL			
11.61 International Consultants and Resident Fellow	31 848	30 777	62 625
16. Mission Costs	5 710	5 710	11 420
17. National Consultants and Project Manager	64 000	68 000	132 000
19. TOTAL PROJECT PERSONNEL	101 558	104 478	206 045
20. CONTRACTS WITH THE MINISTRY OF EDUCATION			
21. Orientation Session (1.1)	6 090	-	6 090
22. Training of Headmasters and Supervisors (1.2)	19 704	16 704	36 408
23. Motivation of Teachers and Public Relations	16 830	-	16 830
24. Assistance for Production of Materials	14 250	14 250	28 500
25. Repairs on schools, SRC's and DRC's	127 200	-	127 200
26. Video Production	2 500	2 500	5 000
27. Missions of Project Manager and Transportation Costs	8 950	7 158	16 108
28. Local survey	3 600	3 600	7 200
29. TOTAL CONTRACTS	199 124	44 212	243 336
30. TRAINING			
32. Training of 6 national consultants	42 000		42 000
39. TOTAL TRAINING	42 000		42 000
40. EQUIPMENT			
41. Non expendable	324 900	-	324 900
42. Expendable	65 550	65 550	131 100
49. TOTAL EQUIPMENT	390 450	65 550	456 000
50. MISCELLANEOUS			
52. Final Report	-	5 000	5 000
59. TOTAL MISCELLANEOUS	-	5 000	5 000
TOTAL PROJECT COSTS	**733 132**	**219 249**	**952 381**
PROGRAMME SUPPORT COSTS (5%)	36 657	10 962	47 619
GRAND TOTAL	**769 789**	**230 211**	**1 000 000**

ANNEX 6 (cont'd)
PROJECT BUDGET

B. BY ACTIVITY

ACTIVITY	PAID BY PROJECT	US $	PAID BY GOVERNMENT OR COMMUNITY
1.1 Orientation Sessions	Described in Annex 7	12 938	Accommodation, staff salaries
1.2 Training Headmasters	Described in Annex 7	36 408	Accommodation, staff salaries
SUB-TOTAL, OUTPUT 1		49 346	
2.1 One-week session	Described in Annex 8, I	15 480	Accommodation, staff salaries
2.2 Teacher assistance	Described in Annex 8, I	28 500	Accommodation, staff salaries
SUB-TOTAL, OUTPUT 2		43 980	
3.1 Public relations	Lunch costs (3 days ×30 persons × $15)	1 350	Accommodation, salaries, festival cost
3.2 Video Production Costs	Production of 10 minutes video	5 000	
SUB-TOTAL, OUTPUT 3		6 350	
4.1 Repaint schools and SRC's	Described in Annex 8, II	119 700	Accommodation, Salaries
4.2 DRC's facilities	Described in Annex 8, III	7 500	Staff Salaries, Buildings
SUB-TOTAL, OUTPUT 4		127 200	
5.1 Equip. and supplies	Described in Annex 9	456 000	Staff salaries
SUB-TOTAL, OUTPUT 5		456 000	
6.1 Training course	National consultants	102 000	Counterpart staff and other salaries
6.2 Asistance for training session	International consultants	0	
6.3 Technical supervision of IIEP	IIEP specialist supervision	0	
6.4 Project Manager	National Expert	79 468	
SUB-TOTAL, OUTPUT 6		181 468	
SUB-TOTAL COMPONENTS 1.1-6.3		864 344	

ANNEX 6 (cont'd)

ACTIVITY	PAID BY PROJECT	US $	PAID BY GOVERNMENT OR COMMUNITY
PROJECT MANAGEMENT			
Resident Fellow	Salary ($8 000 x 6.25 months)	50 000	
Project office local costs	Transportation costs ($360 x 24 for petrol and bus rental)	8 640	
Project Monitor/Evaluation	International consultant (Fee 10 days x $250 = $2 500 DSA 7 days x $211 = $1 477 International travel $1800)	5 777	
	IIEP mission costs (DSA $211 x 20 days ($4 220) and 4 internat. travels x $1800 (7200)	11 420	
Local Survey	($10 per visit x 10 visits for each school x 72 schools)	7 200	
Reporting costs	(Preparation, revision, typing and reproduction ($100 per page x 50 pages)	5 000	
SUB-TOTAL PROJECT MANAGEMENT COMPONENT		88 037	
TOTAL PROJECT COSTS		952 381	
PROGRAMME SUPPORT COSTS (5%)		47 619	
GRAND TOTAL		1 000 000	

Note :

1. The daily subsistence allowance in Jerusalem paid by UN =$211 per day.
2. The international fee for a P5 consultant paid by UNESCO/IIEP = $250 per day.
3. The various travel costs are calculated on a negotiated price depending on the number of days per trip.

Annex 7

Project expenditures for training of trainers (Output 1)

1.1 Orientation Sessions

Travel and lunch for first day session		
87 participants X 1 day X $25	2175	
Travel and lunch for 3-day sessions in three locations		
87 participants X 3 days X $15	3915	
Supplies		
International Consultant (15 days)		
fee 15 days X $250	3750	
subsistence 8 days X $211	1688	
International Travel	1410	
		12938

1.2 Training of Headmasters and Supervisors

Travel and lunch (snack)		
Twice X 87 part. X 24 days X $8	33408	
Supplies ($1000 X 3 districts)	3000	36408
TOTAL		**49346**

Annex 8

Project expenditures for the in-service training of teachers (Output 2)

2.1 One-week Introductory Session

Travel and lunch		
285 teachers X 6 days X $8	13680	
Supplies ($600 X 3 districts)	1800	15480

2.2 Teacher Assistance

Mini-budgets 2 yrs. X 285 teachers X $50	28500
TOTAL	**43980**

II. Project expenditures for school repairs (Output 4, Activity 4.1)

Painting

(The cost of painting one room is about $600,$475 of which is the cost of labour, while the remaining $125 is the cost of materials. The price of paint is $3.3 per litre, and one litre paints about 4 square metres. The average classroom has an area of walls and ceiling equal to 150 square metres. Only one third of the classrooms need painting.

($600 x one third of 399)	**$79 800**
Shelves (5 metres X $10 x 399 classrooms)	**$ 19 950**
Tack Strips (2 (60x80cm) boards X $15 for 399classrooms)	**$ 11 970**
Electric Repairs (It is expected that one third of the classrooms will need electrical repairs at the cost of $60 per classroom)($60 x one third of 399 classrooms)	**$ 7 980**
Total cost of reparations	**$ 119 700**

Number of Classrooms and School Resource Centres		**399**
Number of classrooms		
1.5 classes/grade X 4 grades X 57 schools	= 342	
Number of School Resource Centres	= 57	

III.Project expenditures for repairs in District Resource Centres (Output 4, Activity 4.2)

Cost per District Resource Centre

Painting (2 rooms X 600)	1200	
Electrical reconstruction	600	
Shelves (5 0 metres X $ 1 0)	500	
Boards (14 X $15)	200	2500
Total ($2500 X 3 centres)		**7500**

Annex 9

Project expenditures for equipment and supplies (Output 5)

1. Classrooms

Equipment to be provided to each project classroom			
I locker (200 x 80 x 40 cm)	100		
I height metre	22		
1 weight scale	18		
1 earth globe	60		
1 wall thermometer	14		
1 tape metre (1 0 m long)	10		
2 folding metres	10		
1 sand timer	16	250	
Sub-total ($250 X 342classrooms)			**85 500**

2. School Resource Centres

Equipment to be provided to each School Resource Centre:			
I electric/manual duplicator	850		
1 stencil scanner	1200		
1 white board	100		
1 work bench	200		
1 set of carpentry tools	300		
1 set of garden tools	200		
1 set of paint brushes	100		
4 lockers (2 X 0.8 X 0.4)	400		
1 television set	700		
1 radio tape recorder	150		
		$4200 x 57	239 400
Supplies for two years:			
markers	40		
200 sheets white cardboard	60		
40 reams duplicating paper	200		
wood for producing teaching aids	200		
consumables for duplicator	750		
consumables for scanner	750		
nails and screws	100		
audio cassettes	200		
		$2300 x 57	131 100
		-------	---------
Sub-total ($6500 X 72 schools)			**370 500**
TOTAL, output 5			**456 000**

Annex 10

List of 72 Disadvantaged Schools Selected for the Project

school_id	School-Name (eng)	School-Name (ara)	Highest Grade	Lowest Grade	Male Grades	Female Grades	Co-Ed Grades	Males Students	Female Students
Jenin									
10112011	Aquaba secondary for boys	عقابا الثانوية للبنين	3022	2001	8			318	0
10112016	Beit Qaad basic for girls	بنات بيت قاد الاساسية	2006	2001			4	41	41
10112032	Barta'a secondary for boys	برطعة الثانوية للبنين	3021	2001	4			136	0
10112038	Zabbouba basic for girls	بنات زبوبا الاساسية	2006	2001		4		0	93
10112049	Al- Mughir basic for girls	بنات المغير الاساسيه	2007	2001		4		0	103
10112077	Anina basic for girls	بنات عانين الاساسيه	2009	2001		5		0	171
10112078	Galkamousse basic for boys	جلقموس الثانويه للبنين	3022	2001	4			86	0
10112082	Fakoua'a basic for boys	فقوعه الثانويه للبنين	3022	2001	4			153	0
10112083	Kfairet basic for girls	بنات كفيرت الاساسيه	2007	2001		4		0	100
10112152	Tammoun basic for girls	بنات طمون الاساسية	2004	2001		11		0	467
Naplus									
12112001	Quabalan basic for girls	بنات قبلان الاساسيه	3021	2001		8		0	335
12112003	Beit I'eeba basic for girls	بنات بيت ايبا الاساسيه	2010	2001		4		0	114
12112007	Beit Wzzan basic co-ed	بيت وزن الاساسيه امختلطه	2007	2001			4	43	38
12112010	Beit Dajan basic for boys	بيت دجن الاساسيه للبنين	2010	2001	5			170	0
12112030	Aqraba Secondary for girls	مدرسة عقربه الثانويه للبنات	3022	2001		10		0	405
12112034	Beit Imreein basic for girls	بنات بيت امرين الاساسيه	2007	2001		1	6	95	95
12112044	Talfiet secondary co-ed	تلفيت الثانويه المختلطه	3022	2001	3		2	137	36
12112113	Oarif basic co-ed	عوريف الاساسيه	2009	2001	3		1	153	16
12112124	Oarif basic for girls	بنات عوريف الاساسيه	2006	2001		3		0	117
Salfit									
13112037	Kufor Al-Diek basic for girls	بنات كفر الديك الاساسية	2010	2001		5		0	173

ANNEX 10 (Continued)

List of 72 Disadvantaged Schools Selected for the Project

school_Id	School-Name (eng)	School-Name (ara)	Highest Grade	Lowest Grade	Male Grades	Female Grades	Co-Ed Grades	Males Students	Female Students
Tulkarim									
14112018	Annazlat basic for girls	بنات النزلات ألاساسيه	2006	2001		2		0	77
14112020	Beit Leed basic for girls	بنات بيت ليد الأساسيه	2010	2001		5		0	199
14112045	Dir Igsson basic for boys	ذكور دير الغصون الأساسيه	2006	2001	8			361	0
14112049	Shofa Basic co-ed	مدرسه شوفه الأساسيه المختلطه	2010	2001			4	60	59
14112072	A'alar basic for boys	ذكور علار الاساسية	2005	2001	8			333	0
Qalqiliya									
16112001	Alnabi Ellias Basic for girls	بنات النبي الياس الاساسية	2006	2001			4	62	58
16112016	Flamia basic for boys	ذكور فلامية الاساسية	2006	2001			2	28	19
16112023	Hajja basic for girls	بنات حجة ألاساسية	2006	2001		4		0	75
16112024	Kufor Qadoum Basic for girls	بنات كفر قدوم الاساسية	2009	2001		1	6	98	135
16112041	Kufor Thulth Secondary for Boys	كفر ثلث الثانوية للبنين	3022	2001	5			191	0
16112043	Azzoun Basic School for Girls	بنات عزون الاساسية	2006	2001		9		0	360
Ramallah									
18112030	Kharbatha Bani Harith Basic for Gir	مدرسة بنات خربثا بني حارث الا	2005	2001		4		0	151
18112049	Mikhmas basic for girls	مدرسه بنات مخماس الاساسيه	2009	2001		4		0	90
18112058	Abwein basic school co-ed	ذكور عبوين المختلطه	3022	2001	4			135	0
18112072	Beit-lloo Secondary Co-ed School	مدرسه بيتللو الثانويه المختلطه	3022	2001	5			171	0
18112074	Jaba'a basic for boys	جبع الاساسيه للبنين	2009	2001	4			165	0
18112128	Rafat basic co-ed	رافات الاساسية المختلطة	2006	2001			4	57	87
18112134	Beit Seer Basic School for Boys	مدرسة ذكور بيت سيرا الاساسية	2006	2001	4			115	0
18112140	Deir Abu-Masha'l Secondary for Bo	دير ابو مشعل الثانوية للبنين	3022	2001	4			143	0
Jerusalem									
20121006	Dar Al-Fata Al-Lajee' (A) Secondar	دار الفتاة اللاجئه الثانويه ا	3022	2001		5		0	181
20121007	Dar Al-Fata Al-Lajee' (B) Secondar	دار الفتاة اللاجئة الثانوية ب	3022	2001		4		0	148
20122014	Al-Uma' Basic School (A)	الامه الاساسيه ا	2008	2001	12			467	0
20122015	Al-Uma' Basic School (B)	الامة الاساسية ب	2009	2001	2			51	0

ANNEX 10 (Continued)

List of 72 Disadvantaged Schools Selected for the Project

school_id	School-Name (eng)	School-Name (ara)	Highest Grade	Lowest Grade	Male Grades	Female Grades	Co-Ed Grades	Males Students	Female Students
Bethlehem									
22112005	Beit Fajjar basic for boys	ذكور بيت فجار الاساسيه	2006	2001	12			550	0
22112009	Artas Secondary for boys	ذكور ارطاس الثانويه	3021	2001	4			172	0
22112019	Al-arza basic co-ed	الارزء الاساسيه المختلطه	2008	2001			8	128	113
22112029	AL-Rawaein basic	الرواعين الاساسية	2006	2001	0.3	0.1	0.3	10	4
Jericho									
24112001	Bardala secondary co-ed	بردله الثانوية المختلطه	3021	2001			4	64	58
24112008	AL-Zbeidat basic co-ed	الزبيدات الاساسية المختلطة	2007	2001			4	70	56
Hebron									
26112024	Tarqomia basic for boys	ذكور ترقوميا الاساسية	2004	2001	15			643	0
26112054	Al-Shoukh basic for boys	ذكور الشيوخ الاساسية	2007	2001	10			407	0
26112137	Bani Na'aim basic for boys	ذكور بني نعيم الاساسيه	2006	2001	8			237	0
26112195	Al-Shoukh basic for girls	بنات الشيوخ الاساسيه	2005	2001		10		0	400
26112199	Sae'r basic for girls	بنات سعير الاساسيه	2005	2001		11		0	485
26112200	Beit Kamel secondary for girls	بنات بيت كامل الثانويه	3021	2001		8		0	246
26112202	Taffouh secondary for boys	ذكور تفوح الثانوية	3022	2002	6			270	0
South Hebron									
27112032	Al-Surra basic for boys	ذكور الصرة الاساسية	2010	2001	4			127	0
27112046	AL-Burg basic for boys	ذكور البرج الاساسية	2010	2001	4			138	0
Gaza									
30111015	Naser elementary basic"b"for boys	ناصر الاساسية الدنيا ب للبنين	2006	2001	12			531	0
30111028	Ibn-Sina elementary basic co-ed	ابن سينا الاساسيه الدنيا المشتركه	2006	2001			11	234	258
30111040	Masa'ab ibn Omair Basic "a" co-ed	مصعب بن عمير الاساسيه الدنيا(ا	2006	2001		12		0	505
30111044	Al-Falah Basic for girls	الفلاح الاساسيه العليا للبنات	2009	2001		13		0	524
30111095	Safad elementary basic"b" for boys	صفد الاساسيه الدنيا ب للبنين	2006	2001	12			527	0
30112069	Gabalia elementary basic "a"for girl	جباليا الاساسيه الدنيا للبنات (ا)	2006	2001		19		0	921
30113068	Al-Faloga elementary basic "b" co-e	الفالوجا الاساسيه الدنيا ب المشترك	2006	2001			13	343	192

Annex 11
Time Chart of Project Implementation

Output and activities	1st Year												2nd Year											
	Oc	No	De	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Jn	Jl	Au	Se	Oc	No	De	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Jn	Jl	Au	Se
Output 1 Trainers trained																								
1.1 Orientation sessions	xx																							
1.2 Train Supervisors and Headmasters			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx				
Output 2 Teachers trained and guided																								
2.1 Train 360 teachers								xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
2.2 Assist teachers									xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
Output 3 Communities mobilized																								
3.1 Raise awareness	xx					xx						xx						xx						
3.2 Prepare videotape		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx					
3.3 Establish or strengthen PTA's			xx			xx				xx				xx				xx				xx		
Output 4 Facilities prepared																								
4.1 Prepare classrooms and SRC's			xx	xx																				
4.2 Prepare DRC's			xx	xx																				
Output 5 Materials provided																								
5.1 Tenders and delivery		xx	xx			xx	xx	xx	xx						xx	xx	xx							

ANNEX 11 (Continued)

Output and activities	1st Year												2nd Year											
	Oc	No	De	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Jn	Jl	Au	Se	Oc	No	De	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Jn	Jl	Au	Se
Project management																								
- Project Manager project[1]	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Baseline survey	xx																							
- Progress reports						xx						xx						x						
· Tripartite reviews									xx									xx						
- End of Project survey																							xx	
- Final evaluation																								xx

Annex 12

JOB DESCRIPTION OF THE PROJECT MANAGER

Description of tasks

Under the direct authority of the Minister and Vice-Minister of the Ministry of Education:

1. To prepare, in consultation with Ministry staff, a plan of action for the project

2. To advise on and assist with the recruitment of the other members of the project staff as well as personnel needed to carry out training, design and other tasks, including consultants.

3. To be responsible for the implementation of the project, and directly in charge of the programmes organized under the project.

4. To see to it that the project's activities follow the approved plan of action and meet the required norms and regulations.

5. To co-ordinate the work of the project staff by regular meetings.

6. To co-ordinate and integrate all project activities with the Ministry of Education and with the Executing Agency.

7. To maintain communication with the Executive Agency, answer their requests for information, and prepare progress reports as required.

8. To keep complete and up-to-date project records and, if required, project accounts.

9. To work closely with heads of department in the Ministry and with Directors of District offices on the execution of the project and, in particular, on the accomplishment of the audit and the adoption of new/revised by-laws.

10. To establish links with suitable ministries and institutions outside the territories as required.

11. To assist with the design of training programmes geared to the needs of the trainers under the project.

12. To implement a comprehensive evaluation programme (formative and summative) of the projet to be submitted to the Italian Government, to the Executing Agency and to the Ministry of Education.

Qualification and experience

Candidates should have:

- a post-graduate qualification in social sciences or education;
- several years of experience in managing programmes and projects within and a public organization/institution;
- proven ability as a team leader, good interpersonal skills and ability in management;
- in addition to Arabic, the ability to speak and write English fluently and, if possible other foreign languages.
- Experience in the evaluation of programmes and projects.

Annex 13

Background documentation

- UNESCO. 1995. *Primary and secondary education in the West Bank and Gaza Strip. Overviews of the system and needs for the development of the Ministry of Education.*

- World Bank. 1993. *Developing the occupied territories, an investment in peace.* Washington DC.: World Bank.

- Heiberg, M. ; Ovensen, G. 1993. Report 151: *Palestinian society in Gaza, the West Bank and Arab Jerusalem. A survey of living conditions.* Ramallah.: FAFO.

- Masri, M. 1995. *Status and prospects of vocational education and training in the West Bank and Gaza Strip.* UNRWA.

- Policy Research Incorporated. 1992. *Development opportunities in the occupied territories (West Bank and Gaza Strip). Education.* Clarksville, Maryland.

- Approved Document for Project entitled *"Strengthening the Ministry of Education of the Palestinian Authority through the use of teaching materials for basic education and the training of teachers"*, February 1996

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO)/ SULL'AMPLIAMENTO NEI TERRITORI PALESTINESI DEL PROGRAMMA PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato <<Italia>> o <<Parte >>) intende appoggiare il progetto <<Ampliamento del programma per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione superiore>> (di seguito denominato <<il Progetto>>) come descritto nell'allegato documento di progetto che é parte integrale del presente Accordo (Annesso 1);

Considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, di seguito denominata UNESCO; intende accettare la responsabilità della realizzazione del il Progetto;

entrambe le Parti hanno concordato quanto segue:

1. Il contributo dell'Italia, ammontante a dollari USA 1.000.000, coprirà i costi di un progetto volto al potenziamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione superiore dell'Autorità Nazionale Palestinese, come menzionato nel documento di progetto.

2. Il progetto inizierà al momento del pagamento della prima rata e sarà realizzato e monitorato secondo il documento di progetto ed i programmi di lavoro annuali che saranno predisposti congiuntamente dall'UNESCO, dall'Italia e dall'Autorità Nazionale Palestinese.

3. L'UNESCO si assume la responsabilità generale dell'esecuzione del progetto e farà ogni sforzo per garantire la consegna tempestiva dei contributi e la produzione di forniture ed attività derivanti dal progetto.

4. Il contributo dell'Italia non sarà superiore a dollari USA 1.000.000 e coprirà il costo del progetto nonché i costi per il supporto del progetto (spese generali) calcolati in misura del 5% (cinque per cento) del costo del progetto.

5. I fondi dovuti all'UNESCO in base al presente Accordo saranno versati in due rate. Il primo esborso avverrà al momento del completamento delle procedure interne di approvazione in Italia. Il secondo esborso sarà fatto dopo che l'Italia avrà approvato il rapporto di avanzamento annuale ed il rispettivo resoconto finanziario. I fondi saranno versati alla Chase Manhattan Bank N.A. International Money Transfer Division, New York, N.Y 10015, Conto n. 949-1-191558 , con istruzioni specifiche di depositarli a favore del progetto <<Ampliamento del programma per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore>>.

6. L'UNESCO non apporterà alcuna modifica agli obiettivi, iniziative, attività e programmi di lavoro che figurano nel documento di progetto, senza l'approvazione della Parte Italiana, che dovrà essere fornita entro limiti di tempo ragionevoli.

7. L'UNESCO presenterà all'Italia un programma di avanzamento annuale;una volta completate le attività del progetto, l'UNESCO presenterà un Rapporto Finale di Progetto indicando che le attività del progetto sono state interamente realizzate. Oltre al monitoraggio formale ed all'obbligo di presentare resoconti,l'UNESCO s'impegna a mantenere l'Italia al corrente dei problemi-chiave e di altri problemi che dovessero eventualmente sorgere. Completate le attività del progetto, l'Italia e l'UNESCO effettueranno una valutazione congiunta in collaborazione con l'Autorità Nazionale Palestinese

8. L'UNESCO avrà un bilancio preventivo a parte per i fondi del Progetto, in conformità con i suoi regolamenti finanziari ed altre regole e procedure applicabili. L'UNESCO sottoporrà all'Italia,

entro il 31 maggio di ciascun anno, un rendiconto finanziario annuale per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente, indicante i fondi ricevuti e spesi durante lo stesso periodo. Al termine del progetto, l'UNESCO sottoporrà un resoconto finanziario finale, certificato dal funzionario finanziario responsabile, indicante la ripartizione delle spese per ogni linea di bilancio , come approvato nel bilancio preventivo iniziale.

9. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione di ogni disposizione ivi contenuta sarà risolta mediante negoziazione o con ogni altro mezzo che le Parti concorderanno per iscritto.

10. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore fino al completamento di tutte le attività del progetto.

11 Ciascuna delle Parti potrà porre fine al presente Accordo previo preavviso scritto di 90 (novanta) giorni notificato all'altra Parte. Nonostante la cessazione del presente Accordo, l'UNESCO potrà trattenere ogni contributo inutilizzato fino a quando tutti gli impegni e gli obblighi già presi non siano stati soddisfatti e le attività del progetto positivamente completate.

12. Ogni rimanente saldo non speso, dopo che siano stati soddisfatti gli impegni e gli obblighi del progetto, sarà restituito all'Italia. Tutti gli interessi maturati sui saldi di un credito provvisorio a favore del progetto, saranno anch'essi restituiti all'Italia.

13. L'UNESCO e l'Italia designano i seguenti punti di contatto che riceveranno tutte le comunicazioni ed i contatti connessi alla realizzazione del presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica italiana
Capo Ufficio VI (Bacino del Mediterraneo e del Vicino Oriente)
Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale Farnesina, ROMA
Tel: (39-6) 3691 4241/2383
3235 986
Fax: (39-6) 3235 980

Per l'UNESCO
Signor Hallak
Direttore, IIEP
UNESCO
7-9, Rue Eugene Delacroix
Parigi 75116

Le Parti convengono d'informarsi reciprocamente su qualsiasi cambiamento dei summenzionati punti di contatto.
In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 09.09.1998 in due originali in lingua Inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana

Il Rappresentante dell'Italia

Ambasciatore Gabriele Sardo

Per l'UNESCO

Il Direttore dell'Ufficio delle fonti di finanziamento extra-budgetarie

B. Duvieusart

COOPERAZIONE ITALO-PALESTINESE

ITALIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(DGCS)

PALESTINA
AUTORITA'NAZIONALE PALESTINESE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

AMPLIAMENTO DEL PROGETTO
PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'AUTORITÀ PALESTINESE
ATTRAVERSO L'USO DI MATERIALE DIDATTICO
PER L'ISTRUZIONE DI BASE
E LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI.

DOCUMENTO DEL PROGETTO

Ammontare richiesto: dollari USA 1.000.000

Durata: biennale, 1997 - 1999

Ente di esecuzione: Istituto internazionale per la pianificazione didattica (IIEP) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

Luglio 1997

AMPLIAMENTO DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'AUTORITÀ PALESTINESE ATTRAVERSO L'USO DI MATERIALE DIDATTICO PER L'ISTRUZIONE DI BASE E LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI.

SOMMARIO

ALLEGATI

1. Organizzazione e struttura amministrativa del Ministero dell'Istruzione

2. Distretti di pubblica istruzione nella West Bank e nella Striscia di Gaza

3. Organigramma di un ufficio di pubblica istruzione distrettuale

4. Tabella relativa alle scuole ed alle iscrizioni nella West Bank, a Gaza e Gerusalemme orientale

5. Progetti didattici finanziati dal Governo italiano in Palestina

6. Bilancio preventivo del Progetto

7 Spese del progetto per la formazione dei formatori (Output 1)

8. Spese del progetto per la formazione di insegnanti sul posto di lavoro (Output 2), per i ricuperi scolastici (Output 4, Output 4.1) e per le riparazioni nei Centri di risorse distrettuali (Output 4, Output 4.2)

9. Spese del progetto per attrezzature e forniture (Output 5)

10. Lista di 72 scuole svantaggiate selezionate per il progetto

11 Organigramma della realizzazione del progetto

12. Descrizione delle funzioni del direttore del progetto

13. Documentazione di base

Parte I
Informazione di base (*)

1. Contesto politico (vedere mappa all'Annesso 2)

Accordi di pace

1.1. La Dichiarazione dei princìpi israelo-palestinese (DOP) fu firmata a Washington D.C., alla Casa Bianca, il 13 settembre 1993 in presenza del presidente degli Stati Uniti, del Ministro degli Esteri, della Federazione di Russia, del Presidente dell'OLP e del Primo Ministro d'Israele.

1.2 Le negoziazioni continuarono fra l'OLP ed Israele per la messa in opera della Dichiarazione. Colloqui approfonditi ed esaurienti ebbero luogo in svariati luoghi (Cairo, Taba, Parigi, Oslo ecc.) sfociando infine nell'Accordo sulla Striscia di Gaza e la Zona di Gerico (Accordo Gaza-Gerico) firmato al Cairo il 4 maggio 1994. L'Accordo verte su punti come il previsto ritiro delle forze militari israeliane dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico, le forze di polizia palestinesi e la sicurezza dei percorsi. Esso verte inoltre sull'istituzione dell'Autorità Palestinese (AP), sulla sua struttura, composizione e portata dei suoi poteri, dei suoi diritti e della sua giurisdizione nonché sul trasferimento dei poteri da parte degli israeliani alla nuovamente istituita Autorità Palestinese nel settore civile per la Striscia di Gaza e la zona di Gerico.

1.3. Il 28 agosto 1994, Israele e l'OLP firmavano l'Accordo sul trasferimento preparatorio di poteri e responsabilità dalle Autorità israeliane all'Autorità Palestinese per l'istruzione, la cultura, la sanità, l'assistenza sociale, il turismo, la tassazione diretta e l'I.V.A. su prodotti locali nella West Bank, circoscrivendo la portata dei poteri dell'Autorità palestinese alla West Bank In settembre 1995, l'accordo OSLO-2 fu firmato, attribuendo all'Autorità palestinese la responsabilità di 6 città nella West Bank oltre a Gerico, e dei loro 400 villaggi.

Creazione dell'Autorità Palestinese

1.4. L'Autorità palestinese venne immediatamente istituita al momento del completamento del ritiro di Israele dalla zona di Gaza e di Gerico, alla fine di maggio 1994. Seguì il passaggio di poteri per la West Bank con la firma dell'Accordo di trasferimento di poteri il 28 agosto 1994. Successivamente, l'Amministrazione civile israeliana fu disciolta ed il governo militare israeliano fu ritirato.

1.5 In conformità con l'Accordo Gaza-Gerico, l'Autorità palestinese consisterà in un organismo di ventiquattro membri. L'Autorità palestinese ha poteri legislativi, esecutivi e giudiziari come specificati nell'Accordo Gaza-Gerico e nell'Accordo di Trasferimento. In tal modo, l'Autorità palestinese può approvare atti legislativi come leggi e leggi di base, promulgare legislazioni secondarie ed apportare emendamenti ad alcune leggi esistenti, compatibilmente con gli accordi. L'Autorità palestinese può inoltre amministrare la giustizia mediante un organo giudiziario indipendente; essa ha il potere di amministrare i dipartimenti che le sono trasferiti, e può istituire nell'ambito della sua giurisdizione altri dipartimenti ed unità amministrative necessarie per adempiere alle sue responsabilità. Può elaborare politiche e vigilare sulla loro attuazione ed avviare dibattiti con rappresentanti di altri stati e di organizzazioni internazionali, come specificato negli accordi.

(*) La Parte I si basa in gran parte su: Insegnamento elementare e secondario nella West Bank e la Striscia di Gaza: rassegna globale dei sistemi e dei fabbisogni di sviluppo del Ministero dell'Istruzione>> Parigi, UNESCO

Creazione di un Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore

1.6. Nell'agosto del 1994, fu creato un Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione superiore con un organico alquanto limitato, in conformità con l'accordo di Gaza- Gerico con il Membro dell'Autorità palestinese Yasser Amro in qualità di Ministro. Il 28 agosto 1994, con la firma dell'Accordo di trasferimento, la responsabilità per l'ordinamento degli studi nella West Bank venne trasferita all'Autorità palestinese. Di conseguenza il Ministero divenne responsabile per l'intero settore d'istruzione, comprese le scuole governative, private e le scuole UNRWA e per tutti i livelli d'istruzione, dall'asilo infantile all'insegnamento superiore, nonché per tutti gli orientamenti - generali, di formazione professionale, e tecnici Al fine di poter adeguatamente adempiere ai suoi obblighi, il Ministero fu ampliato in modo consistente e le operazioni presero l'avvio da un ufficio a Ramallah. Nel 1996, il Ministero fu diviso in due Ministeri: il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Istruzione superiore.

1.7 In quanto unità amministrativa creata dell'Autorità palestinese, il Ministero dell'Istruzione ha poteri esecutivi e legislativi in tutte le questioni relative all'istruzione, salvo l'insegnamento superiore. Ha pertanto il potere di elaborare politiche, di approvare atti legislativi e di svolgere tutto il lavoro amministrativo nel settore dell'istruzione. Inoltre esso ha il potere di istituire e mantenere registri e statistiche della popolazione e di rilasciare certificati, licenze e documenti, il che é particolarmente importante nel settore dell'istruzione. Il Ministero può intavolare discussioni con altri Stati ed organizzazioni internazionali al fine di concludere accordi economici o di altro tipo destinati a fornire assistenza al popolo palestinese ai fini del suo sviluppo.

2. Contesto economico e sociale

2.1 Fra il 1968 ed il 1980 le economie dei territori occupati si accrebbero rapidamente con aumenti medi annuali del 7 per cento e del 9 per cento in termini reali pro-capite PDL (prodotto domestico lordo) e PNL (Prodotto nazionale lordo) rispettivamente. Questi aumenti furono causati da un certo numero di fattori: rapida integrazione con Israele e << boom>> economico regionale (Banca Mondiale, 1993, Vol. 1). Nel contempo le condizioni di vita miglioravano sostanzialmente in quanto numerose famiglie ottenevano l'accesso all'acqua ed all'elettricità comunale e la ricchezza dei nuclei familiari in generale aumentò. La mortalità infantile diminuì, il tasso di alfabetizzazione crebbe ed i servizi sanitari, come pure gli altri servizi sociali migliorarono La crescita rallentò agli inizi del 1980 come in altre parti del mondo e, dopo il 1987 vi fu un calo dell'economia a causa dell'insorgenza dell'Intifada che causò notevoli disturbi nelle relazioni economiche con Israele.

2.2. Oggigiorno, nella West Bank ed a Gaza vivono circa 2.4. milioni di palestinesi Di questi circa 1.6 milione vive nella West Bank che si estende per 6, 257 km2 e all'incirca 800.000 palestinesi vivono nella Striscia di Gaza (378 km2). La densità della popolazione é assai maggiore nella Striscia di Gaza rispetto alla West Bank. Attualmente la situazione demografica é caratterizzata da un'elevata crescita della popolazione (il tasso di fertilità per il 1985-1990 era di 7.1. bambini per donna) e da una struttura di giovanissimi, il 46 per cento della popolazione non avendo ancora compiuto 15 anni. Il 60 per cento dei palestinesi vive in zone rurali. Ciò denota un'urbanizzazione insolitamente elevata fra i palestinesi, rispetto ai standard del terzo mondo. Nel 1991 il tasso di disoccupazione era di circa il 7.9 per cento; é da notare tuttavia che per molte persone si tratta in realtà di sotto-impiego. I servizi sanitari forniti nella West Bank ed a Gaza (da istituzioni pubbliche, UNRWA e private) sono soddisfacenti, in modo particolare se paragonati ad altri paesi in via di sviluppo. Tuttavia nelle aree rurali l'accesso alla sanità é diverso rispetto a quelle urbane, queste ultime offrendo una più elevata densità di servizi sanitari. Benché solo il 30 per cento della popolazione sia coperto da un'assistenza sanitaria, ciò non le impedisce di avvalersi dell'assistenza medica. In termini generali gli indicatori sociali sono relativamente incoraggianti soprattutto se

paragonati con altri paesi in via di sviluppo; ciò non toglie che la necessità di miglioramenti sia sempre grande.

2.3. L'economia della West Bank e di Gaza é dominata dal settore dei servizi. La produzione industriale - menò dell'8 per cento del prodotto interno lordo - ha nella West Bank un ruolo economico inferiore a quello nella rimanente regione araba o in altre economie con livelli di reddito analoghi (Banca Mondiale 1993, vol. 2). Il settore della produzione e dei servizi é dominato da piccole imprese sottosviluppate che spesso danno lavoro a meno di quattro persone. Il turismo ristagna soprattutto a causa di una rilevante mancanza di infrastrutture. Anche l'agricoltura - prima del 1967 spina dorsale dell'economia della West Bank e di Gaza - non ha sperimentato una crescita degna di nota , soprattutto a causa delle limitate risorse d'acqua, di un restringimento della terra e di limitazioni commerciali per i prodotti agricoli (Banca Mondiale 1993, Vol. 2, pag. 6,7). Oggigiorno l'agricoltura rappresenta solo il 30 per cento del Prodotto Domestico Lordo sia nella West Bank che a Gaza.

2.4. Nella West Bank, i settori la cui crescita é stata massimamente rapida negli ultimi dieci anni sono stati il settore dell'edilizia in termini d'impiego, ed il settore industriale in termini di attività produttive nella Striscia di Gaza. Nel settore dell'edilizia si é registrato il tasso d'aumento più elevato dell'occupazione. Per quanto riguarda le attività produttive l'aumento più rilevante é nel settore pubblico, seguito da vicino dall'agricoltura.

2.5. Uno dei principali squilibri dell'economia palestinese consiste in una dipendenza da Israele particolarmente pesante. Nel 1991, il 39 per cento della forza lavoro di Gaza ed il 31 per cento della forza lavoro della West Bank era utilizzato in Israele (Banca Mondiale, 1993, vol.1, pag. 7). Negli ultimi venticinque anni, gli scambi commerciali erano interamente diretti verso Israele. Israele é divenuto praticamente il solo partner commerciale dei Territori occupati , mentre il commercio con altri paesi della regione sono diminuiti fino quasi a scomparire, a causa di restrizioni come le limitazioni regolamentari e quelle sulla sicurezza, i contingenti stagionali, l'esigenza di fornire la prova di origine, ecc.

2.6 Gli altri due problemi cui l'economia palestinese deve far fronte sono il livello insolitamente basso d'industrializzazione, ed il degrado dei servizi e delle infrastrutture pubbliche. L'approvvigionamento medio urbano di acqua é di soli sessanta litri al giorno, mentre il consumo corrente di energia elettrica é di circa 690 kilowatt/ora pro-capite annualmente. A causa soprattutto di difettosità dei sistemi di erogazione, all'incirca il 40-60 per cento dell'acqua ed il 20 per cento dell'elettricità vanno sprecati prima di raggiungere il consumatore. Le strade sono in pessime condizioni e vi sono rilevanti carenze nel dispositivo di telecomunicazioni A Gaza e sulla West Bank, la proporzione dei sottoscrittori di contratti telefonici rispetto alla popolazione totale é di 1. 46.

2.7 La partecipazione alla forza lavoro é scarsa, data l'ampia percentuale di popolazione avente meno di 15 anni, il basso tasso di partecipazione delle donne - solo il 48 per cento secondo la FAFO (pag. 387) - et il numero consistente di individui che hanno abbandonato la forza lavoro. Il totale della forza lavoro attiva era circa di 333.000 nel 1992, su una popolazione in età lavorativa di circa 851.800 (Banca mondiale - 1993, Vol. 2, pag. 165). (Il dato proviene dall'Ufficio Centrale Israeliano di Statistica). Ne deriva che circa il 39 per cento della popolazione in età lavorativa fa parte della forza lavoro). Occorre notare tuttavia che l'appartenenza alla forza lavoro é particolarmente bassa fra le donne: nel 1992 il tasso di partecipazione delle donne era di 6.9. contro 72.2 per gli uomini.

3. Struttura degli ambienti per l'istruzione e sociali

Organizzazione

3.1 L'organizzazione del Ministero (Vedere Allegato I) é la seguente:

- Ministro dell'Istruzione assistito dal Vice-Ministro;
- tre assistenti del Vice-Ministro (di cui uno per la West Bank ed uno per le questioni di Gaza);
- quindici Direttori generali (affari in materia d'istruzione a Gerusalemme, controllo e verifiche interne, edilizia e progetti, forniture ed attrezzature, affari finanziari, affari amministrativi, affari pubblici ed internazionali, questioni studentesche ed attività extra- programma di studi, libri di testo e stampa, sviluppo dei programmi di studio, tecnologia didattica, esami, formazione e supervisione, istruzione generale, pianificazione, ricerca e sviluppo
- - un Dipartimento di affari giuridici ed un Ufficio del Registro.

3.2 Il sistema della pubblica istruzione é organizzato in quattro livelli

- centrale
- regionale (Gaza e West Bank);
- locale (comuni, villaggi, scuole).

3.3. Il Ministro é assistito da un Consiglio didattico e da un Gruppo di consiglieri didattici.

3.4. Nella maggior parte dei comuni vi é un'Associazione Genitori-Insegnanti che consiglia ed assiste sia le autorità locali sia le scuole, ed il Direttore didattico del distretto. Nei villaggi, il Consiglio del villaggio ha il medesimo ruolo di assistenza. In alcune comunità, queste Associazioni sono molto attive, mentre in altre il loro livello di coinvolgimento é solo marginale.

Sistema multiplo

3.5. Dopo le ostilità arabo- israeliane del 1948, la Striscia di Gaza passò sotto l'amministrazione egiziana mentre la West Bank fu riunita alla East Bank formando il Regno Hashemita di Giordania. Nel 1967, la West Bank e la Striscia di Gaza furono occupate da Israele. La Striscia di Gaza continuò.ad essere occupata fino in Maggio 1944 quando le forze israeliane si ritirarono e l'Amministrazione civile cedette i suoi poteri alla nuova Autorità palestinese istituita immediatamente dopo la firma dell'Accordo di Gaza-Gerico del 4 maggio 1994. La West Bank otteneva l'autonomia con l'accordo di Settembre 1995. L'accordo Oslo-2 definiva lo statuto della città e dei villaggi della West Bank. In agosto 1994 i servizi d'istruzione per Gaza e la West Bank, furono consegnati all'Autorità Palestinese.

3.6 Per agevolare i movimenti degli studenti palestinesi nelle istituzioni pubbliche dei rispettivi paesi senza difficoltà, il Governo egiziano impose il suo ordinamento di studi a Gaza ed il Governo della Giordania impose il proprio nella West Bank. In questo modo tutte le regole e regolamenti concernenti il contenuto e la struttura dell'istruzione, come pure libri di testo, esami scolastici, esami generali, promozione di allievi a classi superiori qualificazioni degli insegnanti, vacanze, durata dell'anno scolastico, programmi di studio ecc. a Gaza e nella West Bank corrispondono a quelle degli istituti d'insegnamento in Egitto e nella East Bank della Giordania, rispettivamente.

3.7. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e le opere a favore dei rifugiati palestinesi (UNRWA) fu istituita nel 1950 per fornire servizi di base sanitari, d'istruzione e sociali ai rifugiati palestinesi in tutta la regione. Esso offre programmi d'istruzione di base in Giordania, Libano Siria, West Bank e Gaza. La sua politica é di avvalersi dello stesso programma di studi di quello del paese che accoglie i rifugiati.

3.8 Quando Gaza e la West Bank passarono sotto l'occupazione israeliana nel 1967, il sistema d'istruzione egiziano e quello giordano continuarono ad essere adottati da tutti gli istituti didattici, come avveniva prima del 1967. Alcune modifiche furono introdotte dagli israeliani nei libri di testo ufficiali egiziani o giordani, per eliminare qualsiasi informazione da essi ritenuta contraria ad Israele o all'occupazione, o suscettibile di promuovere o di sviluppare l'identità palestinese, come talune informazioni relative alla storia ed alla geografia della regione.

3.9 L'insegnamento nella Striscia di Gaza e nella West Bank fu impartito fino al 1967, da tre organismi. Si trattava dell'UNRWA e del settore privato per entrambe le regioni, mentre le scuole pubbliche erano gestite dal governo giordano nella West Bank e dal governo egiziano a Gaza. Dal 1967 in poi, le scuole pubbliche sono state gestite dall'Amministrazione civile israeliana e dirette da un funzionario della pubblica istruzione israeliano. Questa situazione é perdurata fino a Maggio 1994 a Gaza ed a Gerico, e fino alla fine di agosto 1994 sulla Riva Occidentale, quando tutte le istituzioni didattiche pubbliche sono state consegnate all'Autorità palestinese.

IL Ministero dell'Istruzione ha autorità tecnica e politica sulle scuole private e l'UNRWA, che gode di autonomia amministrativa e finanziaria.

Struttura

3.10 Il sistema d'istruzione ha la seguente struttura:

- Asilo infantile: due anni (gruppo di età 4-5 anni) sotto la responsabilità di ONG locali o internazionali
- Ciclo di base: dieci anni (gruppo di età 16-17 anni)
- Ciclo secondario: due anni (gruppo di età 16-17 anni)
- Insegnamento superiore: intermedio (due anni (equivalente ad una scuola superiore della comunità)
  Università: quattro anni o più.

Insegnamento superiore

3.11 L'insegnamento superiore palestinese é impartito nelle scuole superiori della comunità e nelle università. Le scuole superiori sono destinate a far fronte al fabbisogno di risorse umane a livello medio e semi-professionale ed hanno una durata biennale. Le Università mirano a fornire risorse umane professionali ad alto livello e d hanno una durata di almeno quattro anni.

3.12 Gli studenti sono ammessi alle scuole superiori ed alle università dopo aver completato con successo la scuola secondaria ed aver passato l'esame generale di scuola secondaria (Tawjihi).

3.13 Negli ultimi ventisette anni, gli istituti di insegnamento superiore nella West Bank ed a Gaza si sono enormemente espansi. Tutte le Università e la maggior parte delle scuole superiori furono istituite dopo il 1967 su iniziativa del settore privato. Attualmente vi sono 9 Università - 6 nella West Bank e 2 a Gaza, in aggiunta all'Università libera (Al-Quods) - e 21 scuole superiori - 16

nella West Bank e 5 a Gaza. Tutte le università sono private. Fra le scuole superiori, 4 sono pubbliche, 12 private e 4 sono gestite dall' UNRWA.

3.14 Malgrado il numero relativamente abbondante di università e di scuole superiori, vi sono ristrettezze di posti in questi istituti data la quantità di studenti che passa l'esame Tawjihi. Nel 1995, circa 15. 260 studenti hanno passato l'esame Tawjihi. Molti palestinesi continuano la loro istruzione superiore in istituti all'estero, soprattutto a livello universitario. Si ritiene che almeno 3.000 studenti, fra coloro i quali hanno passato l'esame nel 1995, si siano poi iscritti in università all'estero.

3. 15 Gli istituti d'istruzione superiore hanno gravemente sofferto per le interruzioni, come la chiusura completa per quasi quattro anni, chiusure sporadiche e coprifuoco per le abitazioni di alcuni studenti negli ultimi sette anni dell'Intifada.

Ciclo di base

3.16 L'istruzione di base é obbligatoria Le scuole pubbliche esigono una retta di 60 Shekel nel ciclo di base e di 80 Shekel nell'insegnamento secondario. Tuttavia coloro che non possono permettersi di pagare questa retta, ne sono esonerati. Le scuole UNRWA sono gratuite mentre nelle scuole private gli allievi devono pagare la rette

3.17 Nella Striscia di Gaza, alla fine del ciclo di base, gli studenti sono promossi sia in scuole che offrono un'istruzione accademica sia in scuole d'insegnamento secondario di formazione professionale, a seconda dei loro voti, del loro interesse e della disponibilità di posti in questi due tipi di scuole superiori.

3.18 Nella West Bank, gli studenti che completano con successo il ciclo d'istruzione di dieci anni sono promossi nel ciclo secondario biennale, a seconda dei loro voti, del loro interesse, della disponibilità di posti, e di altri regolamenti rilevanti.

Ciclo secondario

3.19 Sia nella Striscia di Gaza che nella West Bank, il ciclo secondario é diviso in due programmi: accademico e di formazione professionale. Il programma accademico consiste di due branche: una scientifica ed una letteraria. Il programma secondario di formazione professionale é composto da studi commerciali, agricoli o industriali nella Striscia di Gaza con une disciplina addizionale d'infermieristica nella West Bank.

3.20 Alla fine del ciclo secondario, gli studenti si iscrivono all'esame generale dell'istruzione superiore (Tawjihi). Nella Striscia di Gaza, il Tawjihi era gestito fino al 1994 dalle Autorità egiziane di pubblica istruzione. Nella West Bank, il Tawjihi era gestito fino a giugno 1994 da una commissione di esame che inviava i risultati al Ministero giordano dell'Istruzione, affinché li adottasse. Nell'anno scolastico 1994/1995, il Ministero dell'Istruzione dell'Autorità Palestinese gestiva il Tawjihi sia nella West Bank sia sulla Striscia di Gaza.

3.21 Nella West Bank come pure a Gaza, il Tawjihi consiste in una sola fase. L'esame avviene in giugno.

3.22 L'esame Tawjihi ha cinque orientamenti a Gaza e sei nella West Bank: scientifico, letterario, industriale, commerciale, ed agricolo in entrambe le località, e inoltre l'infermieristica nella West Bank. Gli studenti sono per la maggiore parte iscritti nell'orientamento letterario e poi seguono quello scientifico. Vi sono pochissimi studenti negli orientamenti di formazione professionale.

3.23 Nel 1996-1997, fra i centri d'istruzione non-formali, vi erano 14 scuole di formazione professionale, 4 nella West Bank ed uno a Gaza; ed inoltre altre 9 scuole a Gerusalemme. Di

queste 14 scuole di formazione professionale, 10 sono scuole industriali, 2 agricole e 2 commerciali. Dal 1967, non si rileva alcuna significativa espansione delle scuole secondarie di formazione professionale né ammodernamento di locali o attrezzature a Gaza o nella West Bank. I locali sono in condizione di degrado, e le attrezzature sono obsolete. Non é avvenuta nessuna formazione d'insegnanti, né a livello locale né all'estero. Le scuole che offrono corsi nel settore scientifico non hanno registrato alcun aumento significativo di iscrizioni.

Scuole UNRWA

3.24 Le scuole UNRWA coprono solo nove gradi, poiché il decimo grado non é ancora stato introdotto in queste scuole a causa di ristrettezze finanziarie. Nella Striscia di Gaza esse includono l'intero ciclo secondario di base, mentre nella West Bank sono coperti solo i primi nove gradi dell'istruzione di base. Dopo aver passato con successo il decimo grado, gli studenti UNRWA a Gaza si iscrivono o alle scuole pubbliche secondarie (accademiche o di formazione professionale) o al Centro di formazione professionale dell'UNRWA. Gli studenti UNRWA nella West Bank che completano con successo il nono grado sono accettati nelle scuole pubbliche. Alcuni di essi si iscrivono a scuole pubbliche se possono far fronte alle spese.

3.25 Le scuole UNRWA adottano il sistema d'istruzione egiziano a Gaza e quello giordano nella West Bank, allo stesso modo in cui é applicato nelle rispettive scuole pubbliche, per le questioni concernenti i programmi, i libri di testo, i programmi di studio, la durata dell'anno scolastico, i regolamenti relativi agli esami, le vacanze, le promozioni, la ripetizione di classi ecc.

3.26 L'UNRWA gestisce un Centro di formazione professionale a Gaza ed un altro nella West Bank. Questi centri forniscono tra l'altro, corsi in mestieri di meccanica, lavorazione del metallo, elettricità e edilizia , di durata biennale, dopo i loro rispettivi cicli d'istruzione di base finalizzati ad un diploma e non all'esame Tawjihi di formazione professionale.

Settore privato

3.27 Il settore privato s'interessa principalmente alle attività pre-scolastiche come gli asili infantili che sono gestiti da ONG locali o internazionali. Vi sono pochissime scuole private. Nell'anno scolastico 1996/1997 vi sono solo 11 scuole private a Gaza, che sono anche secondarie e 147 nella West Bank - per i cicli di base e secondari. Le scuole private di Gaza hanno iscrizioni di 3.569 studenti, mentre 43.624 studenti sono iscritti in scuole private nella West Bank - per i cicli di base e secondari. Le scuole private sono soggette a supervisione, al possesso di una licenza ed al controllo delle autorità di pubblica istruzione dell'Autorità Palestinese.

3.28 Le scuole private includono sia il ciclo di base che il ciclo secondario. Alcune delle scuole private spiccano per il loro livello elevato, mentre altre hanno un livello ordinario o persino mediocre.

Anch'esse adottano l'ordinamento degli studi egiziano o giordano, a seconda di dove si trovano.

Alcune scuole private iniziano l'insegnamento dell'inglese o di altre lingue, come il francese o il tedesco (in aggiunta all'inglese) dal primo livello elementare.

Indicatori in materia d'istruzione

3.29 Nell'anno scolastico 1996/1997, 711.775 studenti di cui il 49.9 per cento di sesso femminile, erano iscritti in un totale di 1.531 scuole nella West Bank e nella Striscia di Gaza. L'Allegato 4, alla fine del rapporto, fornisce la ripartizione di tali iscrizioni a seconda del sesso, del ciclo e dell'Istituto.

4. Scuole ed ambienti scolastici

Striscia di Gaza

4.1. Vi erano 166 scuole pubbliche a Gaza nell'anno scolastico 1996/1997, sistemate in 97 edifici scolastici. 80 scuole, vale a dire circa il 50 per cento del numero totale delle scuole, funzionano sulla base di doppi turni. Tutti gli edifici scolastici sono stati costruiti per fini d'insegnamento. Non vi sono quindi ambienti affittati per le scuole a Gaza. Tuttavia la maggior parte di queste scuole é in tali condizioni di degrado che occorrerebbe sia demolirle e ricostruirle, o rinnovarle completamente. Alcune di queste scuole sono state costruite più di 50 anni fa. In genere hanno coperture di lamiera di manutenzione non facile, e non sono adatte per le calde estati della regione. Le latrine sono sia mancanti o insufficienti di numero, o comunque da sostituire. I fondi spesi sin dal 1967 per la manutenzione delle scuole sono stati in buona parte raccolti dai genitori degli studenti, o donati dalla comunità locale.

4.2 L'UNRWA gestisce 161 scuole in 99 edifici scolastici. Nell'anno scolastico 1996/1997 120 scuole UNRWA sono in funzione con doppi o tripli turni. La popolazione scolastica é aumentata nel 1996/1997 di oltre 15.000 studenti rispetto all'anno scolastico 1995/1996. Questo aumento può essere dovuto alla crescita naturale della popolazione stimata in circa 4-5 per cento, ed all'ammissione di figli di profughi di ritorno a Gaza. Le scuole UNRWA sono state per la maggior parte costruite negli anni '50 e '60 e necessitano sia di una manutenzione completa, sia di essere rinnovate o ricostruite. L'UNRWA ha in programma di costruire classi supplementari per far fronte all'aumento della popolazione scolastica al fine di evitare di gestire con tripli turni determinate scuole. In base al PIP (Programma di realizzazione della pace) l'UNRWA gestisce un programma di 25 milioni di dollari USA per ammodernare le scuole esistenti e ricostruirne delle nuove, sostituendo in tal modo ambienti scolastici fatiscenti e non sicuri

4.3 A seguito dell'elevato tasso di crescita naturale della popolazione scolastica nella Striscia di Gaza, e del limitato numero di aule scolastiche costruite annualmente, le classi in genere possono definirsi sovraffollate in quanto accolgono più di 48 studenti. A titolo di esempio, circa il 29 per cento delle sezioni di classi nelle scuole UNRWA a Gaza sono sovraffollate, mentre la dimensione media della classe varia fra 42-52 m2. Pertanto l'area, per ogni studente, é generalmente inferiore ad 1 m2. Ciò é molto al disotto del livello internazionale accettabile che va da 1.5 m2 ad 1 75 m2 per studente. La distanza fra la prima fila di banchi scolastici e la lavagna, in molte scuole non supera 1 metro, il che ha un impatto negativo sulla possibilità degli studenti di leggere dalla lavagna o da grafici.

4.4. Nell'anno scolastico 1996/1997, sono stati ammessi nelle scuole pubbliche all'incirca altri 15.000 studenti, e circa 10.000 studenti in più nelle scuole UNRWA. Quest'aumento può in parte essere attribuito alla naturale crescita della popolazione, ed in parte al numero di palestinesi che ritornano nella Striscia di Gaza. Non si hanno dati per quantificare l'intera portata della carenza di aule scolastiche, ma é probabilmente molto sostanziale. Al fine di eliminare il sovraffollamento, dovrà valutarsi la possibilità di tripli turni, e se del caso, di doppi turni.

4.5 Qualora a seguito degli accordi di pace vi sia un rientro massiccio di palestinesi della Diaspora nella Striscia di Gaza, in modo particolare di coloro che erano stati trasferiti dopo la guerra del 1967, certamente occorrerà costruire altre scuole per sistemare i figli dei rifugiati di ritorno. E' tuttavia prematuro prevedere l'esatto aumento delle iscrizioni che ne deriverebbero.

West Bank

4.6. Nel 1996/1997, vi erano 946 scuole pubbliche nella West Bank Alcune delle scuole nella West Bank, in particolare nei piccoli villaggi, sono molto piccole con poche classi, mentre altre scuole possono accogliere svariate centinaia di studenti, in modo particolare nelle città e nei borghi. Alcune scuole distrettuali hanno i doppi turni per far fronte al naturale aumento della popolazione. Nei distretti di Hebron e di Hebron meridionale, ad esempio, su 215 scuole pubbliche vi sono 36 scuole che funzionano con il turno pomeridiano. In altri distretti, come a Nablus, tutte le scuole funzionano con un unico turno.

4.7 Nella West Bank, molte scuole pubbliche sono ancora sistemate in edifici in affitto, non costruiti per scopi d'insegnamento. A Betlemme, ad esempio, 17 scuole sono in funzione in locali d'affitto, e 28 a Nablus. Non tutte le strutture prese in affitto sono adeguate. Le classi sono molto piccole (16-20 m2). Spesso non vi è né ventilazione né illuminazione e non esistono ambienti specializzati come laboratori e campi da gioco adeguati o impianti sportivi. Molti di questi edifici sono in condizioni di degrado e prossimi alla rovina, come ciò é avvenuto per alcune scuole in affitto a Tulkarem, Nablus o Hebron. I soffitti presentano crepe ed i muri trasudano acqua in inverno. Si stima che circa il 20 per cento delle scuole pubbliche della West Bank occidentale funziona in locali d'affitto.

4.8 Analogamente alla Striscia di Gaza, sono state costruite nuove scuole ed alcune sono state restaurate durante l'anno 1996/1997.

4.9 L'UNRWA gestisce 100 scuole nella West Bank. Tra queste 22 operano con doppi turni Altre 28 scuole sono sistemate in locali affittati Le scuole costruite per l'UNRWA, costruite all'inizio degli anni '50 o '60, sono a tal punto deteriorate che molte avranno bisogno di una manutenzione generale, o dovranno essere sostituite, avendo risentito della mancanza di un'adeguata manutenzione, a causa di insufficienti risorse finanziarie.

4.10 Analogamente a quanto avviene a Gaza, in base al Programma di realizzazione della Pace, l'UNRWA sta migliorando le infrastrutture nella West Bank. Dall'ottobre 1993, l'Agenzia ha ricevuto circa 10 milioni di dollari USA per migliorare le scuole esistenti, e costruire 9 nuove scuole nella West Bank. Le scuole preparatorie dell'UNRWA hanno laboratori scientifici, biblioteche e locali a finalità multiple di dimensioni doppie di quelle di una classe, i.e. di circa 100 m2.

5. Accesso: Diritto all'Istruzione.

5.1 Notevoli passi avanti sono stati effettuati per quanto riguardo l'accesso all'istruzione, sin dai tempi del mandato britannico. L'istruzione é obbligatoria e disponibile a quasi tutti nel ciclo elementare. Il tasso di alfabetizzazione per i giovani (15-19 anni) é circa dell'80 per cento. Benché non si conoscano tassi esatti d'iscrizione a causa della mancanza di dati rilevanti, si ritiene che i tassi d'iscrizione nella scuola elementare siano del 102 per cento , e del 45 per cento nelle scuole secondarie. L'istruzione terziaria é ampiamente disponibile ed accessibile a coloro che desiderano continuare la loro istruzione.

5.2 Rimangono tuttavia un certo numero di problemi. Pur essendo l'istruzione obbligatoria dal primo grado fino al decimo, non risulta che quest'obbligo sia rispettato. Se una famiglia decide di tenere un figlio fuori dalla scuola, poco viene fatto per costringere il bambino alla frequentazione scolastica. Durante i primi nove anni della scolarità, le femmine che abbandonano la scuola sono più numerose degli allievi maschi, specialmente dopo il ciclo di base (vedere Allegato 4 alla fine del documento). Benché la ripartizione dei sessi fra la popolazione sia stimata come essendo per una metà maschi, e per l'altra metà femmine, solo il 49.9 per cento

di tutti gli studenti iscritti nella West Bank e nella Striscia di Gaza sono di sesso femminile, e nel ciclo secondario la componente femminile é solo del 45.4 per cento. Questo indicatore non tiene conto del fatto che vi sono soggetti che non sono mai stati iscritti, e dell'indisponibilità di tassi d'iscrizione affidabili, data la mancanza di dati rilevanti.

5.3. Vi sono varie ragioni per questo squilibrio. La maggior parte del tempo, restrizioni matrimoniali, pressioni familiari o motivi economici ne sono la causa principale. Le ragazze che vivono in villaggi dove non esistono scuole femminili o co-educative, o che in ogni caso non offrono un livello elevato d'insegnamento tendono ad abbandonare la scuola più frequentemente delle loro controparti maschili, poiché i genitori spesso non consentono loro di frequentare la scuola nelle città vicine. Ciò spiega anche la ragione per la quale la componente femminile nelle scuole secondarie della West Bank (44.9 per cento) con le sue aree rurali, é inferiore a quella della Striscia di Gaza (46.4 per cento) I genitori si preoccupano della sicurezza delle figlie o temono la corruzione morale, quando le ragazze frequentano scuole distanti dal villaggio I genitori bisognosi spesso non vogliono spendere troppo per il trasporto della figlia, in particolare quando hanno un figlio alla cui istruzione occorre provvedere.

5.4 Le aree rurali offrono strutture inadeguate. I villaggi spesso non hanno una scuola secondaria e ciò obbliga i bambini a divenire <<pendolari>> passano lunghe ore nei mezzi di trasporto, laddove in certe zone tali mezzi non sono disponibili regolarmente. Le famiglie che intendono dare ai loro figli un'istruzione di qualità preferiscono dunque risiedere in zone urbane. Le scuole nelle aree urbane tendono ad avere strutture migliori ed insegnanti più qualificati.

5.5 Benché vi siano programmi speciali per studenti handicappati, soprattutto grazie agli sforzi delle ONG locali e di gruppi di beneficenza, la qualità delle strutture e dei programmi varia molto. Nel sistema di pubblica istruzione, sono previsti programmi per studenti handicappati.

5.6 Il sistema d'istruzione nella West Bank e a Gaza risente di un problema riscontrabile altrove in Medio Oriente: gli studenti che abbandonano la scuola in qualsiasi momento di una fase iniziale della loro vita, incontrano poi difficoltà, per non dire che sono impossibilitati a rientrare nel sistema. Questo problema è divenuto particolarmente serio dopo l'Intifada e la sua portata é più ampia di quanto si possa prevedere. Esistono probabilmente 50.000 soggetti che hanno subito la detenzione o che comunque sono emarginati dal sistema.

6. Qualità dell'Istruzione

6.1 Uno dei problemi più critici per quanto riguarda il sistema d'istruzione nella West Bank e Gaza, é il degrado di qualità. I risultati degli studi svolti da alcuni Istituti come l'istituto Tamer per le lingue e la matematica, hanno fatto emergere notevoli carenze di scrittura, capacità di valutazione e soluzione di problemi. Inoltre, gli esami internazionali di matematica e di scienze per studenti dell'ottavo grado, svoltisi in un numero-campione di scuole pubbliche, private e UNRWA nella Striscia di Gaza, hanno evidenziato che i risultati scolastici sono molto bassi se paragonati con quelli degli altri paesi che hanno partecipato a questi esami.

Tempo scolastico perso durante l'Intifada

6.2 Un fattore che può aver causato il degrado dell'istruzione é la perdita di tempi d'insegnamento durante l'Intifada. Dal mese di dicembre 1997, le scuole a Gaza e nella West Bank hanno gravemente risentito delle misure adottate dalle Autorità israeliane in vista di porre fine all'Intifada. Praticamente tutte le scuole della West Bank sono rimaste chiuse per tutto il 1988, mentre a Gaza non vi fu chiusura scolastica nel primo anno dell'Intifada. In media, il tempo scolastico perso nei primi tre anni rappresenta il 30-40 per cento di un normale anno scolastico. La proporzione é del 15-30 per cento nel periodo da Gennaio 1991 fino a giugno

1994, quando l'Autorità palestinese subentrò agli israeliani nel settore dell'istruzione della Striscia di Gaza.

6.3 Da ciò ne é derivato che i risultati scolastici degli studenti hanno subito un deterioramento. Malgrado l'introduzione di alcune forme d'istruzione locale , d'istruzione a distanza e d'istruzione alternativa, e la preparazione e la distribuzione agli studenti di materiale autodidattico e d'istruzione, i livelli sono calati ad un punto tale da richiedere un'integrazione didattica in tutti i gradi dei vari cicli.

Strutture specializzate e ambienti scolastici

6.4. Gli ambienti d'insegnamento scarsi ed insufficienti hanno anche il loro peso sulla qualità dell'istruzione palestinese. Le scuole pubbliche per l'istruzione di base non hanno strutture specializzate, come laboratori o aule scientifiche, biblioteche, unità per dimostrazioni di scienze economiche, aule per mestieri e artigianato ecc. In alcune scuole la biblioteca consiste in un armadio con alcuni libri situato nella stanza del direttore scolastico. Lo stesso dicasi per gli strumenti scientifici. Ne deriva che gli studenti completano il loro ciclo di base senza aver praticato sperimentazioni scientifiche, attività artistiche o senza aver mai preso a prestito libri della biblioteca. Tuttavia, alcune scuole UNRWA sono adeguatamente attrezzate e dispongono delle suddette strutture.

6.5 Alcune scuole secondarie hanno aule specializzate, ma nella maggior parte dei casi le attrezzature/ strumenti/ forniture non sono sufficienti, o non corrispondono al programma di studio I libri della biblioteca sono limitati come numero e contenuto. Prodotti chimici indispensabili per effettuare sperimentazioni, come gli acidi concentrati, non sono autorizzati dalle Autorità israeliane. Ciò ha negativamente influito sulla qualità dell'istruzione impartita ai bambini palestinesi.

6.6. La maggior parte delle scuole pubbliche manca delle strutture comuni e dei mezzi necessari per il normale funzionamento di attività sportive e ricreative, come cortili per giochi, campi di gioco (palla volo, basket-ball, palla mano e calcio), muri divisori, ecc. Spesso il mobilio non é sufficiente, e quello disponibile é deteriorato per mancanza di manutenzione oltre ad essere spesso non adatto all'età ed alla statura degli studenti, essendo sia troppo piccolo o troppo grande, a causa del funzionamento di molte scuole in doppi turni. Infine occorre sottolineare l'insufficienza o l'assenza di attrezzature audiovisive, di materiali d'insegnamento /apprendimento e di attrezzi didattici, computer, macchine per ciclostile, fotocopiatrici e stampanti.

Personale insegnante

6.7 Vi é un totale di 26.1888 insegnanti di scuola elementare e secondaria nella West Bank e nella Striscia di Gaza, di cui 13.535 di sesso femminile. Le scuole pubbliche nella West Bank hanno 9.429 posti d'insegnamento elementare e 4.524 d'insegnamento secondario. A Gaza vi sono 3.147 posti d'insegnamento elementare e 1.564 d'insegnamento secondario. Il personale insegnante non ha avuto nessuna significativa formazione in servizio per migliorare la sua competenza e aggiornare strategie e metodi d'insegnamento negli ultimi ventisette anni di occupazione. Più del 65 per cento degli insegnanti ha un diploma di formazione per insegnanti che richiede due anni di formazione. Gli altri hanno solo una laurea universitaria di primo livello e non hanno ricevuta alcuna formazione per l'abilitazione all'insegnamento. Inoltre il personale insegnante non é sufficiente di numero La proporzione studente/insegnante corrisponde ad una media di 28 studenti per insegnante nella West Bank e di 35 nella Striscia di Gaza nelle scuole pubbliche.

Efficienza interna

6.8 Poiché l'istruzione di basa é obbligatoria nella West Bank ed a Gaza, tutti i bambini di 6- 15 anni dovrebbero in teoria essere a scuola. Tuttavia, le cifre attuali d'iscrizione nei tre cicli sembrano indicare che ciò non é stato ottenuto. Benché la percentuale d'iscrizioni dei bambini in età scolastica non sia chiara, data la difficoltà di ottenere dati sulla popolazione, sembra che vi siano perdite considerevoli nell'ambito del sistema d'istruzione, tenendo conto sia dell'abbandono scolastico o dei ripetenti, il che indica probabilmente un basso livello di efficienza interna.

6.9 E' molto difficile fornire il tasso di abbandono scolastico (percentuale di coloro che hanno iniziato un grado scolastico ma non lo hanno terminato) nelle scuole pubbliche della West Bank e di Gaza, a causa dell'indisponibilità di dati sufficienti. In ogni caso, nel 1995/1996 il tasso di abbandono scolastico era di 2.7.

6.10 Il tasso di abbandono scolastico nelle scuole UNRWA é indicato nella tabella 1.

Tabella 1. Tassi di abbandono scolastico per il ciclo di base nelle scuole UNRWA della West Bank ed a Gaza, per l'anno scolastico 1992/1993.

Ciclo	West Bank			Gaza		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Elementare	3.0	2.2	2.6	2.0	1.9	1.9
Preparatorio	6.2	9.0	7.7	4.4	5.4	4.9

6.11 Si rileva che il tasso di abbandono scolastico nelle scuole maschili per il ciclo di base é più elevato nelle scuole femminili, mentre nelle scuole preparatorie é più elevato per le femmine che per i maschi. Nell'insieme i tassi sono relativamente bassi.

6.12 Un altro fattore considerato come indicatore di efficienza interna é il tasso di ripetenti. Non sono disponibili dati scolastici sufficienti per le scuole pubbliche; pertanto nella Tabella 2 é indicato solo il tasso di ripetenti della West Bank e di Gaza.

Tabella 2. Tasso di ripetenti nelle scuole UNRWA nella West Bank ed a Gaza per l'anno scolastico 1992/1993.

Ciclo	West Bank			Gaza		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Elementare	6.0	6.2	6.1	2.0	6.5	7.4
Preparatorio	7.6	7.2	7.4	11.4	6.8	9.2

7. Rilevanza dell'istruzione

7.1 Il fare in modo che il sistema d'istruzione nella West Bank ed a Gaza risponda al fabbisogno di risorse umane della regione non é sfida da poco. Storicamente l'ordinamento scolastico é stato orientato in senso accademico, fornendo alfabetizzazione di base e capacità di calcolo alla maggior parte della popolazione e impartendo ad una minoranza la preparazione per l'insegnamento secondario (scuola superiore). In passato, gli studenti palestinesi erano considerati fra i meglio preparati della regione. Buona parte di essi continuava all'università dove di solito conseguivano risultati dei più soddisfacenti. I palestinesi si distinguevano per la loro determinazione e eccellenza accademica, divenendo i tecnici ed accademici più esperti e preparati del mondo arabo. Di recente , tuttavia, sono sorte preoccupazioni sul fatto che l'ordinamento degli studi nell'insieme non funziona più come dovrebbe. Oltre alle gravi carenze che si notano nella qualità e varietà dell'istruzione impartita, si mette in dubbio che l'ordinamento attuale possa fornire le risorse umane necessario per lo sviluppo di una fiorente economia palestinese.

7.2 L'ordinamento degli studi ufficiale nella West Bank e nella Striscia di Gaza non si é orientato, negli ultimi ventisette anni, verso il fabbisogno della forza lavoro interna. Ciò può essere dovuto al fatto che la domanda in questo settore concerneva soprattutto mano d'opera non specializzata o semi-specializzata. La maggior parte dei palestinesi ha rappresentato per Israele una forza lavoro manuale e/o non specializzata , mentre alcuni sono stati utilizzati come lavoratori specializzati soprattutto nei paesi del Golfo fino a quando il crollo del <<boom >>petrolifero ed in seguito la guerra tra Iraq e Kuwait non ha portato alla perdita del lavoro per molti. Poiché in Israele la domanda di mano d'opera tecnica altamente specializzata o manageriale era minima, i relativi settori d'insegnamento si sono deteriorati ed oggigiorno vi é un numero minore di palestinesi con adeguate capacità tecniche e manageriali. Nel caso in cui significativi cambiamenti dovessero avvenire nella struttura economica nel prossimo futuro, come ad esempio l'espansione del turismo e del trasporto e delle infrastrutture di telecomunicazione, é poco probabile che il sistema d'istruzione possa essere in grado di fornire a breve termine le risorse umane necessarie. Pertanto la forza lavoro proveniente dall'estero, in modo particolare la Diaspora palestinese, sarà necessaria per fornire una forza lavoro tecnica e manageriale per i palestinesi.

7.3 In un recente studio svolto dall'Ente di valutazione del progresso dell'istruzione in un certo numero di paesi, alcuni studenti sono stati esaminati sulle loro capacità industriali. Gli studenti della West Bank e di Gaza hanno ottenuto voti molto bassi nelle prove di matematica e di scienze, e nelle prove richiedenti nuove cognizioni - precisamente i settori in cui si presume che vi siano nuove possibilità d'impiego. Purtroppo i mezzi attuali per sviluppare queste capacità sono molto ridotti, salvo alcuni corsi di formazione professionale istituiti dall'Amministrazione civile per far fronte al requisito in materia di diplomi imposto da Israele. I programmi di formazione professionale e di apprendistato dell' ordinamento scolastico sembrano decaduti.

7.4 A livello universitario, vi é uno squilibrio notevole fra le discipline classiche e le scienze sociali da un lato, e la scienza e la tecnologia d'altro lato, in quanto la maggior parte degli studenti s'iscrive di preferenza alle discipline letterarie e alle scienze sociali. Questa tendenza si nota già a livello dell'insegnamento secondario dove l'orientamento letterario predomina su quello scientifico nel programma accademico. Le università offrono meno corsi in tecnologia e scienza che nelle scienze sociali Ciò può essere in parte dovuto alla mancanza di risorse finanziarie necessarie per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e strutture adeguate. Gli studi teorici prevalgono sugli studi pratici. Inoltre il numero di personale insegnante qualificato a livello accademico in materie letterarie ed in scienze sociali é più elevato che nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

7.5 Il sistema di formazione professionale non é adeguatamente sviluppato né a livello secondario né a livello terziario; prevalgono gli stessi problemi del livello universitario. Data la mancanza delle risorse finanziarie necessarie per attrezzature e strutture adeguate, e la carenza di personale insegnante qualificato, il numero dei corsi di formazione professionale e tecnici offerti a livello secondario é di gran lunga inferiore a quello dei corsi nelle discipline accademiche e ciò rende tali corsi meno attraenti per gli studenti. Poiché sempre meno studenti hanno una formazione scientifica o di formazione professionale, sempre meno saranno gli studenti che scelgono queste materie per studi terziari.

7.6 Nell'insieme ciò dà luogo ad una correlazione assai debole fra l'istruzione ed il reddito, e ad un <<gap>> significativo fra l'istruzione dei lavoratori ed il loro attuale tipo di lavoro. Mentre il 50 per cento della forza lavoro ha dieci anni o più d'istruzione, solo il 15 per cento ha un impiego di elevato livello professionale o semi-professionale. Il tasso di disoccupazione maggiore lo si constata fra i laureati universitari, specialmente in materie letterarie e scienze sociali ed in amministrazione commerciale. I laureati tecnici e tecnologici non fanno fronte a tutti i problemi di lavoro, malgrado il numero ridotto di opportunità di lavoro nella West Bank e a Gaza. E'evidente che un rapporto più stretto va sviluppato fra l'istruzione ed il mercato del lavoro, in modo da dare al paese le risorse umane di cui necessita per sviluppare una sana economia. Occorre apportare cambiamenti significativi ai programmi di studi ed all'istruzione per quanto riguarda le materie tecniche e di formazione.

7.7. Alcuni dei bisogni più immediati possono essere soddisfatti mediante programmi di formazioni innovatori come l'istruzione non-formale, l'istruzione continuativa, programmi di apprendistato e programmi di formazione di media e lunga durata. A lungo termine, tuttavia é indispensabile che l'Autorità palestinese riveda il sistema d'istruzione nella West Bank e nella Striscia di Gaza in modo da soddisfare il fabbisogno di risorse umane, attuali e future.

Primo anno di amministrazione della pubblica istruzione palestinese.

7.8 Nel 1994/95, primo anno di amministrazione della pubblica istruzione palestinese, il Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione superiore ha provveduto ad un gran numero di opere, vale a dire la costruzione di uffici centrali e distrettuali muniti di personale ed attrezzature, ed inoltre ha provveduto alle seguenti urgenti attività:

7.8.1. Organizzazione dell'esame di Tawjihi, per la prima volta sotto il totale controllo e monitoraggio dell'Amministrazione palestinese, e rilascio di certificati.

7.8.2. Negoziazione e firma di accordi di cooperazione con il Regno Hashemita di Giordania e la Repubblica Araba di Egitto sull' equipollenza dei diplomi rilasciati dai tre partner.

7.8.3. Organizzazione di circa 2000 laboratori, corsi, convegni per supervisori, direttori scolastici ed insegnanti in svariati distretti, in cooperazione con UNESCO, Malesia, Francia, Italia, Giappone Regno Unito e vari istituti didattici europei e del Nord America.

7.8.4 Ricostruzione e restauro i scuole nella Striscia di Gaza, in cooperazione con l'UNESCO e con il Regno d' Arabia Saudita , UNRWA, PECDAR

7.8.5 Riforma del sistema d'istruzione superiore della Palestina; nella fase iniziale sono state tutte le facoltà a breve termine (biennali, diplomi) sono state cambiate in un programma completo di quattro anni ciascuna, inoltre sono stati elaborati nuovi programmi di studio più adatti ai bisogni di sviluppo della società palestinese.

7.8.6 In cooperazione con vari partner, un Centro di elaborazione di programmi di studi é stato istituito a Ramallah, ed ha iniziato i lavori su questo programma.

7.8.7. E' stato varato uno sforzo di prim'ordine per consolidare il dispositivo di gestione dell'istruzione palestinese, con l'assistenza dell'UNESCO IIEP, e con la cooperazione del Governo italiano.

PARTE II

IL PROGETTO

1. Introduzione

1.1. Il presente progetto mira a potenziare il Ministero dell'Istruzione della Palestina al fine di migliorare la qualità dell'istruzione di base mediante l' uso più intensivo di materiale didattico e pertanto migliorare le risorse umane del paese e consolidare la capacità del Ministero per lo sviluppo e la realizzazione di politiche e di piani d'istruzione.

1.2. L'istruzione in Palestina - i.e. West Bank e Striscia di Gaza - é impartita da tre tipi d'istituzioni:.

(i) settore pubblico, precedentemente amministrato dall'Amministrazione civile israeliana, che gestisce le scuole di base (elementari e secondarie di grado inferiore), le scuole secondarie (secondarie di grado superiore) e le scuole superiori della comunità;

(ii) UNRWA/UNESCO che gestisce le scuole di base e le scuole superiori della comunità per i rifugiati palestinesi registrati;

(iii) settore privato che gestisce scuole di tutti i livelli, dal pre-scolastico al post-secondario.

1.3. Il Ministero dell'istruzione palestinese é responsabile di l'ordinamento degli studi di base nel paese, e del coordinamento fra i vari istituti didattici. Il Ministero include quindici Dipartimenti a livello centrale (Annesso 1); due uffici regionali a Ramallah e Gaza , e tredici Uffici distrettuali per l'Istruzione, undici nella West Bank e due nella Striscia di Gaza (vedere cartina all'allegato 2, Organigramma all'Allegato 3).

1.4. Una missione italiana in Palestina ha individuato il progetto globale in Novembre 1994, avvalendosi di uno studio globale sull'insegnamento contemporaneamente effettuato da una missione UNESCO. Una missione congiunta ITALIA/UNESCO, resa operativa in marzo 1995 predisponeva uno schema di proposta di progetto intitolato <<Potenziamento del Ministero dell'Istruzione dell'Autorità palestinese mediante l'uso di materiali d'insegnamento per l'istruzione di base e la formazione d'insegnanti>>. [1] Una terza missione organizzata congiuntamente dal Governo italiano e da UNESCO/IIEP, formalizzò questo documento durante una visita in Palestina dal 26 gennaio al 3 Febbraio 1995. In seguito, il Governo italiano approvò il progetto in Novembre 1996, con uno stanziamento ammontante a dollari USA 2.000.000; il progetto divenne operativo in giugno 1997. In maggio 1997, una missione congiunta ITALIA/IIEP in Palestina ha formalizzato la presente proposta. I problemi dell'istruzione palestinese, come analizzati da queste missioni ono riassunti nel capitolo seguente.

2. Analisi del problema

2.1. Non vi sono, in apparenza, problemi di accesso ai primi gradi della scuola. L'istruzione di base é obbligatoria per tutti i bambini ed il tasso d'iscrizione é valutato come essendo 102 per cento per il ciclo di base e 45 per cento per l'istruzione secondaria. Nel 1996/97 vi erano 1.118 scuole di base con 655.992 studenti, di cui il 49% di sesso femminile, con una ripartizione dei sessi praticamente equa , e 383 scuole secondarie con 55.783 studenti di cui il 46.9% di sesso femminile I dettagli sulle iscrizioni ia seconda del ciclo, sesso, ed istituto, figurano nell'Allegato 4.

---

[1] Denominato <<Progetto approvato>> in tutto il documento.

2.2. Il problema principale é il **calo generale della qualità dell'istruzione di base** e, di conseguenza **dell'istruzione secondaria e superiore**. Sondaggi del profitto scolastico a livello internazionale indicano che i palestinesi, precedentemente ai primi posti in questi sondaggi, sono ora parecchio indietro,. dopo gli studenti dei paesi vicini, soprattutto per la matematica e le scienze. Da ciò deriva una **diminuzione di qualità delle risorse umane palestinesi**, che dovrebbero invece essere la carta vincente per il futuro sviluppo del paese.

2.3. Non vi é dubbio che l'Intifada sia uno dei motivi principali della diminuzione di qualità nell'istruzione. Per molti anni la frequentazione scolastica é stata ridotta a cause delle frequenti chiusure scolastiche e dello spostamento degli interessi degli studenti verso la lotta politica invece che verso la preparazione del loro futuro. Ora che la pace é prossima, la frequenza scolastica regolare si avvìa gradualmente verso la normalità.

2.4 Un seconda ragione della mediocre qualità dell'istruzione é la notevole **ineguaglianza delle condizioni d'insegnamento** fra la West Bank e Gaza, nonché nell'ambito di queste due regioni, tanto che la qualità dell'istruzione varia grandemente nell'ambito del paese. Nella Striscia di Gaza le scuole pubbliche sono sovraffollate, gli edifici spesso fatiscenti ed il materiale d'insegnamento é scarso, mentre le condizioni sono migliori nella West Bank - in modo particolare, le condizioni d'insegnamento sono migliori nelle zone urbane rispetto alle zone rurali. Infine le varie istituzioni che impartiscono l'istruzione in Palestina dispongono di risorse diverse, ne derivano quindi differenze anche nella qualità dell'istruzione che esse offrono.

Figura 1. Analisi del problema

2.5. La terza causa della diminuzione di qualità dell'istruzione di base è la prevalenza di **metodi d'insegnamento poco attraenti** in particolare nei gradi iniziali, Spesso e volentieri l'insegnamento in classe consiste nel mantenimento della disciplina, insegnamento alla lavagna ed in un apprendimento ripetitivo. Si presta poca o nessuna attenzione allo sviluppo del bambino. I bambini, anche del I grado, praticamente passano l'intero giorno scolastico nei banchi, lavorando con libri di testo e quaderni, in forte contrasto con la loro precedente esperienza partecipativa durante l'Intifada.

2.6 Molti sono i fattori che hanno condotto a questa situazione. Gli **edifici scolastici** sono spesso in misere condizioni, a causa della mancanza di risorse finanziarie per la manutenzione o le nuove costruzioni , le aule scolastiche sono spesso ammobiliate unicamente con banchi ed una lavagna. Alcune non hanno scaffali, le porte non hanno serrature , e non vi sono armadi da chiudere a chiave in cui il materiale didattico - se ve ne fosse - potrebbe essere riposto in modo sicuro, e neanche puntine da disegno per affiggere i lavori artistici dei bambini.

2.7 Gli attuali **programmi di studio e libri di testo** elaborati per gli altri paesi non recepiscono i fabbisogni culturali, sociali, ed economici del popolo palestinese. La struttura ed il programma d'istruzione é diverso fra la West Bank e Gaza a causa dei loro legami precedenti con la Giordania e l'Egitto: l'istruzione di base e secondaria rispettivamente includono dieci gradi e due gradi nella West Bank, nove gradi e tre gradi nella Striscia di Gaza. L'ordinamento ora é in fase di unificazione da parte dell'Autorità Palestinese.

2. 8 Nelle scuole svantaggiate vi é **carenza di materiale didattico**, dai libri di biblioteca alle carte geografiche e strumenti scientifici. Avviene che gli studenti completino il loro ciclo di base senza aver mai partecipato ad una sperimentazione scientifica, un'attività artistica o aver preso a prestito un libro da una biblioteca. Molti insegnanti non hanno modo di produrre il loro materiale didattico che é particolarmente necessario dal momento che sono utilizzati libri di testo provenienti da altri paesi. Ed il peggio é che anche quando é disponibile, il **materiale didattico é poco usato ai livelli scolastici iniziali** per rendere più gradevole l'insegnamento. Tuttavia bisogna riconoscere che in generale, le scuole e gli studenti hanno sufficienti forniture di cancelleria scolastica come gessi, quaderni e penne per soddisfare i loro bisogni, ivi compresi quelli dei bambini bisognosi che sono finanziati dall'assistenza pubblica.

2.9 La mancanza e l'uso insufficiente di materiale scolastico può dipendere da varie cause: **manutenzione inadeguata delle aule scolastiche e del mobilio** che non permette di riporre in sicurezza le attrezzature scolastiche; **mancanza di finanziamenti da parte della comunità; scarsa capacità e motivazione degli insegnanti**, la maggior parte di quali sono abituati ad un insegnamento alla lavagna e ad un apprendimento ripetitivo; **guida inadeguata da parte dei direttori scolastici e dei sovrintendenti distrettuali.**

2.10 La maggior parte degli insegnanti delle suole pubbliche dovrebbe essere, per via della sua formazione, adeguatamente preparata ad insegnare nelle classi del ciclo di base il 50 per cento é titolare di un diploma di formazione per insegnanti rilasciato dalle scuole superiori della comunità dopo un corso biennale post-secondario, e gli altri hanno un livello superiore d'istruzione. Tuttavia la formazione degli insegnanti, nella maggior parte delle scuole superiori e delle università é debole, e di conseguenza molti di essi hanno un'insufficiente conoscenza degli argomenti ed una **scarsa capacità d'insegnare**. Privi di cognizioni e di pratica di metodologie d'insegnamento, impreparati a comunicare efficacemente con bambini meno obbedienti che in passato, raramente gli insegnanti si avvalgono di metodi creativi d'insegnamento. Del resto, secondo la cultura tradizionale, agli insegnanti era richiesto di impartire la conoscenza piuttosto che facilitare l'apprendimento. Questo problema é aggravato dalla mancanza di formazione sul posto di lavoro.

2. 11 **Gli insegnanti non sono oggetto di un'adeguata supervisione**, in modo particolare coloro i quali insegnano nei gradi iniziali dell'istruzione di base. I direttori delle scuole, assorbiti da compiti amministrativi per i quali non hanno ricevuto nessuna formazione, non sono soliti fornire direttive pedagogiche agli insegnanti nei loro istituti. I sovrintendenti distrettuali, ai quali sono assegnate questioni tematiche distinte, tendono a dare la priorità ai gradi superiori dove l'insegnamento é più specializzato, anche se la sovrintendenza dovrebbe in linea di massima coprire tutti i gradi e tutti gli argomenti.

2.12 Infine, essendo un'istituzione pubblica nuova, il Ministero dell'Istruzione palestinese risente della **mancanza di organico funzionale per la gestione e la formulazione di politiche**, il che limita la sua capacità di pianificare, realizzare e sorvegliare le varie attività necessarie per migliorare la qualità dell'istruzione di di base.

3. Analisi degli obiettivi

3.1 La trattazione dei problemi d'istruzione sopra descritti richiede di far fronte ad un numero di obiettivi che rappresentano le emanazioni positive di tali problemi. Lo sviluppo della Palestina esige di **migliorare la qualità delle risorse umane,** in modo particolare il loro potenziale intellettuale. Per conseguire questo obiettivo, occorre **migliorare la qualità dell'istruzione di base nonché dell'istruzione secondaria e superiore**. Migliorare la qualità dell'istruzione di base esige una **frequenza scolastica regolare** da parte degli allievi,a tale fine il **mantenimento della pace** é una condizione necessaria come lo sono **condizioni d'insegnamento più eque** fra le scuole.

3.2. Per migliorare la qualità dell'istruzione di base, il requisito indispensabile é un **insegnamento più attraente ed attivo,** che mantenga vivo l'interesse degli studenti interessati per ciò che imparano. Migliorare la qualità dell'istruzione mediante un insegnamento più attraente, e condizioni d'insegnamento più eque, sono quindi gli obiettivi centrali per il miglioramento delle risorse umane in Palestina in vista di incoraggiare lo sviluppo del popolo palestinese. A tal fine sono necessari miglioramenti sostanziali in svariati settori: **migliori edifici scolastici e mobilio**; **nuovi programmi di studio e libri di testo** adatti ai fabbisogni del popolo palestinese; **fornitura e uso di materiale didattico adatto,** in modo particolare nei gradi iniziali dell'istruzione di base; **insegnanti che abbiano ricevuto una formazione professionale sulle moderne ed efficaci metodologie** d'insegnamento; **adeguata supervisione e consulenza per gli insegnanti, da parte dei direttori di scuola e dei sovrintendenti distrettuali,** soprattutto nei gradi iniziali; **rafforzata capacità per l'elaborazione di politiche e la gestione** nell'ambito dell'istruzione.

3.3. L'insieme di questi svariati obiettivi costituisce il quadro di base **dell'area di programma** del Ministero dell'Istruzione volto a migliorare la qualità dell'istruzione di base e ciascuno di questi obiettivi costituisce la finalità di uno o più **progetti** aventi collegamenti reciproci con gli altri progetti del programma. Lo scopo del presente progetto é di garantire la fornitura e l'uso di materiali d'insegnamento nei gradi I-IV di 100 scuole pilota svantaggiate, e di contribuire alla capacità dell'Autorità palestinese di migliorare di conseguenza le altre scuole. Gli altri progetti sia in corso, o in fase di proposta, che saranno di aiuto al paese per far fronte agli altri obiettivi che concorrono al miglioramento qualitativo dell'istruzione di base , sono enumerati alla Tabella 3.

Figura 2. Analisi degli obiettivi

3.4 Vari mezzi concorrono a garantire la fornitura e l'uso di adeguati materiali didattici. **Il materiale didattico dovrebbe essere fornito** alle classi dove manca, ciò comporta non solo la **consegna di materiale d'insegnamento** ma anche di **attrezzature di riproduzione** per la **produzione di materiale didattico supplementare e di migliore qualità, da parte degli insegnanti**. Questi materiali avrànno particolare rilevanza nel corso dei prossimi anni, poiché fino a quando non saranno stati elaborati i programmi di studi nazionali, i libri di testo che gli studenti devono continuare ad usare sono quelli previsti per altri paesi.

3.5. Poiché molti edifici di scuole svantaggiate sono in condizioni inadatte, **le aule scolastiche devono essere preparate per ricevere materiale ed attrezzature d'insegnamento,** altrimenti gli insegnanti non potranno custodire ed utilizzare adeguatamente le stesse. Poiché talune queste attrezzature in particolare le macchine fotocopiatrici sono troppo costose per essere distribuite a tutte le classi e persino a tutte le scuole, nelle scuole dovrebbero essere installati dei **Centri di risorse scolastiche** (SRC), e negli Uffici didattici dei Centri di risorse distrettuali, dove queste attrezzature possano essere custodite. Gli insegnanti potranno utilizzare questi centri per produrre il proprio materiale d'insegnamento.

3.6. Occorre inoltre **mobilitare le comunità** in modo che, una volta smaltita la fornitura iniziale, aumentino il loro contributo per i materiali, al fine di sostenere il progetto. Ciò può essere fatto istituendo delle **Associazioni di genitori ed insegnanti,** e mediante incentivi ai potenziali contribuenti, come **la preferenza accordata agli offerenti locali** nelle gare d'appalto per l'acquisto di attrezzature.

3.7 Poiché la maggior parte degli insegnanti non avendo familiarità con i moderni metodi d'insegnamento si accontenta dell'insegnamento alla lavagna e e di un apprendimento ripetitivo, **occorrerebbe formarli e motivarli affinché producano materiale didattico e lo utilizzino** in classe. E' necessaria una **formazione sul posto di lavoro** per spiegare le basi dei moderni metodi d'insegnamento agli insegnanti ed addestrarli praticamente sul come utilizzare le attrezzature e come produrre materiale didattico. Ciò dovrebbe essere accompagnato da **direttive appropriate dei direttori scolastici e dei sovrintendenti** durante l'anno scolastico Gli insegnanti dovrebbero essere incentivati a cambiare i loro metodi d'insegnamento L'incentivo di lavorare in **aule scolastiche ammodernate** e la disponibilità di un **mini-bilancio preventivo** per preparare il materiale d'insegnamento dovrebbe far sorgere tale motivazione.

3.8 Al fine di poter guidare gli insegnanti, **i direttori di scuola ed i sovrintendenti distrettuali dovrebbero essere motivati e formati mediante speciali corsi di formazione sul posto di lavoro.** Essi dovrebbero essere incoraggiati a partecipare al programma grazie alle risorse concrete fornite grazie al progetto nelle scuole e negli Uffici didattici distrettuali: **ammodernamento delle aule scolastiche; istituzione di Centri di risorse scolastici e distrettuali.**

4. Assistenza esterna all'istruzione di base palestinese

4.1. Fin dai primi giorni del suo funzionamento, il Ministero dell'istruzione palestinese é stato avvicinato da numerosi donatori ed organizzazioni riguardo all'assistenza nel settore dell'istruzione. La maggior parte dei donatori ha suggerito le aree di cooperazione da essi preferite ed i progetti già individuati e formulati. Tuttavia, molti dei progetti indicati risultavano accavallati e a volte duplicati gli uni con gli altri suscitando timori al Ministero dell'Istruzione, che le donazioni fossero

sprecate a favore di attività che non rientravano nelle sue priorità di sviluppo del settore. Si temevano inoltre gli eventuali effetti negativi di una concorrenza fra donatori per i progetti più interessanti. Pertanto il Ministero convocò delle riunioni di coordinamento fra i donatori alle quali tutti i donatori potenziali furono invitati periodicamente, unitamente ai rappresentanti locali. In seguito queste riunioni furono sostituite da quelle del Gruppo di lavoro del settore istruzione (SWG) come parte di una struttura creata dal Comitato di coordinamento degli aiuti locali, co-presieduto dalla Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite.

4.2. Nei primi sei mesi il SWG si riuni' mensilmente. In seguito le riunioni si svolsero ogni due mesi. Le informazioni relative alle donazioni per il settore dell'istruzione sono continuamente aggiornate dal Ministero dell'Istruzione, sulla base di informazioni regolarmente ricevute dai donatori. Le riunioni SWG hanno il fine di condividere tali informazioni, di creare il coordinamento fra i donatori e di informare i donatori circa i bisogni e le priorità del Ministero. In molti casi, queste riunioni hanno dato luogo alla concessione di un'assistenza di emergenza al Ministero dell'Istruzione per fabbisogni immediati ed urgenti che non potevano essere finanziati dall'Autorità nazionale palestinese.

4.3 Per garantire che gli aiuti siano diretti verso i bisogni del settore e le priorità del Ministero dell'Istruzione, il Ministero ha elaborato un progetto di documento di politica, che sottolineava le principali aree dove l'assistenza era necessaria nel settore dell'istruzione fino al 1997 La maggior parte di queste aree é stata in seguito ulteriormente dettagliata, e recepita nei princìpi alla base dei progetti , in quanto parte delle attività destinate a sviluppare un Piano nazionale di azione per i bambini palestinesi. Il documento sarà pubblicato dal Ministero palestinese della pianificazione e della cooperazione internazionale con il titolo **Programma di rinnovamento sociale.** Inoltre il Ministero ha istituito un Comitato di monitoraggio e coordinamento dell' assistenza dei donatori, presieduto dal Vice Ministro. Il Ministero ha inoltre istituito un Dipartimento al fine precipuo di seguire le questioni relative alla raccolta dei fondi ed alle relazioni esterne. Questo Dipartimento coordina i problemi dell'aiuto internazionale al settore dell'istruzione, in stretta correlazione con il Ministero palestinese della pianificazione della cooperazione internazionale.

4.4. Sino ad ora il Ministero dell'Istruzione ha ottenuto un certo successo, raccogliendo fondi da sette donatori per le aree di bisogno e prioritarie indicate nel di documento di progetto di politica. Nella tabella 3, sono indicati i principali progetti in corso o proposti ai fini del miglioramento dell'istruzione di base in Palestina. I donatori variano in termini di metodi di cooperazione con il Ministero. Alcuni optano per il solo finanziamento di progetti individuati dal Ministero. Per altri la cooperazione consiste nel lavorare insieme al Ministero in tutte le fasi di selezione, di preparazione e persino di realizzazione e di valutazione. Il Ministero privilegia il metodo che consente ad un donatore di operare in quanto partner fornitore di contribuzioni tecniche/ consulenza che difettano in Palestina. La sua preferenza è che i donatori contribuiscano a consolidare il miglioramento qualitativo dell'istruzione in generale, mediante lo sviluppo i varie componenti nell'ambito del sistema. Questo é l'approccio sinora adottata dal Governo Italiano che é stato fra i primissimi contribuenti ai progetti volti a consolidare la capacità del Ministero ed a sviluppare importanti aspetti dell'istruzione di base e post-secondaria. **L'Allegato 5** contiene la lista dei progetti d'istruzione finanziati in Palestina dal Governo Italiano.

Tabella 3 Principali progetti di assistenza internazionale per il miglioramento dell'istruzione palestinese di base, a decorrere da maggio 1997

Area	Donatore	Titolo	Ammontare USA 000	status	Istituzione esecutiva
1. Costruzione di scuole	Belgio	Costruzione attrezzature per 4 scuole	2.762	in corso	
	UE	Costruzione attrezzature per 8 aule scolastiche	2.381	in corso	UNRWA
	UE	Costruzione attrezzature per 3 scuole	3.793	in corso	UNRWA
	Germania (KFW)		2.000	proposta	Min. Istruzione
	Giappone	Ricostruzione di 13 scuole	2.500	in corso	UNDP
	Giappone	Costruzione di una scuola a Gerico	1.600	in corso	UNDP
	Giappone	Costruzione di 2 scuole	2.000	proposta	Min. Istruzione
	Giappone	Lavori di ripri stino in comu-comunità bisognose	1.000	in corso	Min. Istruzione
	Italia	Costruzione di scuole	1.000	proposta	UNESCO/ EAR
	Paesi Bassi	Lavori di ripri stino	4.800	proposta	Min. Istruzione
	Norvegia	Costruzione	2.500	proposta	Min. Istruzione
	Arabia Saudita	Ripristino di 17 scuole	8.936	completato	UNESCO
	Arabia Saudita	Rinnovamento e riparazioni	1.000	in corso	UNESCO
	Arabia Saudita	3 progetti di migliorie	2.632	in corso	UNRWA

	Svezia	Costruzione di 1 scuola	1.000	proposta	PECDAR
	Svizzera	Ripristino di 11 scuole	2.632	in corso	PECDAR
	Svizzera	2 progetti di ripristino	8.936	in corso	Min. Istruzione/ PECDAR
	Banca Mondiale	7 progetti di costruzione e ripristino	28.332	vario	UNESCO
2. Elaborazione di programmi di studi	Italia	Elaborazione della Fase I di programmi di studi	300	completato	UNESCO
	Italia	Elaborazione della Fase II di programmi di studi	450	proposta	Min. Istruzione
3. Libri di testo	Banca Mondiale	Stampa di libri di testo	7.000	completato	Min. Istruzione
	Paesi Bassi	Stampa di libri di testo scolastici	5.000	proposta	Min. Istruzione
4. Formazione di insegnanti	Banca Mondiale	Orientamento per insegnanti	300	proposta	Min. Istruzione
	Regno Unito	Formazione sul posto di lavoro	?	proposta	Min. Istruzione
	UNICEF	Insegnamento attivo	145	in corso	Min. Istruzione
5. Formazione della capacità operativa del Ministero dell'Istruzione palestinese	Italia	Formazione di 1000 funzionari e personale scolastico per la pianificazione e gestione dell'istruzione	750	in corso	UNESCO/ IIEP

	Italia	Formazione in materia di gestione, di pianificazione e di bilanci preventivi per l'istruzione	321	in corso	UNESCO/ IIEP
	Giappone	Sostegno per l'amministrazione centrale	400	in corso	Min. Istruzione
	UNESCO	Supporto al Ministero della Istruzione	280	in corso	Min. Istruzione
	UNESCO	Supporto per il Ministero dell'Istruzione	100	completato	Min. Istruzione
	UNESCO/ Italia	Potenziamento del Ministero dell'Istruzione	2000	in corso	UNESCO/ IIEP

5. Obiettivi del Progetto

5.1. Obiettivo di sviluppo ed obiettivi intermedi

Come enunciato sopra, l'obiettivo a lungo termine del presente progetto é di migliorare la qualità delle risorse umane palestinesi innalzando la qualità dell'istruzione di base, ottenuta come segue

* utilizzando metodi d'insegnamento attivi e più attraenti; e
* condizioni d'insegnamento più eque fra le scuole.

Un programma é in fase di elaborazione da parte del Ministero dell'Istruzione per trattare la questione globale della qualità dell'istruzione di base in vista di sviluppare ulteriormente lo sviluppo della Palestina. Questo programma comprende vari progetti miranti ad obiettivi specifici ivi compreso il presente, come spiegato al paragrafo 4.3 e illustrato nella Tabella 3 di cui sopra.

5.2 Beneficiari

I diretti beneficiari del progetto saranno almeno 13.300[2] bambini di cui la metà di sesso femminile, di età da sei a dieci anni, che studiano nei gradi da I a IV in 57 scuole pubbliche svantaggiate. Questi bambini sono negli anni cruciali per lo sviluppo di conoscenze, valori, capacità ed abilità da cui dipende il loro futuro sviluppo

Fra i beneficiari vi saranno almeno 440[3] insegnanti e 57 direttori scolastici delle scuole coinvolte (50 per cento di sesso femminile) nonché i funzionari didattici distrettuali, purché il progetto consenta loro di lavorare in migliori condizioni e di potenziare la loro efficienza. Fra i beneficiari indiretti vi saranno le 50 comunità dove sono localizzate le scuole del progetto, dal momento che il progetto genererà possibilità di lavoro. Infine il Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione superiore beneficerà sia del rafforzamento dell'istruzione di base fornita dal progetto , sia della maggiore capacità gestionale sviluppata nel suo organico mediante l'attuazione del progetto.

5.3. Obiettivo specifico.

Il progetto verte solo su un segmento dell'iscrizione nelle scuole di base. Esso intende sia saggiare l'impatto dell'investimento in materiale didattico sulla qualità dell'istruzione, sia trasferire l'esperienza ottenuta a tutte le scuole d'istruzione di base gestite dal Governo.

L'obiettivo specifico del progetto é tale che al completamento dello stesso:

- nelle classi di grado I-IV di 57 scuole svantaggiate di istruzione di base gestite dal governo, saranno efficientemente utilizzati materiali d'insegnamento adeguato. Il materiale didattico fornito e/o prodotto dovrebbero essere progettato in considerazione dei problemi relativi all'uno e all'altro sesso .

[2] 57 scuole per 4 gradi per 1.5. classi per grado x 39 studenti per classe = 13.338 bambini (secondo le statistiche ufficiali 1995/96).

[3] 13.338 studenti /30 (rapporto allievo-insegnante) = 444 insegnanti (secondo le statistiche ufficiali 1995/96).

6. Strategia del progetto

6.1. La strategia del progetto é stata selezionata fra varie alternative in considerazione di criteri come la disponibilità di risorse, la contribuzione agli obiettivi, le probabilità di conseguire tali obiettivi, gli incentivi per i beneficiari e gli altri protagonisti, eventuali effetti collaterali e sinergie con altri progetti. La strategia selezionata ha cinque principali caratteristiche , prevede un approccio di tipo locale; stabilisce una rete di centri di risorse per dare sostegno agli insegnanti; prevede incentivi; include le attività di relazioni pubbliche; infine si avvantaggia di sinergismi con altri progetti per rafforzare il Ministero dell'Istruzione.

6.2. Durante l'occupazione, ed a causa dell'abbandono in cui era stato relegato l'ordinamento degli studi da parte delle autorità militari ed il conseguente deterioramento del sistema, i Palestinesi adottarono un approccio locale per sostenere e prevenire il suo completo disfacimento; direttori scolastici, insegnanti, studenti e la comunità locale si misero al lavoro per proprio conto nell' ambiente scolastico per dare sostegno alle scuole e migliorare la qualità dell'istruzione. Il presente progetto si adegua a questo **approccio locale**. Gli studenti saranno coinvolti nel procedimento per fare in modo che l'istruzione sia più interessante ed attraente. A tal fine gli insegnanti saranno motivati e formati in modo da adottare progressivamente metodi d'insegnamento più attivi mediante l'uso di materiale didattico, e produrre una parte di questo materiale a scuola o nei Centri di risorse distrettuale con attrezzature fornite dal progetto. La formazione degli insegnanti sul posto di lavoro sarà effettuata a scuola dai direttori scolastici e dai supervisori distrettuali che avranno ricevuto un'adeguata formazione professionale, anche al fine di consigliare gli insegnanti. Si prevede che gli insegnanti si perfezioneranno professionalmente attraverso l'uso dei Centri di risorse distrettuali, grazie anche alla possibilità di lavorare su progetti ed attività collaborative e di scambiare conoscenze ed esperienze con i colleghi ed i supervisori quando questi ultimi utilizzano i centri. In altre parole, il modello di formazione professionale utilizzato enfatizza l'approccio locale che permette agli insegnanti di controllare in parte il proprio sviluppo professionale, ed al contempo fornisce formazione professionale per i supervisori ed i direttori scolastici in modo che possano impartire direttive e consigli agli insegnanti.

6.3. Per aiutare gli insegnanti a migliorare i loro metodi d'insegnamento ed a produrre il loro materiale didattico, il progetto istituirà **dei Centri di Risorse** in tutto il paese. Ciascuna delle scuole del progetto installerà un **Centro scolastico di risorse** (SRC) in una delle sue aule , solitamente nella stanza dell'insegnante in quanto difficilmente vi é altro spazio disponibile. Le risorse dei centri consisteranno in

- piccoli laboratori dove gli insegnanti, con la partecipazione degli allievi, potranno duplicare il materiale didattico supplementare, preparare cartelloni e ricavare materiale di dimostrazione dal legno, dal metallo ecc.,

- contenitori per riporre le attrezzature ed i materiali troppo costosi o troppo raramente utilizzati per essere distribuiti ad ogni classe;

- spazi dove gli insegnanti si scambiano esperienze.

I Centri scolastici di risorse saranno accessibili agli insegnanti delle scuole limitrofe, che potranno utilizzare le attrezzature per i propri fini in vista di creare in futuro un raggruppamento di scuole intorno ad ogni Centro scolastico di risorse.

6.4 Inoltre il Progetto istituirà tre **Centri di risorse distrettuali** (DRC) in aggiunta a quelli già funzionanti. Come per i Centri scolastici di risorse, i Centri distrettuali saranno laboratori accessibili agli insegnanti che intendono predisporre i propri supporti d'insegnamento, ma avranno attrezzature più avanzate per la creazione del materiale didattico che non può essere prodotto in modo economicamente fattibile a livello scolastico. Essi fungeranno anche da centri di formazione professionale per formatori ed insegnanti. Essi dovrebbero aperti anche nei pomeriggi e tutti i venerdì.

6.5. Lo scopo principale del Progetto é di migliorare la qualità dell'istruzione aiutando gli insegnanti a cambiare le loro abitudini d'insegnamento , passando dall'insegnamento alla lavagna e dall'apprendimento ripetitivo a metodi più attivi. L'esperienza a livello mondiale dimostra che ciò non é facile. Pertanto il progetto include incentivi per gli insegnanti che si avvalgono dei nuovi metodi, come il miglioramento dell'ambiente della classe: tinteggiatura delle aule scolastiche, scaffali e cartelloni d'affissione, attrezzature didattiche; oltre ad un fondo cassa per ogni insegnante per predisporre il proprio materiale d'insegnamento,. Un ambiente di lavoro migliorato potrà sicuramente incoraggiare i direttori scolastici ed i funzionari distrettuali a partecipare attivamente al progetto (aule scolastiche ammodernate, Centri di Risorse nelle scuole e negli uffici didattici distrettuali.)

6.6. Il Governo e le comunità saranno incentivati a prendere provvedimenti per ridipingere e preparare le aule scolastiche e le altre strutture, mediante la fornitura di materiale edilizio, secondo il progetto. Le comunità saranno incoraggiate a partecipare attivamente al finanziamento degli acquisti di materiale didattico mediante altri incentivi: coinvolgimento delle Associazioni genitori - insegnanti alla gestione delle scuole (queste Associazioni saranno create nelle scuole dove non esistono); preferenza concessa agli offerenti locali negli appalti per l'acquisto dei materiali previsti dal progetto.

6.7 Il successo del progetto dipenderà in gran parte dai comportamenti dei genitori, delle comunità e dei professionisti dell'istruzione. Pertanto il progetto comporta **attività di sensibilizzazione** come cerimonie scolastiche e seminari per informare i genitori, le comunità, e gli insegnanti/ educatori ed il pubblico in generale, circa il progetto, i suoi risultati e l'istruzione impartita agli allievi delle scuole del progetto.

6. 8 Inoltre il progetto svilupperà la capacità del Ministero dell'istruzione di formulare politiche e programmi didattici efficaci, e di ricercare un reciproco rafforzamento con altri progetti realizzati nelle scuole palestinesi per migliorare la qualità e l'efficienza dell'istruzione, in modo particolare con i progetti finanziati dal Governo italiano (Vedere Tabella 3, sezione 4, e Annesso 59:

- progetto di consolidamento della capacità (Progetto 534/RAB/11) realizzato da UNESCO/IIEP, che si propone di impartire formazione professionale in materia di gestione scolastica ai direttori scolastici che svolgono un ruolo predominante nel presente progetto:

- progetto di consolidamento della capacità (Progetto 534/RAB/13) realizzato da UNESCO/IIEP, per assistere coloro che prendono le decisioni -chiave in materia di finanze e di bilanci preventivi per le scuole ,

- progetto per l'elaborazione dei programmi di studi (Progetto 534/RAB/10) in fase di realizzazione da parte dell'UNESCO;

- progetto per l'analisi e la formulazione di una politica per lo sviluppo del Ministero dell'Istruzione, allo studio del Governo italiano; e

- prima fase del presente progetto, già approvata dal Governo italiano con uno stanziamento di dollari USA 2.0 milioni.

7. **Risultati derivanti dal progetto, iniziative e contributi.**

Tabella 4 Iniziative del Progetto ed Attività

RISULTATI:

1. Direttori scolastici e supervisori motivati e formati in modo da impartire formazione professionale e direttive agli insegnanti per la produzione e l'uso di materiale didattico.

2. Insegnanti motivati, formati e guidati per produrre ed utilizzare il materiale didattico.

3. Comunità, genitori, educatori e pubblico generale mobilitati per dare supporto al miglioramento della qualità

4. Aule scolastiche, Centri scolastici di risorse e Centri di risorse distrettuali , ristrutturati e predisposti per ricevere i materiali.

5. Attrezzature e materiale didattico forniti alle scuole ed ai centri di risorse distrettuali

6. Consolidamento della capacità del Ministero dell'istruzione di sviluppare ed attuare politiche e programmi in materia d'insegnamento.

ATTIVITÀ'

1.1. Organizzazione di sessioni di orientamento per 87 sovrintendenti distrettuali e direttori scolastici

1.2 Formazione professionale impartita a 87 sovrintendenti e direttori scolastici in laboratori giornalieri per due anni scolastici, da venti formatori addestrati in base al <<Progetto Approvato>>.

2.1 Addestrare 360 insegnanti dopo l'orario scolastico e durante le vacanze, sotto la guida di sovrintendenti e direttori scolastici.

2.2. Aiutare gli insegnanti a produrre, utilizzare e valutare il materiale.

3.1 Promuovere la sensibilizzazione nei confronti del progetto mediante cerimonie scolastiche o altre funzioni di comunicazione

3.2 Realizzare un videonastro sul Progetto

3.3. Istituire o potenziare le Associazioni genitori-insegnanti

4.1 Preparare le aule scolastiche ed il locale destinato all'installazione del Centro di risorse scolastiche in ciascuna scuola del Progetto, installare tabelloni per affissioni e scaffali

4.2. Preparare le strutture per istituire tre nuovi Centri di Risorse Distrettuali in aggiunta ai dieci Centri di Risorse Distrettuali esistenti, come indicato nel <<Progetto Approvato>>.

5.1 Offerte d'appalto e controllo della consegna di attrezzature e forniture

6.1 Selezionare le persone addette alle risorse a livello nazionale

6.2 Avvalersi di un consulente internazionale per la messa in opera del materiale didattico e l'organizzazione di corsi di formazione

6.3. Supervisione IIEP

INIZIATIVA 1 Direttori scolastici e supervisori motivati e formati in modo da impartire formazione professionale e direttive agli insegnanti per la produzione e l'uso di materiale didattico.

ATTIVITÀ' 1.1. Organizzazione di sessioni di orientamento per 87 sovrintendenti distrettuali e direttori scolastici

Dieci sovrintendenti di ciascuno dei tre Uffici d'istruzione distrettuali non formati in base al <<Progetto approvato>>, e tutti i direttori scolastici delle 57 scuole partecipanti intraprenderanno un orientamento iniziale di quattro giorni, con la partecipazione di un consulente internazionale agente come persona addetta alle risorse. L'orientamento includerà l'inaugurazione ufficiale (durata: un giorno) del Progetto per i partecipanti tutti insieme, seguita da tre sessioni regionali di tre giorni ciascuna. Gli scopi dell'inaugurazione ufficiale sono di informare i partecipanti circa gli obiettivi e la strategia del progetto, mentre le sessioni regionali ne discuteranno e pianificheranno la realizzazione in tutti i particolari. Le sessioni esamineranno i risultati della verifica sulle scuole effettuate durante la preparazione del progetto ed il piano operativo, e ascolteranno il rapporto relativo alla <<tournée >> di studio del Direttore del Progetto. Saranno presentate proposte su come meglio organizzare la realizzazione del Progetto in ciascuno dei distretti interessati. Le prestazioni fornite dai partecipanti saranno valutate anche in vista di una individuale dirigenza a livello distrettuale.

ATTIVITÀ' 1.2 Formazione professionale impartita a 87 sovrintendenti e direttori scolastici in laboratori diurni per due anni scolastici, da venti formatori (addestrati in base al <<Progetto Approvato>>).

In ciascun distretto, dieci sovrintendenti incaricati delle discipline fondamentali (i.e. arabo, scienze , matematica e scienze sociali) e direttori scolastici (o vice- direttori scolastici) delle scuole del Progetto riceveranno formazione dai summenzionati formatori per poter a loro volta formare e consigliare gli insegnanti coinvolti nel Progetto su come rendere l'istruzione più interessante mediante l'uso di materiale didattico, e su come produrre il materiale didattico supplementare con le attrezzature fornite.

Il programma di formazione consisterà in 48 giorni di laboratori giornalieri , distribuiti dsurante i due anni scolastici che rappresentano la durata del Progetto. Il programma include la maggioranza dei partecipanti per gli esercizi pratici. I praticanti saranno divisi in piccoli gruppi in modo da assicurare la loro partecipazione attiva agli esercizi. I laboratori saranno organizzati a livello distrettuale, di preferenza nei Centri di Risorse Distrettuali in cui i partecipanti potranno utilizzare le attrezzature e le forniture previste dal progetto.

CONTRIBUTI per l'Iniziativa 1:

Il progetto - i.e. il donatore - finanzierà:

1) i costi di viaggio e del pranzo per gli 87 sovrintendenti e direttori scolastici che partecipano alle sessioni di orientamento , nonché la cancelleria per le sessioni;

2) gli emolumenti, la diaria giornaliera e di viaggio di un consulente internazionale, inviato dall'Agenzia di esecuzione, e competente per le risorse nella sessione di orientamento;

3) i costi di viaggio, del pranzo e di cancelleria per gli 87 sovrintendenti e direttori scolastici che dovranno essere formati a livello distrettuale.

L'Allegato 7 indica le spese dettagliate che dovranno essere pagate dal progetto per l'Iniziativa 1.

Il Governo

1) fornirà i locali per la sessione di orientamento e per la formazione di sovrintendenti e direttori scolastici;

2) finanzierà i salari del personale , ad eccezione del Direttore del Progetto il quale sarà retribuito in base al <<Progetto Approvato>>.

INIZIATIVA 2 Insegnanti motivati, formati e guidati per produrre ed utilizzare il materiale didattico

ATTIVITÀ 2.1 Addestrare 285 insegnanti dopo l'orario scolastico e durante le vacanze, sotto la guida di sovrintendenti e direttori scolastici.

Per le ragioni sopra spiegate, secondo la<< Strategia del Progetto>>, la formazione in servizio degli insegnanti avverrà per la maggior parte nelle loro scuole sotto la guida dei direttori scolastici o vicedirettori scolastici e/o sovrintendenti distrettuali. La formazione a scuola sarà tuttavia preceduta da una sessione di una settimana a livello distrettuale durante le vacanze per tutti gli insegnanti coinvolti (i.e. circa 40-50 in ciascun distretto), per presentare il progetto, discuterne la programmazione e familiarizzare gli insegnanti con l'uso delle attrezzature collocate nel Centro di Risorse Distrettuale Per il resto, la formazione consisterà in sessioni di durata variabile nel Centro di risorse scolastico, secondo i fabbisogni particolari di ciascuna scuola, dopo l'orario scolastico o durante le vacanze.

ATTIVITÀ' 2.2. Aiutare gli insegnanti a produrre, utilizzare e valutare il materiale.

Gli insegnanti saranno incoraggiati a produrre materiale scritto supplementare e semplici supporti all'insegnamento, utilizzando il duplicatore e gli strumenti disponibili in ogni Centro di risorse scolastico. Altri materiali potranno essere prodotti con le attrezzature più avanzate disponibili nel Centro di risorse distrettuali, da utilizzare nelle scuole del distretto. Ciascun insegnante sarà dotato di un fondo cassa per pagare le spese varie connesse alla predisposizione del proprio materiale didattico. I direttori scolastici ed i vicedirettori scolastici sorveglieranno la produzione, l'uso e la valutazione del materiale didattico da parte degli insegnanti, e se del caso li consiglieranno mediante visite periodiche nelle classi e nel Centro di risorse scolastico. I sovrintendenti e direttori scolastici trascorreranno del tempo in classe con gli insegnanti, osservando i metodi d'insegnamento e consigliandoli circa i cambiamenti che consentirebbero loro di conseguire gli obiettivi del Progetto.

CONTRIBUTI per l'Iniziativa 2

Il progetto finanzierà i costi di viaggio e del pranzo per la sessione iniziale d'informazione a livello distrettuale; é anche previsto un fondo cassa per incoraggiare ogni insegnante a preparare il proprio materiale didattico. L'Allegato 8 indica le spese dettagliate che dovranno essere pagate dal progetto per l'Iniziativa 2.

Il Governo fornirà i locali e continuerà a pagare le retribuzioni dei formatori e dei praticanti.

INIZIATIVA 3 Comunità, genitori, educatori e pubblico in generale, mobilitati per dare supporto al miglioramento della qualità

ATTIVITÀ' 3.1 Promuovere la sensibilizzazione nei confronti del progetto mediante cerimonie scolastiche o altre funzioni di comunicazione

Data l'importanza del coinvolgimento dei genitori e della comunità per l'esito positivo del progetto, essi ne saranno informati nell'ambito di ciascuna scuola mediante una cerimonia scolastica di un giorno ed una sessione di scambio d'informazioni con la partecipazione di bambini, genitori ed insegnanti.

Al fine di incentivare gli istituti privati per la formazione professionale di insegnanti, affinché includano nei loro programmi di studi la produzione e l'uso di materiale didattico e di formazione nell'ambito di metodi attivi d'insegnamento, saranno tenuti ogni sei mesi seminari di orientamento della durata di un giorno. Contemporaneamente a questi seminari, é prevista la produzione di materiale pubblico d'informazione per i lavoratori e da utilizzare nei mass-media.

ATTIVITÀ' 3.2. Preparare un videotape sul Progetto.

In base ad un'intesa sub-contrattuale locale, sarà realizzato un videotape (BETACAM S.P.) di circa 10 minuti che mostra come il Progetto é stato eseguito, dal suo inizio fino al completamento. Questo video nastro sarà distribuito dalla televisione palestinese e sarà incluso nell'archivio di videoregistrazioni dell'UNESCO ai fini di una distribuzione a livello mondiale. Sarà incorporato nel video tape relativo al <<Progetto Approvato>>.

ATTIVITÀ' 3.3. Istituire o potenziare le Associazioni genitori-insegnanti

Le Associazioni genitori-insegnanti saranno istituite nelle scuole del Progetto, qualora non siano già state create. L'Associazione si riunirà ad intervalli regolari con il Direttore scolastico e con il Vicedirettore dell'Ufficio d'Istruzione distrettuale per valutare l'esecuzione del progetto.

CONTRIBUTI per l'Iniziativa 3

Il progetto finanzierà:

- *il costo del pranzo per 30 insegnanti degli istituti privati di formazione professionale per insegnanti, che saranno invitati a tre seminari d'orientamento, i.e. 3 giorni x 30 x $ 10= $ 1,350*
- *i costi totali di produzione di altri 10 minuti da aggiungere al videotape prodotto in base al <<progetto Approvato>>, i.e. $ 5.000.*

Il Governo fornirà i locali e pagherà le retribuzioni del personale ed i costi della cerimonia Costi per la produzione di 7.000 copie di materiale pubblico d'informazione.

INIZIATIVA 4 Aule scolastiche, Centri scolastici di risorse (SRC) e Centri di risorse distrettuali (DRC), ristrutturati e predisposti per ricevere i materiali.

ATTIVITÀ' 4.1 Tinteggiatura delle aule scolastiche e del locale destinato al Centro di risorse scolastiche in ciascuna scuola del Progetto, attaccare tabelloni per affissioni e scaffali

Le 57 scuole distrettuali saranno selezionate fra le 72 scuole elencate all'Allegato 10; le scuole elencate per ciascun distretto indicato di seguito, sono in proporzione delle iscrizioni delle scuole governative.

- Distretto di Jenin 12
- Distretto di Naplus 11
- Distretto di Salfit 3
- Distretto di Tulkarem 6
- Distretto di Qalqilya 5
- Distretto di Ramallah 12
- Distretto di Gerusalemme 2
- Distretto di Betleemme 6
- Distretto di Gerico 1
- Distretto di Hebron 8
- Distretto di Hebron meridionale 9
- Distretto di Gaza 14
- Distretto di Khan Younis 11

Almeno il 50 per cento delle iscrizioni totali nei gradi I-V delle scuole del Progetto dovrebbe essere di sesso femminile.

In base alla presente Attività, ogni scuola del Progetto preparerà le aule scolastiche dei gradi I-IV per accogliere le attrezzature didattiche previste dal progetto. Inoltre, ciascuna scuola metterà a disposizione un piccolo locale adatto per l'installazione del Centro di risorse scolastico (SRC) da adibire a laboratorio dove gli insegnanti potranno preparare o riprodurre il proprio materiale didattico e dove potranno essere immagazzinate le attrezzature di livello scolastico, e che fungerà da luogo di ritrovo dove gli insegnanti potranno scambiare esperienze.

I seguenti lavori saranno effettuati in ciascuna aula scolastica di grado I-IV delle scuole del Progetto che ne abbisognino, ed in ciascun locale SRC:

- pulizia e lavori di pittura se necessari;
- riparazioni elettriche se necessario;
- installazione di tabelloni per l'affissione del materiale visivo
- installazione di scaffali

I lavori di riparazione delle aule scolastiche dovranno essere effettuati durante le vacanze in modo da non disturbare l'insegnamento.

La situazione delle scuole del Progetto e di conseguenza i lavori da intraprendere variano da scuola a scuola-. **L'Allegato 8, II**, preparato in base all'inchiesta effettuata durante la preparazione del progetto indica per ogni scuola il costo medio preventivato della mano d'opera e del materiale edilizio da utilizzare per le riparazioni della scuole secondo il Progetto.

ATTIVITÀ' 4.2. Preparare le strutture per istituire tre nuovi Centri di Risorse Distrettuali

I Centri di Risorse Distrettuali (DSC) da istituire in base al progetto dovranno mettere a disposizione degli insegnanti le tecniche e tecnologie per la creazione del materiale didattico che non può essere prodotto in modo economica a livello scolastico. Essi saranno inoltre utilizzati per formare direttori scolastici , sovrintendenti nonché gli insegnanti per la parte riguardante la produzione e l'uso di materiale didattico (Vedere Iniziativa 1 sopra).
Saranno mantenute le strutture dei dieci Centri di risorse Distrettuali già esistenti. Altri tre Centri di Risorse Distrettuali saranno creati nei Distretti di nuova istituzione.
I funzionari competenti dell'Istruzione distrettuale hanno individuato i locali per l'installazione di ciascuno dei tre nuovi DRC. In queste strutture saranno effettuati i seguenti lavori per consentire il funzionamento del DRC lavori di rifacimento e di pittura, installazione di scaffali e di tavolette per affissione, riparazioni elettriche ed infissi di sicurezza su porte e finestre. I costi preventivati per questi lavori sono indicati **nell'Allegato 8, III.**

Il bilancio preventivo per le iniziative 4.1. e 4.2. sarà sottoposto per approvazione al Governo Italiano prima di dare inizio alle spese.

INIZIATIVA 5 Attrezzature e materiale didattico forniti alle scuole ed ai Centri di risorse distrettuali

ATTIVITÀ' 5.1 Offerte d'appalto e controllo della consegna di attrezzature e forniture

L'Annesso 11 contiene le liste particolareggiate ed il costo delle attrezzature e delle forniture da fornire, in base al Progetto, ad aule scolastiche, Centri di risorse scolastici e Centri di Risorse Distrettuali Poiché un certo numero di scuole già dispone del proprio materiale didattico anche se in quantità insufficiente, si é ritenuto di dover dare la priorità alle attrezzature con le quali insegnanti e studenti potranno produrre il loro materiale didattico i.e. duplicatori, fotocopiatrici, macchine per laminare, banchi e strumenti di lavoro, ed alle forniture per utilizzare tali attrezzature in modo che gli insegnanti possano adattare le loro lezioni agli interessi dei bambini e stimolare la loro attiva partecipazione al processo educativo. Saranno forniti armadietti a chiave nelle aule scolastiche dove non esistono, per custodire in sicurezza attrezzature e forniture. Non sono incluse le biblioteche scolastiche , con l'intesa che saranno fornite in base al progetto finanziato dalla Banca Mondiale, denominato <<Libri di testo>>.

Le forniture sono state calcolate sulla base di un consumo biennale ed includono quelle richieste dagli insegnanti per utilizzare le attrezzature e preparare il materiale didattico. Non sono incluse le forniture scolastiche correntemente disponibili nelle scuole (ved. par. 2,8)
Sarà data priorità alla consegna delle attrezzature e delle forniture ai Centri di risorse distrettuali per la formazione di sovrintendenti e direttori scolastici
Le attrezzature e le forniture saranno acquistate nella misura del possibile da subappaltatori a livello locale, con una preferenza del 15% per gli offerenti locali in modo da fornire incentivi alle comunità locali.

Il Governo continuerà a pagare le retribuzioni dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione che partecipano a queste attività.

INIZIATIVA 6. Consolidamento della capacità del Ministero dell'istruzione di sviluppare ed attuare politiche e programmi in materia d'insegnamento

ATTIVITA' 6.1 Selezionare i consulenti nazionali che terranno corsi di formazione per il personale del Ministero dell'Istruzione a livello centrale e distrettuale.

Almeno sei consulenti nazionali saranno selezionati, formati e precettati per lo svolgimento di sei corsi di tre settimane, due per ciascun settore di specializzazione (a livello junior e superiore), i.e.

- Pianificazione dell'istruzione nazionale e regionale, .progettazione di scuole e statistiche
- Amministrazione , gestione delle risorse umane , gestione scolastica e delle forniture.
- Bilanci preventivi, finanziamenti e contabilità.

Il presente programma riguarda circa 100 dipendenti del Ministero dell'istruzione ai livelli centrali distrettuali. Ciascun corso di formazione avrà almeno un dipendente ministeriale di ciascun distretto (13 e 6 funzionari responsabili provenienti dai dipartimenti corrispondenti dell'amministrazione centrale.

ATTIVITA' 6.2 Corsi di formazione: preparazione e assistenza

Un consulente internazionale sarà distaccato per la durata di un mese al fine di fornire assistenza per l'elaborazione del contenuto del corso, sviluppare i materiali di formazione, dirigere sessioni di formazione, a valutare l'attività di formazione e fornire direttive speciali ai formatori. I costi del consulente saranno finanziati da un Progetto di Fondo comune ITALIA /UNESCO. Il progetto stesso finanzierà tutti gli altri costi relativi all'attività 6.2.

ATTIVITÀ 6.3. Supervisione IIEP.

L'IIEP fornirà assistenza specifica per garantire la qualità dei programmi di formazione e la loro conformità agli standard internazionali. A questo scopo, uno specialista dell'Istituto si recherà in Palestina due volte l'anno , per sovrintendere alla preparazione ed alla messa in opera delle sessioni di formazione. In coordinamento con le autorità nazionali, questo specialista valuterà anche l'impatto delle sessioni In modo particolare, egli si accerterà che i nuovi metodi di lavoro siano in fase di applicazione e che l'efficienza del personale risulti accresciuta quando riprenderà le proprie mansioni.

ATTIVITA' 6.4. Un Direttore del Progetto per 12 mesi

CONTRIBUTI per l'Iniziativa 6

- 6 consulenti locali per cinque mesi, ciascuno a $ 2.000 al mese (6x5 x $ 2. 000)

$60.000

- Formazione all'estero di un mese per ciascun consulente, ivi comprese spese di viaggio, diaria giornaliera ed emolumenti ($ 7.000 per ciascun consulente compreso il viaggio, diaria giornaliera ed emolumenti)

$ 42.000

- Un direttore del Progetto per 24 mesi

(24 x $ 3 000 e $ 7 468 per 2 missioni a $ 2 000, 2 missioni a $ 1 000, 1 missione a $ 1 468.

$ 79 468

8.Indicatori obiettivamente verificabili

Al fine di facilitare il monitoraggio del progetto, sono specificate nella Tabella 5 degli indicatori obiettivamente verificabili (OVI) che definiscono i contenuti degli obiettivi e delle iniziative in termini misurabili, nonché i mezzi o le fonti di verifica.

Tabella 5 Indicatori obiettivamente verificabili

INDICATORI	MEZZI DI VERIFICA
OBIETTIVO SVILUPPO Dieci anni dopo il completamento del progetto, elevazione del livello medio dell'istruzione dei giovani da 15 a 19 anni, a 10 anni invece degli attuali 8-9, data la maggiore capacità di memorizzare	Data di censimento
OBIETTIVI INTERMEDI	
Equità Al completamento del progetto, dotazione nel 33% delle scuole di base nel paese, dei quantitativi minimi richiesta di attrezzature e di forniture.	Statistiche sull'istruzione Valutazione finale Atti della scuola
Qualità Al completamento del progetto, incremento del 20% dei risultati medi degli esami di arabo, matematica e scienza degli studenti delle classi del progetto, rispetto alla situazione anteriore al progetto.	Rapporti di avanzamento del progetto/Valutazione finale Rapporti d'ispezione
Insegnamento Al completamento del progetto, impegno del 30% del tempo degli degli studenti delle classi del progetto, in mansioni attive.	Rapporti di avanzamento del progetto Valutazione finale
OBIETTIVO SPECIFICO Al completamento del progetto: a) effettiva utilizzazione dell' 80% nelle classi del progetto, del materiale didattico fornito; b) gli insegnanti del Progetto produrranno in media il 50% cento in più di materiale didattico l'anno.	Atti della scuola Rapporti d'ispezione Rapporti di avanzamento del progetto Valutazione finale
INIZIATIVE Al completamento del progetto. 1- Direttori scolastici/Sovrintendenti - Riconoscimento, da parte dell' 80% dei direttori scolastici e dei sovrintendenti formati, che la formazione é stata adeguata per prepararli a formare e guidare insegnanti	Valutazioni del corso Rapporti di avanzamento del progetto/Interviste
2 - Insegnanti - Riconoscimento, da parte dell' 80% degli insegnanti del progetto che la formazione é stata adeguata per prepararli a produrre ed utilizzare il materiale didattico	Valutazioni del corso Rapporti di avanzamento del progetto/Interviste
3 -Comunità - Aumento del 20% in media, da parte delle Comunità partecipanti al progetto ,del loro contributo alla qualità dell'istruzione	Atti della scuola, rapporti d'ispezione Rapporti di avanzamento del progetto/Interviste
4- Riparazione degli edifici - Adeguato rinnovamento dell' 80% delle aule scolastiche e dei locali per i centri di risorse implicati nel progetto, e loro adattamento all'uso ed al mantenimento dei materiali forniti.	Atti della scuola, rapporti d'ispezione Rapporti di avanzamento del progetto/Interviste
5- Materiali a) ricevimento effettivo da parte dell'80 % delle classi del Progetto, di attrezzature e forniture adeguate in relazione al fabbisogno b) uso dell'80% dei prototipi da artigiani e/o insegnanti come modelli per la produzione di materiale didattico	Atti della scuola, rapporti d'ispezione Rapporti di avanzamento del progetto/Interviste
ATTIVITA' Comparazione delle date d'inizio e di completamento di ciascuna attività, con le date stabilite nello scadenzario per l'attuazione del progetto.	Rapporti di avanzamento del progetto

9. Gestione del progetto, monitoraggio, verifica dei conti e valutazione

9.1 Gestione del progetto. Lo stesso direttore di progetto nominato dal Ministero dell'Istruzione per il << Progetto approvato>> agirà come direttore di questo progetto. Il progetto include la sua retribuzione nel periodo di attuazione. Nella gestione corrente del progetto, il direttore sarà coadiuvato da un squadra di funzionari retribuiti dal Ministero. La descrizione delle mansioni del direttore del Progetto figura **nell'Allegato 15.** Come prima cosa, dovrà predisporre un piano di azione per il progetto, in cooperazione con la DGCS italiana, l'Autorità Palestinese e l'UNESCO/IIEP.

9. 2 **Sistema di coordinamento del progetto e comitati del progetto.** Il Ministero si avvarrà degli stessi coordinatori di quelli del <<Progetto approvato>> e dello stesso **sistema di coordinamento del progetto,** che riunirà le persone più importanti, responsabili dell'attuazione del progetto nelle scuole a livello distrettuale e centrale. A livello distrettuale, sarà istituito un comitato di progetto che includerà il Direttore DEO (o il vicedirettore), tre rappresentanti dei direttori scolastici e tre rappresentanti di dieci sovrintendenti selezionati distrettuali (Sezione 7, attività 1.4.). I comitati distrettuali del progetto si riuniranno ogni mese con tutti i sovrintendenti e direttori scolastici coinvolti nel progetto e con i rappresentanti degli insegnanti partecipanti per esaminare i risultati e concordare gli obiettivi da conseguire il mese successivo. I comitati faranno rapporto al Dipartimento di Sovrintendenza del Ministero dell'Istruzione.

9.3 Acquisto di materiali. attrezzature, forniture. Tutto il materiale di edilizia e le relative attrezzature e forniture per il progetto. se disponibili sul piano locale, saranno di preferenza acquistate mediante subappalti a livello distrettuale. IL beneficiario di ciascun subappalto sarà designato mediante una procedura di appalto a livello distrettuale , con una preferenza del 15% per i residenti distrettuali. Il comitato di progetto distrettuale si riunirà sotto la presidenza del direttore del progetto e con la partecipazione del Comitato per gli Appalti del Ministero dell'Istruzione e dell'istruzione superiore, e di UNESCO/IIEP, per prendere le decisioni circa l'assegnazione degli appalti. Il ricevimento dei materiali in ciascuna scuola del progetto sarà certificato dal Comitato scolastico e dal direttore della scuola.

8.4 Tutti gli acquisti provenienti dall'estero saranno esenti da dazi d'importazione.

9.5 **Monitoraggio e valutazione**: Una verifica di base delle scuole del progetto sarà intrapresa nei primi due mesi della realizzazione del progetto, con la partecipazione di un consulente internazionale. La verifica, fatta su un campione a caso di scuole del progetto, verterà sui risultati scolastici degli studenti nei primi quattro gradi, sullo stato dei locali e la disponibilità di attrezzature e di forniture negli stessi gradi.

9.6. Il direttore del progetto predisporrà periodicamente dei rapporti di avanzamento, come richiesto dal donatore. Tali rapporti, dopo essere stati sottoposti all'UNESCO/IIEP, saranno in seguito inoltrati al donatore assieme ad ogni documentazione e giustificativo necessario. I rapporti riferiranno sulla consegna delle contribuzioni e sullo stato di avanzamento delle varie attività e iniziative , con specifico riferimento agli indicatori obiettivamente verificabili di cui nella sezione 8 precedente.

9.7 Revisioni tripartite avranno luogo annualmente fra le autorità palestinesi, UNESCO/IIEP e il Governo italiano, Il donatore potrà effettuare ulteriori missioni di monitoraggio/valutazione se lo ritiene necessario.

Allegato 8
Spese del progetto per la formazione sul posto di lavoro degli insegnanti (Iniziativa 2)

2.1. Sessione introduttiva di una settimana		
Viaggio e pranzo		
285 insegnanti x 6 giorni x $ 8	13680	
Forniture ($ 600 x 3 distretti)	1800	15480
2.2 Assistenza agli insegnanti		
Fondo cassa per 2 anni x 285 insegnanti, di $50 ciascuno		28500
TOTALE		**43980**

II. Spese del progetto per le riparazioni alle scuole (Iniziativa 4, Attività 4.1)

Lavori di pittura
(Il costo per la tinteggiatura di un'aula é di circa $ 600, di cui $ 475 essendo il costo della mano d'opera, mentre i rimanenti $ 125 rappresentano il costo dei materiali. Il prezzo della vernice é di $ 3.3. al litro, e con un litro si possono tinteggiare circa 4 metri quadrati. L'aula scolastica media ha un perimetro di muri e soffitto pari a 150 metri quadrati. Solo un terzo delle aule scolastiche necessita di tinteggiatura

($ 600 x un terzo di 399)	**$ 79 800**
Scaffali	
(5 metri per $ 10 x 399 aule scolastiche)	**$ 19 950**
Tavolette per affissione	
(2 (60 cm. x 80 cm) tavolette x $ 15 per 399 aule scolastiche	**$ 11 970**
Riparazioni elettriche	
(E' previsto che almeno un terzo delle aule scolastiche necessiti di riparazioni elettriche, al costo di $ 60 per aula scolastica) ($ 60 x un terzo di 399 aule scolastiche)	**$ 7 980**
Costo totale delle riparazioni	**$ 119 700**

Numero delle aule scolastiche e dei Centri di risorse scolastiche		399
Numero di aule scolastiche		
1.5 classi/grado X 4 gradi x 57 scuole	= 342	
Numero di Centri di risorse scolastici	= 57	

III. Spese del progetto per le riparazioni nei Centri di Risorse Distrettuali (Iniziativa 4, Attività 4.2)

Costo per Centro di risorse distrettuale

Tinteggiatura (2 stanze X 600)	1200	
Ricostruzione impianto elettrico	600	
Scaffali (50 metri x $ 10)	500	
Tabelloni (14 x $15)	200	2500
Totale ($ 2500 x 3 centri)		**7500**

Allegato 9

Spese del progetto per attrezzature e forniture (Iniziativa 5)

1. Aule scolastiche

Attrezzature da fornire per ciascuna aula scolastica del Progetto

1 armadio chiuso a chiave (200 x 80 x 40 cm)	100		
1 metro per misurare l'altezza	22		
1 bilancia per misurare il peso	18		
1 mappamondo	60		
1 termometro a muro	14		
1 metro a nastro (lungo 10 metri)	10		
2 metri pieghevoli	10		
1 clessidra	16	250	
Sub-totale ($ 250 x 342 aule scolastiche)			**85 500**

2. Centri di risorse scolastici

Attrezzature da fornire a ciascun Centro di risorse scolastico

1 fotocopiatrice elettrica /manuale	850		
1 ciclostile (scanner)	1200		
1 tabellone bianco	100		
1 banco da lavoro	200		
1 serie di utensili da falegname	300		
1 serie di utensili da giardinaggio	200		
1 serie di pennelli per tinteggiare	100		
4 armadi chiusi a chiave (2 x 0.8 x 0.4)	400		
1 televisore	700		
1 apparecchio radio- registratore	150		
		$ 4200 x 57	239 400

Forniture per due anni:

markers	40		
200 fogli di cartone bianco	60		
40 risme di carta per fotocopiatrice	200		
legno per produrre materiale didattico	200		
ricambi per fotocopiatrice	750		
ricambi per lo scanner	750		
chiodi e viti	100		
cassette audio	200		
		$ 2300 x 57	131 100
Sub-totale ($ 6500 x 72 scuole)			**370 500**
TOTALE,Iniziativa 5			**456 000**

ALLEGATO 10

ELENCO DI 72 SCUOLE SVANTAGGIATE SELEZIONATE PER IL PROGETTO

Cod.scuola	Nome scuola	Grado sup.	Grado infer.	Classi maschili	Classi femminili	Classi miste	Studenti masch.	Studenti femm.

Jenin

Cod.scuola	Nome scuola	Grado sup.	Grado infer.	Classi maschili	Classi femminili	Classi miste	Studenti masch.	Studenti femm.
10112011	Aquaba, secondaria, maschi	3022	2001	8			318	0
10112016	Beit Qaad, di base , per femmine	2006	2001			4	41	41
10112032	Barta'a, secondaria, per maschi	3021	2001	4			136	0
10112038	Zabbouba, ciclo di base, femmine	2006	2001		4		0	93
1o1120049	Al-Mughir ciclo di base, femmine	2007	2001		4		0	103
10112077	Arina, ciclo di base , femmine	2009	2001		5		0	171
10012078	Galkamousse, di base ,per maschi	3022	2001	4			86	0
10112082	Fakoua, ciclo di base, per maschi	3022	2001	4			153	0
10112083	Kfairet, ciclo di base , femmine	2007	2001		4		0	100
	Tammoun, ciclo di base, femmine	2004	2001		11		0	467

Naplus

Cod.scuola	Nome scuola	Grado sup.	Grado infer.	Classi maschili	Classi femminili	Classi miste	Studenti masch.	Studenti femm.
12112001	Quabalan,ciclo di base, femmine	3021	2001		8		0	335
12112003	Beitl'eeba, ciclo di base, femmine	2010	2001		4		0	114
12112007	Beit Wzzan,ciclo di base, mista	2007	2001			4	43	38
12112010	Beit Dajan,ciclo di base, maschi	2010	2001	5			170	0
12112030	Aquaba-secondaria per femmine	3022	2001		10		0	405
12112034	Beit Imreein, di base, femmine	2007	2001		1	6	95	95
12112044	Talfiet, secondaria, mista	3022	2001	3		2	137	36
12112113	Oarif, ciclo di base, mista	2009	2001	3		1	153	16
12112124	Oarif,ciclo di base , per femmine	2006	2001		3		0	117

Salfit

Cod.scuola	Nome scuola	Grado sup.	Grado infer.	Classi maschili	Classi femminili	Classi miste	Studenti masch.	Studenti femm.
13112037	Kufor Al-Diek, di base, femmine	2010	2001		5		0	173

ALLEGATO 10 (seguito)
ELENCO DI 72 SCUOLE SVANTAGGIATE SELEZIONATE PER IL PROGETTO

Cod.scuola	Nome scuola	Grado sup.	Grado infer.	Classi maschili	Classi femminili	Classi miste	Studenti masch.	Studenti femm.
	Tulkarim							
14112018	Annaziat, di base, femmine	2006	2001		2		0	77
14112020	Beit Leed,ciclo di base, femmine	2010	2001		5		0	199
14112045	Dir Igsson, ciclo di base, maschi	2006	2001	8			361	0
14112049	Shofa di base, mista	2010	2001			4	60	59
14112072	A'alar di base per maschi	2007	2001	8			333	0
	Qalqiliya							
16112001	Alnabi Ellias , di base, femmine	2006	2001			4	62	58
16112016	Flamia, di base, per maschi	2006	2001			2	28	19
16112023	Hajia, di base, per femmine	2006	2001		4		0	75
16112024	Kufor Qadoum, di base, femmine	2009	2001		1	6	98	135
16112041	Kufor, Thulth, Secondaria per maschi	3022	2001	5			191	0
16112043	Azzoun, ciclo di base per femmine	2006	2001		9		0	360
	Ramallah							
18112030	Kharbatha Banii Harith , di base per femmine	2005	2001		4		0	151
18112049	Milkhmas, di base, per femmine	2009	2001		4		0	90
18112058	Abwein, scuola di base mista	3022	2001	4			135	0
18112072	Beit -lloo, scuola secondaria mista	3022	2001	5			171	0
18112074	Jaba'a, scuola di base per maschi	2009	2001	4			165	0
18112128	Rafat, scuola di base mista	2006	2001			4	57	87
18112134	Scuola maschile di Beit Seer , ciclo di base	2006	2001	4			115	0
18112140	Scuola secondaria maschile di Deir Abu-Marshal	3022	2001	4			143	0
	Gerusalemme							
20121006	Dar Al-Fata Al-Lajee' (A) Secondaria	3022	2001		5		0	181
20121007	Dar Al-Fata Al-Lajee' (B) Secondaria	3022	2001		4		0	148
20122014	Al-Uma', Scuola di base (A)	2008	2001	12			467	0
20122015	Al-Uma' Scuola di Base (B)	2009	2001	2			51	0

ALLEGATO 10 (seguito)
ELENCO DI 72 SCUOLE SVANTAGGIATE SELEZIONATE PER IL PROGETTO

Cod.scuola	Nome scuola	Grado sup.	Grado infer.	Classi maschili	Classi femminili	Classi miste	Studenti masch.	Studenti femm.
Betlèmme								
22112005	Beit Fajjar ciclo di base, maschile	2006	2001	12			550	0
22112009	Artas secondaria, maschile	3021	2001	4			172	0
22112019	Al-arza- ciclo di base, mista	2008	2001			8	128	113
22112029	Al-Rawaein, ciclo di base	2006	2001	0.3	0.1	0.3	10	4
Gerico								
24112001	Bardale, scuola secondaria mista	3021	2001			4	64	58
24112008	Al-Zbeidat, di base, mista	2007	2001			4	70	56
Hebron								
26112024	Tarqomia, ciclo di base, maschile	2004	2001	15			643	0
26112054	Al-Shoukh, ciclo di base, maschile	2007	2001	10			407	0
26112137	Bani Na'aim, ciclo di base, maschile	2006	2001	8			237	0
26112195	Al-Shoukh, ciclo di base, femminile	2005	2001		10		0	400
26112199	Saeer, ciclo di base , femminile	2005	2001		11		0	485
26112200	Beit Kamel, scuola secondaria femminile	3021	2001		8		0	246
26112202	Taffouh, scuola secondaria maschile	3022	2002	6			270	0
Hebron meridionale								
27112032	Ak-Surra, di base, maschile	2010	2001	4			127	0
27112046	Al-burg, di base per maschi	2010	2001	4			138	0
Gaza								
30111015	Naser, ciclo elementare di base <<b>> per maschi	2006	2001	12			531	0
30111028	Ibn-Sina ciclo elementare di base , misto	2006	2001			11	234	258
30111040	Masa'ab ibn Omair, ciclo di base <<a>>, misto	2006	2001		12		0	505
30111044	Al-Falah, ciclo di base , femminile	2009	2001		13		0	524
30111095	Safad, ciclo elementare di base <<b>> per maschi	2006	2001	12			527	0
30112069	Gabalia, ciclo elementare di base, <<a>>, femminile	2006	2001		19		0	921
30113068	Al-Faloga ciclo di base	2006	2001		19		343	192

ANNESSO 11
(ORGANIGRAMMA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)

1° anno

Iniziative ed attività	Ott.	Nov.	Dic.	Genn	Febbr	Marzo	Apr.	Mag.	Giugn	Lugl	Ag	Set
Iniziativa 1- Formatori formati												
1.1 Sessioni di orientamento	xx											
1.2 Formazione di Sovrintendenti e			xx							xx		
Direttori scolastici				xx	xx	xx	xx	xx	xx			
Iniziativa 2 - Insegnanti formati e guidati												
2.1 Formazione di 360 insegnanti								xx	xx	xx	xx	xx
2.2. Assistenza agli insegnanti									xx	xx	xx	xx
Iniziativa 3 - Comunità mobilitate												
3.1 Promuovere la sensibilizzazione	xx					xx						xx
3.2 Preparare il videotape		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			xx
3.3. Istituire o rafforzare le Asso-			xx									
ciazioni genitori- insegnanti										xx		
Iniziativa 4 - Strutture preparate												
4.1 Preparare le aule scolastiche e i Centri di risorse scolastici			xx	xx								
4.2. Preparare i Centri di risorse distrettuali			xx	xx								
Iniziativa 5- Materiali forniti												
5.1 Appalti e consegne		xx	xx			xx	xx	xx	xx			
Gestione del progetto												
-progetto del Direttore del Progetto	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
- inchiesta di base	xx											
- rapporti d'avanzamento						xx						
- verifiche tripartite									xx			
- rassegna di fine progetto											xx	
- valutazione finale												
-												xx

ANNESSO 11

(ORGANIGRAMMA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)

2° anno

Iniziative ed attività	Ott.	Nov.	Dic.	Genn	Febbr	Marzo	Apr.	Mag.	Giugn	Lugl	Ag	Set
Iniziativa 1- Formatori formati												
1.1 Sessioni di orientamento												
1.2 Formazione di Sovrintendenti e Direttori scolastici	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx				
Iniziativa 2 - Insegnanti formati e guidati												
2.1 Formazione di 360 insegnanti	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
2.2. Assistenza agli insegnanti	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
Iniziativa 3 - Comunità mobilitate												
3.1 Promuovere la sensibilizzazione						xx						
3.2 Preparare il videonastro	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx					
3.3. Istituire o rafforzare le Associazioni genitori-insegnanti		xx				xx				xx		
Iniziativa 4 - Strutture preparate												
4.1 Preparare le aule scolastiche e i Centri di risorse scolastici												
4.2. Preparare i Centri distrettuali scolastici												
Iniziativa 5- Materiali forniti												
5.1 Appalti e consegne			xx	xx	xx							
Gestione del progetto												
-progetto del Direttore del Progetto	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
- inchiesta di base												
- rapporti d'avanzamento						x						
- verifiche tripartite						xx						
– rassegna di fine progetto											xx	xx
- valutazione finale												

Allegato 12

ILLUSTRAZIONE DELL'INCARICO DEL DIRETTORE DEL PROGETTO

Descrizione delle mansioni

Sotto la diretta autorità del Ministro e del Viceministro del Ministero dell'Istruzione:

1. Predisporre, in consultazione con il personale del Ministero, un piano di azione per il progetto.

2. Fornire consulenza ed assistenza circa il reclutamento degli altri membri dell'organico del Progetto, e del personale necessario per svolgere le attività di formazione professionale, progettazione ed altre mansioni, nonché i consulenti.

3. Avere responsabilità per la realizzazione del progetto, ed essere direttamente incaricato dei programmi organizzati in base al progetto.

4. Accertarsi che le attività del progetto seguano il piano di azione approvato e siano conformi alle norme e regolamenti previsti.

5. Coordinare il lavoro del personale del progetto mediante regolari riunioni.

6. Coordinare ed integrare tutte le attività del progetto con il Ministero dell'Istruzione e con l'Agenzia di esecuzione.

7. Mantenere la comunicazione con l'Agenzia di esecuzione, rispondere alle richieste d'informazione della stessa, e preparare i rapporti d'avanzamento come richiesto.

8. Tenere atti del progetto completi ed aggiornati, e se necessario la contabilità del progetto.

9 Lavorare in stretta correlazione con i capi dipartimento del Ministero e con i direttori degli uffici distrettuali sull'esecuzione del progetto, in particolare per quanto riguarda le verifiche contabili e l'adozione di regolamenti nuovi o modificati

10. Stabilire collegamenti con i ministeri e le istituzioni competenti al di fuori dei territori, come necessario.

11 Fornire assistenza per l'elaborazione di programmi di formazione mirati ai fabbisogni dei formatori, in conformità al progetto.

12. Realizzare un programma di valutazione globale (formativo e addizionale) del progetto, da sottoporre al Governo italiano, all'Agenzia di esecuzione ed al Ministero dell'Istruzione.

Qualificazione ed esperienza

I candidati dovrebbero avere :

- una qualificazione post-universitaria in scienze sociali o in una disciplina didattica;

- vari anni di esperienza in programmi di gestione e di progetti nell'ambito e con un'organizzazione/ istituzione pubblica;

- capacità comprovata in quanto capo squadra, buone abilità interpersonali e funzionalità in materia di gestione;

- oltre all'arabo, capacità di parlare e scrivere correntemente l'inglese e, se possibile, altre lingue straniere.

- esperienza nella valutazione di programmi e progetti.

Allegato 13

Documentazione di base

- UNESCO 1995 *Istruzione elementare e secondaria in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Visione d'insieme dell'ordinamento e bisogni di sviluppo del Ministero dell'Istruzione.*

- Banca Mondiale 1993 *Sviluppare i territori occupati, un investimento per la pace.* Washington D.C. Banca Mondiale

- Hieberg; G. Ovensen 1993 Rapporto 151 *Società palestinese a Gaza, in Cisgiordania e nella Gerusalemme araba. Indagine sulle condizioni di vita.* Ramallah:FAFO

- M. Masri, 1995. *Status e prospettive della formazione professionale e dell'addestramento in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.* UNRWA.

- Policy Research Incorporate, 1992. *Opportunità di sviluppo per l'istruzione nei territori occupati (Cisgiordania e Striscia di Gaza)* Clarksville, Maryland.

- Documento Approvato per il Progetto, intitolato << *Potenziamento del Ministero dell'Istruzione dell'Autorità Palestinese mediante l'uso di materiale didattico per l'istruzione di base e la formazione degli insegnanti*>> Febbraio 1996

9.8 La valutazione definitiva del progetto sarà effettuata negli ultimi due mesi di realizzazione del progetto, relativa ad obiettivi, iniziative, attività, contribuzioni ed indicatori stabiliti nel presente documento di progetto, ed includerà una verifica finale per determinare i risultati degli studenti e le condizioni nelle scuole, Tale verifica sarà elaborata in modo comparato con la verifica di base fatta all'inizio del progetto.

10. **Presupposti e rischi**

L'esito positivo del progetto dipenderà non solo dai fattori che mira ad influenzare, ma anche da un certo numero di presupposti esterni sui quali il progetto ha poco o nessun controllo: per maggiore chiarezza essi sono esplicitati nella **Tabella 6** di seguito. Se tali presupposti non dovessero verificarsi, il progetto si rivelerebbe probabilmente un fallimento parziale o totale. Esistono inoltre **rischi suscettibili di far ritardare la realizzazione del progetto**, alcuni dei quali derivanti dai quotidiani problemi politici,. Ad esempio:

- le attuali restrizioni che limitano gli spostamenti dei palestinesi fra la West Bank e Gaza, come pure fra questi territori e l'aeroporto di Tel Aviv, potrebbero interferire con la realizzazione delle attività di formazione;

- l'importazione di attrezzature in Palestina potrebbe subire ritardi alle dogane israeliane;

- a causa di difficoltà incontrate dalle Autorità palestinesi nel riscuotere reddito o raccogliere presso i donatori fondi destinati a coprire i costi periodici, gli insegnanti che lavorano sul progetto potrebbero non ricevere lo stipendio completo; si può sfuggire a questo rischio con una migliore efficienza dell'amministrazione finanziaria palestinese;

- la mobilità per ragioni personali degli addetti al progetto potrebbe dar luogo a problemi non previsti nell'esecuzione del progetto; questo rischio può essere ridotto grazie ad una forte partecipazione della comunità, tale da creare un ambiente favorevole per gli insegnanti.

Tabella 6 Presupposti fondamentali

OBIETTIVO DI SVILUPPO ED OBIETTIVI INTERMEDI

a) Mantenimento della pace e di una regolare frequenza scolastica.

b) Il prossimo Governo confermerà la priorità attribuita al miglioramento qualitativo dell'istruzione di base.

c) Al momento del completamento del progetto, il governo e le comunità avranno fondi sufficienti per sostenere il capitale ed i costi periodici necessari per mantenere i miglioramenti ed estenderli a tutti le scuole ed a tutti i gradi d'istruzione.

d) Il governo promulgherà un Piano per lo sviluppo dell'istruzione in Palestina

OBIETTIVO SPECIFICO

d) L'Autorità palestinese garantirà la tempestiva realizzazione del progetto.

e) I funzionari ed i sovrintendenti dell'istruzione distrettuale avranno un bilancio adeguato per la sovrintendenza scolastica.

ATTIVITÀ 1.3

f) Corsi estivi pratici per i sovrintendenti all'istruzione potranno essere effettivamente organizzati dal Ministero dell'Istruzione in cooperazione con educatori sperimentati delle istituzioni nazionali.

11. Sostenibilità del Progetto

11.1. Operatori . Gli operatori responsabili di realizzare le iniziative del progetto hanno la capacità di fare ciò? I principali operatori interessati sono i direttori scolastici ed i sovrintendenti e funzionari dell'istruzione a livello distrettuale. Sia i direttori scolastici che i sovrintendenti ricevono una formazione specifica in confomità al progetto, ed in aggiunta i direttori scolastici sono formati in gestione scolastica secondo il progetto 534/RAB/11, finanziato anche dal Governo italiano. Un consolidamento reciproco fra i due progetti (par. 6.8 di cui sopra) contribuirebbe ad una migliore organizzazione di questa iniziativa.

11.2. Finanze. I punti principali sono riassunti nei presupposti c ed e della Tabella 6, sezione 10 di cui sopra. Il Governo avrà fondi sufficienti per estendere e mantenere i miglioramenti introdotti dal progetto? Il Ministero concederà finanziamenti sufficienti per la sovrintendenza scolastica ? Attualmente, dato il flusso dell'assistenza internazionale verso l'istruzione palestinese, la valutazione sembra senza dubbio positiva a condizione che il Ministero dell'istruzione ed i donatori prestino sufficiente attenzione alla questione fondamentale della sovrintendenza scolastica. In un futuro più remoto, la risposta può dipendere in gran parte da fattori politici e macro-economici che allo stato attuale sono di difficile previsione.

Data l'impossibilità di quantificare i vantaggi a lungo termine dell'investimento nell'istruzione elementare in Palestina, l'analisi costo-benefici o costo-rendimento del progetto non é possibile. Gli studi internazionali tuttavia confermano l'elevato tasso sociale di profitto degli investimenti nelle scuole elementari dei paesi in via di sviluppo.

11.3 **Impatto imprevisto**. La fornitura di grandi quantitativi di materiale didattico da fonti di aiuto esterne potrebbe indurre le comunità ed i genitori che hanno sinora pagato per questi materiali a diminuire in futuro le loro spese in questo settore. Tale tendenza potrebbe essere evitata come segue

- limitare a quantitativi ragionevoli i materiali forniti in conformità al progetto;.
- sforzi di relazioni pubbliche (Iniziativa 3);
- attenta vigilanza del rischio durante la realizzazione del progetto.

12. Durata e costo totale del progetto

12.1 Il progetto sarà realizzato entro un periodo di due anni a decorrere dalla sua approvazione.. La tabella dei tempi di attuazione é indicata **nell'Allegato 11**.

12.2. Il costo totale del progetto é di $ 1.000.000. Il bilancio preventivo del progetto, con le sue componenti ed attività, é indicato **nell'Allegato 6.**

Struttura Organizzativa ed amministrativa del Ministero dell' Istruzione Palestinese

MINISTRO

↓

VICE MINISTRO

CONSIGLIO DIRETTIVO ← → CONSULENTI PER L'ISTRUZIONE

CENTRO DI PROVE E MISURAZIONI	CENTRO PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI DI STUDIO	COMITATO PER L'ISTRUZIONE	COMMISSIONE DI ESAMI	COMITATO DI PIANIFICAZIONE

ASSISTENTE VICE MINISTRO (AFFARI DI GAZA)	ASSISTENTE VICEMINISTRO (AFFARI CISGIORDANIA)

REGISTRO ← → DIPARTIMENTO GIURIDICO

Affari d'istruzione. a Gerusalemme	Controllo interno e revis.conti	Costruz. e progetti	Fornitur. attrezzat.	Libri testo & stampa	Elaboraz. programmi	Tecnologia x l'insegnam.	Esami	Formaz. & supervis.

Questioni finanziarie	Questioni amministrat.	Affari pubbl. & internaz.	Studenti & questioni extra-programma	Istruzione generale	Ricerca, pianificazione e sviluppo

COLLEGI DIRETTIVI D'ISTRUZIONE (GAZA)	COLLEGI DIRETTIVI D'ISTRUZIONE (CISGIORDANIA)

ALLEGATO 2

CARTA: TERRITORI PALESTINESI
• Collegi direttivi per l'istruzione
- - - Confini dei distretti
— 10 km
Mare Mediterraneo
ISRAELE
JENIN
TULKARM
QALQILYA
NABLUS
SALFIT
WEST BANK
RAMALLAH
JERICHO
JERUSALEM
BETHLEHEM
Mar Morto
HEBRON
DURA
(South HEBRON)
GAZA
STRISCIA DI GAZA
KHAN YOUNIS

ALLEGATO 3

Uffici Distrettuali Dell'Istruzione

DIRETTORE → Comitato per l'istruzione

Vice Direttore

Sovrintendenti
- Arabo
- Religione
- Inglese
- Studi sociali
- Scienza
- Matematica
- Economia interna
- Educazione fisica
- Sicurezza del traffico
- Asili infantili

—Scuole private

—Questioni studentesche

Personale

Contabilità

Costruzione e Manutenzione

Forniture

Registrazione postale

Guardie e autisti

— Direttori scolastici e Vicedirettori scolastici —

ALLEGATO 4

TABELLA RELATIVA A SCUOLE ED ISCRIZIONI NELLA WEST BANK, STRISCIA DI GAZA, GERUSALEMME ORIENTALE
Distribuzione delle scuole in base al Collegio direttivo, al sesso, ciclo di studi, e località nel 1996/1997

Solo scuole secondarie			Ciclo di base e secondario			Ciclo di base			Asili infantili					
Campo	Villag	Città	Campo	Villag.	Città	Campo	Villag	Città	Campo	Villag	Città	Totale	Sesso	Collegio direttivo
3	3	23	4	221	159	127	487	504	69	263	373	2 236	T	Totale
2	3	12	2	79	62	54	111	199	0	0	4	528	M	
1	0	7	2	77	64	49	135	172	0	1	10	518	F	
0	0	4	0	65	33	24	241	133	69	262	359	1 190	mista	
0	1	0	0	19	8	5	19	17	0	0	0	69	M	Jenin
0	0	1	0	10	8	3	22	16	0	0	0	60	F	
0	0	1	0	3	2	1	33	4	4	39	26	113	mista	
0	0	1	0	4	7	6	14	19	0	0	0	51	M	Nablus
0	0	1	0	10	5	5	20	21	0	0	0	62	F	
0	0	0	0	20	2	0	35	13	6	45	39	160	mista	
0	0	0	0	2	1	0	4	1	0	0	0	8	M	Salfit
0	0	0	0	5	1	0	7	1	0	0	0	14	F	
0	0	0	0	11	0	0	9	0	16	0	2	38	mista	
0	0	1	0	5	6	3	7	10	0	0	0	32	M	Tulkarm
0	0	0	0	6	4	3	6	11	0	0	0	30	F	
0	0	2	0	4	0	1	16	1	2	15	17	58	mista	
0	0	0	0	2	2	0	3	6	0	0	0	13	M	Qalqilya
0	0	0	0	2	3	0	2	4	0	0	0	11	F	
0	0	0	0	8	0	0	19	1	0	16	7	51	mista	
0	0	3	0	16	7	5	18	8	0	0	0	57	M	Ramallah
0	0	0	0	15	9	5	32	7	0	0	1	69	F	
0	0	1	0	13	14	0	49	16	2	38	42	175	mista	
0	0	0	0	1	7	2	4	7	0	0	3	24	M	Gerusa-lemme
0	0	0	0	1	9	2	1	7	0	0	7	27	F	
0	0	0	0	0	5	0	5	7	0	3	15	35	mista	
0	0	0	0	11	4	1	9	6	0	0	0	31	M	Betlemme
0	0	0	0	10	5	2	11	4	0	1	2	35	F	
0	0	0	0	2	6	1	23	10	3	31	26	102	mista	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	M	Gerico
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	F	
0	0	0	0	3	0	2	3	3	0	0	6	17	mista	
0	1	2	0	11	4	1	16	31	0	0	0	66	M	Hebron
0	0	1	0	10	5	2	16	34	0	0	0	68	F	
0	0	0	0	0	2	1	8	9	2	21	29	72	mista	
0	0	0	0	7	2	1	15	13	0	0	0	38	M	Hebron meridion.
0	0	0	0	7	2	2	17	10	0	0	0	38	F	
0	0	0	0	1	0	0	27	2	2	25	12	69	mista	
0	2	15	0	2 19	132	54	470	301	21	250	234	1 698	T	Totale West Bank
0	2	8	0	78	49	24	109	119	0	0	3	392	M	
0	0	3	0	76	52	24	134	116	0	1	10	416	F	
0	0	4	0	65	31	6	227	66	21	249	221	890	mista	
0	1	1	0	0	9	15	1	46	0	0	1	74	M	Gaza
0	0	2	0	0	6	13	1	32	0	0	0	54	F	
0	0	0	0	0	2	9	1	36	20	7	89	164	mista	
2	0	3	2	1	4	15	1	34	0	0	0	62	M	Khan Younis
1	0	2	2	1	6	12	0	24	0	0	0	48	F	
0	0	0	0	0	0	9	13	31	28	6	49	136	mista	
3	1	8	4	2	27	73	17	203	48	13	139	538	T	Totale Striscia di Gaza
2	1	4	2	1	13	30	2	80	0	0	1	136	M	
1	0	4	2	1	12	25	1	56	0	0	0	102	F	
0	0	0	0	0	2	18	14	67	48	13	138	300	mista	

Il Collegio direttivo di Gerusalemme include il Wakf musulmano e solo le scuole private

ALLEGATO 4 (SEGUITO)

Ripartizione di studenti, aule scolastiche, area per ciascun studente, studenti per classe, Collegio Direttivo, località della scuola e ciclo di studi nel 1996-1997

Ciclo secondario						Ciclo di base					
Stud./Class	m2/Stud	Classi Area m2	Classi	Stud.	Stud/Class	m2/Stud.	Classi Area m2	Classi	Stud.	Località	Collegio Direttivo
30	1.4	78.327	1 851	55 783	37	1.1	696 736	17 615	855 992	Totale	Totale generale
33	1.3	50 577	1 183	37 965	39	1.1	370 573	8 796	345 354	Città	
25	1.6	24 387	621	15 285	32	1.1	227 303	6 688	214 266	Villagg.	
38	1.3	3 363	67	2 553	45	1.0	98 860	2 131	96 372	Campo	
30	1.3	3 647	95	2 880	39	1.0	21 502	577	22 619	Città	
21	1.8	2 764	73	1 543	30	1.2	31 303	912	27 169	Villagg.	Jenin
0	0.0	0	0	0	39	1.1	3 661	87	3 428	Campo	
35	1.3	4.554	100	3 472	36	1.0	21 891	613	22 052	Città	
21	1.7	2 993	83	1 745	31	1.1	31 897	914	28 942	Villagg.	Nablus
0	0.0	0	0	0	40	0.9	5 774	160	6 404	Campo	
26	1.7	366	8	210	38	1.0	1 618	41	1 560	Città	
20	3.1	2 346	38	755	31	1.1	11 638	337	10 294	Villagg.	Salfit
0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	Campo	
30	1.4	2 769	65	1 962	38	1.0	13 933	355	13 489	Città	
20	1.5	1 122	36	730	31	1.1	11 697	355	10 908	Villagg.	Tulkarm
0	0.0	0	0	0	40	1.0	3 425	90	3 578	Campo	
33	1.3	1 146	26	849	42	1.0	9 056	219	9 121	Città	
19	1.9	948	26	495	29	1.2	8 537	248	7 165	Villagg.	Qalqilya
0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	Campo	
22	1.8	6 111	149	3 343	31	1.1	23 252	671	20 791	Città	
23	1.5	3 541	101	2 353	31	1.0	41 952	1 303	40 379	Villagg.	Ramallah
0	0.0	0	0	0	40	1.1	6 951	160	6 479	Campo	
17	1.6	2 164	79	1 324	28	1.0	13 608	491	13 968	Città	
28	1.4	402	10	280	32	0.9	3 938	133	4 238	Villagg.	Gerusalemme
0	0.0	0	0	0	39	1.1	1 812	43	1 667	Campo	
27	1.5	2 702	68	1 860	32	1.3	14 299	352	11 243	Città	
26	1.5	2 459	65	1 672	32	1.0	22 218	697	22 225	Villagg.	Betlèmme
0	0.0	0	0	0	39	1.1	2 972	88	2 654	Campo	
28	1.5	629	15	427	34	1.1	3 188	86	2 933	Città	
11	2.2	91	4	42	26	1.6	2 501	62	1 593	Villagg.	Gerico
0	0.0	0	0	0	40	1.0	1 792	45	1 808	Campo	
33	1.4	4.534	96	3 127	36	0.9	35 447	1 055	37 632	Città	
26	1.4	3 123	83	2 163	36	1.0	22 293	652	23 362	Villagg.	Hebron
0	0.0	0	0	0	39	1.0	1 568	40	1 579	Campo	
34	1.3	1 676	37	1 273	38	1.0	13 248	344	13 112	Città	Hebron meridion.
28	1.5	2 232	54	1 488	32	1.0	24 602	757	24 248	Villagg.	
0	0.0	0	0	0	35	1.5	2 046	39	1 382	Campo	
26	1.5	52 319	1 311	33 993	33	1.0	413 617	11 904	397 572	Totale	
28	1.5	30 298	738	20 727	35	1.0	171 042	4 804	168 520	Città	Totale West Bank
23	1.7	22 021	573	13 266	31	1.1	212 576	6 388	200 073	Villagg.	
0	0.0	0	0	0	40	1.0	29 999	732	28 979	Campo	
41	1.2	10 419	222	9 032	44	1.1	111 438	2.326	101 528	Città	
45	1.1	1 200	24	1 081	44	1.1	3 973	82	3 638	Villagg.	Gaza
0	0.0	0	0	0	49	1.0	32 383	672	32 943	Campo	
40	1.2	9 860	203	8 206	45	1.2	88 093	1 668	75 306	Città	
39	1.2	1 166	24	938	44	1.0	10 754	238	10 555	Villagg.	Khan Younis
38	1.3	3 363	67	2 533	47	1.1	36 478	727	34 450	Campo	
40	1.2	28 008	540	21 790	45	1.1	283 119	5 711	258 420	Totale Città	
41	1.2	20 279	425	17 238	44	1.1	199 531	3 992	178 834	Villagg.	Totale Striscia di Gaza
42	1.2	2 366	48	2 019	44	1.0	14 727	320	14 193	Campo	
38	1.3	3 363	67	2 533	48	1.0	88 881	1 399	87 393		

Il Collegio direttivo di Gerusalemme include il Wakf musulmano e solo scuole private.

ALLEGATO 4 (Seguito)

Ripartizione di studenti secondo il Collegio Direttivo, sesso e Autorità sovrintendente nel 1996-1997

Asili infantili			Scuole			UNRWA			Scuole governative			Totale			
Totale	F	M	Totale	F	M	Totale	F	M	Totale	F	M	Tot	F	M	
69 134	32 970	36164	43 624	18 978	24646	187518	94521	92 997	480 633	234239	246 394	780 909	380 708	400 201	Total
5 239	2 4 91	2748	1342	424	918	5 392	2821	2471	60 905	24 152	26753	62878	29 988	32 890	Jenin
7 594	3 648	3 946	24 99	884	1615	8490	4 163	4 327	51 176	25 297	25 879	69 759	33 992	35767	Nablus
1 000	492	508	0	0	0	0	0	0	12 819	6 131	6 688	13 819	6 623	7 196	Salfit
4019	1930	2 089	240	86	154	35 78	1 802	1776	26849	13 288	13 561	34 688	17 106	17 680	Tulkarim
22 52	1091	1161	45	11	34	2232	1151	1 081	15 353	7 176	8 177	19 882	9 429	10 453	Qalqilya
7181	3514	3667	11 251	4 995	6256	10 321	6 386	3 935	51 773	25 298	26 475	80 526	40 193	40 333	Ramallah
2 647	1 329	1318	11 994	5 814	6180	24 45	1 328	1117	7 038	3 654	3 384	24 124	12 125	11 999	Gerusal.
5234	2 542	2 692	7 387	3 435	3 952	4247	2549	1 698	28 020	14 002	14018	44 888	22 628	22 360	Betlem.
568	276	292	945	442	503	2363	1139	1124	3495	17 59	1736	7 371	3 616	3 766	Gerico
5758	2 731	3027	3 998	1498	2 500	4897	3 337	1 560	58 968	28 507	30 461	73 621	36 073	35 548	Hebron
2 52 8	1 195	1333	354	106	248	3770	1 930	1 840	37379	17 879	19 500	44031	21 110	22921	Hebron meridion
44020	21239	22 781	40 055	17 695	22 360	47735	26 706	21029	343 775	167 143	176 632	475685	232 783	242 802	Totale West Bank
15 126	7035	8091	3 392	1.239	2 153	60 348	29 233	31 115	84 482	41 397	43 085	163 348	78 904	84 444	Gaza
9 988	4 696	5 292	177	44	133	79 435	38 582	40853	52376	25 699	26 677	141 976	69 921	72 955	Khan Younis
25114	11731	13,383	3 569	1 283	2286	139 783	67 815	71 968	136 858	67 096	69 762	305 324	147 925	157399	Totale Striscia di Gaza

Il Collegio direttivo di Gerusalemme include il WaKf musulmano e solo scuole private.

ALLEGATO 4 (Seguito)

Ripartizione degli insegnanti nelle scuole governative per qualificazione, sesso, Collegio Direttivo nel 1996-1997

Ma/MS			Diploma superiore			BA/BS			Diploma inferiore			Secondario & Inferiore			Totale generale			
Tot	F	Ma	Tot.	F.	M	Tot.	F	M	Tot.	F	M	Tot.	F	M	Tot.	F	M	
149	20	129	338	93	245	7418	2925	4 493	8271	4065	4206	283	165	118	16457	7 266	9191	Totale
23	4	19	39	7	32	790	329	461	935	455	480	42	24	18	1828	819	1 009	Jenin
30	7	23	47	11	36	788	355	433	957	436	522	30	21	9	1 851	829	1 022	Nablus
13	2	11	8	2	6	277	110	167	182	81	101	11	1	10	491	196	295	Salfit
14	1	13	18	5	13	429	184	245	463	249	215	18	15	3	941	453	488	Tulkarm
6	0	6	6	0	6	279	104	176	247	128	119	1	0	1	538	232	306	Qalqilya
12	1	11	31	13	18	827	349	479	1 024	467	558	40	25	15	19 33	854	1 080	Ramallah
6	2	4	5	0	5	117	65	52	186	82	104	22	16	6	335	164	171	Gerusalem.
6	0	6	27	10	17	428	177	252	519	223	296	31	20	11	1 011	430	582	Betleemme
2	0	2	0	0	0	61	26	36	78	37	41	1	1	0	142	63	79	Gerico
10	0	10	31	14	18	928	379	550	919	468	452	32	13	19	1 920	873	1 047	Hebron
5	1	4	15	3	13	619	219	399	630	269	361	6	1	5	1 274	492	781	Hebron meridion.
126	18	108	228	64	162	5 542	2 295	3 247	6 138	2 893	3 246	232	136	96	12 262	5 404	6858	Totale West Bank
15	2	13	69	19	50	1 041	348	693	1 309	715	593	23	13	10	2 457	1 097	1 360	Gaza
8	0	8	43	10	33	835	282	553	824	457	367	28	16	12	1 738	765	973	Khan Younis
23	2	21	112	29	83	1 876	630	12 46	2 133	1 172	961	51	29	22	4 195	1 882	2 333	Totale Striscia di Gaza

Il Collegio Direttivo di Gerusalemme include unicamente il Wakf musulmano e le scuole private.

ALLEGATO 4 (Seguito)

Numero di allievi ed insegnanti nelle Scuole, secondo il Collegio Direttivo e l'Autorità Sovrintendente, nel 1996-1997

Asili privati			Scuole private			UNRWA			Scuole governative			Totale generale			
Stud/ Insegn	Insegn	Stud.	Stud/ Insegn	Insegn	Stud.	Stud/ Insegn	Insegn	Stud.	Stud/ Insegn	Insegn	Stud.	Stud/ Insegn	Insegn	Stud.	Collegio direttivo
29	2378	69 134	18	2 409	43624	38	4944	187 518	29	16457	480 633	30	26189	780909	Totale
35	151	5 239	20	66	1 342	34	160	5 392	28	1 828	50 905	29	2205	62 878	Jenin
28	276	7 594	18	139	2 499	34	247	8 490	28	1 851	51 176	28	2513	69 759	Nablus
53	19	1 000	0	0	0	0	0	0	26	491	12 819	27	510	13 819	Salfit
34	118	4 019	10	23	240	35	101	3 578	29	941	26 849	29	1183	34 686	Tulkarm
41	55	2 252	11	4	45	38	58	2 232	29	538	15 353	30	655	19 882	Qalqilya
27	264	7 181	16	683	11 251	34	303	10 321	27	1 933	51 773	25	3184	80 526	Ramallah
24	109	2 647	19	638	11 994	28	86	2 445	21	335	7 038	21	1167	24 124	Gerusalemme
28	190	5 234	18	411	7 387	31	136	4 247	28	1 011	28 020	26	1749	44 888	Betlemme
28	20	568	19	50	945	35	68	2 363	25	142	3 495	26	279	7 371	Gerico
27	215	5 758	20	205	3 998	36	136	4 897	31	1 920	58 968	30	2476	73 621	Hebron
32	79	2 528	21	17	354	33	115	3 770	29	1 274	37 379	30	1484	44 031	Hebron meridionale
29	1497	44 020	18	2 234	40 055	34	1 410	47 735	28	12 282	343 775	27	17404	475 585	Totale West Bank
28	546	15 126	21	164	3 392	40	1 511	60 348	34	2 457	84 482	35	4 678	163 348	Gaza
30	335	9 988	17	10	177	39	2 023	79 435	30	1 738	52 376	35	4 107	141 976	Khan Younis
29	881	25 114	20	175	3 569	40	3 534	139 783	33	4 195	136.858	35	8 785	305 324	Totale Striscia di Gaza

Il Collegio Direttivo di Gerusalemme include unicamente il Wakf musulmano e le scuole private.

ALLEGATO 5

Progetti finanziati dal Governo italiano in Palestina nel settore dell'istruzione

Donatore (Paese/agenzia) Italia

Persona da contattare Dr. Enrico Nardi, Console Generale d'Italia

Informazioni sul progetto / Finanziamento del progetto

	Argomento	Località	Fonte di finanziamento	Agenzie Esecutrici	Controparti	Area/ settore	Status	Data da	Data a	Somme erogate	Importo In US$
1	Potenziamento del Ministero dell'Istruzione	Cisgiordania e Gaza	Italia	Ministero Istruzione/ UNESCO		Tutti i dipartimenti	In corso di attuazione				2 000 000
2	Sostegno al Centro di Formazione Kalandia	Centro di Formazione Kalandia	Italia	UNRWA		Costruzione e progetti e formazione professionale	In corso di attuazione	1995	10/7/1995		2 082 773
3	Insegnanti di scienza della formazione	Cisgiordania e Gaza	Italia	Ministero Istruzione/ UNESCO (IBE)		Formazione	Realizzato				50 000
4	Fase 1 del Centro per lo Sviluppo dei Piani di Studio	Cisgiordania	Italia	Ministero Istruzione/ UNESCO		Centro per lo Sviluppo dei Piani di Studio	In corso di attuazione	1994	1995		300 000
5	Borse di studio	Cisgiordania e Gaza	Italia	Italia		Istruzione Superiore	Da realizzare				1 100 000
6	Rafforzamento delle istituzioni di formazione professionale esistenti	Cisgiordania e Gaza	Italia	Ministero Istruzione/ Italia		Istruzione professionale e college della comunità	Da realizzare	Aprile 1996			1 500 000
7	Programma di promozione sanitaria nelle scuole	Cisgiordania e Gaza	Italia	Ministero Istruzione/ Italia	Ministero della Sanità	Formazione e affari degli studenti	In corso di attuazione		Ottobre 1996		100 000
8	Riabilitazione e potenziamento dell'istruzione primaria	Cisgiordania e Gaza	Italia	UNESCO		Istruzione generale	750 000	1996			1 000 000
9	Costruzione di capacità nella pianificazione e gestione del settore educazione	Cisgiordania e Gaza	Italia	UNESCO IIEP/ Ministero dell'Istruzione		Pianificazione e Sviluppo dell'Istruzione	In corso di attuazione	1995	1996		
	Totale										8 882 773

ALLEGATO 6

BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO

A. Componenti

Componente	Primo anno US$	Secondo Anno US$	Totale US$
10. PERSONALE DEL PROGETTO			
11.61 Consulenti internazionali e professori residenti	31 848	30 777	62 625
16. Costi di missione	5 710	5 710	11 420
17. Consulenti nazionali e Direttore del Progetto	64 000	68 000	132 000
19. TOTALE DEL PERSONALE DEL PROGETTO	101 558	104 478	206 045
20. CONTRATTI CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE			
21. Sessione di orientamento (1.1.)	6 090	-	6 090
22. Formazione di direttori scolastici e Sovrintendenti (1.2)	19 704	16 704	36 408
23. Sensibilizzazione di insegnanti e relazioni pubbliche	16 830	-	16 830
24. Assistenza per la produzione di materiale	14 250	14 250	28 500
25. Riparazioni di scuole, di Centri di risorse	127 200	-	127 200
scolastici e distrettuali	2 500	2 500	5 000
26. Produzione video			
27. Missioni del Direttore del Progetto e costi	8 950	7 158	16 108
di trasporto	3 600	3 600	7 200
28. Inchiesta locale	199 124	44 212	243 336
29. TOTALE DEI CONTRATTI			
30. FORMAZIONE PROFESSIONALE			
32. Formazione di 6 consulenti nazionali	42.000		42 000
39. TOTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE	42 000		42 000
40. ATTREZZATURE /MATERIALE			
41. Non di consumo	324 900		324 900
42. Di consumo	65 550	65 550	131 100
49. TOTALE ATTREZZATURE	390 450	65 550	456 00
50. VARIE			
52. Rapporto finale	-	5 000	5 000
59 TOTALE VARIE	-	5 000	5 000
TOTALE DEI COSTI DEL PROGETTO	**733 132**	**219 249**	**952 381**
COSTI DI SUPPORTO AL PROGETTO (5%)	36 657	10 962	47 619
TOTALE GENERALE	**769 789**	**230 211**	**1 000 000**

ALLEGATO 6 (seguito)
BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO

A. ATTIVITA

Attività	**Pagata dal progetto**	**US$**	**Pagata dal Governo o dalla comunità**
1.1 Sessioni di orientamento	Descritta all'Allegato 7	12 938	Logistica, stipendi del personale
1.2 Formazione di direttori scolastici	Descritta all'Allegato 7	36 408	Logistica, stipendi del personale
SUB-TOTALE INIZIATIVA 1		49 346	
2.1 Sessione di una settimana	Descritta all'Allegato 8,I	15 480	Logistica, stipendi del personale
2.2 Assistenza agli insegnanti	Descritta all'Allegato 8,I	28 500	Logistica, stipendi del personale
SUB-TOTALE INIZIATIVA 2		43 980	
3.1 Relazioni pubbliche	Costi del pranzo (3 giorni x 30 persone x $ 15)	1 350	Logistica, retribuzioni, costo dell'evento
3.2. Costi della produzione video	Produzione di un video di 10 minuti	5 000	
SUB-TOTALE INIZIATIVA 3		6 350	
4.1 Lavori di pittura in scuole e Centri di risorse scolastici	Descritta all'Allegato 8,II	119 700	Logistica, retribuzioni
4.2. Strutture dei Centri di risorse distrettuali	Descritta all'Allegato 8,II	7 500	Stipendi del personale, costruzioni
SUB-TOTALE INIZIATIVA 4		127 200	
5.1 Attrezzature e forniture	Descritta all'Allegato 9	456 000	Stipendi del personale
SUB-TOTALE INIZIATIVA 5	-	456 000	
	-		
6.1 Corso di formazione	Consulenti nazionali	102 000	Personale della controparte ed altre retribuzioni
6.2 Assistenza per la sessione di formazione	Consulenti internazionali	0	
6.3. Supervisione tecnica di IIEP	Supervisione di specialista IIEP	0	
6.4. Direttore del Progetto	Esperto nazionale	79 468	
SUB-TOTALE INIZIATIVA 6		181 468	
SUB-TOTALE COMPONENTI 1.1-6.3		864 344	

ALLEGATO 6 (seguito)

Attività	**Pagata dal progetto**	**US$**	**Pagata dal Governo o dalla comunità**
GESTIONE DEL PROGETTO			
Professore residente	Stipendio ($ 8 000 x 6.25 mesi)	50 000	
Costi locali dell'ufficio del progetto	Costi di trasporto($ 360 x 24 per benzina e noleggio pulmino	8 640	
Monitoraggio/Valutazione del Progetto	Consulente internazionale (Emolumenti 10 giorni x $250= $ 2 500 - Diaria giornaliera 7 giorni x $211= 1 477 Viaggi internazionali $ 1800)	5 777	
	Costi missione IIEP (Diaria giornaliera $211 x 20 giorni ($ 4 220) e 4 viaggi	11 420	
	internazionali x $ 1800 (7200)	7 200	
Inchiesta locale	($10 per visita x 10 visite per ogni scuola x 72 scuole)		
Costi dei rapporti	(Preparazione, revisione,stesura dattilografica e riproduzione ($ 100 per pagina x 50 pagine)	5 000	
SUB TOTALE PER LA COMPONENTE GESTIONE DEL PROGETTO		88 037	
COSTI TOTALI DEL PROGETTO		952 381	
COSTI DI SUPPORTO DEL PROGRAMMA (5%)		47 619	
TOTALE GENERALE		1 000 000	

Nota:

1. Diaria giornaliera a Gerusalemme pagata dall'ONU = $211 al giorno
2. Tariffa internazionale per un consulente P5 pagato da UNESCO/IIEP = $ 250 al giorno
3. I vari costi di viaggio sono calcolati in base ad un prezzo negoziato a seconda del numero di giorni di viaggio.

Allegato 7
Spese del progetto per la formazione dei formatori (iniziativa 1)

1.1. Sessioni di orientamento

Viaggio e pranzo per la sessione del primo giorno- 87 partecipanti x 1 giorno x $ 25	2175	
Viaggio e pranzo per sessioni di 3 giorni in tre luoghi - 87 partecipanti x 3 giorni x $ 15	3915	
Forniture		
Consulente internazionale (15 giorni)		
tariffa 15 giorni x $ 250	3750	
diaria giornaliera 8 giorni x $ 211	1688	
Viaggi internazionali	1410	12938

1.2 Formazione di direttori scolastici e sovrintendenti

Viaggio e pranzo (spuntino)		
De volte x 87 parz. x 24 giorni x $8	33408	
Forniture ($ 1000 x 3 distretti)	3000	36408

TOTALE		**49346**

756.

Jakarta, 8 ottobre 1998

MOU tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione tra piccole e medie imprese

(Entrata in vigore: 8 ottobre 1998)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "*the Parties*")

Desiring to intensify bilateral economic cooperation between the Parties;

Realizing that small and medium enterprises are an integral part of economic development of the Parties;

Considering the common interest of the Parties in promoting small and medium enterprises;

Recognizing the need to expand and strengthen cooperation, on the basis of equality and mutual benefit, among small and medium enterprises of the Parties;

Pursuant to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia concerning the Avoidance of the Double Taxation signed in Jakarta on February 18, 1990 and the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia concerning the Promotion and Protection of Investments, signed in Rome on April 25, 1991;

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING:

ARTICLE I
OBJECTIVE OF COOPERATION

The objective of this Memorandum of Understanding is to promote and carry out activities which will strengthen the cooperation between small and medium enterprises of the Parties.

ARTICLE II
DEFINITIONS

For the purpose of this Memorandum of Understanding the term "small and medium enterprises" shall be in conformity with the definitions stipulated by the laws and regulations of the respective Parties.

ARTICLE III
AREAS OF COOPERATION

1. The Parties shall encourage and contribute to promote the cooperation between the small and medium enterprises of the Parties covering trade consisting of goods and services, investment and technical cooperation consisting of human resources development, science and technology and exchange of information.

2. The Parties have identified the following sectors as possible field of cooperation:

   Technical Cooperation
   - technology transfer;
   - creation of new small and medium sized enterprises, modernization and expansion of capacities of existing enterprises;
   - staff training;
   - managerial know how

   Trade and Investments
   - direct investment, creation of joint ventures and supporting of strategic alliances;
   - machinery;
   - agriculture and food industry;
   - textile, fashion and design;
   - leather products;
   - goldsmith factories;
   - construction and production of building materials;
   - furniture and interior design;
   - chemical industry.

ARTICLE IV
ARRANGEMENTS WITH RELEVANT AGENCIES

1. The Parties shall encourage the relevant bodies, organizations and companies of the respective Parties and other third parties as well as to jointly cooperate in the development of small and medium enterprises sector in both Parties, and where appropriate to conclude such letter of intents, contracts, activities or projects as may be mutually agreed upon.

2. Both Parties will promote major direct links between the respective local banking institutions and major efforts of respective financial systems in financing trade and common initiatives, of small and medium enterprises of the two Countries, making use of the existing instruments and resources.

ARTICLE V
EXCHANGE OF VISIT AND BUSINESS DELEGATIONS

For the purpose of the development of economic cooperation between small and medium enterprises of the two Countries, the Parties will support and facilitate, at the highest level, exchange of information between the respective associations of industries and facilitate their participation in fairs and exhibitions to be organized in either Countries on the basis of conditions determined by the competent Authorities.

The Parties also promote, through the existing diplomatic channels, the organization of visits of delegations of government officials and small and medium enterprises businessmen, to be held alternatively in the two Countries.

ARTICLE VI
PREVIOUS AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES

The provisions of this Memorandum of Understanding do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the international conventions stipulated by them with third countries.

ARTICLE VII
AMENDMENTS

This Memorandum of Understanding may be amended by mutual consent of the Parties through an exchange of letters between the Parties and such amendment shall come into force on the date as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE VIII
SETTLEMENTS OF DISPUTES

Any disputes arising out of the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations by the Parties.

ARTICLE IX
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
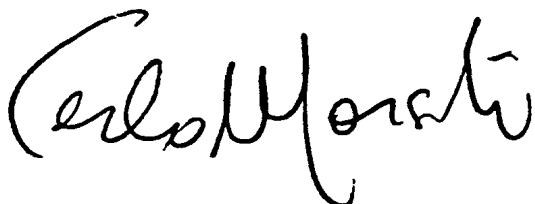
1. The present Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature and remain in force for a period of five years.

2. The present Memorandum of Understanding shall automatically be extended for five years periods thereafter unless either Party notifies the other Party in writing to denounce this Memorandum of Understanding at least six months before the expiration date.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in Jakarta, on 8 OCT 1998, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

CARLO MARSILI
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ADI SASONO
MINISTER FOR COOPERATIVE, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA COOPERAZIONE FRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia (qui di seguito definite "le Parti"),

Desiderando intensificare la cooperazione economica bilaterale fra le Parti;

Consapevoli del fatto che le piccole e medie imprese formano parte integrante dello sviluppo economico delle Parti;

Considerando l'interesse comune delle Parti nella promozione delle piccole e medie imprese;

Riconoscendo la necessità di ampliare e rafforzare la cooperazione, su una base di uguaglianza e vantaggio reciproco, fra le piccole e medie imprese delle Parti;

In conformità con l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per evitare la doppia imposizione, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1990, e con l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, firmato a Roma il 25 aprile 1991;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I
OBIETTIVO DELLA COOPERAZIONE

L'obiettivo del presente Memorandum d'Intesa è quello di promuovere e svolgere attività che rafforzeranno la cooperazione fra le piccole e medie imprese delle Parti.

ARTICOLO II
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa il termine "piccole e medie imprese" sarà conforme alle definizioni indicate dalle leggi e dai regolamenti delle rispettive Parti.

ARTICOLO III
SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le Parti incoraggeranno e contribuiranno a promuovere la cooperazione fra le piccole e medie imprese delle Parti che si interessano di commercio di beni e servizi, investimenti e cooperazione tecnica nel settore dello sviluppo delle risorse umane, scienza e tecnologia e scambio di informazioni.

2. Le Parti hanno identificato i seguenti settori quali possibili aree di cooperazione:

   Cooperazione tecnica
   - Trasferimento di tecnologia;
   - Creazione di nuove piccole e medie imprese, modernizzazione ed ampliamento delle capacità delle imprese esistenti;
   - Formazione del personale;
   - Know how manageriale

   Commercio ed investimenti
   - Investimenti diretti, creazione di joint ventures e supporto ad alleanze strategiche;
   - Macchinari;
   - Agricoltura e industria alimentare;
   - Tessile, moda e design;

- Prodotti in pelle;
- Oreficerie
- Costruzioni e produzione di materiali per l'edilizia
- Mobili e arredamenti di interni;
- Industria chimica.

ARTICOLO IV
ACCORDI CON LE AGENZIE COMPETENTI

1 Le Parti incoraggeranno gli organi, le organizzazioni e le società delle rispettive Parti e di altre Parti terze a collaborare congiuntamente allo sviluppo del settore delle piccole e medie imprese delle due Parti e, se del caso, a concludere lettere di intento, contratti, attività o progetti che potranno essere reciprocamente concordati.

2. Entrambe le Parti promuoveranno legami diretti più stretti fra le rispettive istituzioni bancarie locali ed incoraggeranno maggiori sforzi da parte dei rispettivi sistemi finanziari per finanziare gli scambi e le iniziative comuni delle piccole e medie imprese dei due Paesi, facendo ricorso agli strumenti ed alle risorse esistenti.

ARTICOLO V
SCAMBIO DI VISITE E DELEGAZIONI D'AFFARI

Allo scopo di sviluppare la cooperazione economica fra le piccole e medie imprese dei due Paesi, le Parti sosterranno ed agevoleranno, ai massimi livelli, lo scambio di informazioni fra le rispettive associazioni industriali e faciliteranno la loro partecipazione a fiere e mostre da organizzare nei due Paesi in base alle condizioni stabilite dalle Autorità competenti.

Le Parti promuoveranno altresì, attraverso i canali diplomatici esistenti, l'organizzazione di visite di delegazioni di funzionari governativi e di uomini d'affari di piccole e medie imprese, che si svolgeranno alternativamente nei due Paesi.

ARTICOLO VI
ACCORDI PRECEDENTI CON PARTI TERZE

Le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa non pregiudicano i diritti e gli impegni assunti dalle Parti in convenzioni internazionali da esse stipulate con paesi terzi.

ARTICOLO VII
EMENDAMENTI

Il presente Memorandum d'Intesa può essere emendato con il consenso reciproco delle Parti tramite uno scambio di lettere fra le Parti e ogni emendamento entrerà in vigore alla data concordata dalle Parti.

ARTICOLO VIII
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum d'Intesa saranno composte amichevolmente dalle Parti tramite consultazioni o negoziati.

ARTICOLO IX
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE

1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

2. Il presente Memorandum d'Intesa sarà successivamente prorogato automaticamente per periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi all'altra per iscritto la denuncia del presente Memorandum d'Intesa con almeno sei mesi di anticipo sulla data di scadenza.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Jakarta l'8 ottobre 1998 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Carlo MARSILI)
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario della
Repubblica Italiana

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

(F.to: Adi SASONO)
Ministro delle Cooperative, delle Piccole
e Medie Imprese della Repubblica di
Indonesia

757.

Sarajevo, 11 settembre-27 ottobre 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per l'assistenza finanziaria al Fondo fiduciario per l'iniziativa di sminamento in Bosnia Herzegovina

(Entrata in vigore: 27 ottobre 1998)

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

ON

FINANCIAL ASSISTANCE TO UNDP TRUST FUND FOR MINE CLEARANCE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

WHEREAS a Trust Fund for Mine Clearance in Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to as "the Fund") has been established by the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as UNDP) under the financial regulations and rules of UNDP for the receipt and administration of the funds to mobilize additional resources needed to enhance UNDP programme activities related to Mine Clearances in Bosnia and Herzegovina. The objectives of the trust fund are: to enhance the capacity of the Government of Bosnia and Herzegovina to manage and implement the Mine Clearance Programme and, to create conditions throughout the country in the longer term that would permit people to live free from the threat of mines and to allow reconstruction and development activities to occur in a safe environment. For additional information, see Annex 2

WHEREAS in furtherance to the above Fund's terms of reference (see Annex 2, Article 2.2b), contributions to the Fund may be made for the purpose of co-financing a specific project or projects.

WHEREAS the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the Donor) wishes to contribute to a project aimed at demining priority zones in the area of Stup, Sarajevo (hereinafter referred to as the Project);

WHEREAS the Italian Ambassador to Bosnia and Herzegovina shall be empowered to represent The Donor in matters concerning the implementation of this Agreement.

WHEREAS the UNDP is prepared to receive and administer the contribution for the implementation of the Project;

WHEREAS the UNDP shall designate an Executing Agency for the implementation of the Project (hereinafter referred to as "the Executing Agency");

NOW THEREFORE, the UNDP and the Donor hereby agree to stipulate the following arrangements:

Article I

1. The Donor shall support the implementation and monitoring of the programme as specified in this Agreement within an amount of THREE HUNDRED AND FOURTY THREE THOUSAND US DOLLARS (US$ 343.000.-). The contribution is made in US Dollars. The Italian obligation under this Agreement is limited to the contribution mentioned above.

2. The Donor undertakes, promptly after the effective date of this Agreement, to deposit US$ 343.000.- in the **UNDP Contribution Account**: account title "**UNDP Contribution Account**", account number: "**015 002 284**" at the **Chase Manhattan Bank, New York**, trust fund title: "**UNDP Trust Fund for Mine Clearance in Bosnia and Herzegovina**". This amount represents the total estimated cost of the inputs and services specified in Article II.1.

3. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars.

4. The Donor may at any time withhold disbursements, subject to cause as outlined in Article III.4.

5. In the case of termination by the Donor, UNDP shall not be obliged to repay any funds irrevocably committed in good faith by UNDP to third parties before the date of notice of termination.

Article II

1. The contribution shall be utilized by the UNDP for the purpose of meeting the costs of demining activities, as described in Annex 1, as well as the cost of support services relating thereto as specified in Article II, paragraph 4. The objectives of the programme are: To demine priority areas in Stup of the Sarajevo region.

2. The period during which the activities shall be undertaken is within one year from the date of deposition of the contribution specified in Article I.1 in the UNDP Contribution Account specified in Article I.2.

3. Funds made available by The Donor shall be exclusively used for the purpose of the project for which they are intended and in accordance with this agreement. Any amendment to this Agreement or to any Appendixes shall be effected by mutual agreement by the Parties, through an appropriate exchange of letters. All correspondence regarding the implementation of this Agreement shall be addressed to:

UNDP
the Resident Representative
48 Marsala Tita Street
71000 Sarajevo, BiH

GOVERNMENT of the ITALIAN REPUBLIC
the Ambassador
Italian Embassy
39 Cekalusa Street
71000 Sarajevo, BiH

4. An amount equivalent to 8% of the contribution may be used for recovery of programme support costs. These costs shall be stated separately in the budgets.

5. Interests accrued on the deposit received shall be considered by UNDP as contribution to the project and shall be apportioned to the balance of funds held by UNDP.

Article III

1. UNDP shall retain the overall responsibility of the implementation of the project.

2. The contribution shall be administered by the UNDP in accordance with UNDP regulations, and directives, applying its normal procedures for the execution of its projects.

3. Project management and expenditures shall be governed by the regulations, rules and directives of the UNDP and, where applicable, the regulations, rules and directives of the Executing Agency.

4. UNDP shall inform The Donor of any significant deviation from agreed plans and budgets. The Donor may at any time withhold disbursement if major deviations from agreed plans and budgets occur, if the main programme objectives are endangered; if reports are not delivered as agreed or if the programme develops unfavourably in terms of the objectives in any other important respect. Before taking such a decision, The Donor shall initiate discussions with UNDP.

Article IV

1. The implementation of the responsibilities of the UNDP and of the Executing Agency pursuant to this Agreement and the project shall be dependent on receipt by the UNDP of the contribution in accordance with the schedule of payment set out in Article I, above. UNDP shall not be required to commence the Provision of Inputs and Services until the payment referred to in Article 1 above has been received.

2. The aggregate of the amounts budgeted for the project, shall not exceed the total resources available to the Project under this Agreement.

3. UNDP shall not make disbursements exceeding the funds received. If unforeseen increases in expenditures or commitments are expected or realized (whether due to inflationary factors, fluctuations in exchange rates or unforeseen contingencies) the UNDP shall submit to the Donor on a timely basis supplementary estimate showing the further financing that will be necessary. The Donor shall use its best to obtain the additional funds required.

Article V

1. Ownership of equipment, supplies and other property financed from the contribution shall be vested in the UNDP. Matters relating to the transfer of ownership by the UNDP shall be determined in accordance with the relevant policies and procedures of the UNDP.

2. Procurement of goods shall be carried out in accordance with the internal established procurement regulations of the United Nations, including international competitive bidding

when relevant. Local and regional suppliers as well as Italian suppliers of goods and services shall be given the opportunity to submit tenders.

Article VI

1. The UNDP shall keep proper financial records in accordance with its financial rules. UNDP shall maintain separate records in respect of the Italian contribution and disbursements made by UNDP.

2. The contribution shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures provided in the financial regulations, rules and directives of the UNDP.

Article VII

1. The UNDP shall provide the Donor on request with the following reports prepared in accordance with UNDP accounting and reporting procedures:

(i) A final programme report covering all important aspects of the utilization of the Italian contribution. The report shall cover the whole project, also components that are not funded by The Donor. This report shall be delivered within six (6) months after the termination of the period of activity as specified in Article 2.2.

(ii) A final financial statement certified by the Finance Officer, or the holder of the post with the responsibilities for the finances of the organization, showing income, expenditures, assets and liabilities with respect to the fund provided by The Donor. This report shall be delivered within twelve (12) months after the termination of the period of activity as specified in Article II.2.

(iii) UNDP shall give all information on the use of the resources provided by the Donor that the Donor may reasonably request in addition to the information contained in the report, and as far as it is within its power, enable representatives of the Donor to visit and study the activities of relevance for the Donor's follow up of its contribution and the programme impact.

(iv) UNDP shall notify the Donor of any evaluation missions during and/or at the termination of the programme; the Donor shall be invited to participate in such exercises.

Article VIII

1. The UNDP shall notify the Donor when all activities relating to the Project have been completed.

Article IX

1. Notwithstanding the completion of the Project, the UNDP shall continue to hold unutilized contribution-payments until all commitments and liabilities incurred in implementation of the Project have been satisfied and Project activities brought to an orderly conclusion.

2. If the unutilized contribution-payments prove insufficient to meet such commitments and liabilities, the UNDP shall notify the Donor and consult with the Donor on the manner in which such commitments and liabilities may be satisfied.

3. Any contribution-payments that remain unexpended after such commitments and liabilities have been satisfied shall be refunded promptly to the Donor, unless otherwise agreed.

Article X

1. After consultations have taken place between the Donor, the UNDP and the recipient Government, and provided that the contribution-payments already received are, sufficient to meet all commitment and liabilities incurred in the implementation of the Project, this Agreement may be terminated by the UNDP or by the Donor. The Agreement shall cease to be in force thirty days after either of the Parties may have given notice in writing to the other Party of its decision to terminate the Agreement.

2. If the unutilized contribution-payments, are insufficient to meet such commitment and liabilities, the UNDP shall notify the Donor and consult with the Donor on the manner in which such commitments and liabilities incurred in implementation of the Project have been satisfied and Project activities brought to an orderly conclusion.

3. Notwithstanding termination of this Agreement, the UNDP shall continue to hold unutilized contribution-payments until all commitments and liabilities incurred in implementation of the Project have been satisfied and Project activities brought to an orderly conclusion.

4. Any contribution-payments that remain unexpended after such commitments and liabilities have been satisfied shall be refunded promptly to the Donor, unless otherwise agreed

Article XI

This Agreement shall enter into force upon signature and deposit by the Donor of the first contribution-payment to be made in accordance with schedule of payment set out in Article 1, paragraph 2 of this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective authorities, have signed the present Agreement in English in two copies.

For the Government
of the Italian Republic

Name: Michele Valensise
Title: Ambassador
Date: 11 September 1998

For the United Nations
Development Programme

Name: Hans Bruyntjes
Title: Resident Representative
Date: 27.10.98

ANNEX 1

OUTLINE OF DEMINING ACTIVITIES TO BE UNDERTAKEN IN THE AREA SARAJEVO-STUP

With the financial support under this agreement, demining activities will be undertaken in the Area of Sarajevo - East Stup, as marked on the attached maps. The area of East Stup is divided in to three sectors of which the chosen area is referred to as sector 2, covering 166.250 square meters. Costs for the demining operation is estimated US$ 342,000.- including the costs of support services relating thereto.

The area is to be demined to humanitarian standard and in accordance with the approved demining organization's Standard Operating Procedures (SOP), based on the United Nations' Technical Guidelines. The organization chosen to undertake these activities must also have house clearance capacity.

LEGEND
SECTOR 2 =SECTOR 2A+SECTOR 2B+SECTOR 2C
SECTOR 2A **P = 56.980 m²**
SECTOR 2B **P = 57.580 m²**
SECTOR 2C **P = 51.690 m²**
TOTAL P =56.980+57.580+51.690 = **166.250 m²**
PT = **166.250 m²**
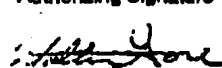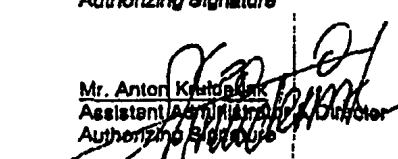
ANNEX 2

FROM RBEC 04.02.1998 15:21 P. 2

CLEARANCE SLIP FOR ESTABLISHMENT OF A UNDP TRUST FUND FOR MINE CLEARANCE IN BOSNIA & HERZEGOVINA

			Date of signature/s
1.	Division for Resources Mobilization/BREA	Sunil Saigal Acting Chief Authorizing Signature	03/10/97
2.	Division of Finance	Mr. Walter Gore Treasurer Authorizing Signature	10/10/97
3.	Legal Office 1/	—— Authorizing Signature	——
4.	Other 2/ RBEC *	Mr. Anton Kruiderink Assistant Administrator & Director Authorizing Signature	7 October 1997
5.	Administrator's Office or authorized representative	Mr. Rafeeudin Ahmed Associate Administrator	17.10.1997

Comments: * See corrections on first page. ...

1/ Clearance by Legal Office not required if Arrangement conforms to standard format previously approved.

2/ Other clearances which may be required or requested (i.e., Regional Bureau, DRPC, etc).

To Paolo Galli
As discussed

6595
6247

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO

SULL'ASSISTENZA FINANZIARIA AL FONDO FIDUCIARIO DELL'UNDP

PER LO SMINAMENTO IN BOSNIA E ERZEGOVINA

PREMESSO CHE è stato creato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (qui di seguito chiamato UNDP) un Fondo Fiduciario per lo sminamento in Bosnia e Erzegovina (qui di seguito chiamato "il Fondo"), ai sensi delle norme e dei regolamenti finanziari dell'UNDP, per ricevere e amministrare i fondi, al fine di mobilizzare ulteriori risorse, necessarie per potenziare le attività del programma dell'UNDP relative allo sminamento in Bosnia e Erzegovina. Gli obiettivi del Fondo Fiduciario sono i seguenti: potenziare la capacità del Governo della Bosnia e Erzegovina di gestire ed attuare il programma di sminamento e creare nel Paese, a lungo termine, condizioni idonee che possano permettere alla popolazione di vivere libera dalla minaccia rappresentata dalle mine e consentire che le attività di ricostruzione e sviluppo si svolgano in un contesto di sicurezza. Per ulteriori informazioni vedasi l'allegato 2;

PREMESSO CHE in ottemperanza al mandato del suddetto Fondo (vedasi l'allegato 2, articolo 2.2b), contributi allo stesso possono essere devoluti allo scopo di co-finanziare uno o più progetti specifici;

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica italiana (qui di seguito chiamata il Donatore) intende contribuire a un progetto finalizzato allo sminamento di zone prioritarie nell'area di Stup, Sarajevo (qui di seguito chiamato il Progetto);

PREMESSO CHE l'Ambasciatore italiano in Bosnia e Erzegovina sarà autorizzato a rappresentare il Donatore nelle questioni concernenti l'attuazione del presente Accordo;

PREMESSO CHE l'UNDP è disposto a ricevere ed amministrare il contributo per la realizzazione del Progetto;

PREMESSO CHE l'UNDP nominerà un'Agenzia Esecutrice per l'attuazione del Progetto (qui di seguito chiamata "l'Agenzia Esecutrice");

PERTANTO l'UNDP e il Donatore concordano di stipulare le seguenti disposizioni:

Articolo I

1 Il Donatore sosterrà l'attuazione e il monitoraggio del programma come stabilito nel presente Accordo fino ad un importo di TRECENTOQUARANTATREMILA DOLLARI USA (343.000 $ USA). Il contributo verrà erogato in dollari USA. L'impegno italiano, ai sensi del presente Accordo, si limita al contributo summenzionato.

2. Non appena il presente Accordo entrerà in vigore, il Donatore si impegna a versare l'importo di 343.00 $ USA sul **Conto Contributi UNDP**: denominazione del conto **"Conto Contributi UNDP"**, numero di conto . **"015 002 284" presso la Chase Manhattan Bank, New York**, denominazione del fondo fiduciario: **"Fondo Fiduciario dell'UNDP per lo sminamento in Bosnia e Erzegovina"**. Tale importo rappresenta il costo totale previsto degli interventi e dei servizi di cui all'articolo II.1.

3. Tutti i conti e i rendiconti finanziari saranno espressi in dollari USA.

4. Il Donatore potrà in ogni momento sospendere l'erogazione, qualora si verifichino le condizioni descritte all'articolo III. 4.

5. In caso di denuncia da parte del Donatore, l'UNDP non è tenuto a restituire i fondi irrevocabilmente impegnati in buona fede da parte dello stesso nei confronti di terzi, anteriormente alla data di notifica della denuncia.

Articolo II

1. Il contributo sarà utilizzato dall'UNDP per sostenere i costi delle attività di sminamento descritte nell'Allegato 1, nonché i costi dei servizi di supporto a queste correlate come stabilito all'articolo II, comma 4. Gli obiettivi del programma sono i seguenti: lo sminamento di aree prioritarie a Stup nella regione di Sarajevo.

2. Il periodo durante il quale dovranno svolgersi le attività è di un anno a partire dalla data di versamento del contributo di cui all'articolo I.1 sul Conto Contributi UNDP di cui all'articolo I.2.

3. I fondi messi a disposizione del Donatore saranno utilizzati esclusivamente per il progetto al quale essi sono finalizzati e in conformità al presente Accordo. Qualsiasi emendamento al presente Accordo o alle sue appendici sarà apportato di comune accordo dalle Parti, tramite apposito scambio di lettere. Tutta la corrispondenza relativa

all'attuazione del presente Accordo sarà indirizzata a:

UNDP	GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il Rappresentante Permanente	l'Ambasciatore
48 Marsala Tita Street	Ambasciata italiana
71000 Sarajevo, BiH	39 Cekalusa Street
	71000 Sarajevo, BiH

4. Un importo pari all'8% del contributo potrà essere utilizzato per il recupero dei costi di supporto al programma. Tali costi saranno indicati separtamente nei bilanci.

5. Gli interessi maturati sulle somme versate saranno considerati dall'UNDP come contributo al progetto e saranno computati nel saldo dei fondi gestiti dall'UNDP

Articolo III

1. L'UNDP manterà la responsabilità globale dell'attuazione del progetto.

2. Il contributo sarà amministrato dall'UNDP in conformità ai regolamenti e alle direttive dell'UNDP, in applicazione delle procedure ordinarie da questo adottate per l'esecuzione dei propri progetti.

3. La gestione e le spese relative al progetto saranno disciplinate dai regolamenti, dalle norme e dalle direttive dell'UNDP e, dove applicabile, dai regolamenti, dalle norme e dalle direttive dell'Agenzia Esecutrice.

4. L'UNDP informerà il Donatore nel caso si verifichino cambiamenti significativi rispetto ai piani e ai bilanci concordati. Il Donatore può in ogni momento sospendere la corresponsione dei contributi, qualora si delineino cambiamenti considerevoli rispetto ai piani e ai bilanci concordati, o gli obiettivi primari del progetto siano messi in pericolo, oppure nel caso in cui i resoconti non siano prodotti come convenuto, o il programma abbia sviluppi sfavorevoli riguardo alle sue finalità, sotto qualsiasi aspetto che rivesta importanza. Prima di adottare una tale decisione, il Donatore avvierà colloqui con l'UNDP

Articolo IV

1. L'attuazione delle responsabilità dell'UNDP e dell'Agenzia Esecutrice in conformità al presente Accordo e la realizzazione del progetto saranno subordinate alla ricezione da parte dell'UNDP del contributo, in base alla tabella di pagamento stabilita al precedente articolo I. All'UNDP non sarà richiesto di iniziare la fornitura degli interventi e dei servizi, finché le somme di cui al precedente articolo 1 non siano state riscosse.

2. Il totale degli importi stanziati in bilancio per il progetto non supererà le risorse complessive messe a disposizione per il progetto stesso ai sensi del presente Accordo.

3. L'UNDP non potrà effettuare esborsi per importi superiori ai fondi ricevuti. Qualora si prevedano o si verifichino aumenti inattesi nelle spese o negli impegni (dovuti a fattori inflazionistici, fluttuazioni nei tassi di cambio, oppure a situazioni contingenti inaspettate) l'UNDP presenterà tempestivamente al Donatore un preventivo supplementare che indichi gli ulteriori finanziamenti che si renderanno necessari. Il Donatore si adopererà al meglio per ottenere i fondi supplementari richiesti.

Articolo V

1. La proprietà delle attrezzature, degli approvvigionamenti e di altri beni finanziati con il contributo sarà conferita all'UNDP Le questioni relative al trasferimento della proprietà da parte dell'UNDP saranno definite in conformità alle politiche e prassi dell'UNDP in materia.

2. Gli approvvigionamenti di beni saranno effettuati in conformità ai regolamenti interni delle Nazioni Unite vigenti in materia di approvvigionamenti, ivi incluse le gare d'appalto internazionali, ove pertinenti. Ai fornitori locali e regionali, come pure ai fornitori italiani di beni e di servizi sarà data l'opportunità di presentare le proprie offerte.

Articolo VI

1 L'UNDP curerà la tenuta di apposite scritture contabili in conformità alle proprie norme in materia. L'UNDP eseguirà registrazioni separate relative al contributo italiano e agli esborsi effettuati dall'UNDP stesso.

2. Il contributo sarà soggetto esclusivamente alle procedure di controllo contabile interne ed esterne previste dai regolamenti, dalle norme e direttive dell'UNDP in materia finanziaria.

Articolo VII

1. Su richiesta l'UNDP fornirà al Donatore i seguenti resoconti da predisporre in conformità alla disciplina dell'UNDP in materia di procedure contabili e di resoconti:

(i) un resoconto finale del programma che abbracci tutti gli aspetti importanti relativi all'utilizzo del contributo italiano. Tale resoconto riguarderà l'intero progetto, comprendendo, quindi, anche elementi non finanziati dal Donatore. Esso sarà fatto pervenire entro sei (6) mesi dalla conclusione del periodo di attività, come stabilito all'articolo 2.2;

(ii) un rendiconto contabile finale autenticato dal Funzionario contabile, o dall'incaricato responsabile dei finanziamenti per quanto attiene all'organizzazione, che indichi le entrate, le uscite, le attività e le passività relative al fondo messo a disposizione dal Donatore. Tale resoconto sarà fatto pervenire entro dodici (12) mesi dalla conclusione del periodo di attività, come stabilito all'articolo II.2;

(iii) l'UNDP darà tutte le informazioni che il Donatore potrà ragionevolmente richiedere in aggiunta alle informazioni contenute nel resoconto, per quanto concerne l'utilizzo delle risorse fornite dal Donatore stesso, e, nei limiti delle sue facoltà, consentire a rappresentanti del Donatore di effettuare visite e condurre studi sulle attività di interesse per lo stesso, al fine di verificare i seguiti del proprio contributo e i risultati conseguiti con il programma;

(iv) l'UNDP informerà il Donatore in merito ad eventuali missioni di valutazione nel corso e/o al termine del programma; il Donatore sarà invitato a partecipare alle stesse.

Articolo VIII

1 Quando tutte le attività relative al Progetto saranno completate, l'UNDP dovrà darne comunicazione al Donatore.

Articolo IX

1 Indipendentemente dalla conclusione del progetto, l'UNDP continuerà a detenere i fondi non utilizzati, finché non siano soddisfatti tutti gli impegni e gli oneri contratti nell'attuazione del progetto e le attività ad esso connesse non siano condotte ad una regolare conclusione.

2. Qualora i fondi non utilizzati si dimostrino insufficienti a soddisfare tali impegni ed oneri, l'UNDP ne informerà il Donatore e lo consulterà sulle modalità con cui provvedervi.

3. Una volta estinti tali impegni ed oneri, gli eventuali fondi residui non spesi saranno tempestivamente restituiti al Donatore, salvo diversamente concordato.

Articolo X

1. Una volta espletate le consultazioni fra il Donatore, l'UNDP e il Governo destinatario e purché i fondi già ricevuti siano sufficienti a soddisfare tutti gli impegni e gli oneri contratti nell'attuazione del progetto, il presente Accordo potrà essere denunciato dall'UNDP o dal Donatore. L'Accordo cesserà di avere efficacia decorsi trenta giorni

dalla data in cui una delle Parti abbia comunicato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare l'Accordo.

2. Qualora i fondi non utilizzati siano insufficienti a soddisfare tali impegni ed oneri, l'UNDP ne darà comunicazione al Donatore e lo consulterà sulle modalità con cui tali impegni ed oneri, contratti nell'attuazione del progetto, siano stati soddisfatti e con le quali le attività connesse al progetto siano state condotte ad una regolare conclusione.

3. Indipendentemente dalla denuncia del presente Accordo, l'UNDP continuerà a detenere i fondi non utilizzati, finché non siano soddisfatti tutti gli impegni e gli oneri contratti nell'attuazione del progetto e le attività ad esso connesse non siano condotte ad una regolare conclusione.

4. Una volta estinti tali impegni ed oneri, gli eventuali fondi residui non spesi saranno tempestivamente restituiti al Donatore, salvo diversamente concordato.

Articolo XI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e del versamento da parte del Donatore della prima quota del contributo, da effettuarsi in conformità con la tabella di pagamento stabilita all'articolo 1, comma 2 del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo in lingua inglese in due copie.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Nome: Michele Valensise
Titolo: Ambasciatore
Data: 11 settembre 1998

Per il Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo

Nome: Hans Bruyntjes
Titolo: Rappresentante Permanente
Data: 27 ottobre 1998

ALLEGATO 1

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI SMINAMENTO DA CONDURRE NELL'AREA DÌ SARAJEVO-STUP

Con il sostegno finanziario previsto dal presente Accordo, le attività di sminamento saranno condotte nell'area di Sarajevo - Stup est, come indicato nelle cartine allegate. L'area di Stup est è divisa in tre settori dei quali la zona prescelta è riportata come settore 2 con un'estensione di 166.250 metri quadrati. I costi previsti per gli interventi di sminamento ammontano a 342.000 $ USA, ivi compresi i costi dei servizi di supporto a questi correlati.

L'area dovrà essere sminata sulla base di criteri umanitari ed in conformità alle procedure operative standard (SOP) approvate dell'organizzazione che eseguirà i lavori di sminamento.Tali procedure trovano il loro fondamento nelle direttive tecniche delle Nazioni Unite. L'organizzazione prescelta per l'esecuzione di tali attività dovrà, inoltre, essere in grado di effettuare interventi di bonifica all'interno di edifici.

Dobrinja
STUP
E762
E73

ALLEGATO 2

FOGLIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN FONDO FIDUCIARIO DELL'UNDP PER LO SMINAMENTO IN BOSNIA E ERZEGOVINA

		Firmato il
1. Divisione per le risorse	Sunil Saigal	3/10/1997
Mobilizzazione/BREA	Responsabile facente funzioni	
	Firma di autorizzazione	
2. Divisione finanziaria	Sig. Walter Gore	10/11/1997
	Tesoriere	
	Firma di autorizzazione	10/11/1997
3. Ufficio legale 1/	--------------------	-------------
	Firma di autorizzazione	
4. Altro 2/ RBEC	Anton Krulderink	7/10/1997
	Amministratore aggiunto e direttore	
	Firma di autorizzazione	

5. Ufficio dell'Amministratore o Rappresentante autorizzato	Sig. Rafeeudin Ahmed Amministratore associato	17/10/1997

Annotazioni: * Vedasi correzioni sulla prima pagina

1/ L'autorizzazione da parte dell'Ufficio legale non è richiesta se l'accordo è conforme al formato standard precedentemente approvato.

2/ Altre autorizzazioni che potrebbero essere necessarie o richieste (ad esempio Ufficio Regionale, DRPC, ecc.).

758.

Abidjan 30 ottobre 1998

Accordo di cooperazione tecnica tra la Repubblica Italiana, e la Banca Africana di Sviluppo e il Fondo Africano di Sviluppo

(Entrata in vigore: 30 ottobre 1998)

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE

ENTRE

LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

ET

LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE
ENTRE
LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
ET
LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

Le Gouvernement de la République italienne (ci-après désigné "la République italienne"), d'une part, et la Banque Africaine de Développement (ci-après désignée "la Banque") et le Fonds Africain de Développement (ci-après désigné "le Fonds"), d'autre part ;

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD,

CONSIDERANT que l'objectif de la Banque et du Fonds est de contribuer au développement économique et au progrès social des Etats membres régionaux ;

CONSIDERANT qu'il est de leur intérêt commun de stimuler et de renforcer leur coopération mutuelle ,

ATTENDU QUE la République italienne souhaite mettre à la disposition de la Banque et du Fonds des ressources pour le financement de la préparation des études de pré-investissement et de faisabilité des projets des Etats membres africains dans les secteurs économiques et sociaux auxquels la République italienne reconnaît une haute priorité pour le développement ;

ATTENDU QUE la Banque et le Fonds sont prêts à accepter une telle subvention aux conditions et modalités définies ci-après ou qui seraient convenues entre les parties au présent accord ;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

MONTANT ET OBJET DE LA SUBVENTION

1. Par le présent Accord, la République italienne accepte de mettre à la disposition de la Banque et du Fonds, un fonds fiduciaire d'un montant initial de cinq cent millions de Lires italiennes (L500.000.000) (ci-après dénommée la "subvention"). Des financements ultérieurs du fonds fiduciaire pourront être effectués sur une base annuelle une fois que les ressources disponibles seront utilisées.

2. La République italienne s'attend à ce que les fonds qu'elle fournira en vertu de cet Accord soient utilisés pour régler les coûts des prestations des bureaux italiens et des bureaux d'études des pays membres régionaux pour réaliser les études.

La subvention servira :

(a) à financer des prestations de consultants et de bureaux d'études italiens engagés par la Banque et le Fonds pour effectuer des études et fournir l'assistance technique aux Membres régionaux, en rapport avec l'identification, la préparation, l'exécution, la supervision, l'évaluation et la post-évaluation de projets et de programmes de développement financés par la Banque et le Fonds ;

(b) à financer les prestations de consultants et de bureaux d'études des pays Membres régionaux engagés par la Banque et le Fonds pour effectuer les mêmes études et assumer les mêmes responsabilités indiquées au Para.2 (a) du présent Accord, s'il y a lieu ; et

(c) à fournir divers types d'assistance technique convenus mutuellement entre les deux parties.

3. La Banque et le Fonds seront responsables des aspects techniques de toutes les activités relevant du présent Accord. Ils seront notamment chargés de :

(a) préparer les termes de référence de toutes les études;

(b) superviser les études et les projets auxquels donneront lieu ces études ;

(c) faire trimestriellement un rapport à la République italienne sur l'utilisation des ressources fournies par celle-ci.

ARTICLE II

ALLOCATION ET REPARTITION DE LA SUBVENTION

1. La subvention est engagée au cours de l'année pour laquelle les fonds sont disponibles ou à une date ultérieure qui peut être convenue par les parties si cet Accord venait à être renouvelé.

2. Les ressources de la subvention pourront être utilisées, dans le cadre de chaque étude, pour financer jusqu'à 50% des dépenses afférentes aux prestations des bureaux d'études des Etats membres africains de la Banque et du Fonds. Dans le cadre de chaque étude le pourcentage des ressources devant financer les prestations rendues par les bureaux d'études italiens ne sera pas inférieur à 50% du montant total du coût de l'étude concernée.

3. Les parties pourront de commun accord décider du renouvellement de la subvention ou d'un apport additionnel, à l'épuisement des ressources de la subvention.

ARTICLE III

CHOIX DES ETUDES, PROCESSUS DE SELECTION ET ADJUDICATION DES CONTRATS

1. La Banque et le Fonds soumettront à la République italienne, après la signature de cet Accord, pour approbation de principe, une liste des études qui peuvent être financées au titre du présent Accord. La liste ainsi fournie peut être amendée périodiquement d'un commun accord entre les parties. Les domaines d'intervention seront également choisis d'un commun accord.

2. Toute demande de financement d'étude présentée par la Banque ou le Fonds à l'approbation de la République italienne doit être accompagnée:

(i) de la justification de l'étude à entreprendre et sa conformité aux documents de stratégie par pays de la Banque et du Fonds;

(ii) des termes de référence de l'étude;

(iii) du coût estimatif basé sur l'estimation du nombre de personnes/jour nécessaire et un chronogramme annoté;

(iv) du plan de financement;

(v) du calendrier d'exécution;

(vi) de la liste des bureaux d'études italiens pré-sélectionnés auxquels les documents d'appel d'offres et le contrat peuvent être envoyés.

3. Concernant le choix des bureaux d'études italiens, la préférence sera accordée à ceux d'entre eux qui offrent des conditions jugées comparables à celles des soumissionnaires les mieux classés, et qui prévoient aussi l'association avec des bureaux d'études des pays

membres africains ou à celles des soumissionnaires dont les propositions techniques et la méthode de travail sont de nature à faciliter une amélioration des connaissances dans ces secteurs aux membres africains.

4. Après approbation des études au cas par cas par la République italienne, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent Article, la Banque ou le Fonds, selon le cas, aura la charge de procéder à la sélection des bureaux d'études conformément aux procédures en usage à la Banque ou au Fonds et aux dispositions du présent Accord.

5. Le rapport d'ouverture et de sélection des offres ainsi que leur rapport d'analyse seront communiqués à la République italienne. La Banque ou le Fonds informera la République italienne du choix final du bureau d'études et lui communiquera un projet de contrat avant l'attribution définitive du marché.

6. La Banque et le Fonds ainsi que les autorités compétentes des Etats membres bénéficiaires prennent les dispositions nécessaires pour s'assurer que les bureaux d'études dans le cadre du présent Accord bénéficient des immunités et privilèges auxquels ils ont droit au titre de l'accord portant création de la Banque et de l'accord portant création du Fonds.

7. Si dans un délai de 14 jours calendaires après la réception de la demande de financement, la République italienne ne soulève pas d'objection sur l'étude proposée, celle-ci doit être considérée comme approuvée par la République italienne.

ARTICLE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES
DECAISSEMENT ET GESTION DE LA SUBVENTION

1. La République italienne accepte à la demande écrite de la Banque de déposer la subvention sur un compte qui sera ouvert et tenu dans une banque désignée par les parties aux présentes, sous le nom conjoint de la Banque et du Fonds (ci-après dénommé le "Compte du fonds fiduciaire italien").

2. La République italienne assurera conformément aux modalités énoncées dans le présent accord, le financement d'études de pré-investissement et de faisabilité de projets sélectionnés par la Banque et le Fonds.

3. Quand la Banque ou le Fonds communiquera à la République italienne le choix final du bureau d'études et le montant définitif du marché, la République italienne autorisera l'utilisation des fonds jusqu'à concurrence du montant de ce marché, pour permettre à la Banque ou au Fonds, selon le cas, de faire face directement aux paiements dudit marché.

4. Tous les intérêts revenant à la Banque et au Fonds au titre de la subvention seront versés sur le compte du fonds fiduciaire italien et utilisés conformément aux dispositions de cet Accord.

5. Une provision de deux pour cent (2%) de la Subvention sera affectée à l'administration de la Subvention.

ARTICLE V

RAPPORTS, REGISTRES ET COMPTES

1. La Banque devra, conformément aux procédures habituelles, tenir des registres distincts du compte du fonds fiduciaire italien et des opérations financées dans le cadre du présent Accord.

2. La Banque et le Fonds fourniront à la République italienne les documents, les rapports et les états financiers suivants :

(a) un rapport semestriel sur les activités et opérations financées à l'aide de la subvention ainsi que l'état d'avancement de ces études.

(b) un bilan annuel vérifié des ressources reçues et décaissées de la subvention.

(c) à la demande de la République italienne, une copie de la version finale des études terminées ou de l'exécution sommaire des études en cours.

(d) une copie de chaque contrat signé avec un consultant ou un bureau d'études.

3. La Banque assurera le même degré d'attention pour l'exécution des opérations découlant du présent accord que celle qu'elle accorde à l'administration et à la gestion de ses propres opérations.

ARTICLE VI

AUDIT

1. La Banque et le Fonds doivent faire tenir les écritures et les comptes nécessaires pour enregistrer, selon les pratiques comptables appropriées et appliquées, de façon systématique, les dépenses financées au moyen de la subvention;

2. La Banque et le Fonds feront vérifier systématiquement, conformément à des principes d'audit appropriés, les écritures et comptes visés au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que le compte du fonds fiduciaire italien à la date d'expiration de cet Accord par les experts-comptables extérieurs à la Banque et au Fonds. Le coût de l'audit extérieur sera prélevé sur le montant de la subvention ou sur tout financement y afférent que la République italienne pourra décider de fournir ,

3. La Banque et le Fonds fourniront à la République italienne dans les trois mois suivant la date d'expiration de cet Accord une copie certifiée conforme des rapports d'audit des experts-comptables ;

4. La Banque et le Fonds fourniront à la République italienne tout autre renseignement concernant lesdits comptes et leur audit que la République italienne pourra raisonnablement demander.

ARTICLE VII

CONSULTATIONS ET ECHANGES D'INFORMATIONS

1. Les parties coopèrent afin que les objectifs du présent Accord soient pleinement atteints. Pour ce faire, elles procèdent, à la demande de l'une ou l'autre partie, à des échanges de vues sur la mise en oeuvre du présent Accord et sur les modalités permettant de s'acquitter des obligations respectives en découlant.

2. Les représentants de la République italienne et de la Banque et du Fonds se réunissent, si nécessaire, pour examiner l'état d'avancement des études financées et pour discuter des améliorations à apporter aux procédures afin d'enregistrer un impact positif des études financées.

3. La Banque et le Fonds, à la fin de chaque étude financée au titre du présent Accord, communiquent à la République italienne un rapport, dans un délai de quarante (40) jours, à partir de l'acceptation du résultat de la part de la Banque et du Fonds.

4. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord sera réglé à l'amiable entre les représentants de la République italienne d'une part et ceux de la Banque et du Fonds d'autre part.

ARTICLE VIII

VOIES DE COMMUNICATION ET NOTIFICATION

1. Aux fins du Présent Accord, les représentants des parties sont :

Pour la République italienne : Le Chef du Bureau des Affaires Financières XVI

Pour la Banque et le Fonds : Le Chef, Unité de la Coopération

2. Chaque partie peut, par notification écrite à l'autre partie, désigner les représentants complémentaires ou substituer d'autres représentants à ceux désignés dans le présent Accord.

3. Toutes les notifications, demandes ou autres communications au titre du présent Accord doivent être faites par écrit et seront considérées comme dûment faites si elles ont été délivrées en main propre, par courrier, télégramme, fax ou télex, selon le cas, par une partie ou l'autre à l'adresse appropriée indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse que chacune des parties pourra ensuite indiquer :

Pour la République Italienne:

Adresse Postale:	Ministero Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Ufficio XVI Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA, Italia
Téléphone :	00 (39 6) 323-5885/3691-2585
Téléfax :	00 (39 6) 323 5922/3691-4193

Pour la Banque et le Fonds :

Adresse Postale:	Banque Africaine de Developpement Fonds Africain de Developpement Chef, Unité de la Coopération 01 B.P. 1387 Abidjan 01
Téléphone :	(225) 20 41 41
Téléfax :	(225) 20 40 70

ARTICLE IX

DISPOSITIONS DIVERSES
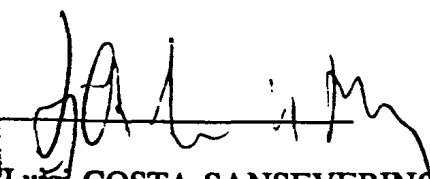
1. Le présent Accord est conclu pour une durée d'un (1) an, renouvelable automatiquement, pour des périodes successives d'un (1) an, étant entendu que chaque partie peut y mettre fin, en donnant par écrit un préavis trois (3) mois avant l'expiration de la période de validité en cours.

2. En cas de dénonciation, les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une telle décision ne soit pas préjudiciable aux études entreprises en vertu du présent Accord, et ce avant l'envoi du préavis de résiliation.

3. En cas de dénonciation du présent Accord, telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus, tous les fonds se trouvant éventuellement sur le compte du fonds fiduciaire italien, y compris les intérêts, qui ne sont pas nécessaires pour effectuer d'autres paiements au titre des dépenses autorisées avant la dénonciation de l'Accord, seront remboursés par la Banque et le Fonds à la République italienne.

4. Toutes les autres questions relatives à l'exécution du présent Accord seront traitées par les parties par des échanges de lettres.

5. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord entre les parties par des échanges de lettres.

6. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes, agissant chacune par l'intermédiaire de leurs Représentants dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Signé à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, le 30 octobre 1998, en deux (2) originaux en langue française.
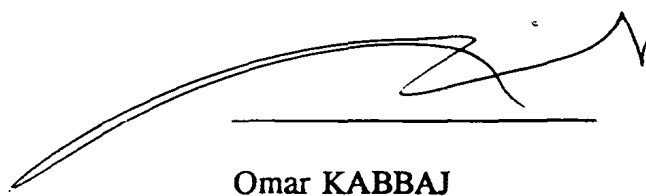
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Luigi COSTA SANSEVERINO
di BISIGNANO

Ambassadeur

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT ET LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT

Omar KABBAJ

Président

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA AFRICANA DI SVILUPPO E IL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito designato <<la Repubblica italiana>>) da un lato, e la Banca Africana di Sviluppo (di seguito designata <<la Banca >> ed il Fondo Africano di Sviluppo (di seguito designato<<il Fondo>>), d'altro lato;

LE PARTI AL PRESENTE ACCORDO,

CONSIDERANDO che il fine della Banca e del Fondo é di contribuire allo sviluppo economico ed al progresso sociale degli Stati membri regionali;

CONSIDERANDO che é loro interesse comune stimolare e rafforzare la reciproca cooperazione;

VISTO CHE la Repubblica italiana desidera porre a disposizione della Banca e del Fondo, delle risorse per finanziare la preparazione di studi preliminari agli investimenti e di fattibilità dei progetti degli Stati membri africani nei settori economici e sociali ai quali la Repubblica italiana riconosce un'elevata priorità ai fini dello sviluppo;

VISTO CHE la Banca ed il Fondo sono disponibili per accettare questo dono alle condizioni e modalità di seguito definite, o che saranno concordate fra le parti al presente accordo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

AMMONTARE ED OGGETTO DEL DONO

1. Mediante il presente Accordo, la Repubblica italiana accetta di porre a disposizione della Banca e del Fondo, un fondo fiduciario di un ammontare iniziale di cinquecento milioni di lire italiane (L.

500.000.000) (di seguito denominato <<il dono >>). Potranno essere forniti da parte del fondo fiduciario, ulteriori finanziamenti su base annuale, dopo che le risorse disponibili saranno state utilizzate.

2. La Repubblica italiana si attende a che i fondi che fornirà ai sensi di questo Accordo siano utilizzati per pagare i costi delle prestazioni di società di consulenza italiane e di società di consulenza dei paesi membri regionali per realizzare gli studi.

Il dono sarà utilizzato

a) per finanziare le prestazioni di consulenti e di società di consulenza italiane designati dalla Banca e dal Fondo per effettuare studi e fornire assistenza tecnica ai Membri regionali in relazione all'individuazione, predisposizione, esecuzione, supervisione, valutazione e post-valutazione di progetti e programmi di sviluppo finanziati dalla Banca e dal Fondo;

b) per finanziare le prestazioni di consulenti e di società di consulenza dei paesi Membri regionali designati dalla Banca e dal Fondo per effettuare i medesimi studi ed assumere le medesime responsabilità di cui al par. 2 (a) del presente Accordo, se del caso; e

(c) per fornire vari tipi di assistenza tecnica reciprocamente concordati fra le due parti.

3. La Banca ed il Fondo saranno responsabili degli aspetti tecnici di tutte le attività di competenza del presente Accordo. In modo particolare, essi saranno incaricati di:

a) predisporre i termini di riferimento di tutti gli studi;

b) sovrintendere agli studi ed ai progetti che scaturiranno da tali studi;

c) presentare un rapporto su base trimestrale alla Repubblica italiana circa l'utilizzazione delle risorse fornite da quest'ultima.

ARTICOLO II

STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEL DONO

1. Il dono é impegnato nel corso dell'anno per il quale i fondi sono disponibili o ad una data successiva da convenire dalle parti se il presente Accordo dovesse essere rinnovato.

2. Le risorse del dono potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun studio, per finanziare fino al 50% delle spese inerenti alle prestazioni delle società di consulenza degli Stati membri africani della Banca e del Fondo. Nell'ambito di ciascun studio, la percentuale delle risorse destinate a finanziare le prestazioni fornite da società di consulenza italiane non sarà inferiore al 50% dell'ammontare totale del costo dello studio in questione.

3. Le parti potranno di comune accordo decidere circa il rinnovo del dono o un ulteriore contributo, quando si saranno esaurite le risorse del dono.

ARTICOLO III

SCELTA DEGLI STUDI, PROCESSO DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

1. La Banca ed il Fondo sottoporranno alla Repubblica italiana, dopo la firma del presente Accordo, per un'approvazione di principio, un elenco degli studi che possono essere finanziati a titolo del presente Accordo. L'elenco in tal modo fornito potrà essere modificato ogni tanto di comune accordo fra le parti. I settori d'intervento saranno ugualmente selezionati di comune accordo.

2. Ogni richiesta di finanziamento di uno studio, sottoposta dalla Banca o dal Fondo all'approvazione della Repubblica italiana, deve essere accompagnata:

(i) dal giustificativo dello studio da intraprendere e della sua conformità ai documenti della Banca o del Fondo relativi alla strategia per ciascun paese;

(ii) dai termini di riferimento dello studio;

(iii) dal costo preventivo basato sulla valutazione del numero necessario di persone / per giorno e da uno scadenzario annotato;

iv) dal piano di finanziamento;

(v) dal calendario di attuazione ,

(vi) dalla lista delle società di consulenza italiane preselezionate alle quali possono essere inviati i documenti della licitazione ed il contratto.

3. Per quanto riguarda la scelta delle società di consulenza italiane, la preferenza sarà concessa a quelle che presentano condizioni ritenute paragonabili a quelle degli offerenti meglio classificati e che prevedono l'associazione con società di consulenza di paesi membri africani, o a quelle degli offerenti le cui proposte tecniche e metodi di lavoro sono tali da facilitare il miglioramento delle conoscenze in questi settori per i membri africani.

4. Previa approvazione degli studi caso per caso, ad opera della Repubblica italiana, come previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, la Banca o il Fondo, a seconda dei casi, avranno il compito di procedere alla selezione delle società di consulenza, in conformità alle procedure in uso presso la Banca o il Fondo ed alle norme del presente Accordo.

5. Il rapporto relativo all'apertura ed alla selezione delle offerte, nonché il relativo rapporto analitico saranno trasmessi alla Repubblica italiana. La Banca o il Fondo informeranno la Repubblica italiana circa la scelta definitiva della società di consulenza e le comunicheranno il progetto di contratto prima dell'assegnazione definitiva dello stesso.

6. La Banca ed il Fondo, nonché le autorità competenti degli Stati membri beneficiari prendono i provvedimenti necessari per garantire che le società di consulenza nell'ambito del presente Accordo beneficino delle immunità e dei privilegi ai quali hanno diritto a titolo dell'accordo istitutivo della Banca e dell'accordo istitutivo del Fondo.

7 Se entro un termine di 14 giorni di calendario dopo il ricevimento della richiesta di finanziamento, la Repubblica italiana non solleva obiezioni circa lo studio proposto, questo deve essere considerato approvato dalla Repubblica italiana.

ARTICOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ESBORSO E GESTIONE DEL DONO

1. La Repubblica italiana, dietro richiesta scritta della Banca, accetta di dépositare il dono su un conto che sarà aperto e tenuto in una banca designata dalle parti al presente Accordo, a nome congiunto della Banca e del Fondo (di seguito designato << Conto del fondo fiduciario italiano>>).

2. La Repubblica italiana provvederà, in conformità alle modalità enunciate nel presente accordo, al finanziamento di studi preliminari agli investimenti e di fattibilità di progetti selezionati dalla Banca e dal Fondo.

3. Quando la Banca o il Fondo comunicano alla Repubblica italiana la scelta definitiva della società di consulenza e l'ammontare definitivo della transazione, la Repubblica italiana autorizza l'utilizzazione dei fondi fino a concorrenza dell'ammontare della transazione, per consentire alla Banca o al Fondo, a seconda dei casi, di far fronte direttamente ai pagamenti derivanti da tale transazione.

4. Tutti gli interessi spettanti alla Banca ed al Fondo a titolo del dono, saranno versati sul conto del fondo fiduciario italiano e saranno utilizzati in conformità alle norme del presente Accordo.

5. Una copertura del due per cento (2%) del dono sarà stanziata per la gestione del dono.

ARTICOLO VI

VERIFICA DEI CONTI

1 La Banca ed il Fondo devono far tenere i libri e la contabilità necessaria per registrare, secondo prassi contabili appropriate e sistematicamente applicate, le spese finanziate per mezzo del dono;

2. la Banca ed il Fondo faranno verificare sistematicamente, ad opera di esperti contabili esterni ed in conformità ad adeguati principi di revisione dei conti, i libri e la contabilità di cui al paragrafo 1 precedente, nonché il conto del fondo fiduciario italiano alla data di scadenza del presente Accordo.

ARTICOLO V

RAPPORTI , REGISTRI E CONTI

1. La Banca, in conformità alle procedure consuetudinarie, dovrà tenere registri distinti per il conto del fondo fiduciario italiano e per le operazioni finanziate nell'ambito del presente Accordo.

2. La Banca ed il Fondo forniranno alla Repubblica italiana i seguenti rapporti e resoconti finanziari:

(a) un rapporto semestrale sulle attività ed operazioni finanziate per mezzo del dono, nonché sullo stato di avanzamento di questi studi;

b) un bilancio annuale verificato delle risorse ricevute e sborsate del dono;

(c) su richiesta della Repubblica italiana una copia della versione finale degli studi terminati o dell'esecuzione sommaria degli studi in corso;

(d) una copia di ciascun contratto firmato con un consulente o una società di consulenza.

3. La Banca concederà all'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente Accordo lo stesso livello di attenzione che applica all'amministrazione ed alla gestione delle sue proprie operazioni.

Il costo della revisione esterna sarà prelevato sull'ammontare del dono o su ogni finanziamento inerente allo stesso che la Repubblica italiana potrà decidere di fornire;

3. la Banca ed il Fondo forniranno alla Repubblica italiana, nei tre mesi successivi alla data di scadenza del presente Accordo, una copia certificata conforme dei rapporti di verifica degli esperti contabili;

4. la Banca ed il Fondo forniranno alla Repubblica italiana ogni altra informazione ragionevolmente richiesta da quest'ultima in merito a tali conti ed alla loro revisione.

ARTICOLO VII

CONSULTAZIONI E SCAMBI D'INFORMAZIONI

1 Le parti cooperano affinché gli obiettivi del presente Accordo siano pienamente conseguiti. A tal fine esse procedono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, a scambi di vedute sull'attuazione del presente Accordo e sulle modalità richieste per l'espletamento dei rispettivi obblighi che ne derivano.

2. I rappresentanti della Repubblica italiana e della Banca e del Fondo si riuniscono, ove necessario, per esaminare lo stato di avanzamento degli studi finanziari, e per dibattere i miglioramenti da apportare alle procedure per ottenere un impatto positivo degli studi finanziati

3. La Banca ed il Fondo, alla fine di ciascun studio finanziato ai sensi del presente Accordo, trasmettono alla Repubblica italiana un rapporto, entro un termine di quaranta (40) giorni a decorrere dall'accettazione del risultato da parte della Banca e del Fondo.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Accordo sarà risolta in via amichevole fra i rappresentanti della Repubblica italiana da una parte e quelli della Banca e del Fondo d'altro lato

ARTICOLO VIII

CANALI DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA

1. Ai fini del presente Accordo, i rappresentanti delle parti sono:

Per la Repubblica italiana: Il Capo dell'Ufficio degli Affari finanziari XVI

Per la Banca ed il Fondo: Il Capo, Unità della Cooperazione

2. Ciascuna parte può, mediante notifica scritta inviata all'altra parte, designare dei rappresentanti integrativi o sostituire con altri rappresentanti quelli indicati nel presente Accordo.

2. Tutte le notifiche, domande o altre comunicazioni a titolo del presente Accordo devono essere fatte per iscritto e saranno considerate debitamente effettuate se sono state consegnate in proprie mani, o inviate tramite corriere, telegramma, fax o telex, a seconda dei casi, dall'una o l'altra parte all'indirizzo appropriato di seguito indicato o ad ogni altro indirizzo che ciascuna delle parti potrà in seguito indicare:

Per la Repubblica Italiana

Indirizzo Postale: Ministero Affari Esteri
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio XVI
Piazzale della Farnesina 1
00194 ROMA, Italia
Telefono: 00 (39 6) 323-5885/3691-2585
Telefax 00 (39 6) 323 5922/3691-4193

Per la Banca ed il Fondo:
Indirizzo Postale: Banca Africana di Sviluppo
Fondo Africano di Sviluppo
Direttore, Unità della Cooperazione
01 B.P 1387
Abidjan 01
Telefono (225) 20 41 41
Telefax (225) 20 40 70

ARTICOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

1.Il presente Accordo é stipulato per la durata di un (1) anno, automaticamente rinnovabile , per periodi successivi di un (1) anno, rimanendo inteso che ciascuna parte può porvi fine, fornendo per iscritto un preavviso di tre (3) mesi prima dello scadere del periodo di validità in corso.

2. In caso di recesso, le parti prenderanno tutti i provvedimenti necessari per accertare che tale decisione non sia pregiudizievole agli studi intrapresi ai sensi del presente Accordo, e ciò prima dell'invio del preavviso di risoluzione.

3. In caso di recesso dal presente Accordo, come previsto al paragrafo 2 precedente, tutti i fondi eventualmente esistenti sul Conto del fondo fiduciario italiano, ivi compresi gli interessi non necessari per effettuare altri pagamenti a titolo delle spese autorizzate prima del recesso dall'Accordo, saranno rimborsati dalla Banca e dal Fondo alla Repubblica italiana.

4. Tutte le altre questioni relative all'esecuzione del presente Accordo saranno trattate dalle parti mediante scambi di lettere.

5. Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo fra le parti mediante scambi di lettere.

6. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

IN FEDE DI CHE, le Parti alla presente transazione, agenti ciascuno per il tramite dei loro Rappresentanti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato ad Abidjan, Repubblica di Costa d'Avorio, il 30 ottobre 1998 in due (2) originali in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA BANCA AFRICANA DI SVILUPPO ED IL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO
--------------------------	----------------------------------
Luigi COSTA SANSEVERINO di BISIGNANO	Omar KABBAJ
Ambasciatore	Presidente

759.

Managua, 12 novembre 1998

Scambio di Note con la Repubblica del Nicaragua costituente un accordo per l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata a partire dal 1° gennaio 1999 Decisione del Comitato esecutivo Schengen

(Entrata in vigore: 1° gennaio 1999)

Ambasciata d'Italia
Managua

n. 1271

LA EMBAJADA DE ITALIA saluda muy atentamente al **Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores-Direccion General Jurídico Internacional** y tiene a bien comunicar que, armonizando la política europea en materia de visas y en acuerdo con la decisión del Comité Ejecutivo Schengen, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, comunica la supresión de la obligación de visado (de corta duración), para los nacionales de Nicaragua a partir del 1° de Enero de 1999.

Los nacionales de la República de Nicaragua tendrán acceso a Italia, sin visa, mediante la presentación de un pasaporte nacional vigente (ordinario-diplomático-oficial-de servicio), para una permanencia máxima de tres meses (uno o más ingresos) por periodos de 6 meses. Para una estadia de mayor duración o por motivaciones distintas a la turística, la visa es siempre necesaria.

Esta Embajada, como arriba mencionado solicita la aplicacion de la reciprocidad en los trámites de visado para los nacionales de Italia, a partir del 1° de Enero de 1999.
Para tal fin la Embajada de Italia propone el intercambio por la via diplomática de muestras de las categorias de pasaporte y otras mencionadas antes de la entrada en vigor de la exencion del visado.
Quedamos en espera de una cortés aceptación de cuanto anteriormnete expuesto.

LA EMBAJADA DE ITALIA hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores las muestras de su más alta y distinguida consideración.
Managua.

HONORABLE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL JURIDICO INTERNACIONAL
MANAGUA

MINISTERIO
DE
RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

MRE/98/00647

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA -Dirección General de Soberanía, Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales-, saluda muy atentamente a la **HONORABLE EMBAJADA DE ITALIA** en ocasión de comunicarle, que en cumplimiento de su política en materia de visas, ha aceptado aplicar la reciprocidad en el sentido de eliminar el requisito de visa para los nacionales italianos, lo cual fue planteado en Nota Verbal N° 11271 del 12 de noviembre del año en curso en los siguientes términos:

" LA EMBAJADA DE ITALIA saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores-Dirección General Jurídico Internacional y tiene a bien comunicar que, armonizando la política europea en materia de visas y en acuerdo con la decisión del Comité Ejecutivo Schengen, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, comunica la supresión de la obligación de visado (de corta duración), para los nacionales de Nicaragua a partir del el 1° de Enero de 1999.

Los nacionales de la República de Nicaragua tendrán acceso a Italia, sin visa, mediante la presentación de un pasaporte nacional vigente (ordinario-diplomático-oficial-de servicio), para una permanencia máxima de tres meses (uno o más ingresos) por períodos de 6 meses. Para una estadía de mayor duración o por motivaciones distintas a la turística, la visa siempre es necesaria.

A LA HONORABLE
EMBAJADA DE ITALIA

Esta Embajada, como arriba mencionado, solicita la aplicación de la reciprocidad en los trámites de visado para los nacionales de Italia a partir del 1° de Enero de 1999. Para tal fin, la Embajada de Italia propone el intercambio, por la vía diplomática de muestras de las categorías de pasaportes atrás mencionados, antes de la entrada en vigor de la exención del visado.

Quedamos en espera de una cortés aceptación de cuanto anteriormente expuesto."

Sobre el particular, por este medio, esta Cancillería tiene el honor de expresar su conformidad en cuanto a la manifestación de voluntad contenida en dicha Nota Verbal, la cual, junto con la presente Nota, constituyen un Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Ilustrado Gobierno de la República Italiana.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA -Dirección General de Soberanía, Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales-, aprovecha la ocasión para reiterar a la **HONORABLE EMBAJADA DE ITALIA** las muestras de su alta y distinguida consideración.

Managua, 12 de noviembre de 1998.

760.

Gerusalemme, 27 novembre 1998

Accordo di Fondo fiduciario tra il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana sul progetto «Sviluppo dell'ala nord dell'ospedale Princess Alia», con due allegati

(Entrata in vigore: 27 novembre 1998)

TRUST FUND AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

on the project:

Development of Northern Wing at Princess Alia Hospital

WHEREAS

the Italian Directorate General for Development Cooperation (hereinafter referred to as "the Donor") wishes to contribute funds to the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as the "UNDP") for the project: "Development of the Northern Wing at princess Alia Hospital" (hereinafter referred to as the "Project");

WHEREAS

the UNDP and the Palestinian Ministry of Health are about to enter into a cooperation agreement regarding the implementation of the above mentioned project;

the UNDP and the Donor have agreed on the following:

ARTICLE 1

1. The UNDP shall establish a trust fund under its financial rules and regulations as far as the receipt and administration of the contribution is concerned;

2. The Donor shall make available to the UNDP the contribution in the amount of US$ 7,000,000 (seven million);

3. The Donor shall deposit the full contribution in three instalments to the UNDP contributions Account, Chase Manhattan Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 - Account number 015-002284. Any additional amount related to mutually agreed additional services may be deposited in the same account.

4. All financial accounts and statements shall be expressed in US dollars.

ARTICLE 2

1. The trust fund shall be used by UNDP to meet the costs of the project as set out in the relevant Project Document (see Annex 1 and 2) as well as the costs of support services as indicated in the paragraph 2 below.

2. The trust fund shall be charged with support costs for all project expenditures. This amount shall be used by UNDP, according to its rules and regulations, as reimbursement of support services provided by the same UNDP. The support cost , included in the overall project cost, shall be calculated at a 8% flat rate.

3. Any interest income deriving from the contribution to the trust fund shall be credited to the same trust fund in accordance with UNDP procedures.

4. The Donor reserves the right to claim repayment in full or in part of the contribution if part or the totality of funds are found to be misused or not satisfactorily accounted for. Before claiming repayment, the Parties shall consult with the view of reaching a solution to the matter.

ARTICLE 3

1. The UNDP shall carry the overall responsibility for the execution of the Project and shall act, in partnership with the Ministry of Health, as co-implementing agency as indicated in the relevant project document. The responsibility of UNDP as Executing Agency as well as the other Implementing Agencies pursuant to this Agreement and the relevant project document shall begin upon receipt of the contribution by UNDP in accordance with Article 1, paragraph 3 above.

2. If unforeseen increases in project expenditures occur due to inflationary factors, fluctuations in exchange rates or other unforeseen contingencies, UNDP shall submit to the Donor on a timely basis a supplementary estimate showing the additional funding required. The Donor shall use its best endeavour to obtain the additional contribution required.

ARTICLE 4

1. Ownership for equipment, supplies and other property financed by the contribution shall vest in the UNDP during the project implementation. Upon its completion, such ownership will be transferred according to the relevant policies and procedures of the UNDP.

ARTICLE 5

1. The contribution of the Donor shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures provided for in the UNDP financial rules and regulations.

ARTICLE 6

1. The UNDP shall provide the Donor with following reports prepared in accordance with UNDP accounting and reporting procedures:

a) a quarterly project implementation report and other progress reports as requested by the Donor;

b) an annual financial report which will provide information on income expenditures during the previous period;

c) a final report within six months from the date of completion of the Project including a detailed statement of accounts showing income expenditures by year and by budget line.

ARTICLE 7

1. The UNDP shall notify the Donor when all project activities, for which the trust fund was established, have been completed.

ARTICLE 8

1. The UNDP shall not commit itself to expenses in excess to the amount provided for by the Donor as per Art.1 , paragraph 2.

2. Notwithstanding the completion of the project, the UNDP shall continue to hold unutilized funds until all commitments and liabilities incurred in the implementation of the Project have been satisfied.

3. Any fund that remains unspent after all commitments and liabilities have been satisfied shall be returned to the Donor unless otherwise agreed by exchange of diplomatic notes between the UNDP and the Donor.

ARTICLE 9

1. The present Agreement may be terminated by UNDP or the Donor upon consultations between the Parties. The Agreement will cease to be in force thirty days after either Party has given written notice to the other Party of its decision to terminate the Agreement.

2. Notwithstanding the termination of this Agreement, the UNDP shall continue thirty days after either Party has given written notice to the other Party of its decision to terminate the Agreement.

2. Notwithstanding the termination of this Agreement, the UNDP shall continue to hold the un-utilized funds until all commitments and liabilities have been satisfied.

3. Any fund that remains unspent after such commitments and liabilities have been satisfied shall be returned to the Donor unless otherwise agreed by exchange of diplomatic notes between the UNDP and the Donor.

ARTICLE 10

1. The present Agreement shall enter into force upon signature.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised by their respective representatives, have signed the present Agreement.

Done in Jerusalem, on 27.11.1998, in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic:

Dr. Enrico Nardi
Consul General of Italy

For the United Nations Development Programme:

Mr. Willi Scholl
Special Representative a.i.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Programme of Assistance to the Palestinian People

PROJECT DOCUMENT

Number:	PAL/97/J41/A/53/31
Title:	Development of the Northern Wing at Princess Alia Hospital in Hebron District
Duration:	32 months
Project site:	West Bank
ACC/UNDP sector & subsector:	1300 Health 1310 Health System Infrastructure
Local Implementing Institution:	Ministry of Health
Executing Agency:	UNDP
Estimated starting Date:	January 1999

UNDP and cost sharing financing

UNDP:		
SPR	PAPP US$	
Other:	US$	0
Trust Funds:		
Italy	US$	7.000.000

This project aims at assisting the Palestinian Authority to carry out the National Health Plan through the construction of the first stage (ground-and first floors) of the Northern Wing at Princess Alia Hospital in Hebron. This project specifically aims at increasing access of the population of Hebron District to quality hospital treatment and care while contributing towards the development and improvement of hospital facilities in the West Bank.

On behalf of	Signature	Date	Name/Title
United Nations Development Programme	....		Mr Timothy S. Rothermel Special Representative

UN official exchange rate at the date of signature of project document: US$ = 4.176 NIS

Table of Contents

Introduction

The project described in this document will finance a partial development of the northern wing at Hebron Hospital in the West Bank through a contribution of US $ 7.000.000 made available by the Government of Italy. UNDP through its Engineering Department will serve as Executing Agency for the project. The project represents a major step in the implementation of the Palestinian Authority's Master Plan for the Development of Eight Government Hospitals in the West Bank.

Hebron Hospital has been selected as a hospital to be assisted for the following reasons. Hebron District is among the most heavily populated of the West Bank, with a present population estimated at about 288.000[1] which is projected to grow to about by the year 2002. The hospital-bed population ratio in the district is one of the lowest in the West Bank, namely 0.51 per 1000 population, versus an overall average for Palestine of close to 1 1000.

The existing hospital has a present bed-capacity of 104 and is still incapable of providing the quality of care which the growing population of the district require. Furthermore, the continuous closure of Jerusalem and the limited access of the Palestinian population, specifically from the south of the West Bank to Jerusalem hospitals, exacerbated the situation even further Hebron District population depended tremendously on the services provided by the hospitals in Jerusalem, which are not available any more.

The full Master plan for Hebron Hospital call for the eventual construction of a modernized hospital with a bed capacity of 141 The funds under the present project will permit completion of the first stage. Activities will entail the construction of the first two floors of the northern wing of Hebron Hospital covering an area of approximately 4.840 m2, which will include the following functions: delivery rooms, emergency department I.C.C.U. and ICU intermediate, physiotherapy, main lobby, archives and reception area, dining room and kitchen, as well as the necessary electro mechanical equipment, elevators and electric power transformers. Future development of the Master Plan will include the completion of the second and third floors housing obstetrics, gynecology department and pediatric wards, as well as modifications in the existing building.

[1] Source PBS, 1994. Preliminary estimates of Palestinian Bureau of Statistics.

A. Context

A.1. Description of the Health Sector

In spite of formidable data problems, a fairly broad consensus exists regarding the general outlines of health conditions in the Gaza Strip and in the West Bank. Life expectancy, infant mortality and patterns of morbidity in the West Bank and Gaza are believed to be fairly similar to those typically found in lower-middle income countries. Palestinian and Israeli experts agree that life expectancy at birth is 65 to 66 years. The infant mortality rate is 40-45 infant deaths per thousand live births, which is high by international standards. Gastrointestinal and respiratory infections are reported as major problems in the Gaza Strip but not in the West Bank. High rates of respiratory and skin infections continue to be reported by residents of refugee camps due to crowded housing and poor environmental sanitation. The communicable diseases of childhood --mumps, whooping cough, tetanus, measles and polio-- have been largely controlled through a successful child immunization program. Moderate and severe malnutrition are virtually unknown. Food supplies are adequate in quantity and fairly well distributed. The customary diet is rich in proteins and fiber and low in animal products but provides too little of some micronutrient --particularly iron. Weaning practices generally are also sound. The West Bank reports high prevalence rates for cardiovascular diseases, hypertension, diabetes and cancer-- diseases usually associated with highly developed countries. However these findings may reflect the selectivity of the sample produced by well-equipped clinics and by the aggressiveness of diagnostic efforts at these facilities. The pattern of disease is somewhat different in the Gaza Strip than in the West Bank. The two areas are distinct in terms of environmental conditions, economic circumstances, social situations and social services. Nonetheless, the reports that are available do not reveal major differences, except in the area of chronic, adult-onset diseases.

Major weaknesses in the current system of health care services have been identified in the National Health Plan (April 1994) as follows:

* Selective rather than comprehensive services are provided which translates into inequality in the distribution of health care services.

* The cost of health services for the consumers is high.

* Lack of coordination among major health providers impedes the process of developing efficient health services capable of satisfying rapidly the needs of the Palestinians.

* Lack of integration between health and social services, and, within the health sector between Primary Health Care and Hospital Care.

* Only approximately 20% of the population benefits from the health insurance plan.

- In the Primary Health Care System. general practitioners do not act as "gatekeepers" and that results in a high proportion of direct referrals to hospitals.

- The patient's choice of facilities is limited.

- There are insufficient incentives for health personnel to improve their productivity and efficiency

- Public awareness of health hazards. disease protection. health facilities. and methods for an effective use of available health services is low

- Environmental hazards are not properly addressed.

- There is a lack of proper and reliable data on health and health related conditions.

- Poor management of existing facilities are leading to low efficiency as well as low quality of care and patient satisfaction.

- Finally, there are significant variations in health status and health care geographically. socially and among different occupations within the Palestinian Territories. The ratio of hospital beds, physicians and other medical personal per 1000 population varies considerably from district to district.

Achievement of greater coordination and economic efficiency in the health sector is complicated by the fact that health services are provided by four clusters of providers who act independently of one another to a large extent. These are: (a) the Palestine National Authority's Ministry of Health: (b) UNRWA, as regards health care of refugees: (c) numerous voluntary NGO's; and (d) for profit providers (private physicians and clinics).

Serious efforts are now underway by the PA to improve the functioning of the system. Towards this goal a National Health Plan has been formulated. which is complemented by a Master Plan for the Development of the 8 Government Hospitals in the West Bank. The goals and strategies are summarized in the following section.

A.2. Host Country Strategy

The policy and strategy of the PA for the development of the health sector in the West Bank and Gaza Strip are set out in detail in the document entitled "The National Health Plan for the Palestinian People: Objectives and Strategies. published by the Planning and Research Center in April. 1994.

The point of departure for the strategy is the recognition that health is a multi-disciplinary subject involving 5 related but distinct factors, namely: (a) human biology: (b) the environment: (c) human behavior: (d) health care services: and (e) economic factors. The

first 3 of these are considered to be the most significant leading to the conclusion that an effective health strategy must deal not only with medical care and treatment but also with disease prevention. health promotion and health protection.

Against this background the goals of the National Health Plan are as follows:

* Forming the foundation for an action plan for all health providers;
* Reducing health disparities among Palestinians;
* Increasing and promoting greater access to preventive services for all Palestinians;
* Encouraging cost effectiveness in health care delivery;
* Regulating health personnel by adhering to specific criteria;
* Coordinating existing health programs;
* Establishing a comprehensive health insurance system.

The strategies for achieving these goals include the following:

* Integrating national health goals with local health goals;

* Focusing on improving health status of the people who live in the health service area;

* Using data describing health status to express goals and objectives in ways that permit evaluation of progress toward achievement;

* Treating health services as an integrated system and evaluating the impact of proposed changes in any portion of the system on other portions of that system;

* Considering the effects of the environment and personal behavior on health status;

* Setting targets and priority needs in such a manner that they may be used to govern subsequent decisions and actions of health providers;

* Influencing national policy;

* Considering and influencing the actions of planning agencies and others that have an influence on the health system of the Palestinian people.

The National Health Plan is intended to provide a basis for the health providers to review proposed changes in the health system. to reduce deficiencies and inefficiencies. and to promote achievements to meet identified community health needs. Additionally. the National Health Plan is expected to pinpoint areas of excess and/or unnecessary duplication. and to provide guidance to address the problem of health care cost increases.

With regard to the expansion of health care facilities and hospitals in particular. it is recognized that both the increasing competition for resources and the high cost of health care are major issues. and that it is therefore necessary to plan the development of such facilities in a coordinated way based on a careful analysis of priorities.

The Health Plan is accordingly supplemented by a Master Plan which has been formulated jointly with the Israeli Civil Administration and which includes detailed proposals for the expansion and up-grading of Government hospitals in the eight districts of the West Bank. The Princess Alia Hospital, which is the subject of the present project proposal, is one of these.

The goals of the Hospital Master Plan are:

- to improve the quality of services provided by the hospitals.
- to expand their bed-capacity to bring it into better proportion to the size of the population in the various districts: and
- to reduce the significant disparities in hospital access that presently prevail among the various districts of the West Bank.

As regards the institutional framework for the delivery of health care, the strategy is to continue to foster a pluralistic and decentralized system comprising a mix of governmental and non- governmental providers (page 86 of the National Plan). Recognizing that a certain degree of central guidance is necessary to ensure effective and efficient management of the health sector, a Palestine Council of Health has been established, whose functions are described in section A.4 below

It may be noted that the principles of decentralization and community participation have been followed in the preparation of the National Health Plan. Prior to its drafting a lengthy process was followed over some 14 months using the Nominal Group Technique (NGT) Nineteen meetings and workshops were held throughout the West Bank and Gaza Strip in which about 215 persons participated representing a mix of different community social stratus considered to be representative of users, and potential users of health services as well as health care providers in the Territories. The aim was to determine how these participants perceive health sector problems and possible approaches to their solution.

A.3. Prior and Ongoing Assistance

Since the initiation of the Peace Process the health care sector in the Palestinian Territories continued to attract a substantiate amount of international donor assistance. The largest single source has been UNRWA. Bilateral assistance has been provided by several donors such as. Italy, Japan, Sweden, Norway and USAID. UNICEF, WHO and UNDP has also served as the channel and executing agency for a substantial portion of the funds provided by bilateral donors for health project activities. NGO assistance in the sector has also played a major role in the sector and has been provided through the Red Crescent Societies, the Patient's Friend

---

Published under the title Development of the Government Hospitals in Judea and Samaria by the Israeli Civil Administration Health Services (November 1994) 2 Volumes

Societies, as well as other grassroots organizations and international NGO's, such as Medicines Sans Frontiers, MAP-Canada and MAP-UK, etc.

In the hospital sub-sector, the main projects assisted by international donors have been:

(a) The UNRWA supported hospital in Qalqilia in the West Bank
(b) The UNDP has provided the following:

(b.1.) expansion and enlargement of three hospitals in the West Bank, namely the Princess Alia Hospital in Hebron, Ittihad Hospital in Nablus and Beit Jala Hospital through the ongoing project under revision. The total project cost amounts to US $ 9.3 million and is funded by the Government of Italy

(b.2.) construction and rehabilitation of several hospital wards for Nasser Hospital in Khan Younis, as well as the Shifa Hospital and the Psychiatric Hospital in Gaza city. These project activities, amounting to approximately US $ 1.0 million are part of the employment generation programme funded by the Government of Sweden.

(b.3.) procured hospital equipment and material, such as kitchen and laundry equipment, medical surgery instruments, cleaning supplies and other items to Nasser Hospital in Khan Younis and Shifa Hospital in Gaza city. This activity amounting to approximately US $ 730.000 was funded by the Government of Norway.

(b.4.) Assistance is currently being provided for the first phase of the rehabilitation of Tulkarem Government Hospital. Activities entail the construction of a new emergency unit and related hospital services. This project, amounting to US $ 2.050.000, is funded by the Government of Japan.

A.4. Institutional Framework for the Health Sector

During the period of Israeli occupation, the Israeli Civil Administration was in charge of health services in the West Bank and the Gaza Strip. With the advert of Palestinian self-rule, responsibility for the sector has been transferred to the Palestinian Authority and its Ministry of Health. A National Health Council was initially established to promote development and coordination of the health sector. Lately, a Ministry of Health assumed the responsibility for planning, coordinating and providing services in the sector.

However, the health care delivery system continues to be a mix of public and private institutions, comprising presently, the Palestinian Authority, UNRWA, NGO's and for profit providers. Government Hospitals, number 9 in the West Bank with a total of about 1000 beds. Eight of these are general hospitals (654 (???? beds) and one a psychiatric (????) hospital.

B. Project Justification

B.1. Problem to be addressed

This project is intended to address 3 inter-related problems which presently constitute serious obstacles to adequate health care in Hebron District. The first of these is the acute shortage of hospital beds presently available to the population of Hebron District: The population of Hebron District is estimated at 288.000. However, the number of beds presently available are 133: 103 in the government-run Princess Alia hospital and 30 beds in a non governmental hospital run by a non governmental organization. The ratio of beds per 1000 persons is accordingly 0.51, the second lowest rate of the 8 governmental District hospitals of the West Bank, and far lower than the average for the West Bank and Gaza Strip, which is about 1 bed for 1000 population. The ratio in neighboring countries of the region, is up to 2 beds per thousand, and in several 3 per thousand.

In accordance with PCBS estimates, the population in Hebron District is projected to increase to 371.000 by 2002. If not dealt with on an urgent basis. Hospital care and Treatment in the District will only deteriorate steadily over the next few years.

The second problem to be addressed by this project is the need to improve the quality of health care by increasing the number of medical services offered by Princess Alia Hospital and bring them to an acceptable standards. Although the eastern wing of the hospital was enlarged and rehabilitated through the funding of the Italian Government under PAL/89/R52-Development of Health Institutions, the quality of health care is still lower than it should be. Some essential medical functions, such as physiotherapy, delivery rooms, emergency rooms, etc do not meet the demands of the population of Hebron.

In addition, given the mobility restrictions and continuous closures imposed by Israel obtaining a permit to access medical facilities or specialized health services in Jerusalem and Israel is becoming more and more difficult. Hence, it is crucial to guarantee a greater degree of independence of the Palestinian medical infrastructure from the services provided outside the district.

A third issue to which the proposed expansion of Princess Alia Hospital is related to the future of the Primary Health Care (PHC) system in the District. This system now comprises a network of Primary Health Clinics and will need to be expanded as the population grows. While the main function of a PHC system is to provide preventive and not curative health care, one of its important functions is also to detect needs for treatment at an early stage and arrange for hospitalization.

B.2. Expected end of project situation

The full Master Plan for Hebron Hospital calls for the eventual construction of the northern

hospital wing and the rehabilitation of the existing building. with a bed capacity when completed of 141 beds. It is estimated that the total future built area as per the hospital master plan will be 12,000 m2. This will include the renovation and modification of the existing building covering an area of approximately 3,100 m2 and the construction of the new wing of approximately 8,900 m2.

The construction of the first stage, to be financed under the present contribution will comprise the building of the first two floors of the northern building (as detailed in the attached Annex). Total estimated area to be built is 4.840 m2

The net result of this activity will be greater access of the population of Hebron District to quality hospital treatment and care. as well as improved working conditions for the medical nursing and technical staff. In the longer term, as the full Master Plan is completed. the cost-effectiveness of the hospital is expected to improve.

B.3. Target Beneficiaries

The beneficiaries of this project activity will be the following:

- the residents of Hebron District, who will have increased access to hospital treatment. specialized medical services and care of higher quality.

- the administrative and medical staff of the hospital who will carry out their professional duties in a more professional manner and in a better human and technical department.

- the general population as a whole. since the project will also generate employment opportunities and income for a large number of Palestinians.

- the Palestinian Authority who will be able to meet the demands of the population and enhance their overall capacity for service delivery.

B.4. Project Strategy and Implementation Arrangements

The selection of Hebron Hospital for expansion and modernization with external donor assistance is fully consistent with the Palestinian Authority's overall strategy for the health sector as set out in the National Health Plan. The construction of the northern wing is included within the hospital development plan, which is part of the Master Plan for hospital development in the West Bank. Furthermore, since the project outlined in this document has been discussed and agreed upon among all parties concerned. namely the PA, the Government of Italy, the Administration of the Hospital and UNDP it does not represent a random or arbitrary choice, but a coordinated network of priority health facilities planned by the PA. The construction strategy has been based upon the present availability of funds. US $ 7.0 million. from the Government of Italy to complete the Northern Wing of Princess Alia Hospital in Hebron.

As regards implementation arrangements. UNDP will serve as the Executing Agency through its Engineering Department. A Memorandum of Understanding (MOU) between UNDP and the Ministry of Health will be prepared in order to undertake the agreed upon works.

The Ministry of Health will provide information on the needs and priorities, as well as facilitate the implementation of the various project activities to be undertaken.

Construction will be carried out under contract with one or more building contractors selected under UNDP's normal bidding procedures. UNDP's staff engineers will supervise and monitor the work and provide the other services listed in Section D. Project activities below

Following completion of the work, the Palestinian Ministry of Health will be responsible for the operation and maintenance of the hospital.

B.5. Reasons for UNDP and Italian Assistance

Through PAL/89/R52-Development of Health Institutions in the West Bank, which entailed the rehabilitation and expansion of three hospitals in the West Bank, UNDP has attained a high level of expertise in the field of health infrastructure. UNDP and the Government of Italy have developed a highly productive partnership in the implementation of construction of health facilities, facilitated in great part by the special expertise available through UNDP's highly experienced Engineering Department. With regards to the Princess Alia Hospital in Hebron, UNDP has already provided assistance to the eastern wing of the hospital by constructing a three storey wing and undertaking major renovations on the existing building. Additional services, such as an outpatient clinic, specialty clinics, an expanded surgery ward, as well as other essential clinical services were provided.

Given UNDP's previous involvement in the rehabilitation works of Hebron Hospital, UNDP has acquired an excellent technical knowledge required for the continuation of the development of the hospital Master Plan.

The Palestinian Authority considers the expansion and renovation of Hebron as high priority but does not have the funds to implement the project. According to the Palestinian Ministry of Health's Budget Report, released in early 1995, less than 5% of the necessary funding for health infrastructure estimated at $300 million, has been raised. As described in Section B.1 the existing hospital has a present bed-capacity of 104 and is still incapable of providing the quality of care which the growing population of the district require. Furthermore, the continuous closure of Jerusalem and the limited access of the Palestinian population, specially from the south of the West Bank to Jerusalem hospitals, exacerbated the situation even further. Hebron District population depended tremendously on the services provided by Al-Maqased and Augusta Victoria Hospital, which are not available any more

From the point of view of UNDP an adequately functioning health care system is one of the essential and most basic requirements for sustainable human development. The project also

has a strong poverty alleviation dimension, one of UNDP's primary objectives in all countries where the Programme is working. To be poor does not only mean to have a low income but also to be deprived of essential services or to be dependent on inadequate low-quality services, of which health services are among the most important.

B.6. Coordination Arrangements

Coordination of the actual construction work including phasing of the work timely supply of the necessary equipment and materials, etc. will be the responsibility of the building contractors who are awarded the contract, under the supervision of UNDP's own engineers.

UNDP will ensure full coordination with relevant Palestinian institutions and the Ministry of Health.

B.7. Counterpart Support Capacity

As the bed-capacity of the hospital is expanded with a corresponding increase in the patient load, the hospital administration will have to expand the number of physicians, nurses, technicians and other hospital staff.

The recurring costs of the facility will be met partly from patients fees largely covered by their insurance, and partly from the budget of the Ministry of Health. It is expected that the necessary budgetary allocation will have been made by the time the construction work is completed.

C. Development Objective

Through the construction of the northern wing at Princess Alia Hospital in Hebron, the long-term objective of the project will be to improve the level of advanced medical services and hospitalization conditions at Hebron District by expanding access of residents of Hebron District to a modernized district hospital.

D. Immediate Objectives, Outputs and Activities

The immediate objective of the project is to provide assistance to implement the PA's Hospital Development Master Plan for the West Bank, through the implementation of the first stage of the Northern Wing of Princess Alia Hospital in Hebron. Objectives, Outputs and Project Activities are detailed as follows:

Objectives		Outputs		Activities
1 Improvement of medical services and hospitalization conditions for the residents of Hebron District	1.1	Detailed engineering designs, working drawings prepared on the basis of the preliminary drawings, contained in the Master Plan.	1.1-1	Tenders for the design work prepared by UNDP: bids solicited and reviewed: design consultant selected and contract negotiated.
	1.2	Tender documents for the construction work prepared and issued, including bills of quantities, etc.	1.1-2	Prepare and issue documents (UNDP); select bids and screen them, select contractor: prepare and negotiate contract.
			1.1-3	Identification and recruitment of the necessary technical staff needed for the project management, monitoring and supervision.

Objectives	Outputs		Activities	
	1.2	Construction work carried out for the first stage of the northern wing at Princess Alia Hospital in Hebron.	1.2-1	Implementation of the projects by the selected contractor
			1.2-2	Supervision of the work by UNDP Engineering Unit at all stages through periodic inspections and close contacts with site engineer to ensure satisfactory quality of the work and compliance with contract provisions.
			1.2-3	Provide assistance in the procurement of construction materials or equipment if needed.
			1.2-4	Check requests for periodic payment; approve the work and arrange for disbursements of payments.
			1.2-5	Carry out final inspection and hand over the facility to the Palestinian Authorities.
	1.3.	Project completion reports.	1.3-1	Prepare regular financial and progress reports, as well as completion report to be submitted to the donor.

As the final output of the above activities:

• The ground and the first floor of the new planned northern wing at Princess Alia Hospital will have been completed.

• The number of medical services will have been increased by providing the functions, detailed in attached Technical Annex.

• The residents of Hebron District will have increased access to hospital treatment, specialized medical services and care of higher quality.

E. INPUTS

1. By the Palestinian Authority

The Palestinian Authority will provide:

a) The land on which the northern wing will be constructed;
b) All necessary licenses and permits;
c) Any other logistical or administrative support that may be required to facilitate the work.

2. By the Donor

It is envisaged that the total cost of the completion of the northern wing of Princess Alia Hospital in Hebron will amount to approximately US $ 7.0 million. The funds will be disbursed by UNDP under the Trust Fund modality. In accordance with UNDP rules and regulations, project budget will be subject to UNDP support cost at a flat rate.

3. By UNDP

UNDP through its Engineering and Programme Departments will provide:

a) The support services described in Section D, Project Activities above.
b) Assistance in the procurement of equipment, tools and materials that are needed.
c) Financial management and accountability for the funds provided by the donor.
d) Identification of consultants, if needed, and formulation of their Terms of Reference and contracts.

F. Risks

Major risks could be border closures, curfews etc. which are likely to prevent or seriously delay the actual construction of the hopsital preventing the importation of needed materials. In addition, some questions need to be considered regarding the operation of the hospital following completion of the construction phase as follows:

a) A modern medical infrastructure cannot be built without the acquisition of equipment and the training of teams (technicians and other laboratory personnel) to operate it. Significant investment will be required to provide the new wing with the necessary medical equipment.

instrumentation and professional medical training.

b) The staffing required, and whether the necessary number of additional trained specialist physicians, residents, nurses and other personnel will readily be available

c) The issue of recurring costs and whether the PA's health budget will in fact be sufficient to supplement patients fees to the extent needed to meet the operating costs of what will be a much larger medical facility.

G. PROJECT BUDGET

Project Budget is based on the tables provided under the attached Annexes.

Budget Summary

No	Activity	Budget Amount US$
1	Sub-Contract Construction Works	5,976,300
2	Amount at UNDP Disposal for: -Engineering Services -Equipment if Required -Complementary Works	220,182
3	Site Engineer (2,500 x 24)	60.000
4	Project Vehicle Including Maintenance and Operation for 24 months	25,000
***5	Technical Assistance and Capacity Building	200,000
	Grand Total	6.481,482.00

* Site Engineer: A Site Engineer will be recruited throughout the project duration of 24 months. for a monthly salary of $2500. S/He shall have a Bsc. Degree in Civil Engineering with a minimum of five years practical experience in building construction and related electro-mechanical works. His/her main duties and responsibilities will include:
Daily site supervision of all construction activities to check and ensure that the material. equipment and workmanship incorporated in the project are in full compliance with the designs. specifications and safety regulations. The Engineer will also be responsible for giving written and guiding instructions to contractors, measuring and recording the actual quantities of executed works, preparing daily and monthly progress reports. studying and reporting on contract claims and variations, and liaising the daily project affairs between the hospital administration, the UNDP/PAPP Engineering Unit and the contractor

** Project Vehicle: For a project of this large size, a full supervision team from the UNDP technical departments, in addition to the project site engineer, will be involved in monitoring the project implementation. Hence a project vehicle will be put to full use by all the project supervision staff including: the site engineer, the UNDP project engineer, the UNDP specialist engineers (Mechanical and electrical), the UNDP programme manager in charge of the project. Mainly, it will be utilized by the project staff for the following purposes:

- travel from and to the construction site;
- travel to equipment and materials suppliers stores, production factories, and material testing laboratories in order to carry out quality assurance tests;
- transport the project staff to various meetings with designers, involved counterpart ministry and relevant government agencies to facilitate project implementation.

Other vehicles from the UNDP general pool will also be utilized by the project supervision team. Surely one vehicle will not be sufficient for all the activities stated above. However one vehicle cost only will be charged to the project budget.

The Vehicle including its O&M cost is estimated in accordance with the following:

Vehicle Cost (1998 VW Passat):	$18,000
Insurance (1000x2yrs):	$ 2,000
License Charges (500x2yrs):	$ 1.000
Operation (fuel at $ 100/month x 24):	$ 2.400
Maintenance (800x 2yrs):	$ 1.600
Total	**$25,000**

*** Technical Assistance and Capacity Building: This line item will be utilized to cover the cost of various training activities for the hospital staff in Palestine. UNDP will propose a "Plan of Activities", to be agreed upon with the Italian General Consulate in Jerusalem/UTL. A copy of the Plan will be sent to D.G.C.S. for their approval. The plan will be updated every six months starting the beginning of the programme and will reflect the implementation time of the various activities incorporating:
- medical staff training
- technical/maintenance staff training;
and other capacity building activities if needed.

II. TECHNICAL ANNEXES

The following are the budgetary requirements for implementing the first stage of the hospital development master plan through the construction of Northern Hospital Wing. The total estimated budget is US $ 7,000,000, as detailed in the following tabulation. Works will comprise completing the ground and first floors for the Northern Hospital Wing at levels +50.00 and +54.00, respectively

- The Functions included in the first floor level comprise: delivery rooms, emergency department, I.C.C.U. and ICU intermediate, including all electro-mechanical equipment, electric power transformer, and elevators.

- The ground floor includes the functions of: workshops & storage, dining room & kitchen, physiotherapy main lobby, archives and reception area and the electric power transformers.

Cost Estimate Summary Table No. 1 for Phase I
Complete Skeleton for Two Levels and Finishing for First Floor Level +54

No.	Description	Total US$
1	Earth moving, razing and dismantling	39780
2	On-site concrete pouring work	884978
3	Precast concrete work	18300
4	Construction work	64940
5	Sealing work	169395
6	Carpentry and steel metalwork	159730
7	Sanitary work	474317
8	Electrical work	1693959
9	Plastering work	55865
10	Flooring and covering work	207726
11	Painting work	106380
12	Aluminum work	81490
13	Stone work	112275
14	Air conditioning work	528364
15	Central heating	569352
16	Prefabricated members in the building	179260
17	Furniture and fixed equipment in the building	69300
18	Stainless steel kitchen equipment (ground floor)	2200
19	Elevators	370000
20	Site development and landscaping works	188689
	Total	**5.976.300**

Hebron Technical Assistance Training Plan

Background

The effects of infrastructure development on the health care system have not been studied yet in the Palestinian context. Unfortunately, health sector data and information on access to, use and satisfaction of health services delivery suffer also from the lack of standardization of methods, and, therefore, from inconsistencies and gaps. Furthermore, available estimates vary greatly depending on the source providing these estimates that are mainly service-based in nature.

Decision-makers, senior management and planners in the health sector face some general problems when attempting to operationalize capacity building and human resources development initiatives for mid-level personnel (*district* personnel).

First, data are utilized for decision-making or to improve health management, though constrained by severe overlapping and often inconsistency. Unfortunately, service provision and health management is done without taking into account valid and reliable estimates. The issue to link health information system and district management as a way of strengthening both components has been already studied and represents a key-issue of operations for some donors and UN Agencies.

Therefore, managerial knowledge should be broadened as some Technical Assistance projects currently attempt to. New skills are required for the middle level health personnel to operate in PHC and hospital settings, thus developing accountability to the health institutions and public. Skills in management of human, material, and financial resources are limited as well as the ability to collect, interpret and use data and information systems. Communication and coordination should improve. Training ability should be fostered within the health services network by building a permanent system of Continuing Education which adapts sound teaching methods to the local context.

Secondly, in 1997 there were 83,636 admissions to government hospitals. Declining trends in resorting to PHC services currently exist in the Palestinian context; concomitantly, the utilization of emergency services has risen dramatically, thus portraying a progressive increase in the number of visits to the Emergency Departments (EDs) at public and non-governmental hospitals.
Recent data shows that an estimated 85% of all ED visits were made for condition perceived as non-life threatening, and the hospital outpatient visits, including ED visits, increased at an annual rate of about 6.5% over the last two years.

Evidence shows that a small category of ED patients are very likely to account for a large percentage of the visits and costs of services provided at hospital level, the so-called 'heavy users'. This segment of population comprises citizens whose ranks are disproportionately filled with the social marginalized: the poor, the dependents, refugees, minorities, the psychologically unstable, those with unstable family

situation or without social support and, finally, those who very often suffer from multiple chronic health problems not treatable on an emergency basis.

They are considered problematic for various reasons; currently, when the EDs are experiencing "gridlock" (a situation of departmental overload) due to unavailability of inpatients beds, scarce managerial experience and the physicians relative inability to turn away patients, this segment is felt to contribute significantly to overcrowding and extended waiting times. This population accounts for a portion of expenditures much larger than the proportion of the general ED users; and emergency care is expensive and follow-up is limited or impossible. The EDs are considered, therefore, an inappropriate site for primary health care delivery.

Third, the lack of case-definitions; inappropriate, delayed, inefficient referral system; the "load and go" attitude of the fielded emergency medical services; and, finally, the lack of implementation of diagnostic-therapeutic protocols at district level are agreed to increasingly represent a priority for change at the government and NGOs services delivery. There is a need to identify a hospital referral system that best fits the available hospital bed number. Developing a referral system that links the gvt. hospitals to one another and to the NGOs is a crucial element in assuring a health care delivery system with a minimal burden to the beneficiaries.

Finally, insufficient knowledge and ability to operate the available or upcoming new health technology and apply sound preventive and corrective maintenance of medical equipment represent a primary concern for efficiency and cost-containment.

Rationale

Hebron is considered one of the most deprived area of the country and in particular, Southern West Bank districts have been defined by the PA eligible to special attention in the framework of the upcoming National Health Plan.

The PMOH, together with other partners, is planning to strengthen the reporting system for health information at each level of the system starting from the most peripheral services. Other projects and programmes aiming at health sector upgrading in Hebron are under way and there is the need to homogenize strategic objectives and action.

Therefore, for the UNDP to contribute to the project sustainability, it seems relevant to focus on human resources upgrading in management and operation of health infrastructure, technology and services.
Technical assistance and action are going to be applied in Hebron district in general, and at the Princess Alia hospital in particular, by implementing Continuing Education (CE) schemes on the following components: (a) patient management and management of emergency medical services and referral; (b) hospital management and administration; and, finally, (c) operation and maintenance of health technology.

The present initiative may have therefore positive return also in these fields, that were selected in concurrence with the PMOH. In operational terms, their

byproduct will contribute to strategies and methods of PMOH sectoral action at national level.

After a thorough consultation with the PMOH counterpart, a Training Plan has been identified to be contributory to the infrastructure upgrading of Princess Alia government hospital, which would be conducive to both capacity building and human resource development in the Hebron district. The total budget amounts to US $ 200,000.

Goal

The ultimate goal of the Plan is to provide a reliable operational tool to address the problems related to inadequate emergency medical referral, insufficient health management, administrative skills an inter-hospital communication, and, finally, limited ability to operation and maintenance of health technology at hospital and PHC level.

General objective

- To help district health authorities to monitor on a regular basis the impact of hospital and PHC services delivery on population health by enhancing local managerial and technical skills and competence.

Specific Objectives

- To set up capacity building activities and a CE Plan for hospital and PHC personnel in Hebron together with the Human Resources Dept. of the PMOH, possibly in consultation with other partners (UNRWA, NGOs).

- To enhance the hospital human resources decision-making and cost-containment ability by consolidating the organization design, the quality and cost-effectiveness of the main services delivery. In particular, activities would attempt to introduce standardized models of management aimed at an effective integration with other public, NGO and private hospitals in Hebron district.

- To improve standardization and quality emergency referral as well as patient management and diagnostic and therapeutic protocols for emergency medical services (doctors, nurses, health workers).

- To provide CE activities in the field of operation and maintenance of medical equipment that would be installed in the Northern Wing of Princess Alia hospital as well as that currently operated in the Hebron district hospitals.
  In particular, the improvement of medical equipment management systems might focus on the following components: (i) coding of basic data; (ii) inventory and device movements; (iii) purchase management; (iv) service tasks management; (v) spare parts and store management; (vi) clinical engineering personnel management; (vii) statistics and general reporting.

Strategic Approach

Managerial backstopping is an integral part of the Princess Alia Northern Wing proposed project, funded by the Italian government through the UNDP and should be based on high quality and specialistic profile.

Given the past and current role of the Italian government in the sector of health system development and capacity building, the UNDP suggests a considerable involvement and input of Italian academic institutions, organizations/associations and Consultants knowledgeable in the areas of competence required.

Networking with other initiatives under current implementation in the Hebron District is felt mandatory in order to add value and consistency to the whole UNDP-led project. For example, the existing services of the Mohammad Ali Mutaseb pediatric hospital as well as the technical agreement reached between the Health Services Management Unit and the University of Hebron would both provide grounds for cross-sectional standardization of training and harmonization of activities.

A prospective exchange programme of trainers and trainees between Italy and the PA as well as sectoral activities will be envisaged in the detailed Plan of Action that will be predisposed and agreed upon by both the UNDP and the Italian Consulate-Local Technical Unit in Jerusalem, reviewed by the PMOH and approved by the Italian DGCS-MFA.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SULLA CREAZIONE DI UN FONDO FIDUCIARIO FRA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sul progetto:

Ampliamento dell'Ala Nord dell'Ospedale Principessa Alia

PREMESSO CHE

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo italiana (qui di seguito definita "il Donatore") desidera contribuire a finanziare il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (qui di seguito definito "UNDP") per il progetto: "Sviluppo dell'Ala Nord dell'Ospedale Principessa Alia (qui di seguito definito il "Progetto");

PREMESSO CHE

L'UNDP ed il Ministero della Sanità palestinese stanno per stipulare un accordo di cooperazione relativo all'attuazione del progetto sopra menzionato;

l'UNDP e il Donatore hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

.1 L'UNDP creerà un fondo fiduciario in conformità alle sue norme e regolamenti finanziari in materia di ricezione ed amministrazione dei contributi.

2. Il Donatore metterà a disposizione dell'UNDP un contributo pari a 7.000.000 (sette milioni) di dollari USA.

3. Il Donatore verserà l'intero contributo in tre rate sul Conto Contributi UNDP, Chase Manhattan Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 – numero di conto 015-002284. Qualunque importo aggiuntivo relativo a servizi addizionali reciprocamente concordati potrà essere versato sullo stesso conto.
4. Tutta la contabilità ed i rendiconti finanziari saranno espressi in dollari USA.

ARTICOLO 2

1. Il Fondo Fiduciario sarà utilizzato dall'UNDP per sostenere i costi del progetto, come delineato nel relativo Documento del Progetto (cfr Allegati 1 e 2) e le spese dei servizi di supporto, come descritto nel successivo paragrafo 2.
2. Il fondo fiduciario sosterrà i costi di supporto di tutte le spese per il progetto. Tale ammontare sarà utilizzato dall'UNDP, in conformità con le sue norme e regolamenti, come rimborso per i servizi di supporto forniti dallo stesso UNDP I costi di supporto, compresi fra i costi globali del progetto, saranno calcolati al tasso fisso dell'8%.
3. Eventuali interessi derivanti dai contributi al fondo fiduciario saranno accreditati sul fondo fiduciario stesso, in conformità con le procedure UNDP
4. Il Donatore si riserva il diritto di esigere il rimborso totale o parziale del contributo, qualora si riscontri che tutti i fondi o parte di essi sono stati mal impiegati o rendicontati in maniera non soddisfacente. Prima di esigere il rimborso, le Parti si consulteranno allo scopo di trovare una soluzione alla questione.

ARTICOLO 3

1. L'UNDP sarà globalmente responsabile dell'esecuzione del progetto e, insieme con il Ministero della Sanità, fungerà da agenzia esecutrice, come indicato nel documento di progetto. La responsabilità dell'UNDP in qualità di Ente Gestore e delle altre Agenzie Esecutrici, come previsto dal presente Accordo e dal relativo documento del progetto, avrà inizio a partire dalla data in cui l'UNDP avrà ricevuto il contributo, in conformità con il precedente Articolo 1, paragrafo 3.
2. Nel caso in cui dovessero verificarsi aumenti imprevisti delle spese per il progetto, dovuti a fattori inflazionistici, fluttuazioni dei tassi di cambio o altre circostanze impreviste, l'UNDP presenterà tempestivamente al Donatore un preventivo

aggiuntivo, in cui si indichi l'ulteriore finanziamento richiesto. Il Donatore si adopererà al meglio per ottenere l'ulteriore contributo richiesto.

ARTICOLO 4

1. La proprietà delle attrezzature, delle forniture e delle altre proprietà finanziate con il contributo apparterrà all'UNDP per la durata dell'attuazione del progetto. A conclusione del progetto, tale proprietà sarà trasferita in conformità con le politiche e le procedure dell'UNDP in materia.

ARTICOLO 5

1. Il contributo del Donatore sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione contabile interne ed esterne previste nelle norme e nei regolamenti finanziari dell'UNDP

ARTICOLO 6

1. L'UNDP presenterà al Donatore le seguenti relazioni, preparate in conformità con le procedure contabili e di resoconto dell'UNDP.

   a) una relazione trimestrale sull'attuazione del progetto ed altre relazioni sullo stato di avanzamento, su richiesta del Donatore;
   b) una relazione finanziaria annuale contenente informazioni sulle spese sostenute nel periodo precedente;
   c) una relazione finale, entro sei mesi dalla data di conclusione del Progetto, comprendente un dettagliato resoconto con tutte le spese sostenute ogni anno e suddivise per linea di bilancio.

ARTICOLO 7

1. L'UNDP comunicherà al Donatore l'avvenuta conclusione di tutte le attività del progetto per cui è stato creato il fondo fiduciario.

ARTICOLO 8

1 L'UNDP non si impegnerà a sostenere spese superiori all'importo fornito dal Donatore, come previsto all'Articolo 1, paragrafo 2.
2 Dopo la conclusione del progetto, l'UNDP continuerà a detenere i fondi non spesi fino a quando saranno stati onorati tutti gli impegni e le spese relative all'attuazione del Progetto.
3. I fondi rimasti dopo aver onorato tutti gli impegni e saldato tutte le spese saranno restituiti al Donatore, tranne nel caso in cui non sia stato diversamente concordato con uno scambio di note diplomatiche fra l'UNDP ed il Donatore.

ARTICOLO 9

1 Il presente Accordo può essere sospeso dall'UNDP o dal Donatore, previa consultazione fra le Parti. L'Accordo cesserà di essere in vigore trenta giorni dopo che una delle Parti avrà notificato per iscritto all'altra la sua decisione di sospendere l'Accordo.
2. Nel caso in cui il presente Accordo venga sospeso, l'UNDP continuerà a detenere i fondi non utilizzati fino a quando saranno stati onorati tutti gli impegni e saldato tutte le spese.
3. I fondi rimasti dopo aver onorato tutti gli impegni e le spese saranno restituiti al Donatore, tranne nel caso in cui non sia stato diversamente concordato con uno scambio di note diplomatiche fra l'UNDP ed il Donatore.

ARTICOLO 10

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi rappresentanti, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme il 27 novembre 1998 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Dr. Enrico Nardi
Console Generale d'Italia

Per il Programma di Sviluppo
delle Nazioni Unite

Dr. Willi Scholl
Rappresentante Speciale a.i.

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE NAZIONI UNITE

Programma di Assistenza al Popolo palestinese

DOCUMENTO DEL PROGETTO

Numero :	PAL/97/J41/A/53/31	Finanziamento UNDP e ripartizione dei costi
Titolo :	Sviluppo dell'Ala Nord dell'Ospedale Principessa Alia, nel Distretto di Hebron	UNDP:
Durata :	32 mesi	
Località del progetto :	Cisgiordania	SPR - PAAP US$
Settore e sottosettore ACC/UNDP :	1300 Sanità 1310 Infrastrutture del Sistema Sanitario	Altro: US$ 0
Ente di attuazione locale :	Ministero della Sanità	Fondi fiduciari:
Agenzia esecutrice :	UNDP	
Data di inizio prevista :	gennaio 1999	Italia US$ 7.000.000

Scopo del presente progetto è assistere l'Autorità Palestinese a realizzare il Programma Sanitario Nazionale tramite la costruzione della prima fase (piano terra e primo piano) dell'Ala Nord dell'Ospedale Principessa Alia di Hebron. Obiettivo specifico del progetto è consentire un maggiore accesso della popolazione del Distretto di Hebron alle cure ed all'assistenza ospedaliera di qualità, contribuendo a sviluppare ed a migliorare le strutture ospedaliere della Cisgiordania.

Per conto di	Firma	Data	Nome/qualifica
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite			Dr. Timothy S. Rothermel Rappresentante Speciale

Tasso di cambio ufficiale alla data della firma del documento del progetto:	US$ = 4,176 NIS

Indice

Introduzione

Il progetto descritto nel presente documento servirà a finanziare lo sviluppo parziale dell'ala nord dell'Ospedale di Hebron in Cisgiordania grazie ad un contributo pari al US$ 7.000.000, messo a disposizione dal Governo italiano. L'UNDP, tramite il suo Dipartimento di Ingegneria, fungerà da Agenzia Esecutrice per il progetto. Il progetto rappresenta una tappa fondamentale nell'attuazione del Programma Pilota dell'Autorità palestinese per lo Sviluppo di otto ospedali governativi in Cisgiordania.

Per l'assistenza è stato scelto l'Ospedale di Hebron per i seguenti motivi. Il Distretto di Hebron è fra i più densamente popolati della Cisgiordania, con una popolazione attualmente stimata intorno alle 288.000 unità, e che si prevede arriverà a circa unità nel 2002. Il rapporto fra posti letto e popolazione nel distretto è uno fra i più bassi in Cisgiordania, ossia 0,51 per 1000 persone, contro una media globale per la Palestina di quasi 1 1000.

L'ospedale esistente dispone attualmente di 104 posti letto e non è ancora in grado di prestare un'assistenza all'altezza delle esigenze dalla popolazione del distretto, in continua espansione. Inoltre, la prolungata chiusura di Gerusalemme e l'accesso limitato della popolazione palestinese, soprattutto dal sud della Cisgiordania, agli ospedali di Gerusalemme, ha ulteriormente aggravato la situazione. La popolazione del Distretto di Hebron dipendeva in ampia misura dai servizi forniti dagli ospedali di Gerusalemme, che non sono più disponibili.

Il Progetto Pilota completo dell'Ospedale di Hebron prevede la costruzione di un ospedale moderno con 141 posti letto. I fondi di cui al presente progetto consentiranno di portare a termine la prima fase. Le attività prevedono la costruzione dei primi due piani dell'ala nord dell'Ospedale di Hebron, che copre un'area di circa 4.840 m², ed ospiterà le seguenti strutture: sale parto, pronto soccorso I.C.C.U. e I.C.U. intermedio, fisioterapia, atrio principale, archivi e area di ricezione, sala da pranzo e cucina, nonché le necessarie attrezzature elettromeccaniche, ascensori e trasformatori di energia elettrica. Lo sviluppo futuro del Progetto Pilota prevede il completamento del secondo e del terzo piano, che ospiteranno il reparto ostetricia e ginecologia e di pediatria, come pure modifiche dell'edificio esistente.

A. Contesto

A.1. Descrizione del Settore Sanitario

Nonostante gli enormi problemi di dati, ci troviamo di fronte ad un consenso piuttosto ampio sulla situazione generale delle condizioni sanitarie nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Si ritiene che aspettativa di vita, mortalità infantile e situazione di morbilità in Cisgiordania e a Gaza siano alquanto simili a quelli tipici dei paesi a reddito medio-basso. Gli esperti palestinesi e israeliani concordano che l'aspettativa di vita alla nascita sia di 65 - 66 anni. Il tasso di mortalità infantile è di 40-45 decessi per mille nati vivi: un tasso alto per gli standard internazionali. Le infezioni gastrointestinali e respiratorie rappresentano un problema grave nella Striscia di Gaza, ma non in Cisgiordania. A causa della densità abitativa e delle precarie condizioni di igiene ambientale, i residenti dei campi profughi soffrono di un alto tasso di infezioni delle vie respiratorie e della pelle. Le malattie infettive infantili – parotite, tosse convulsa, tetano, morbillo e polio – sono in gran parte tenute sotto controllo grazie al successo ottenuto dal programma di immunizzazione infantile. La malnutrizione, moderata e grave, è praticamente sconosciuta. La quantità delle provviste alimentari è adeguata e la distribuzione è abbastanza buona. La dieta abituale è ricca di proteine e fibre, il consumo di prodotti di origine animale è basso, ma scarseggiano alcuni micronutrienti, e in particolare il ferro. Anche il metodo di svezzamento è generalmente buono. In Cisgiordania si registrano alti tassi di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e cancro – malattie normalmente diffuse nei paesi altamente sviluppati. Tuttavia, tali risultati possono riflettere la selettività dei campioni prodotti da cliniche ben attrezzate e l'aggressività dello sforzo diagnostico in atto presso tali strutture. L'andamento delle malattie è talvolta diverso nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Le due aree sono diverse per condizioni ambientali, situazione economica, situazione sociale e servizi sociali. Ciò nonostante, i dati a disposizione non rivelano grandi differenze, tranne che nel settore delle malattie croniche che insorgono in età adulta.

Le carenze principali dell'attuale assetto dei servizi di assistenza sanitaria sono state identificate come segue nel Programma Sanitario Nazionale dell'aprile 1994:

- I servizi sono selettivi piuttosto che globali, il che comporta una diseguale distribuzione dei servizi di assistenza sanitaria
- Il costo dei servizi sanitari per i consumatori è elevato.

- La mancanza di coordinamento fra i più importanti operatori sanitari ostacola il processo di sviluppo di servizi sanitari efficienti, in grado di soddisfare rapidamente le esigenze dei Palestinesi.
- Mancanza di integrazione fra i servizi sanitari e sociali, e, all'interno del settore sanitario, fra l'Assistenza Sanitaria di Base e l'Assistenza Ospedaliera.
- Solo il 20% circa della popolazione usufruisce di assicurazione sanitaria.
- Nel Sistema di Assistenza Sanitaria di Base, i medici generici non fungono da "filtro", e ciò dà luogo ad un'elevata proporzione di consultazioni dirette agli ospedali.
- La scelta delle strutture da parte dei pazienti è limitata.
- Non ci sono abbastanza incentivi per il personale sanitario, per migliorare la produttività e l'efficienza.
- La consapevolezza dell'opinione pubblica sui pericoli sanitari, sulla protezione dalle malattie, sulle strutture sanitarie e sui metodi con i quali impiegare efficientemente i servizi sanitari disponibili è scarsa.
- I pericoli ambientali non sono affrontati adeguatamente.
- Mancano dati adeguati ed affidabili sulla salute e sulle condizioni sanitarie.
- La cattiva gestione delle strutture esistenti comporta scarsa efficienza e basso livello di assistenza e di soddisfazione dei pazienti.
- Infine, le condizioni di salute e l'assistenza sanitaria variano notevolmente a seconda delle situazioni geografiche, sociali e occupazionali all'interno dei territori Palestinesi. Il rapporto fra posti letto, medici ed altro personale medico ogni 1000 persone varia notevolmente da distretto a distretto.

Il conseguimento di un maggiore coordinamento e dell'efficienza economica nel settore sanitario sono resi complicati dal fatto che i servizi sanitari sono erogati da quattro gruppi di fornitori, che agiscono per lo più indipendentemente l'uno dall'altro. Si tratta di: (a) il Ministero della Sanità dell'Autorità Palestinese; (b) l'UNRWA, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai rifugiati; (c) numerose NGO volontarie; (d) opertori che agiscono a scopo di lucro (medici e cliniche private).

L'Autorità Palestinese è attualmente impegnata a fondo per migliorare il funzionamento del sistema. Al fine di conseguire tale obiettivo, è stato messo a punto un Programma Sanitario Nazionale, integrato da un Programma Pilota per lo Sviluppo degli 8 Ospedali governativi della Cisgiordania. Gli obiettivi e le strategie sono sintetizzate nella sezione seguente.

A.2. Strategia del Paese ospitante

La politica e la strategia dell'Autorità Palestinese per lo sviluppo del settore sanitario in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sono enunciate in dettaglio nel documento intitolato "Programma Sanitario Nazionale per il Popolo Palestinese: Obiettivi e Strategie", pubblicato dal Centro Pianificazione e Ricerca nel mese di aprile 1994

Il punto di partenza della strategia è il riconoscimento che la sanità è un argomento multi-disciplinare, che comprende 5 fattori collegati, ma distinti, ossia: (a) biologia umana, (b) ambiente, (c) comportamento umano, (d) servizi di assistenza sanitaria, (e) fattori economici. Fra questi, i primi tre sono considerati i più importanti, il che induce a concludere che una strategia sanitaria efficace deve occuparsi non solo di assistenza e cure mediche, ma anche di prevenzione dalle malattie, promozione e protezione sanitaria.

In tale contesto, gli obiettivi del Programma Sanitario Nazionale sono i seguenti:

- Gettare le fondamenta di un piano d'azione per tutti gli operatori sanitari.
- Ridurre le disparità fra Palestinesi nell'ambito del settore sanitario.
- Aumentare e favorire un più ampio accesso ai servizi di prevenzione per tutti i Palestinesi.
- Favorire prestazione di assistenza sanitaria efficaci dal punto di vista dei costi.
- Regolamentare il personale sanitario aderendo a criteri specifici.
- Coordinare i programmi sanitari esistenti.
- Creare un sistema di assicurazione sanitaria globale.

Le strategie per conseguire tali obiettivi comprendono quanto segue:

- Integrazione fra gli obiettivi sanitari nazionali e quelli locali.
- Miglioramento delle condizioni di salute delle persone che vivono nell'area dei servizi sanitari.
- Impiego di dati che descrivono le condizioni sanitarie per esprimere obiettivi e finalità in modo tale da consentire di effettuare valutazioni dei progressi compiuti.
- Considerazione dei servizi sanitari come un sistema integrato e valutazione dell'impatto dei cambiamenti proposti in ciascun settore del sistema su altri settori dello stesso sistema.

- Studio degli effetti che l'ambiente ed il comportamento personale possono avere sulle condizioni sanitarie.
- Fissazione di obiettivi ed esigenze prioritarie in modo tale che possano essere usati per determinare decisioni e azioni successive degli operatori sanitari.
- Influenzare la politica nazionale.
- Esaminare e incidere sulle iniziative delle agenzie di pianificazione ed altre agenzie che condizionano il sistema sanitario del popolo palestinese.

Il Programma Sanitario Nazionale è stato concepito per fungere da base per gli operatori sanitari che dovranno rivedere i cambiamenti proposti nel sistema sanitario, ridurre le deficienze e le inefficienze e promuovere cambiamenti volti a soddisfare le esigenze sanitarie individuate per la comunità. Inoltre, il Programma Sanitario Nazionale dovrebbe individuare le aree di eccesso e/o doppioni inutili e fornire direttive per affrontare il problema dell'aumento dei costi dell'assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda l'ampliamento delle strutture di assistenza sanitaria e degli ospedali in particolare, si riconosce che sia la crescente competizione per le risorse che il costo elevato di tale assistenza sono problemi di primaria importanza, e che è pertanto necessario pianificare lo sviluppo di tali strutture con coordinazione, sulla base di un'attenta analisi delle priorità.

Il Programma Sanitario è pertanto corredato da un Programma Pilota, formulato congiuntamente all'Amministrazione Civile Israeliana, e comprende proposte dettagliate per l'ampliamento ed il miglioramento degli ospedali governativi negli otto distretti della Cisgiordania[1], fra cui rientra l'Ospedale Principessa Alia, oggetto della presente proposta di progetto.

Gli obiettivi del Programma Pilota per gli Ospedali sono i seguenti:

- Migliorare la qualità dei servizi forniti dagli ospedali
- Aumentare i posti letto, al fine di adeguarli all'entità della popolazione nei vari distretti
- Ridurre le notevoli differenze di accesso agli ospedali attualmente esistenti fra i vari distretti della Cisgiordania.

[1] Edito dai Servizi Sanitari dell'Amministrazione Civile israeliana con il titolo Sviluppo degli Ospedali governativi in Giudea e Samaria, (novembre 1994) 2 volumi.

Per quanto riguarda il quadro istituzionale, la strategia messa a punto per l'erogazione dell'assistenza sanitaria punta ad incentivare un sistema pluralistico e decentralizzato, comprendente operatori governativi e non governativi (pagina 86 del Programma Nazionale). Riconoscendo che per assicurare una gestione effettiva ed efficace del settore sanitario sono necessarie in certa misura direttive centrali è stato istituito un Consiglio Sanitario Palestinese, le cui funzioni sono riportate al successivo punto A.4.

Si può rilevare che, nel preparare il Programma Sanitario Nazionale, sono stati seguiti i principi della decentralizzazione e della partecipazione della comunità. Prima di redigerlo, ha avuto luogo un lungo processo, della durata superiore ai quattordici mesi, facendo ricorso alla Tecnica di Gruppo Nominale (NGT). In tutta la Cisgiordania e nella Striscia di Gaza si sono svolte diciannove riunioni e seminari a cui hanno partecipato circa 215 persone, in rappresentanza di vari e diversi strati sociali delle comunità, ritenuti rappresentativi di fruitori e potenziali utenti dei servizi sanitari, nonché di erogatori di assistenza sanitaria operanti nei Territori, allo scopo di conoscere il punto di vista dei partecipanti sui problemi del settore sanità e definire eventuali approcci per giungere ad una soluzione.

A.3. Assistenza preventiva e continua

Fin dall'inizio del Processo di Pace, il settore dell'assistenza sanitaria nei Territori Palestinesi ha continuato ad attirare un notevole volume di assistenza da parte dei donatori internazionali. La singola fonte più vasta al riguardo è stata l'UNRWA. Assistenza bilaterale è stata fornita da diversi donatori, quali Italia, Giappone, Svezia, Norvegia, mentre USAID, UNICEF, OMS e UNDP hanno anch'esse agito da canale e da agenzie esecutrici per una parte sostanziale dei fondi erogati da donatori bilaterali per attività connesse a progetti sanitari. Anche l'assistenza delle ONG ha svolto un importante ruolo nel settore, ed è stata fornita tramite le Società della Mezzaluna Rossa, le Società Amici dei Pazienti ed altre organizzazioni di base ed ONG internazionali, quali Medicines Sans Frontiers, MAP-Canada e MAP-UK, ecc.

Nel sotto-settore relativo agli ospedali, i progetti più importanti a cui contribuiscono i donatori internazionali sono i seguenti

(a) l'Ospedale di Qalqilia, in Cisgiordania, sostenuto dall'UNWRA
(b) l'UNDP ha fornito quanto segue:

(b.1) Ampliamento ed espansione di tre ospedali in Gisgiordania, ossia l'Ospedale Principessa Alia di Hebron, l'Ospedale Ittihad di Nablus e l'Ospedale Beit-Jala, tramite il progetto in corso di revisione. Il costo totale del progetto ammonta a 9,3 milioni di dollari USA, ed è finanziato dal Governo italiano.

(b.2) Costruzione e riabilitazione di diversi reparti ospedalieri dell'Ospedale Nasser di Khan Younis; dell'Ospedale Shifa e dell'Ospedale Psichiatrico della città di Gaza. Tali attività del progetto, il cui costo ammonta a circa 1.0 milioni di dollari USA, fanno parte del programma per la creazione di posti di lavoro finanziato dal Governo svedese.

(b.3) Forniture di attrezzature e materiali ospedalieri, quali cucine e lavanderia, strumenti di chirurgia medica, materiali per le pulizie ed altri articoli per l'Ospedale Nasser di Khan Younis e per l'Ospedale Shifa della città di Gaza. Tale attività, il cui costo ammonta a circa 730.000 dollari USA, è stata finanziata dal Governo norvegese.

(b.4) Si sta attualmente prestando assistenza per la prima fase della riabilitazione dell'Ospedale governativo Tulkarem. Fra le attività figura la costruzione di un nuovo reparto di pronto soccorso con relativi servizi ospedalieri. Il progetto, il cui costo ammonta a 2.050.000 dollari USA, è finanziato dal Governo giapponese.

A.4. Quadro istituzionale del settore sanitario

Durante il periodo dell'occupazione israeliana, l'Amministrazione Civile israeliana era responsabile dei servizi sanitari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Con l'avvento dell'autogoverno palestinese, la responsabilità del settore è passata all'Autorità Palestinese ed al suo Ministero della Sanità. All'inizio, è stato istituito un Consiglio Sanitario Nazionale, avente lo scopo di promuovere lo sviluppo e il coordinamento del settore sanitario. Recentemente, il Ministero della Sanità ha assunto la responsabilità della pianificazione, del coordinamento e dell'erogazione dei servizi del settore.

Tuttavia, l'assistenza sanitaria continua ad essere gestita da un sistema misto di istituzioni pubbliche e private, fra cui, attualmente, l'Autorità Palestinese, l'UNRWA, le ONG e operatori privati. Gli Ospedali governativi sono 9 in Cisgiordania, per un totale di circa 1000 letti. Otto di essi sono ospedali polivalenti (654 letti -????) ed uno è psichiatrico (????).

B. Giustificazione del progetto

B.1 Problemi da affrontare

Il presente progetto intende affrontare tre problemi interconnessi che attualmente si frappongono ad un'adeguata assistenza sanitaria nel Distretto di Hebron. Il primo riguarda la grave penuria di posti letto attualmente disponibili per la popolazione del Distretto di Hebron che, secondo le stime, si aggira intorno alle 288.000 unità. Il numero di letti attualmente disponibili è pari a 133, di cui 103 nell'Ospedale Principessa Alia e 30 in un ospedale non governativo gestito da un'organizzazione non governativa. Di conseguenza, sono disponibili 0,51 letti per ogni 1000 persone: si tratta del penultimo rapporto in ordine di grandezza degli 8 ospedali governativi distrettuali della Cisgiordania, ben al di sotto della media relativa alla Cisgiordania ed alla Striscia di Gaza, che è di circa 1 letto ogni 1000 persone. Nei paesi vicini della regione, il rapporto è di 2 letti per 1000, ed in molti di essi di 3 ogni 1000.

In base alle stime PCBS, la popolazione del Distretto di Hebron dovrebbe aumentare fino a raggiungere le 371.000 unità nel 2002. Se non si interverrà urgentemente, l'assistenza e le cure ospedaliere nel Distretto non faranno che peggiorare costantemente nei prossimi anni.

Il secondo problema da affrontare tramite il presente progetto è la necessità di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, aumentando il numero dei servizi medici offerti dall'ospedale Principessa Alia e portarli ad un livello accettabile. Sebbene l'ala est dell'ospedale sia stata ampliata e riabilitata con un finanziamento del Governo italiano - PAL/89/R52-Sviluppo degli Istituti Sanitari - la qualità dell'assistenza sanitaria è ancora inferiore a come dovrebbe essere. Alcune funzioni mediche essenziali, quali la fisioterapia, le sale parto, le sale di pronto soccorso ecc. non soddisfano le esigenze della popolazione di Hebron.

Inoltre, dati i limiti di mobilità e le continue chiusure imposte da Israele, ottenere un permesso per accedere alle strutture mediche o ai servizi sanitari specializzati a Gerusalemme e in Israele diventa sempre più difficile. Pertanto, è di fondamentale importanza garantire una maggiore indipendenza delle infrastrutture mediche dai servizi forniti al di fuori del distretto.

Una terza questione connessa con l'ampliamento proposto dell'Ospedale Principessa Alia è il futuro del sistema di Assistenza Sanitaria di Base (PHC) del Distretto. Il sistema comprende attualmente una rete di Cliniche per l'Assistenza di Base che dovrà essere ampliata a mano a mano che la popolazione aumenterà. Mentre la funzione principale dei sistemi di PHC è quella di fornire assistenza preventiva e non curativa, una delle funzioni importanti è anche quella di individuare la necessità di cure in una fase precoce e predisporre i ricoveri.

B.2. Fine prevista della situazione del progetto

Il Programma Pilota per l'Ospedale di Hebron prevede la costruzione dell'ala nord dell'ospedale e la riabilitazione dell'edificio esistente, la cui capacità di accoglienza, a completamento dei lavori, sarà di 141 posti letto. Si prevede che in totale l'area costruita, in base al programma pilota dell'ospedale, sarà pari a 12.000 m², compreso il restauro e le modifiche dell'edificio esistente - che copre un'area di circa 3.100 m² - e la costruzione della nuova ala, di circa 8.900 m².

La costruzione della prima fase, che sarà finanziata con il presente contributo, comprenderà la costruzione dei primi due piani dell'edificio nord (come specificato in dettaglio in Allegato). L'area da costruire sarà in totale pari a 4.840 m².

Il risultato netto di tale attività sarà un maggiore accesso della popolazione del Distretto di Hebron all'assistenza ed alle cure ospedaliere di qualità, nonché migliori condizioni di lavoro per il personale medico e infermieristico. Più a lungo termine, quando il Programma Pilota sarà stato completato, dovrebbe migliorare l'efficienza dell'ospedale dal punto di vista dei costi.

B.3 Identificazione dei beneficiari

I beneficiari delle attività del presente progetto saranno i seguenti:

- I residenti del Distretto di Hebron, che avranno maggiore accesso alle cure ospedaliere, ai servizi medici specialistici e ad un'assistenza di qualità superiore.
- Il personale medico ed amministrativo dell'ospedale, che svolgerà le sue mansioni in modo più professionale e in un ambiente migliore dal punto di vista umano e tecnico.
- La popolazione nel suo insieme, poiché il progetto creerà anche posti di lavoro e fonti di reddito per molti Palestinesi.

- L'Autorità Palestinese, che potrà soddisfare le richieste della popolazione e potenziare la capacità globale di erogazione dei servizi.

B.4 Strategia del progetto e accordi di attuazione

La scelta di ampliare e modernizzare l'Ospedale di Hebron con l'aiuto di donatori esterni è assolutamente coerente con la strategia globale dell'Autorità Palestinese per il settore sanitario, delineata nel Programma Sanitario Nazionale. La costruzione dell'ala nord fa parte del piano di sviluppo dell'ospedale, che è a sua volta compreso nel Programma Pilota per lo sviluppo degli ospedali in Cisgiordania. Inoltre, poiché il progetto descritto nel presente documento è stato discusso e concordato fra tutte le parti interessate, ossia l'AP, il Governo italiano, l'Amministrazione dell'Ospedale e l'UNDP, non rappresenta una scelta casuale o arbitraria, ma una rete coordinata di strutture sanitarie prioritarie programmate dall'AP La strategia edilizia si basa sull'attuale disponibilità di fondi - 7.0 milioni di dollari USA del Governo italiano - per completare l'ala nord dell'Ospedale principessa Alia di Hebron.

Per quanto riguarda gli accordi di attuazione, l'UNDP fungerà da Agenzia Esecutrice tramite il Dipartimento di Ingegneria. Al fine di intraprendere i lavori concordati, sarà predisposto un Memorandum d'Intesa (MOU) fra l'UNDP ed il Ministero della Sanità.

Il Ministero della Sanità fornirà informazioni sulle esigenze e le priorità, ed agevolerà l'attuazione delle varie attività del progetto da intraprendere.

La costruzione si svolgerà tramite appalto con una o più imprese edili scelte ai sensi delle consuete procedure di gara dell'UNDP Gli ingegneri dell'UNDP supervisioneranno e controlleranno i lavori e forniranno gli altri servizi, elencati nella seguente Sezione D, Attività del progetto.

A conclusione dei lavori, il Ministero della Sanità Palestinese sarà responsabile del funzionamento e della manutenzione dell'ospedale.

B.5 Motivi dell'assistenza dell'UNDP e dell'Italia

Tramite PAL/89/R52-Sviluppo delle Istituzioni Sanitarie in Cisgiordania, che ha acquisito la riabilitazione e l'ampliamento di tre ospedali in Cisgiordania, l'UNDP ha conseguito un alto livello di esperienza nel settore delle infrastrutture sanitarie. L'UNDP

ed il Governo italiano hanno messo a punto una collaborazione estremamente produttiva nella realizzazione della costruzione di strutture sanitarie, agevolata in gran parte dalla speciale esperienza fornita dal Dipartimento di Ingegneria dell'UNDP, che vanta un elevato livello di esperienza. Per quanto riguarda l'Ospedale Principessa Alia di Hebron, l'UNDP ha già prestato assistenza per l'ala est dell'ospedale, costruendo un'ala a tre piani e intraprendendo importanti restauri dell'edificio esistente. Sono stati inoltre predisposti ulteriori servizi, quali una clinica ambulatoriale, cliniche specialistiche, un reparto di chirurgia ampliato ed altri servizi clinici essenziali.

Data la precedente partecipazione dell'UNDP ai lavori di riabilitazione dell'Ospedale di Hebron, l'UNDP ha acquisito una eccellente esperienza tecnica, necessaria per proseguire lo sviluppo del Programma Pilota dell'ospedale.

L'Autorità Palestinese ritiene che l'ampliamento ed il rinnovo di Hebron abbiano un'alta priorità, ma non ha i fondi per attuare il progetto. In base alla Relazione sul Bilancio del Ministero della Sanità palestinese, pubblicata all'inizio del 1995, è stato raccolto meno del 5% del necessario finanziamento per le infrastrutture sanitarie, stimato intorno ai 300 milioni di dollari. Come descritto nella Sezione B.1, l'ospedale esistente dispone attualmente di 104 posti letto, e non è ancora in grado di assicurare la qualità dell'assistenza di cui necessita la crescente popolazione del distretto. Inoltre, la continua chiusura di Gerusalemme ed il limitato accesso della popolazione palestinese, soprattutto del sud della Cisgiordania, agli ospedali di Gerusalemme, hanno ulteriormente aggravato la situazione. La popolazione del Distretto di Hebron dipendeva in gran parte dai servizi forniti dagli Ospedali Al-Maqased e Augusta Victoria, che non sono più disponibili.

Dal punto di vista dell'UNDP, un sistema di assistenza sanitaria adeguato è una delle esigenze essenziali, fondamentali per lo sviluppo umano sostenibile. Il progetto inoltre è dotato di una forte componente di alleviamento dalla povertà, che è uno degli obiettivi primari dell'UNDP in tutti i paesi in cui il Programma è in corso d'opera. Essere poveri non vuol dire soltanto disporre di un reddito basso, ma anche essere sprovvisti dei servizi fondamentali o dipendere da servizi inadeguati e di bassa qualità, di cui i servizi sanitari sono fra i più importanti.

B.6. Misure di coordinamento

Il coordinamento dei reali lavori di costruzione, compresi i tempi dei lavori stessi, la tempestiva fornitura delle attrezzature e dei materiali necessari, ecc. saranno a carico degli appaltatori che vinceranno la gara, sotto la supervisione degli ingegneri dell'UNDP.

L'UNDP assicurerà il totale coordinamento con le istituzioni palestinesi competenti e con il Ministero della Sanità.

B.7. Capacità di supporto della controparte

Quando l'Ospedale disporrà di un maggior numero di posti letto, ed avrà dunque un maggior carico di pazienti, l'amministrazione dell'ospedale dovrà disporre di un maggior numero di medici, infermieri, tecnici ed altro personale ospedaliero.

Le spese correnti della struttura saranno sostenute in parte con gli onorari corrisposti dai pazienti, in gran parte coperte da assicurazione, ed in parte dal bilancio del Ministero della Sanità. Si prevede che il necessario stanziamento di bilancio sarà stato effettuato quando i lavori saranno portati a termine.

C. Obiettivo di sviluppo

Con la costruzione dell'ala nord dell'Ospedale Principessa Alia di Hebron, l'obiettivo a lungo termine del progetto sarà quello di migliorare il livello di servizi medici avanzati e le condizioni di ricovero nel Distretto di Hebron, ampliando l'accesso dei residenti del Distretto di Hebron ad un ospedale distrettuale modernizzato.

D. Obiettivi immediati, risultati ed attività

Obiettivo immediato del progetto è fornire assistenza nell'attuazione del Programma Pilota dell'Autorità Palestinese per lo Sviluppo degli Ospedali in Cisgiordania, tramite la realizzazione della prima fase dell'Ala Nord dell'Ospedale Principessa Alia di Hebron. Gli obiettivi, i risultati e le attività del progetto sono qui di seguito specificati:

Obiettivi	Risultati	Attività
1 Miglioramento dei servizi medici e delle condizioni di ricovero per i residenti del Distretto di Hebron	1.1 Progetti di ingegneria dettagliati, disegni sui lavori, preparati in base ai disegni preliminari di cui al Programma Pilota 1.2 Documenti per le gare d'appalto relativi ai lavori edili preparati e pubblicati, compresi gli elenchi delle quantità ecc	1.1 – 1 Gare per i lavori di progettazione preparate dall'UNDP; pubblicità ed esame delle offerte; selezione del consulente per i progetti e negoziato per il contratto. 1.1 – 2 Preparazione e pubblicazione dei documenti (UNDP); selezione e vaglio delle offerte, scelta del vincitore; preparazione e negoziato del contratto 1.1 – 3 Individuazione e assunzione del personale tecnico necessario per la gestione, il controllo e la supervisione del progetto
	1.2 Lavori di costruzione per la prima fase dell'aia nord dell'Ospedale Principessa Alia di Hebron	1.2 – 1 Realizzazione del progetto da parte del vincitore selezionato 1.2 – 2 Supervisione dei lavori da parte della Sezione Ingegneria dell'UNDP in tutte le fasi, tramite regolari ispezioni e stretti contatti con l'ingegnere in loco al fine di assicurare la buona

		qualità dei lavori ed il rispetto delle disposizioni contrattuali. 1.2 – 3 Fornire assistenza nell'approvvigionamento dei materiali o delle attrezzature edili, ove necessario 1.2 – 4 Controllare le richieste di pagamento periodiche; approvare i lavori e predisporre i pagamenti 1.2 5 Svolgere l'ispezione finale e consegnare la struttura alle Autorità Palestinesi
	1.3 Relazioni sulla conclusione del progetto	1.3 – 1 Preparare periodiche relazioni finanziarie e sullo stato di avanzamento, nonché relazioni finali da presentare al donatore

Risultato finale delle attività di cui sopra:

- Saranno completati il piano terra ed il primo piano della nuova ala nord dell'Ospedale Principessa Alia
- Sarà aumentato il numero dei servizi medici, che svolgeranno le funzioni specificate nell'Allegato Tecnico.

- I residenti del Distretto di Hebron avranno un maggiore accesso alle cure ospedaliere e disporranno di servizi ed assistenza medica specialistica di qualità superiore.

E. Input

1. Dall'Autorità Palestinese

L'Autorità Palestinese fornirà:

a) il terreno su cui sarà costruita l'ala nord;
b) tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari;
c) tutti gli altri supporti logistici o amministrativi che potranno essere necessari per agevolare i lavori.

2. Dal Donatore

Si prevede che il costo totale del completamento dell'ala nord dell'Ospedale Principessa Alia di Hebron ammonterà a circa 7.0 milioni di dollari USA. I fondi saranno erogati dall'UNDP in base alle modalità relative al Fondo Fiduciario. In conformità con le norme ed i regolamenti dell'UNDP, il bilancio del progetto sarà soggetto ai costi di supporto UNDP a tasso fisso (flat rate).

3. Dall'UNDP

L'UNDP, tramite i Dipartimenti Ingegneria e Programmi, fornirà:

a) i servizi di supporto di cui alla precedente Sezione D, Attività del Progetto;
b) assistenza nell'approvvigionamento delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali necessari;
c) gestione finanziaria e contabilità per i fondi erogati dal donatore;
d) individuazione dei consulenti, qualora necessario, ed elaborazione del mandato e dei contratti.

F. Rischi

I rischi maggiori potrebbero consistere nelle chiusure della frontiera, nei coprifuoco, ecc., che potrebbero ostacolare o provocare seri ritardi all'effettiva costruzione dell'ospedale, impedendo l'importazione dei materiali necessari. Inoltre, a completamento della fase di costruzione, dovranno essere esaminate le seguenti questioni relative alla gestione dell'ospedale:

a) una moderna infrastruttura medica non può essere costruita senza l'acquisizione di attrezzature e senza addestrare le squadre (di tecnici ed altro personale di laboratorio) per gestirle. Saranno necessari considerevoli investimenti per dotare la nuova ala delle necessarie attrezzature mediche, della strumentazione e della formazione medica professionale;
b) il personale richiesto, e la pronta disponibilità del numero necessario di specialisti, medici, residenti, infermieri ed altro personale qualificato aggiuntivo;
c) il problema delle spese di gestione e se il bilancio dell'AP per la sanità sarà in realtà sufficiente ad integrare le spese sostenute dai pazienti nella misura necessaria a coprire le spese operative di quella che sarà una struttura medica molto più ampia

G. Bilancio del progetto

Il bilancio del progetto si basa sulle tabelle fornite negli Allegati

Sintesi del bilancio

N.	Attività	Importo in US$
1	Lavori di costruzione in subappalto	5.976.300
2	Importo a disposizione dell'UNDP per: - servizi di ingegneria - attrezzature, su richiesta - lavori supplementari	220.182
3*	Ingegnere in loco (2.500 x 24)	60.000
4**	Veicolo per il progetto, compresa la relativa manutenzione e la gestione per 24 mesi	25.000
5***	Assistenza tecnica e costruzione delle capacità	200.000
	Totale generale	6.481.482,00

*Ingegnere in loco: Sarà assunto un Ingegnere per lavorare in loco per tutta la durata del progetto, 24 mesi, con uno stipendio mensile pari a 2500 $. E' richiesta la laurea in Ingegneria Civile, ed un'esperienza minimo quinquennale in costruzioni edili e relativi lavori elettro-meccanici. Fra le sue mansioni/responsabilità principali figura la supervisione quotidiana in loco di tutte le attività edili, al fine di assicurare che i materiali, le attrezzature e i lavori artigianali che fanno parte del progetto siano totalmente conformi ai progetti, alle specifiche ed alle norme di sicurezza. L'Ingegnere avrà inoltre il compito di impartire istruzioni scritte e direttive agli appaltatori, misurare e registrare le reali quantità di lavoro eseguito, preparare relazioni quotidiane e mensili sullo stato di avanzamento, studiare e riferire su istanze e variazioni relative ai contratti ed effettuare un collegamento fra gli affari correnti del progetto e l'amministrazione dell'ospedale, la Sezione Ingegneri dell'UNDP/PAPP e il vincitore dell'appalto.

** Veicolo del progetto: Per un progetto di così ampie dimensioni, nel controllo dell'attuazione del progetto sarà coinvolta un'intera squadra di supervisione dei dipartimenti tecnici dell'UNDP, in aggiunta all'ingegnere in loco addetto al progetto. Di conseguenza, un veicolo sarà messo a totale disposizione di tutto il personale addetto alla supervisione del progetto: l'ingegnere dell'UNDP addetto al progetto, gli ingegneri specialisti dell'UNDP (meccanici ed elettrici), il responsabile del programma dell'UNDP incaricato del progetto. Il veicolo sarà impiegato dal personale del progetto essenzialmente per i seguenti scopi:

- spostamenti da e verso il cantiere;
- spostamenti verso i depositi dei fornitori di attrezzature e materiali, gli stabilimenti di produzione ed i laboratori per il collaudo dei materiali, ai fini dello svolgimento dei test di controllo della qualità;
- trasporto del personale del progetto per le varie riunioni con i progettisti, il Ministero competente della controparte e le agenzie governative competenti incaricate di agevolare la realizzazione del progetto.

Gli altri veicoli del personale dell'UNDP saranno inoltre impiegati dalla squadra addetta alla supervisione del progetto. Certamente un veicolo non sarà sufficiente per tutte le attività sopra elencate. Tuttavia, graveranno sul bilancio del progetto solo le spese relative ad un solo veicolo.

Il costo del veicolo, comprese gestione e manutenzione, è pertanto stimato come segue:

Costo del Veicolo (VW Passat 1998):	$ 18.000
Assicurazione (1000 x 2 anni):	$ 2.000
Bollo (500 x 2 anni):	$ 1.000
Gestione (benzina a $ 100 al mese x 24 m.):	$ 2.400
Manutenzione (800 x 2 anni):	$ 1.600
Totale	**$ 25.000**

*** Assistenza tecnica e costruzione di capacità: Questa linea di bilancio sarà impiegata per coprire le spese di varie attività di formazione per il personale ospedaliero in Palestina. L'UNDP proporrà un "Programma di attività" da concordare con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme/UTL. Una copia del Programma sarà inviata alla D.G.C.S. e sottoposta alla sua approvazione. Il piano sarà aggiornato ogni sei mesi ad partire dalla data d'inizio del programma e rifletterà lo stadio di realizzazione delle varie attività, comprese: la formazione del personale medico; la formazione del personale tecnico/addetto alla manutenzione; altre attività di costruzione di capacità, qualora necessario.

II. ALLEGATI TECNICI

Le esigenze di bilancio necessarie per realizzare la prima fase del programma pilota per lo sviluppo degli ospedali, tramite la costruzione dell'Ala Nord dell'Ospedale, sono le seguenti. Il bilancio totale è stimato in 7.000.000 dollari USA, come specificato nella tabella in appresso. I lavori consisteranno nel completamento del piano terra e del primo piano dell'Ala nord dell'Ospedale, rispettivamente ai livelli + 50.00 e + 54.00.

- Le strutture del livello del primo piano comprendono: sale parto, pronto soccorso, I.C.C.U. e ICU intermedio, incluse le attrezzature elettromeccaniche, il trasformatore di energia elettrica e gli ascensori.
- Le strutture del piano terra comprendono: laboratori e magazzini, sala mensa e cucina, fisioterapia, ingresso principale, archivi e ricezione, ed i trasformatori di energia elettrica.

Tabella riassuntiva N. 1 del preventivo dei costi per la Fase 1

Schema completo per due livelli e completamento del livello del primo piano + 54

N.	Descrizione	Totale USS
1	Spostamento del terreno, demolizione e smantellamento	39780
2	Lavori di colatura del cemento armato in loco	884978
3	Lavori con cemento armato prefabbricato	18300
4	Lavori di costruzione	64940
5	Lavori di saldatura	169395
6	Falegnameria e lavori metalmeccanici	159730
7	Lavori igienico-sanitari	474317
8	Lavori elettrici	1693959
9	Lavori di intonacatura	55865
10	Lavori di pavimentazione e copertura	207726
11	Lavori di pittura	106380
12	Lavori in alluminio	81490
13	Lavori di lastricatura	112275
14	Lavori di condizionamento d'aria	528364
15	Riscaldamento centralizzato	569352
16	Parti prefabbricate dell'edificio	179260
17	Mobilio ed attrezzature fisse dell'edificio	69300
18	Strutture per la cucina in acciaio inossidabile (piano terra)	2200
19	Ascensori	370000
20	Lavori di sviluppo locale e di architettura ambientale	188689
	Totale	**5.976.300**

Programma di Formazione sull'Assistenza Tecnica a Hebron

Precedenti

Gli effetti dello sviluppo delle infrastrutture sul sistema di assistenza sanitaria non sono ancora stati studiati nel contesto palestinese. Purtroppo, i dati del settore sanitario e le informazioni sull'accesso ai servizi sanitari, sul loro impiego e sul loro rendimento risentono anche della mancanza di standardizzazione dei metodi, e quindi di incoerenze e disparità. Inoltre, le stime disponibili dipendono in gran parte dalla fonte che le fornisce, e la cui natura si basa fondamentalmente sui servizi.

I responsabili politici, i dirigenti di alto livello ed i pianificatori del settore sanitario devono affrontare alcuni problemi di carattere generale nel cercare di rendere funzionale la costruzione di capacità e le iniziative di sviluppo delle risorse umane per il personale di livello intermedio (personale distrettuale).

Innanzitutto, i dati vengono impiegati per adottare decisioni o migliorare la gestione del settore sanitario, anche se sono inficiati da gravi sovrapposizioni e, sovente, da incoerenze. Purtroppo, l'erogazione dei servizi e la gestione della sanità avvengono senza tenere conto di dati validi e affidabili. La questione del collegamento fra sistema informativo nel settore della sanità e gestione distrettuale come mezzo per rafforzare le due componenti è già stata studiata e rappresenta una questione fondamentale per gli interventi di alcuni donatori e delle Agenzie dell'ONU. Pertanto, si dovrebbe ampliare la conoscenza manageriale, come tentano attualmente di fare alcuni progetti di Assistenza Tecnica. Il personale sanitario di livello intermedio deve acquisire nuove capacità per lavorare in ambienti di PHC ed ospedalieri, e sviluppare così responsabilità nei confronti delle istituzioni sanitarie e del pubblico. Le capacità di gestione di risorse umane, materiali e finanziarie sono limitate, come lo è la capacità di raccogliere, interpretare e usare dati e sistemi informativi. Dovrebbero migliorare comunicazioni e coordinamento. Le capacità di formazione dovrebbero essere incentivate all'interno della rete dei servizi sanitari, costruendo un sistema permanente di Educazione Continua in grado di adattare valide metodologie didattiche al contesto locale.

In secondo luogo, nel 1997 ci sono stati 83.636 ricoveri in ospedali governativi. Nel contesto palestinese, la tendenza a ricorrere ai servizi di PHC è attualmente in ribasso; allo stesso tempo, è drammaticamente aumentato il ricorso ai servizi di emergenza, il che ha comportato un progressivo aumento del numero di visite di Pronto Soccorso (ED)

presso gli ospedali pubblici e quelli non governativi. Dati recenti dimostrano che l'85% circa di tutte le visite di Pronto Soccorso non sono state effettuate in condizioni di pericolo di vita, e che le visite ospedaliere ambulatoriali, comprese quelle al Pronto Soccorso, sono aumentate al tasso annuo del 6,5% circa negli ultimi due anni.

I dati disponibili dimostrano che una piccola parte dei pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso molto probabilmente rappresenta un'alta percentuale delle visite e del costo dei servizi forniti al livello di ospedale: si tratta dei cosiddetti "utenti ricorrenti" Tale segmento di popolazione comprende cittadini di cui fanno parte per la stragrande maggioranza emarginati sociali: poveri, tossicodipendenti, rifugiati, minoranze, psicolabili, persone con situazioni familiari instabili o senza supporto sociale e, infine, persone che spesso soffrono di problemi sanitari cronici multipli, non curabili tramite pronto soccorso. Si tratta di persone considerate problematiche per diversi motivi; attualmente, quando gli ED si trovano in una situazione di "congestione" (di eccessivo carico per il dipartimento), a causa della mancata disponibilità di posti letto, di scarsa esperienza manageriale e della relativa incapacità dei medici di smistare i pazienti, si ritiene che tale segmento contribuisca in maniera considerevole al sovraffollamento ed al prolungamento dei periodi di attesa. Questo tipo di popolazione assorbe una parte di spese molto maggiore di quella degli utenti del Pronto Soccorso in generale; l'assistenza di emergenza è costosa, e le possibilità di proseguire le cure sono limitate o nulle. Per questo gli ED sono considerati un luogo inadeguato di erogazione dell'assistenza sanitaria di base.

In terzo luogo, la mancanza di definizione di casi, un sistema di assegnazioni inadeguato, tardivo e inefficiente, l'atteggiamento "frettoloso" dei servizi medici di emergenza sul campo ed infine la mancanza di attuazione di protocolli diagnostico-terapeutici al livello distrettuale sono comunemente considerati un cambiamento prioritario da effettuare nell'erogazione dei servizi governativi e delle ONG. E' necessario individuare un sistema di smistamento ospedaliero che si adegui al meglio al numero di posti letto disponibili negli ospedali. La messa a punto di un sistema di smistamento che colleghi gli ospedali governativi l'uno con l'altro e con le ONG è un elemento fondamentale per garantire un sistema di erogazione di assistenza sanitaria con un onere minimo per i beneficiari.

Infine, un livello insufficiente di conoscenza e di capacità di far funzionare la tecnologia disponibile o nuova e di applicare una sana manutenzione preventiva e correttiva delle attrezzature mediche rappresenta una preoccupazione primaria dal punto di vista dell'efficienza e del contenimento dei costi.

Motivazioni

Hebron è considerata una delle regioni più arretrate del paese ed in particolare i distretti della Cisgiordania meridionale sono stati considerati dall'AP meritevoli di un'attenzione speciale nel quadro del nuovo Programma Sanitario Nazionale.

Il PMOH, insieme con altri partner, ha in programma il rafforzamento del meccanismo di divulgazione delle informazioni sanitarie ad ogni livello del sistema, a partire dai servizi più periferici. Sono inoltre in corso altri progetti e programmi aventi l'obiettivo di migliorare il settore sanitario di Hebron, ed è necessario rendere omogenei obiettivi ed azioni strategiche.

Pertanto, perché l'UNDP possa contribuire alla sostenibilità del progetto, appare importante concentrarsi sul potenziamento delle risorse umane per la gestione ed il funzionamento delle infrastrutture, della tecnologia e dei servizi sanitari. Assistenza ed iniziative tecniche saranno applicate nel distretto di Hebron in generale ed all'ospedale Principessa Alia in particolare, tramite l'attuazione di programmi di Educazione Permanente (CE) sulle componenti seguenti: (a) gestione dei pazienti e gestione dei servizi medici di emergenza e smistamenti; (b) gestione ed amministrazione ospedaliera; (c) funzionamento e manutenzione della tecnologia sanitaria.

L'attuale iniziativa potrà pertanto avere risvolti positivi anche in questi settori, selezionati insieme con il PMOH. In termini operativi, le loro ripercussioni condizioneranno le strategie ed i metodi delle iniziative settoriali del PMOH al livello nazionale.

A seguito di un'approfondita analisi con la controparte del PMOH, è stato messo a punto un Programma di Formazione, quale contributo al miglioramento delle infrastrutture dell'ospedale governativo Principessa Alia, che porterà sia alla costruzione di capacità che allo sviluppo delle risorse umane nel distretto di Hebron. Il bilancio totale ammonta a 200.000 dollari USA.

Finalità

Obiettivo finale del programma è quello di fornire uno strumento operativo affidabile per affrontare i problemi relativi all'inadeguatezza dello smistamento in casi di emergenza, all'insufficiente gestione della sanità, alle capacità amministrative ed alle comunicazioni

all'interno dell'ospedale e infine alla limitata capacità di gestione e manutenzione della tecnologia sanitaria ai livelli ospedaliero e di PHC.

Obiettivo generale

- Aiutare le autorità sanitarie distrettuali a controllare regolarmente l'impatto dell'erogazione dei servizi ospedalieri e di PHC sulla salute della popolazione, rafforzando le capacità e le competenze manageriali e tecniche locali.

Obiettivi specifici

- Creare attività di costruzione delle capacità ed un Programma CE per il personale ospedaliero e PHC di Hebron, insieme con il Dipartimento Risorse Umane del PMOH, possibilmente di concerto con altri partner (UNWRA, ONG).
- Rafforzare le capacità decisionali delle risorse umane ospedaliere ed il contenimento dei costi, consolidando il progetto organizzativo, la qualità e l'efficacia dell'erogazione dei principali servizi dal punto di vista dei costi. In particolare, le attività dovrebbero tentare di introdurre modelli standard di gestione volti a conseguire una effettiva integrazione con altri ospedali pubblici e privati ed ONG nel distretto di Hebron.
- Migliorare la standardizzazione e la qualità degli smistamenti in casi di emergenza, nonché la gestione dei pazienti ed i protocolli diagnostici e terapeutici per i servizi medici di emergenza (dottori, infermieri, lavoratori del settore sanitario).
- Fornire attività di CE nel campo della gestione e della manutenzione delle attrezzature mediche che dovrebbero essere installate nell'Ala Nord dell'ospedale Principessa Alia e di quelle attualmente in funzione negli ospedali del distretto di Hebron. In particolare, il miglioramento dei sistemi di gestione delle attrezzature mediche potrebbe incentrarsi sulle componenti seguenti: (i) codificazione dei dati di base; (ii) inventario e spostamenti delle attrezzature; (iii) gestione degli acquisti; (iv) gestione delle attività dei servizi; (v) gestione dei pezzi di ricambio e dei magazzini; (vi) gestione del personale tecnico delle cliniche; (vii) statistiche e relazioni in generale.

Approccio strategico

La rete di protezione manageriale forma parte integrante del progetto proposto per l'Ala Nord dell'Ospedale Principessa Alia, finanziato dal governo italiano tramite l'UNDP, che dovrebbe essere basato su un profilo di elevata qualità e specialistico.

Dato il ruolo svolto dal governo italiano nel passato e nel presente nel settore dello sviluppo del sistema sanitario e della costruzione di capacità, l'UNDP suggerisce una notevole partecipazione e numerosi input da parte delle istituzioni accademiche italiane, delle organizzazioni/associazioni e di Consulenti esperti nei settori di competenza richiesti.

Il collegamento con altre iniziative attualmente in fase di attuazione nel Distretto di Hebron è considerato obbligatorio, al fine di conferire valore e coerenza a tutto il progetto guidato dall'UNDP. Ad esempio, i servizi esistenti dell'ospedale pediatrico Mohammad Ali Mutaseb e l'accordo tecnico conseguito fra l'Unità di Gestione dei Servizi Sanitari e l'Università di Hebron potrebbero entrambi fungere da base alla standardizzazione trasversale della formazione ed all'armonizzazione delle attività.

Nel Programma di Azione dettagliato che sarà predisposto e concordato dall'UNDP e dal Consolato Italiano – Sezione Tecnica Locale di Gerusalemme - e sottoposto all'esame del PMOH e all'approvazione della DGCS-MFA italiana, sarà previsto un programma futuro di scambi di formatori e tirocinanti fra l'Italia e l'AP, come pure attività settoriali.

761.

Dar Es Salaam, 18 dicembre 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Tanzania sull'utilizzazione dei fondi di contropartita generati dalla vendita di generi alimentari

(Entrata in vigore: 18 dicembre 1998)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ON UTILISATION OF COUNTEPART FUNDS GENERATED BY THE SELLING OF FOOD AID

Within the initiatives foreseen by the bilateral cooperation programme, the Government of the Italian Republic, through the Ministry of Foreign Affairs – General Directorate for the Development Cooperation – hereinafter referred to as "the Italian Party" shall deliver to the Government of the United Republic of Tanzania, hereinafter referred to as "the Tanzanian Party" food aid, whenever the case may arise.

To this end, the Italian Party and the Tanzanian Party, hereinafter referred to as "the Parties", have agreed on the following:

Article 1

The Italian Party shall perform all operations preliminary to the delivering of the food aid, which shall be transported through the good offices and at the expense of the Italian Party to the port of Dar es Salaam. The consignment shall be delivered on the basis of CIF Dar es Salaam Port, Liner Out.

Article 2

The food aid mentioned in this Agreement shall become property of the Tanzanian Party after its delivery in Dar es Salaam and after the quality-quantity control performed by the Parties representatives.

Article 3

The food aid shall be in keeping with the specifications set by the European Union provisions.

Article 4

The Parties shall take all the necessary steps to ensure the goods will be supplied as a complement to and not as a substitute for any commercial transactions which could reasonably be expected to take place in the absence of such aid.

Article 5

The Tanzanian Party shall take the necessary steps to avoid re-export not only of the goods received but also of their by-products and similar products.

Article 6

The Tanzanian Party will distribute free of charge or sell the food aid delivered under this Agreement.

In case of sale, the market value shall be assessed, for the purpose of the present Agreement, at the CIF price on the date that the goods were shipped and determined by mutual Agreement between the Parties, on the basis of representative quotations on the world market and European Union market, for the goods concerned and for freight.

The revenue generated from the sale of the goods on the local market, or the local currency equivalent of the market value as defined above if this is greater than the revenue from the sale, shall be deposited into a special account entitled "Tanzania/Italy Food Aid Counterpart Fund", hereinafter referred to as TICF

In case of delivery free of charge, the food aid shall be distributed within the framework chosen by mutual Agreement between the Parties or their representatives.

Article 7

The TICF generated in case of the sale of the food aid, shall be allocated to finance Economic and Social development of the United Republic of Tanzania, in sectors chosen by mutual Agreement between the Parties or their representatives or could be used to finance local costs of Italian cooperation projects.

Should the case arise, the Parties could agree on a different allocation for the TICF through an exchange of Verbal Notes.

Article 8

The Italian Party can undertake an evaluation of the use made of the food aid granted under this Agreement in order to determine its impact on development in the United Republic of Tanzania. The Tanzanian Party shall be free to participate in this evaluation if it so wishes, in order to benefit directly from the results of such study. The Tanzanian Party will receive the evaluation team sent by the Italian Government and provide it with all relevant information.

Article 9

This Agreement shall enter into force at the date of its signature.

This Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Parties with an Exchange of notes through diplomatic channels.

This Agreement shall remain in force indefinitely or until it will be denounced by either Party.
The denunciation shall enter into force six months after its notification to the other Party.

The expiry of this Agreement shall not cancel the obligations arising from articles 4, 5, 6, 7 and 8 resulting from the delivery of goods already under this Agreement.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement in two originals in the English language.

Done in DAR ES SALAAM, on the 18 December, 1998

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of the United Republic of Tanzania

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZIANIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI DI CONTROPARTITA CREATI CON LA VENDITA DI AIUTI ALIMENTARI

Nell'ambito delle iniziative previste dal programma di cooperazione bilaterale, il Governo della Repubblica Italiana, tramite il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - qui di seguito definita "la Parte Italiana" erogherà al Governo della Repubblica Unita di Tanzania, qui di seguito definito "la Parte Tanzana", aiuti alimentari ogni qualvolta si renderà necessario.

A tal fine, la Parte Italiana e la Parte Tanzana, qui di seguito definite "le Parti" hanno concordato quanto segue.

Articolo 1

La Parte Italiana eseguirà tutte le operazioni preliminari alla consegna di aiuti alimentari, che saranno trasportati grazie ai buoni uffici e a spese della Parte Italiana al porto di Dar es Salaam. La consegna sarà effettuata in base al CIF Dar es Salaam Port. Liner Out.

Articolo 2

Gli aiuti alimentari di cui al presente Accordo diventeranno di proprietà della Parte Tanzana dopo la consegna a Dar es Salaam e dopo che i rappresentanti delle Parti avranno effettuato il controllo qualità-quantità.

Articolo 3

Gli aiuti alimentari saranno conformi alle specifiche enunciate dalle disposizioni dell'Unione Europea.

Articolo 4

Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i beni siano forniti ad integrazione e non in sostituzione di qualsiasi transazione commerciale che potrebbe ragionevolmente aver luogo in mancanza di tali aiuti.

Articolo 5

La Parte Tanzana adotterà i provvedimenti necessari ad evitare che vengano ri-esportati non solo i beni ricevuti, ma anche prodotti derivati e prodotti analoghi.

Articolo 6

La Parte Tanzana distribuirà gratuitamente o venderà gli aiuti alimentari consegnati ai sensi del presente Accordo.

In caso di vendita, ai fini del presente Accordo, il valore di mercato sarà valutato al prezzo CIF alla data in cui i beni sono stati spediti e sarà determinato di comune accordo fra le Parti, sulla base delle quotazioni rappresentative del mercato mondiale e del mercato dell'Unione Europea, per i beni in questione e per il nolo.

Il reddito derivante dalla vendita dei beni sul mercato locale, o la valuta locale equivalente del valore di mercato, sopra definito, qualora quest'ultimo sia maggiore dell'incasso della vendita, sarà versato su un conto speciale dal nome "Fondo di Contropparte degli Aiuti Alimentari Tanzania/Italia" qui di seguito definito FCTI.

In caso di consegna gratuita, gli aiuti alimentari saranno distribuiti secondo quanto stabilito di comune accordo dalle Parti o dai loro rappresentanti.

Articolo 7

Il FCTI creato in caso di vendita di aiuti alimentari sarà stanziato per finanziare lo sviluppo economico e sociale della Repubblica Unita di Tanzania in settori scelti di comune accordo dalle Parti o dai loro rappresentanti, oppure potrebbero essere usati per finanziare i costi locali dei progetti di cooperazione italiani.

In caso di necessità, le Parti potranno concordare un diverso stanziamento del FCTI, tramite uno scambio di Note Verbali.

Articolo 8

La Parte Italiana potrà effettuare una valutazione dell'uso degli aiuti alimentari concessi ai sensi del presente Accordo, al fine di determinare il loro impatto sullo sviluppo della Repubblica Unita di Tanzania. La Parte Tanzana, se lo desidera, sarà libera di partecipare a tale valutazione, allo scopo di sfruttare direttamente i risultati di tale studio. La Parte Tanzana riceverà il gruppo di valutazione inviato dal Governo Italiano e gli fornirà tutte le informazioni del caso.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Il presente Accordo potrà essere emendato in qualunque momento con il consenso reciproco delle Parti, tramite uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indefinito ovvero fino a quando non sarà denunciato da una delle Parti.

La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la relativa notifica all'altra Parte.

La decadenza del presente Accordo non cancellerà gli obblighi di cui agli Articoli 4,5,6,7 e 8, derivanti dalla consegna dei beni di cui al presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese.

Fatto a Dar es Salaam il 18 dicembre 1998

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica Unita di Tanzania

762.

Brasilia, 30 dicembre 1998-13 gennaio 1999

Scambio di Note per la modifica dell'annesso dell'Accordo aereo del 25 gennaio 1951 tra Brasile e Italia

(Entrata in vigore: 13 gennaio 1999)

NOTA Nº 13

Brasilia, 13 gennaio 1999.

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota DTCS/DAI/DE-I 01/ETRA BRAS ITAL del 30 dicembre 1998 del seguente tenore:

"ho l'onore di riferirmi allo scambio di corrispondenza tra le autorità aeronautiche del Brasile e dell'Italia, di cui alle lettere datate 28/2/98 quella brasiliana e 9/3/98 quella italiana; relativo alle relazioni aeronautiche bilaterali.

2. In base all'art. 9 dell'Accordo sui trasporti aerei regolari tra il Brasile e l'Italia, concluso a Roma il 25 gennaio del 1951, il Governo brasiliano propone che l'annesso all'Accordo sui Trasporti aerei regolari tra il Governo del Brasile ed il Governo dell'Italia, la cui ultima modifica datata marzo 1992, sia emendato nella seguente maniera:

a) con entrata in vigore immediata, le Parti concordano di liberalizzare i sorvoli del territorio brasiliano effettuati da compagnie aeree designate dall'Italia nei servizi operati da queste ultime tra l'Italia ed i Paesi a sud del Brasile; e

b) con entrata in vigore immediata, le Parti concordano di ampliare la capacità per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte per:

- 7 (sette) frequenze settimanali con aeromobile Boeing-747 o

- 9 (nove) frequenze settimanali con aeromobile MD-11, simile o inferiore.
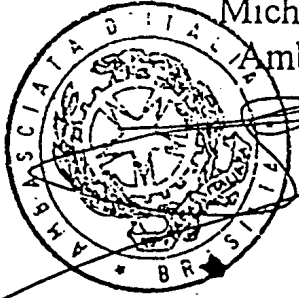
S.E. il Signor
LUIZ FELIPE LAMPREIA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Federativa del Brasile

3. Qualora il Governo italiano accetti la proposta di emendamento di cui sopra, questa Nota, congiuntamente alla risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza, costituirà un emendamento all'Annesso all'Accordo sui trasporti aerei tra il Governo del Brasile ed il Governo dell'Italia, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Vostra Eccellenza.".

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano è d'accordo in merito al contenuto della Nota sopradescritta.

Colgo l'occasione per manifestarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

Michelangelo Jacobucci
Ambasciatore d'Italia

DTCS/DAI/DE-I 01 /ETRA BRAS ITAL

Brasília, 30 de dezembro de 1998.

Senhor Embaixador,

Tenho a honra de referir-me ao intercâmbio de correspondências entre as autoridades aeronáuticas de Brasil e Itália, cujas cartas datam de 28/02/98 a brasileira e 09/03/98 a italiana, referente ao relacionamento aeronáutico bilateral.

2. Com base no artigo 9° do Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre Brasil e Itália, celebrado em Roma, em 25 de janeiro de 1951, o Governo Brasileiro propõe que o Anexo ao Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre o Governo do Brasil e o Governo da Itália, cuja última alteração data de março de 1992, seja emendado da maneira seguinte:

a) a vigorar imediatamente, as Partes concordam em liberar os sobrevôos do território brasileiro efetuados pelas empresas aéreas designadas pela Itália nos serviços destas últimas entre a Itália e os países ao Sul do Brasil; e

b) a vigorar imediatamente, as Partes concordam em ampliar a capacidade para as empresas aéreas designadas de cada Parte para:

- 7 (sete) freqüências semanais com aeronave Boeing-747; ou
- 9 (nove) freqüências semanais com aeronave MD-11, similar ou inferior.

A Sua Excelência o Senhor
MICHELANGELO JACOBUCCI,
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
da República da Itália

DTCS/DAI/DE-I 01 /ETRA BRAS ITAL/1998/2.

3. Caso o Governo da Itália concorde com a proposta de emenda acima, esta Nota, juntamente com a Nota de resposta de Vossa Excelência, em que manifeste tal concordância, constituirão uma emenda ao Anexo ao Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre o Governo do Brasil e o Governo da Itália, a entrar em vigor na data da Nota de resposta de Vossa Excelência.

4. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência a garantia da minha mais alta consideração.

LUIZ FELIPE LAMPREIA
Ministro de Estado das Relações Exteriores

Traduzione dal portoghese

Brasilia , 30.1.1998

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi allo scambio di corrispondenza tra le Autorità aeronautiche del Brasile e dell'Italia, di cui alle Lettere datate 28.2.1998 quella brasiliana e 9.3.1998 quella italiana, relativo alle relazioni aeronautiche bilaterali.

2 – In base all'articolo 9 dell'Accordo sui trasporti aerei regolari tra il Brasile e l'Italia, concluso a Roma il 25 gennaio del 1951, il Governo brasiliano propone che l'annesso all'Accordo sui trasporti aerei regolari tra il Governo del Brasile ed il Governo dell'Italia, la cui ultima modifica è datata marzo 1992, sia emendato nella seguente maniera:

a) con entrata in vigore immediata, le Parti concordano di liberalizzare i sorvoli del territorio brasiliano effettuati da compagnie aeree designate dall'Italia nei servizi operati da queste ultime tra l'Italia ed i Paesi a sud del Brasile; e
b) con entrata in vigore immediata, le Parti concordano di ampliare la capacità per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte per:

7 (sette) frequenze settimanali con aeromobile Boeing 747 o
9 (nove) frequenze settimanali con aeromobile MD-11 simile o inferiore.

3 – Qualora il Governo italiano accetti la proposta di emendamento di cui sopra, questa Nota, congiuntamente alla risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza, costituirà un emendamento all'annesso all'Accordo sui trasporti aerei tra il Governo del Brasile ed il Governo dell'Italia, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Vostra Eccellenza.

Mi avvalgo della presente opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della più alta considerazione.

Luiz Felipe LAMPREIA
Ministro degli Affari Esteri

763.

Roma-Vaticano, 10 febbraio 1999

Accordo per scambio di Note tra Italia e Santa Sede per la gestione in comune di un servizio di volontariato nel quadro del piano generale di accoglienza

(Entrata in vigore: 10 febbraio 1999)

SEZIONE
PER I RAPPORTI CON GLI STATI

N. 1153/99/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Eccellentissima Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale N.352, del 10 febbraio corrente mese, del seguente tenore:

" L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l'onore di riferirsi alla collaborazione in corso fra il Governo Italiano e la Santa Sede ai fini della migliore celebrazione, nel suo significato religioso e sociale, del Grande Giubileo del 2000.

In tale contesto, come da condivisa valutazione, assume particolare rilevanza, per la riuscita dell'evento, l'accoglienza dei pellegrini e dei visitatori, attraverso la realizzazione ed il coordinamento di un piano generale, per il quale è necessario un impegno coordinato e comune del Governo Italiano e della Santa Sede.

Sempre per condivisa valutazione, la realizzazione ed il coordinamento di un piano generale di accoglienza riguarda l'organizzazione di tutti i servizi destinati in tale quadro ai pellegrini ed ai visitatori attesi per il Grande Giubileo dell'anno 2000 ed in particolare l'organizzazione e la gestione del personale volontario che, adeguatamente guidato; possa assolvere i compiti di accoglienza, guida, e assistenza a pellegrini e visitatori.

Per tale importante e fondamentale aspetto organizzativo in vista del Giubileo, sia il Governo Italiano che la Santa Sede hanno già posto in essere le disposizioni normative e finanziarie concernenti sia gli aspetti istituzionali che operativi, atti a consentire la realizzazione in comune del progetto.

Sempre da condivisa valutazione, le caratteristiche peculiari del servizio di volontariato e delle finalità cui è dedicato richiedono, quanto alle procedure relative alla acquisizione dei beni e dei servizi destinati alla realizzazione del progetto, la specificità necessaria a tenere appunto conto delle finalità e dei caratteri peculiari del servizio da organizzare e del carattere congiunto che avrà la sua gestione.

..//..

Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede

ROMA

Premesso quanto sopra e tenuto, fra l'altro, conto:

- del numero elevatissimo di pellegrini e visitatori in luoghi di culto e non di culto, caratterizzati da profili di sicurezza e di tutela dei luoghi stessi, delle persone e di alte personalità religiose e laiche
- della limitatezza del numero dei volontari in rapporto alla massa di riferimento dei pellegrini e la coincidenza temporale e spaziale tra i servizi forniti al pellegrino a suo carico e quelli usufruiti dai volontari
- della forzata esigenza del massimo coordinamento degli interventi

le competenti autorità italiane si pregiano di formulare le seguenti proposte.

Il Governo Italiano e la Santa Sede, in riferimento all'impegno di realizzare e coordinare in comune un piano generale di accoglienza dei pellegrini e dei visitatori attesi per il Grande Giubileo dell'anno 2000, considerano in particolare l'organizzazione e la gestione di un servizio di volontariato incaricato di assolvere i compiti di accoglienza, assistenza e guida a pellegrini e visitatori. In proposito, si danno reciprocamente atto:

a) di aver provveduto per le disposizioni concernenti sia gli aspetti istituzionali che finanziari ed operativi, atti a consentire la realizzazione in comune del progetto da parte degli organismi designati dalle due parti che a ciò vengono riconosciuti competenti;

b) che le procedure relative alla acquisizione dei beni e dei servizi destinati alla realizzazione del progetto necessitano della specificità necessaria a tenere appunto conto delle finalità e dei caratteri peculiari del servizio di volontariato da organizzare e del carattere congiunto che avrà la sua gestione.

Nel rimanere fermo che le relative procedure saranno esclusivamente finalizzate alla corretta realizzazione della iniziativa comune e cesseranno di operare con la conclusione delle attività di accoglienza collegate alle celebrazioni dell'anno 2000, quanto agli appalti di forniture e servizi, l'affidamento dovrà avvenire nell'osservanza, ove pertinenti, dei principi comunitari in materia, sia con riferimento alle disposizioni che consentono di tener conto della peculiarità del servizio, sia assicurando alle procedure un contenuto essenziale in termini di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e confronto concorrenziale. Tali procedure saranno stabilite in via preventiva da un organismo paritetico - che ne curerà anche l'adeguata pubblicità - competente ai sensi delle disposizioni e degli accordi attuativi intervenuti per l'individuazione e la definizione delle forniture e dei servizi necessari per la concreta organizzazione e gestione in comune del servizio di volontariato.

Ove la Santa Sede concordi, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta di uguale tenore costituiranno tra il Governo Italiano e la Santa Sede un accordo che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana.

L'Ambasciata d'Italia, nel rimanere in attesa di cortese riscontro, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione".

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ha l'onore di partecipare all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia che la Santa Sede concorda su tutto quanto precede e profitta volentieri della circostanza per rinnovare alla medesima Missione Diplomatica i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 10 febbraio 1999

Roma, 10 febbraio 1999
n. 352

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l'onore di riferirsi alla collaborazione in corso fra il Governo Italiano e la Santa Sede ai fini della migliore celebrazione, nel suo significato religioso e sociale, del Grande Giubileo del 2000.

In tale contesto, come da condivisa valutazione, assume particolare rilevanza, per la riuscita dell'evento, l'accoglienza dei pellegrini e dei visitatori, attraverso la realizzazione ed il coordinamento di un piano generale, per il quale è necessario un impegno coordinato e comune del Governo Italiano e della Santa Sede.

Sempre per condivisa valutazione, la realizzazione ed il coordinamento di un piano generale di accoglienza riguarda l'organizzazione di tutti i servizi destinati in tale quadro ai pellegrini ed ai visitatori attesi per il Grande Giubileo dell'anno 2000 ed in particolare l'organizzazione e la gestione del personale volontario che, adeguatamente guidato, possa assolvere i compiti di accoglienza, guida, e assistenza a pellegrini e visitatori.

Per tale importante e fondamentale aspetto organizzativo in vista del Giubileo, sia il Governo Italiano che la Santa Sede hanno già posto in essere le disposizioni normative e finanziarie concernenti sia gli aspetti istituzionali che operativi, atti a consentire la realizzazione in comune del progetto.

===============

All'Eccellentissima
SEGRETERIA DI STATO
Città del Vaticano

Sempre da condivisa valutazione, le caratteristiche peculiari del servizio di volontariato e delle finalità cui è dedicato richiedono, quanto alle procedure relative alla acquisizione dei beni e dei servizi destinati alla realizzazione del progetto, la specificità necessaria a tenere appunto conto delle finalità e dei caratteri peculiari del servizio da organizzare e del carattere congiunto che avrà la sua gestione.

Premesso quanto sopra e tenuto, fra l'altro, conto :

- del numero elevatissimo di pellegrini e visitatori in luoghi di culto e non di culto, caratterizzati da profili di sicurezza e di tutela dei luoghi stessi, delle persone e di alte personalità religiose e laiche
- della limitatezza del numero dei volontari in rapporto alla massa di riferimento dei pellegrini e la coincidenza temporale e spaziale tra i servizi forniti al pellegrino a suo carico e quelli usufruiti dai volontari
- della forzata esigenza del massimo coordinamento degli interventi

le competenti autorità italiane si pregiano formulare le seguenti proposte.

Il Governo Italiano e la Santa Sede, in riferimento all'impegno di realizzare e coordinare in comune un piano generale di accoglienza dei pellegrini e dei visitatori attesi per il Grande Giubileo dell'anno 2000, considerano in particolare l'organizzazione e la gestione di un servizio di volontariato incaricato di assolvere i compiti di accoglienza, assistenza e guida a pellegrini e visitatori. In proposito, si danno reciprocamente atto:

a) di aver provveduto per le disposizioni concernenti sia gli aspetti istituzionali che finanziari ed operativi, atti a consentire la realizzazione in comune del progetto da parte degli organismi designati dalle due parti che a ciò vengono riconosciuti competenti;
b) che le procedure relative alla acquisizione dei beni e dei servizi destinati alla realizzazione del progetto necessitano della specificità necessaria a tenere appunto conto delle finalità e dei caratteri peculiari del servizio di volontariato da organizzare e del carattere congiunto che avrà la sua gestione.

Nel rimanere fermo che le relative procedure saranno esclusivamente finalizzate alla corretta realizzazione della iniziativa comune e cesseranno di operare con la conclusione delle attività di accoglienza collegate alle celebrazioni dell'anno 2000, quanto agli appalti di forniture e servizi, l'affidamento dovrà avvenire nell'osservanza, ove pertinenti, dei principi comunitari in materia, sia con

riferimento alle disposizioni che consentono di tener conto della peculiarità del servizio, sia assicurando alle procedure un contenuto essenziale in termini di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e confronto concorrenziale. Tali procedure saranno stabilite in via preventiva da un organismo paritetico – che ne curerà anche l'adeguata pubblicità - competente ai sensi delle disposizioni e degli accordi attuativi intervenuti per l'individuazione e la definizione delle forniture e dei servizi necessari per la concreta organizzazione e gestione in comune del servizio di volontariato.

Ove la Santa Sede concordi, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta di uguale tenore costituiranno tra il Governo Italiano e la Santa Sede un accordo che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana.

L'Ambasciata d'Italia, nel rimanere in attesa di cortese riscontro, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione.

764.

Roma-Vaticano, 6-8 febbraio 1999

Accordo per cambio di Note tra Italia e Santa Sede interpretativo dell'intesa tecnica per scambio di Note del 24 luglio 1998 concernente i santuari pontifici, nel contesto degli interventi giubilari al di fuori del Lazio

(Entrata in vigore: 8 febbraio 1999)

Roma, 6 febbraio 1999
n. 315

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l'onore di riferirsi all'Intesa tecnica nel contesto normativo della Legge 7 agosto 1997 n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio", di cui allo Scambio di Note fra l'Italia e la Santa Sede entrato in vigore il 24 luglio 1998.

Al riguardo, le competenti Autorità italiane, ai migliori fini applicativi e di chiarimento interpretativo degli ambiti normativi di riferimento, hanno l'onore di precisare che possono beneficiare delle disposizioni di cui alla citata Intesa tecnica gli interventi di pertinenza comunque rientranti nell'ambito della Legge 7 agosto 1997 n. 270, indipendentemente dalla data di affidamento dei lavori. Detto affidamento avverrà comunque nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti pubblici di lavori aggiudicati da enti sovvenzionati.

========================

All'Eccellentissima
SEGRETERIA DI STATO

CITTA' DEL VATICANO

Ove la Santa Sede concordi, la presente Nota Verbale e la Nota di risposta di uguale tenore costituiranno Intesa interpretativa dell'Intesa tecnica per Scambio di Note fra Italia e Santa Sede, vigente nel contesto normativo ed a fini applicativi della Legge 7 agosto 1997 n.270, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana .

L'Ambasciata d'Italia, nel rimanere in attesa di cortese riscontro, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione.

SEZIONE
PER I RAPPORTI CON GLI STATI

N. 1111/99/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale N.315, del 6 febbraio corrente mese del seguente tenore:

" L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l'onore di riferirsi all'Intesa tecnica nel contesto normativo della Legge 7 agosto 1997 n.270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio", di cui allo Scambio di Note fra l'Italia e la Santa Sede entrato in vigore il 24 luglio 1998.

Al riguardo. le competenti Autorità italiane, ai migliori fini applicativi e di chiarimento interpretativo degli ambiti normativi di riferimento, hanno l'onore di precisare che possono beneficiare delle disposizioni di cui alla citata Intesa tecnica gli interventi di pertinenza comunque rientranti nell'ambito della Legge 7 agosto 1997 n.270, indipendentemente dalla data di affidamento dei lavori. Detto affidamento avverrà comunque nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti pubblici di lavori aggiudicati da enti sovvenzionati.

Ove la Santa Sede concordi, la presente Nota Verbale e la Nota di risposta di uguale tenore costituiranno Intesa interpretativa dell'Intesa tecnica per Scambio di Note fra Italia e Santa Sede, vigente nel contesto normativo ed a fini applicativi della Legge 7 agosto 1997 n.270, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana.

..//..

Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
Palazzo Borromeo
Viale delle Belle Arti, 2

00196 ROMA

L'Ambasciata d'Italia, nel rimanere in attesa di cortese riscontro, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione".

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ha l'onore di partecipare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia che la Santa Sede concorda su tutto quanto precede e profitta volentieri della circostanza per rinnovare alla medesima Missione Diplomatica i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 8 febbraio 1999.

99A2154

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651370/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035